



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 496

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 1° settembre 2011

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	26

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.*

## **BILANCIO (5ª)**

Giovedì 1° settembre 2011

### **Plenaria**

**572ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono il ministro della giustizia Palma, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Caliendo ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) comunica che il Governo ha fatto pervenire la relazione tecnica sull'emendamento X1.0.1000 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri), relativo alla riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari.

In qualità di relatore, presenta quindi i subemendamenti X1.0.1000/12 e X1.0.1000/13 che recepiscono le indicazioni contenute nella predetta relazione.

Invita quindi i senatori che hanno presentato subemendamenti ad illustrarli.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), dopo aver espresso la propria contrarietà per la ristrettezza dei tempi a disposizione per la presentazione di proposte di modifica dell'emendamento X1.0.1000, illustra i subemendamenti a sua firma. In particolare, il subemendamento

X1.0.1000/1 prevede l'esclusione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dagli accorpamenti conseguenti alla riorganizzazione degli uffici giudiziari e l'istituzione di un Tribunale interprovinciale con sede nella città di Cagliari. Il subemendamento X1.0.1000/5 prevede invece la soppressione della lettera c) dell'emendamento governativo, secondo la quale è possibile accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'accorpamento dei rispettivi tribunali. Il subemendamento X1.0.1000/6 dispone l'esclusione dagli accorpamenti previsti di talune sezioni distaccate di tribunali.

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra il subemendamento X1.0.1000/2, che mira a rafforzare alcuni criteri direttivi della delega, prevedendo che ai fini della riorganizzazione degli uffici giudiziari sul territorio si debba tener conto di criteri indicativi della facilità con cui è possibile raggiungere le sedi giudiziarie da parte dei cittadini, dei dati relativi alle sopravvenienze civili e penali, nonché di una più equa distribuzione dei carichi di lavoro. Inoltre, il subemendamento intende eliminare la possibilità di accorpare le procure indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei tribunali poiché tale accorpamento rischia di indebolire il ruolo e la funzione delle procure della Repubblica. Sono infine previste disposizioni volte alla razionale distribuzione del territorio degli uffici del Giudice di pace.

Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra i subemendamenti a sua firma. In particolare, il subemendamento X1.0.1000/3, per ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, richiede la valutazione della locale domanda di giurisdizione e della specializzazione delle competenze per materie omogenee. I subemendamenti X1.0.1000/4 e X1.0.1000/7 mirano a sopprimere rispettivamente la lettera c) e la lettera f) del comma 1 dell'emendamento governativo. Il subemendamento X1.0.1000/10 prevede che i pareri parlamentari siano resi sugli schemi di decreto legislativo entro il termine di 45 giorni.

I senatori Massimo GARAVAGLIA (LNP) e VACCARI (LNP) ritengono i subemendamenti X1.0.1000/8 e X1.0.1000/9 a loro firma.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) illustra il subemendamento X1.0.1000/14 che, alla lettera a) del comma 1 dell'emendamento governativo, intende sostituire le parole: «l'esistenza» con le seguenti: «la permanenza».

Il senatore LUMIA (PD) interviene incidentalmente per precisare alcuni contenuti del subemendamento X1.0.1000/2.

Tutti i restanti subemendamenti vengono dati per illustrati.

I senatori LEGNINI (*PD*) e DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) intervengono brevemente richiamando l'attenzione del relatore e dei rappresentanti del Governo sui contenuti delle proposte di modifica all'emendamento governativo e sostenendo la necessità di una riorganizzazione degli uffici giudiziari sul territorio che conferisca un reale miglioramento di efficienza al sistema giudiziario senza recare pregiudizio allo svolgimento della stessa funzione giudiziaria.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sui subemendamenti presentati, nonché sull'emendamento governativo X1.0.1000.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), relatore, invita al ritiro dei subemendamenti presentati, sui quali altrimenti esprime un parere contrario, ad eccezione dei subemendamenti X1.0.1000/12, X1.0.1000/13 e X1.0.1000/14, per i quali il proprio avviso è favorevole. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento X1.0.1000.

Il sottosegretario CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore, facendo presente che l'emendamento proposto dal Governo recepisce un dibattito ormai consolidato. Con particolare riferimento al possibile accorpamento di alcune procure, rileva che tale ipotesi potrà realizzarsi solo per esigenze di funzionalità ed in casi eccezionali e residuali senza pregiudicare la specializzazione in materie particolarmente complesse che talune procure possono nel tempo aver maturato.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) osserva che il testo del Governo non tiene nel dovuto conto esigenze fondamentali nell'ambito del processo di riorganizzazione che intende avviare. Non è infatti chiaro sulla base di quale principio possano essere accorpate le procure ed andrebbe posta particolare attenzione alla salvaguardia delle procure specializzate in materie particolarmente complesse, non risultando la destinazione dei relativi uffici assistita da alcun criterio. Vistosi profili di incostituzionalità si pongono anche con riferimento alle modalità con cui si intende procedere alla razionalizzazione degli uffici del Giudice di pace.

Il senatore BELISARIO (*IdV*) ribadisce l'eccezionalità dei contenuti e delle procedure relative all'emendamento X1.0.1000, invitando relatore e rappresentante del Governo a rivedere la loro contrarietà pregiudiziale e sottolineando che non è nella riorganizzazione della giustizia che devono essere reperite le risorse per finanziare la manovra finanziaria.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) manifesta apprezzamento per il fatto che il decreto-legge si arricchisca di contenuti che ne migliorano la sostanza. Ritiene tuttavia che sia necessario prestare particolare attenzione al tema del possibile accorpamento delle procure e che sia importante de-

finire puntualmente i criteri di delega per evitare l'insorgere di difficoltà attuative.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) ritiene che la formula utilizzata nell'emendamento del Governo rappresenti un punto di equilibrio per la soluzione di un tema di vivo interesse dell'opinione pubblica. Nel corso della definizione degli schemi dei decreti attuativi si potrà tener conto anche del dibattito svolto oggi in Commissione. Preannuncia fin d'ora il voto favorevole sull'emendamento del Governo.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritiene che le disposizioni recate dall'emendamento governativo in ordine al mantenimento o all'accorpamento degli uffici del Giudice di pace debbano essere riconsiderate. È altresì necessario tener conto di criteri più puntuali ai fini dell'accorpamento delle sedi giudiziarie per non rischiare di incorrere in plateali ipotesi di delegata giustizia.

Il ministro PALMA, nel confermare il parere reso dal sottosegretario Caliendo, fa presente che i criteri per l'accorpamento degli uffici nascono da un'attenta valutazione dell'attuale geografia giudiziaria. Il criterio in base al quale ciascun distretto di Corte d'Appello debba comprendere non meno di tre tribunali con le relative procure è certamente limitativo del potere discrezionale del Ministro e non ubbidisce certo ad alcuna logica politica se non all'esigenza di realizzare un risparmio di spesa che sarà rivolto al sostenimento delle spese per la giustizia. Gli altri criteri della delega sono principalmente ispirati, sempre nell'ottica di rendere un servizio al Paese, ad esigenze di adattamento funzionale senza pregiudizio delle specializzazioni in materie particolarmente complesse che talune procure possono avere maturato. In accoglimento delle indicazioni emerse nel corso del dibattito propone una modifica dell'emendamento governativo che inserisce alla lettera *b*) del comma 1, dopo le parole: «bacino di utenza», le seguenti: «, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale,» (subemendamento X1.0.1000/15).

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), relatore, esprime avviso favorevole sul subemendamento X1.0.1000/15, al quale si conforma il ministro PALMA.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*) dichiara di non accogliere l'invito al ritiro dei subemendamenti da parte del relatore, sottolineando che la forzatura di inserire una delega legislativa in sede di conversione del decreto-legge recante la manovra finanziaria è aggravata dal possibile pregiudizio di diritti costituzionalmente tutelati. Vi è poi l'ulteriore forzatura di conferire al Governo una delega sostanzialmente in bianco, poiché troppo generici e discrezionali sono i criteri della stessa delega legislativa. Non è chiaro, peraltro, quali possano essere le economie che si realizzano grazie all'accorpamento delle pro-

cure, risultando invece più certe le conseguenze negative derivanti dall'assegnazione di magistrati ad altri uffici in violazione del principio della inamovibilità dei magistrati. Profili di incostituzionalità si pongono anche in considerazione del mancato rispetto del principio del giudice naturale insito nella disposizione di cui alla lettera *o*) del comma 1 dell'emendamento governativo. Preannuncia infine il voto contrario sull'emendamento governativo, nel caso in cui venissero respinti i subemendamenti presentati dal suo Gruppo.

Si passa alla votazione dei subemendamenti presentati.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il subemendamento X1.0.1000/1, che risulta respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento X1.0.1000/12, che risulta approvato.

Viene poi approvato, con apposita votazione, il subemendamento X1.0.1000/14.

Su richiesta del senatore LUSI (*PD*), il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione del subemendamento X1.0.1000/2 per parti separate.

È quindi posta ai voti e respinta la prima parte del subemendamento X1.0.1000/2, relativa alla modifica apportata alla lettera *a*) del comma 1 dell'emendamento governativo.

Posto ai voti il subemendamento X1.0.1000/15 risulta approvato.

All'esito del voto viene respinta la seconda parte del subemendamento X1.0.1000/2, relativa alla modifica apportata alla lettera *b*) del comma 1.

All'esito del voto risulta poi respinto il subemendamento X1.0.1000/3.

Con distinte votazioni è successivamente respinta la terza parte del subemendamento X1.0.1000/2 – che comprende le lettere *b-bis*), *b-ter*), le modifiche alle lettere *c*) e *i*), nonché la lettera *l-bis*).

In esito a successive distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti X1.0.1000/4, X1.0.1000/5, X1.0.1000/6, X1.0.1000/7.

Vengono poi respinte con separate votazioni la quarta parte del subemendamento X1.0.1000/2, relativa alla lettera *l-ter*), e la quinta parte del medesimo subemendamento, che sopprime le lettere da *n*) a *p*) del comma 1 e reca una modifica al comma 3.

Con successiva votazione è poi approvato il subemendamento X1.0.1000/13.

Con separate votazioni sono poi respinti i subemendamenti X1.0.1000/10 e X1.0.1000/11.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto in merito all'emendamento X1.0.1000, risultante dall'approvazione dei subemendamenti testè approvati.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) esprime il voto contrario del suo Gruppo in merito all'emendamento X1.0.1000 poichè, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, l'accorpamento e la conseguente soppressione di taluni uffici requirenti senza la concomitante revisione della distribuzione territoriale dei Tribunali, lungi dal rappresentare una mera opzione organizzativa, attiene deliberatamente ad una scelta di ordine esclusivamente politico, scelta peraltro suscettibile a suo giudizio di indebolire il controllo di legalità sul territorio. Nel contestare le argomentazioni testè rese dal senatore Caliendo, tiene a precisare come le funzioni requirenti siano in larga misura supplite mediante i distacchi territoriali. In tal senso, la soppressione di taluni uffici, sede di Procura, titolari del controllo di legalità sul territorio costituisce a suo avviso un ingiustificabile arretramento rispetto alle azioni di contrasto al crimine e alla delinquenza comune, in spregio peraltro delle esigenze di sicurezza sociale che hanno contraddistinto gli indirizzi di politica interna finora perseguiti da parte del Governo.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), come già avuto modo di osservare, ribadisce il suo orientamento che si oppone alla logica dell'accentramento e milita, per converso, per una capillare presenza dello Stato in senso diffuso sul territorio. Ciò nonostante, rileva come il livello di qualità di vita del territorio nel suo rapporto con l'amministrazione della giustizia non può consentire il sopravvento delle esigenze di tipo localistico rispetto alle più ampie necessità di una razionalizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio. Dichiarò pertanto di rimettersi alla valutazione del suo Gruppo di appartenenza.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), nell'esprimere pieno apprezzamento per le linee direttrici della riforma, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ferma restando tuttavia l'esigenza che, ai fini di una revisione complessiva del sistema, siano definiti obiettivi criteri di razionalizzazione.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*), pur condividendo l'esigenza unanimemente avvertita di addivenire ad una complessiva razionalizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, esprime preliminarmente un giudizio fortemente critico in merito alla lettera c) dell'emenda-



mento X1.0.1000, concernente l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali. In particolare, rileva come tale disposizione non sia stata dettata dall'esigenza di corrispondere ad una volontà, unanimemente emersa tra le forze politiche rappresentate in Parlamento, per la revisione complessiva delle circoscrizioni giudiziarie nella direzione di assicurare al meglio la risposta di giustizia, garantire l'efficienza della macchina giudiziaria, nonché conseguire risparmi di spesa da destinare al miglioramento dell'amministrazione della giustizia medesima. Per converso, sembra emergere la volontà di colpire solo gli uffici requirenti al fine preservare i campanilismi che pur si annidano anche nell'ambito della maggioranza riguardo alla geografia giudiziaria nel suo complesso. In tal senso, non si può a suo giudizio ritenere che la riorganizzazione di uffici titolari di funzioni altamente delicate, come le Procure, possa in qualche modo compensare quanto non si riesca parallelamente ad operare nella redistribuzione territoriale dei tribunali. Esprime pertanto il voto contrario sulla lettera c) di tale emendamento.

Inoltre, nonostante la sua parte politica – insieme alle forze politiche rappresentate nell'ambito del Terzo Polo – abbia attivamente introdotto il tema di una compiuta razionalizzazione del sistema anche con la presentazione di specifiche proposte in tal senso, non può che dichiarare l'astensione del suo Gruppo sulla restante parte dell'emendamento X1.0.1000.

Invita tuttavia a valutare l'opportunità che, in vista di una più attenta riflessione nel corso dell'esame in Assemblea, la maggioranza si renda disponibile ad accogliere la sostanza delle osservazioni formulate dalle opposizioni – tutte miranti a definire una riforma che possa finalmente assicurare una migliore organizzazione degli uffici giudiziari, nonché una più efficiente amministrazione della macchina della giustizia – nella prospettiva che possa registrarsi un voto unanime su un tema di tale rilevanza.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, dichiara il voto contrario del suo Gruppo. Esprime tuttavia l'auspicio che nel corso dell'esame in Assemblea, possano realizzarsi aperture da parte della maggioranza, dichiarandosi fin da ora disponibile al confronto e ad una possibile revisione dell'orientamento negativo testè manifestato.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, dichiarandosi convinto che talvolta l'ottimo sia nemico del bene. Coglie quindi l'occasione per rilevare come la Commissione, con il pregevole contributo dei colleghi componenti della Commissione giustizia, abbia svolto un lavoro di straordinaria rilevanza. Pur ritenendo che non si tratti di una autentica rivoluzione del sistema, come da altri affermato, osserva come costituisca tuttavia un piccolo passo avanti nel senso della riforma di un settore molto delicato, che si trova ancora oggi a dover scontare i guasti recati da certe azioni di strumentalizzazione politica.

Su richiesta della senatrice FINOCCHIARO (*PD*), il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento X1.0.1000 per parti separate.

La Commissione, all'esito di distinte votazioni, approva la disposizione di cui al comma 1, alla lettera *c*), e successivamente la rimanente parte dell'emendamento X1.0.1000, nella versione conseguente alle modifiche apportate con i subemendamenti precedentemente approvati.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 12,55.*

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, presenta gli emendamenti 13.1000, 15.1000 e 16.1000, segnatamente vertenti in materia di incompatibilità con il mandato parlamentare, province e rappresentanza politica dei comuni. Si riserva infine di integrare tali proposte emendative con la relativa relazione tecnica.

Dopo brevi interventi incidentali dei senatori DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) e MORANDO (*PD*) in merito all'esigenza di fissare un termine a breve per la presentazione di subemendamenti alle proposte testé depositate, prende la parola il senatore MASCITELLI (*IdV*), il quale non ritiene sussistenti particolari ragioni di celerità, stante l'attesa degli ulteriori emendamenti di natura fiscale preannunciati dal relatore. A tal fine, ribadisce l'esigenza, più volte sottolineata nel corso del dibattito, di disporre di un allineamento temporale del termine per la presentazione di subemendamenti, allo scopo di consentire una riflessione organica su tutte le più significative proposte di modifica che la maggioranza intende sostenere.

A tale riguardo, nel ricordare l'impegno assunto dal relatore, anche alla luce della leale collaborazione con le forze politiche di opposizione, circa la presentazione delle ulteriori proposte emendative per le ore 15 di oggi, dichiara di non comprendere le ragioni di un modo di procedere a suo giudizio affastellato e privo di organicità. Nell'esprimere apprezzamento per la sensibilità dimostrata da alcuni esponenti della maggioranza in tal senso, osserva come la manovra debba essere compiutamente apprezzata nel suo insieme, affinché possa trarsi la logica complessiva che attiene al bilanciamento delle riforme strutturali, per un verso, con le disposizioni volte a conseguire risparmi di spesa, per altro verso. Ribadisce pertanto l'esigenza di fissare un unico termine per la presentazione di proposte subemendative agli emendamenti testé depositati nonché a quelli di contenuto fiscale già preannunciati dal relatore.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*), pur rimettendosi al prudente apprezzamento della Presidenza, sottolinea tuttavia come, le tre proposte emendative testé avanzate dal relatore costituiscono altrettanti snodi fondamentali della manovra, in relazione ai quali, al di là delle questioni or-

ganizzative, si impone l'ineludibile esigenza di avviare una riflessione organica per la presentazione di proposte che tengano conto dei contributi finora emersi nel corso del dibattito.

Il senatore MERCATALI (*PD*) sottolinea l'esigenza di disporre di tempi congrui al fine di valutare possibili proposte subemendative, rimettendosi in tal senso al Presidente della Commissione affinché possa tenerne debitamente conto.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) rimarca la necessità di poter disporre di margini temporali sufficientemente ampi, poiché, ad un sommario esame, tali emendamenti appaiono del tutto innovativi rispetto ai contenuti propri della manovra economica in titolo.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), pur ritenendo condivisibile l'esigenza di fissare un unico termine per la presentazione di subemendamenti al complesso delle proposte emendative avanzate e preannunciate da parte del relatore, giudica tuttavia più lineare proseguire i lavori secondo la procedura finora intrapresa, ferma restando tuttavia l'esigenza che da parte del relatore sia dichiarata con certezza la tempistica che attiene alla presentazione degli altri emendamenti di natura fiscale.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) osserva come sia quanto mai utile per la Conferenza dei Capigruppo, che sarà convocata nel pomeriggio, disporre di un quadro complessivo circa l'andamento dei lavori in Commissione, ai fini della programmazione dell'esame della manovra economica in Assemblea.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare di condividere alcune delle osservazioni sinora emerse, osserva incidentalmente come, nel complesso, il numero di proposte emendative si attesti nettamente al di sotto della media di emendamenti normalmente avanzati riguardo ad una ordinaria manovra finanziaria. Nel confermare l'impegno a depositare entro le ore 15 di quest'oggi gli altri emendamenti, ribadisce come la procedura sinora seguita non subirà modificazione di alcun genere.

Fa quindi presente al senatore Pistorio che intende confermare l'impegno della Commissione a terminare i propri lavori nei limiti temporali che saranno definiti dalla Conferenza dei Capigruppo per l'inizio dell'esame in Assemblea, dichiarandosi sin da ora disponibile a convocare ulteriori sedute della Commissione rispetto a quelle già previste.

Alla luce di tali considerazioni, propone di fissare per le ore 16 il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative 13.1000, 15.1000 e 16.1000 testé depositate con l'intesa che alle ore 15 saranno altresì integrate le corrispondenti relazioni tecniche, nonché presentati gli ulteriori emendamenti di natura fiscale, provvisti della relazione tecnica di accompagnamento.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15,30.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2887****X1.0.1000/1**

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

**Respinto**

*All'emendamento x1.0.1000/1, al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutti i tribunali che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non hanno sede nelle città capoluogo di provincia e contestualmente istituire tribunali provinciali in ogni città che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge è capoluogo di provincia, con competenza territoriale sull'intero territorio provinciale ad esclusione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), a Cagliari è istituito un tribunale interprovinciale, con competenza sulle province di Cagliari, di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano;

b-bis) nel termine indicato alla lettera a) è istituito, presso il tribunale di sorveglianza presente nella città sede di distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello l'ufficio di sorveglianza distrettuale. con competenza su tutto il territorio del distretto di corte di appello o della sezione distaccata e contestualmente sono soppressi tutti gli altri uffici di sorveglianza».

**X1.0.1000/2**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, DELLA MONICA, LUSI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, MERCATALI

**Respinto**

*All'emendamento x1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, lettera a) dopo le parole: «30 giugno 2011» inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto nelle lettere di cui al presente comma per i tribunali che non hanno sede nei capoluoghi di provincia»;*

*al comma 1, lettera b) dopo le parole: «criminalità organizzata» inserire le seguenti: «della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata»;*

*dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«*b-bis*) tenere conto, ai fini di cui alla lettera *a*), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite sia civili che penali totali, nonché per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica, rispetto al dato medio nazionale e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

*b-ter*) finalizzare gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*) e *b-bis*) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali.

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

«*c*) ridefinire rassetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto dell'accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo presso ciascun tribunale l'ufficio del pubblico ministero, con la possibilità che per garantire la specializzazione in materie particolarmente complesse e per tener conto della peculiare densità imprenditoriale e commerciale del territorio, un ufficio di procura possa svolgere funzioni requirenti per più tribunali».

*Alla lettera i) dopo le parole: «le conseguenti modificazioni» inserire le seguenti: «nonché i necessari adeguamenti» ed aggiungere, alla fine, della lettera le seguenti parole: «sentite, per il personale amministrativo, le rappresentanze sindacali»;*

*dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«*l-bis*) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con rassetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i settantacinquemila abitanti;

1-ter) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

*Sopprimere le lettere da n) a p).*

*Al comma 3, sostituire ove ricorrono le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni» e sopprimere le parole: «non vincolanti».*

---

### **X1.0.1000/3**

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

#### **Respinto**

*All'emendamento x1.0.1000, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e valutare altresì la domanda di giurisdizione e la specializzazione delle competenze per materie omogenee».*

---

### **X1.0.1000/4**

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

#### **Respinto**

*All'emendamento x1.0.1000, comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente alla lettera a), sopprimere la seguente parola: «, c)».*

---

### **X1.0.1000/5**

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

#### **Respinto**

*All'emendamento x1.0.1000, al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**X1.0.1000/6**

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO,  
RUTELLI

**Respinto**

*All'emendamento x1.0.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:*

«d) alla data dell' 1° gennaio 2012 tutte le sezioni distaccate dei tribunali sono soppresse e le loro competenze assorbite dai tribunali provinciali, ad eccezione delle sezioni distaccate di Capri, Ischia, Lipari e Portoferraio e di quelle situate nel distretto di corte di appello di Cagliari e della sezione distaccata di corte di appello di Sassari. Il ministro della giustizia, con propri decreti, sentito il Consiglio superiore della magistratura, può istituire ulteriori sezioni distaccate da localizzare prioritariamente nelle città già sede dei tribunali soppressi;

*d-bis) l'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è soppresso».*

---

**X1.0.1000/7**

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

**Respinto**

*All'emendamento x1.0.1000, comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**X1.0.1000/8**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

**Ritirato**

*All'emendamento x1.0.1000, comma 1, sopprimere lettera f).*

---



**X1.0.1000/9**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

**Ritirato**

*All'emendamento x1.0.1000, comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:*

«q) prevedere la soppressione di distretti di Corte d'Appello qualora non vengano raggiunti, all'esito dell'azione di cui alla lettera a, i criteri di cui alla lettera b».

---

**X1.0.1000/10****Respinto**

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

*All'emendamento x1.0.1000, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I pareri sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri stessi.»*

---

**X1.0.1000/11**

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

**Respinto**

*All'emendamento x1.0.1000, dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:*

«4-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi precedenti sono destinati a potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari sul territorio, Con particolare riferimento all'assunzione del personale dell'amministrazione giudiziaria e all'informatizzazione degli uffici.»

---

**X1.0.1000/12**

IL RELATORE

**Approvato**

*All'emendamento X.0.1000, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Governo», sono inserite le seguenti: «, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,».*

---

**X1.0.1000/13**

IL RELATORE

**Approvato**

*All'emendamento x1.0.1000 al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:*

«q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**X1.0.1000/14**

BENEDETTI VALENTINI

**Approvato**

*All'emendamento x1.0.1000 al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'esistenza» con le seguenti: «la permanenza».*

---

**X1.0.1000/15**

IL GOVERNO

**Approvato**

*All'emendamento x1.0.1000, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «bacino di utenza» aggiungere le seguenti: «, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale,».*

---

**13.1000**

IL RELATORE

*All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.».

---

**15.1000**

IL RELATORE

*All'articolo 15, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.*

*Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 5.*

---

**16.1000**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

**«Art. 16.**

*(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al Comune di Campione d'Italia.

2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti

sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui dell'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dalla legge di conversione del presente decreto. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.

3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla Parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottarsi annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento, da adottarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.

7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.

8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.

10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182,

e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.

12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui al successivo articolo 54, e successive modificazioni.

13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sovrappiunta.

16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valuta-

zione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 30 novembre 2012 sul proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, dopo le parole: «previsti dal regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione».

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione».

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento».

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009.».

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31



dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 10 giugno 2003, n. 131.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle Regioni medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.».

---

**Plenaria****573ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***AZZOLLINI**

*Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti ed i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero, Gentile e Giorgetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI informa che è stato presentato da parte del Governo l'emendamento 1.1000 che viene immediatamente messo a disposizione dei commissari. Informa altresì che sarà resa disponibile in tempi brevi la relazione tecnica e cede quindi la parola al ministro Tremonti per l'illustrazione della proposta.

Il ministro TREMONTI dà conto dei contenuti del nuovo emendamento governativo, il quale è espressione di una scelta politica di fondo, in merito alla destinazione del gettito della *Robin Hood Tax*. In particolare, l'impianto iniziale della manovra prevedeva un intervento pari a circa 6 miliardi di euro con riguardo al sistema dei Ministeri, successivamente ridotto a 5 miliardi di euro per effetto del previsto gettito della citata tassa; analogamente era avvenuto per le attribuzioni agli enti locali. La novella attualmente in discussione ripartisce diversamente gli interventi tra Amministrazioni centrali ed enti locali, destinando l'intero gettito della *Robin Hood Tax* all'alleggerimento delle misure sulle autonomie locali.

Rispetto poi agli specifici contenuti dell'emendamento, fa presente che la prevista soppressione della disposizione del decreto-legge istitutiva del contributo di solidarietà si accompagna all'introduzione di ulteriori misure, rispetto a quelle già adottate, di contrasto all'evasione fiscale.

In primo luogo, si prevede la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, affiancandosi in tal modo all'operato, che con-

tinua ad essere svolto a livello centrale, dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza. È prevista altresì quale incentivo la destinazione della totalità delle somme recuperate al bilancio dei Comuni, rimanendo tali introiti al di fuori del calcolo del patto di stabilità interno per gli enti locali.

In secondo luogo, viene modificata in parte la struttura delle dichiarazioni dei redditi, includendo l'indicazione degli istituti bancari presso i quali si opera.

In terzo luogo, viene introdotto un diverso assetto delle sanzioni previste per l'evasione fiscale e in quarto luogo vengono modificati i termini di prescrizione per i reati in materia tributaria.

Osserva che, nel complesso, le previsioni di gettito derivanti dalle nuove misure di contrasto all'evasione fiscale sono equivalenti a quelle relative al soppresso contributo di solidarietà, anche tenendo conto che vengono mantenute le misure che riguardano le società di comodo e le società cooperative. Si tratta di un riavvicinamento alla struttura iniziale prevista per la manovra, ad invarianza di saldi e di equilibrio delle misure.

Il presidente AZZOLLINI assicura il senatore LEGNINI che la relazione tecnica sarà sollecitamente distribuita non appena disponibile.

Il senatore MORANDO (PD) rileva anzitutto come la proposta emendativa testé illustrata dal ministro Tremonti accentui ancor di più lo squilibrio di interventi che caratterizza la manovra, nella quale si riscontra una netta prevalenza della previsione di maggiori entrate rispetto alla riduzione del settore della spesa pubblica. In attesa di poter formulare osservazioni più precise alla luce dei contenuti della relazione tecnica, ritiene comunque di prima evidenza una eccedenza di misure fiscali, ove si consideri che gli interventi sui piccoli Comuni originariamente previsti non avevano natura tributaria e vengono invece sostituiti con una differente configurazione del carico fiscale. A tale ultimo proposito, sottolinea come l'emendamento a propria firma illustrato nella seduta di ieri viene incontro proprio a tale inconveniente.

Nel sollecitare la fissazione di un congruo termine per la presentazione di subemendamenti, rileva in conclusione la ridotta portata innovativa dell'emendamento in discorso.

Il senatore LEGNINI (PD) ritiene utile avere dal ministro Tremonti ulteriori chiarimenti sulla devoluzione dei proventi derivanti dalla partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario. In particolare, occorre chiarire le modalità di computo di tale ulteriore gettito rispetto alla definizione dei saldi complessivi della manovra.

Inoltre, richiama il tradizionale orientamento della Ragioneria generale dello Stato che ha sempre ritenuto non idoneo ai fini della copertura finanziaria il gettito stimato dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, poiché di incerta portata. Tale impostazione è stata parzialmente derogata nel corso del 2010 in casi specifici di emersione immediata. Ritiene che l'emendamento in discorso, nel prevedere la cooperazione dei Comuni

nel contrasto all'evasione, determini comunque un gettito di entità non preventivabile.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) chiede a sua volta chiarimenti sulla destinazione del previsto gettito della *Robin Hood Tax* rispetto ai saldi finali della manovra alla luce delle novità introdotte rispetto agli accertamenti tributari degli enti locali e del nuovo assetto degli interventi.

Fa quindi riferimento all'audizione della Corte dei Conti innanzi alla Commissione, nel corso della quale si era sottolineata l'esigenza di un recupero di risorse ancora da completare rispetto alle misure di condono del 2002 e del 2003, nell'ordine dei 4 miliardi di euro e chiede al Governo che atteggiamento intenda assumere in merito.

Si sofferma infine sulla necessità di procedere nella definizione degli obiettivi di riduzione di spesa attivando i meccanismi della *spending review*.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) ritiene necessari ulteriori ragguagli sulle modalità di partecipazione dei Comuni all'accertamento tributario, con specifico riferimento ai rapporti con l'Amministrazione finanziaria e alle modalità di funzionamento dei Consigli tributari.

Inoltre, auspica dal parte del Ministro un chiarimento, sempre con riferimento al settore del contrasto all'evasione fiscale, sullo stato di avanzamento dei negoziati con la Svizzera per la definizione di un accordo sui conti esteri. Ricorda in proposito come Inghilterra e Germania abbiano sostanzialmente trovato un accordo con la Svizzera stessa per risolvere le controversie fiscali pendenti.

Quanto alla prevista indicazione nella dichiarazione dei redditi della banca depositaria dei risparmi, richiama l'esistenza di un'anagrafe dei conti e dei depositi e suggerisce di procedere in tale via con l'indicazione anche degli estremi del conto corrente.

Chiede infine che il rappresentante del Governo fornisca una valutazione complessiva sul citato ritorno alla struttura originaria della manovra e un chiarimento sugli intenti di fondo del Governo.

Il ministro TREMONTI sottolinea anzitutto come non possano essere condivisi i rilievi formulati nei confronti della manovra circa un eccessivo squilibrio della componente fiscale rispetto alla decurtazione della spesa. La proporzione inizialmente prevista viene infatti mantenuta e confermata, ove si consideri che il contributo di solidarietà viene sostituito da misure prettamente fiscali, quantunque nella loro gestione vengano inclusi i governi locali. Quanto al ricorso alla *spending review* per una corretta definizione delle necessità di spesa pubblica, ritiene che sia una via da approfondire e percorrere.

Al rilievo del senatore Morando sulla necessità di muoversi in coerenza con il Documento di Economia e Finanza, il ministro TREMONTI replica ribadendo l'omogeneità di struttura tra contenuti del decreto-legge e proposte emendative.

Per quanto concerne le attività di contrasto all'evasione fiscale, fa presente che gli interventi operano sul duplice canale della prevenzione dei comportamenti fraudolenti e della repressione delle infrazioni. Nella prima fase è fondamentale il coinvolgimento dei Comuni, i quali collaboreranno con l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, senza tuttavia che rappresentanti delle Amministrazioni centrali entrino a far parte dei Consigli tributari. Rispetto al gettito di tale partecipazione, le maggiori entrate frutto di un'attività preventiva saranno ovviamente destinate all'Era-rio, mentre quelle rinvenienti dall'attività di accertamento successivo saranno destinate ai Comuni medesimi.

Alla senatrice Incostante, che sottolinea la mancanza di deterrenza dell'attività dei Comuni rispetto ai grandi evasori, il ministro TREMONTI risponde che rispetto ai fenomeni più gravi permane l'impegno dell'Amministrazione centrale, mentre rispetto alle evasioni di minore entità l'efficacia deterrente di un controllo a livello locale è indiscutibile.

Ribadisce che il differente riparto previsto per il gettito della *Robin Hood Tax*, il cui dettaglio è affidato ad un atto di indirizzo successivo, si coordinerà con le misure sul versante della spesa.

Per quanto concerne i rapporti tra Italia e Svizzera per risolvere le controversie fiscali pendenti, fa presente che la posizione italiana è da sempre quella di rispettare il quadro normativo dell'Unione europea e di procedere in armonia con quanto previsto dagli altri *partner* europei. Peraltro, lo schema di accordo in corso di negoziazione a livello bilaterale tra la Confederazione elvetica e, rispettivamente l'Inghilterra e la Germania, è coerente con le posizioni nazionali. Sussiste tuttavia anche l'esigenza di evitare interventi singoli di rimpatrio di capitali che forniscano un gettito solamente *una tantum*, procedendo pertanto con attenzione e prudenza.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) esprime perplessità sull'efficacia che potrà avere in concreto la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario. Infatti, i Comuni non dispongono di strumenti idonei ed efficaci per produrre effetti significativi, tenendo altresì conto dell'esempio fornito dal nuovo assetto dell'attività di riscossione dei tributi.

Con riferimento, in generale, all'attività di contrasto all'evasione fiscale, auspica un'attenta valutazione delle proposte emendative presentate dalla propria parte politica, ferma restando l'inopportunità di procedere a nuove misure di condono.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) chiede chiarimenti in ordine all'arco temporale di applicazione della prevista partecipazione comunale all'accertamento tributario. Esprime peraltro l'auspicio che i proventi della lotta all'evasione vengano immediatamente reinvestiti a beneficio della collettività, tanto a livello complessivo quanto a livello locale. Si potrebbe quindi modificare il tenore letterale dell'emendamento 1.1000 con un'esplicita indicazione rispetto ai cittadini dei Comuni virtuosi. Rileva inoltre il pericolo che l'efficacia dell'operato dei Consigli tri-

butari si riveli molto diversa tra Comune e Comune, creando pericolose disparità a livello territoriale.

Il senatore GRILLO (*PdL*) riepiloga l'origine delle disposizioni che prevedono l'istituzione dei Consigli tributari nell'ambito dei Comuni, facendo presente che difficilmente quelli di minori dimensioni dispongono di idonei strumenti di accertamento tributario. Ricorda che emendamenti a propria firma prevedono il coordinamento dell'attività di più Comuni e la possibilità di avvalersi di esperti fiscali esterni alla Pubblica Amministrazione per contrastare non solo l'evasione fiscale ma anche quella contributiva.

Il ministro TREMONTI prende atto dell'attenzione dedicata dalla Commissione all'importante tema del contrasto all'evasione fiscale, anche mediante il coinvolgimento delle autonomie locali. Conferma che i Consigli tributari, già previsti da tempo a livello normativo, non sono mai stati in concreto istituiti anche perché l'obbligo non era corredato di alcuna sanzione. L'emendamento in discussione intende procedere invece alla messa in atto di detti organismi, i quali potranno anche operare con il conforto e il controllo dell'opinione pubblica. Detta attività andrà peraltro ad affiancarsi e non a sostituire quella, che continuerà ad essere svolta, dei tradizionali soggetti deputati alla repressione delle infrazioni tributarie. Condivide il rilievo che l'effetto della novella si evidenzierà nel corso degli anni, stanti anche le caratteristiche del tessuto economico italiano, che vede la prevalenza di piccole e medie imprese diffuse sul territorio.

Conferma l'intenzione di non procedere a nessuna misura di condono, poiché si tratterebbe di un intervento *una tantum* che genera introiti di cassa ma che non modifica l'assetto della finanza pubblica.

Ribadisce l'esigenza, peraltro, di non vincolare preventivamente la destinazione da parte dei Comuni del maggior gettito derivante dall'accertamento tributario e al rilievo del senatore De Angelis sulla necessità di prevedere un carico fiscale che consenta la funzionalità delle imprese, replica che occorre considerare il contesto economico del tutto nuovo e che le aliquote fiscali sulle società non vengono modificate. Naturalmente, il contrasto alle società di comodo si muove in un'ottica complessiva di repressione dell'evasione fiscale.

Alla domanda del senatore FANTETTI (*PdL*) che chiede una chiara conferma della sussistenza di una totale copertura finanziaria della manovra economica in discussione, onde fornire un segnale ai mercati, il ministro TREMONTI fornisce assicurazioni.

Il presidente AZZOLLINI informa quindi che è messo a disposizione dei Commissari un testo corretto dell'emendamento 1.1000 (testo corretto) per chiarire un refuso nella disposizione sui termini di prescrizione dei reati tributari.

*La seduta, sospesa alle ore 17,05, riprende alle ore 17,45.*

Il presidente AZZOLLINI propone la fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.1000 per domani, venerdì 2 settembre, alle ore 9.

Il senatore MORANDO (PD) fa presente che taluni degli emendamenti a propria firma relativi all'articolo 1 non possono qualificarsi tecnicamente come subemendamenti e, tuttavia, intervengono sulle medesime tematiche affrontate dall'emendamento 1.1000 (testo corretto).

Il presidente AZZOLLINI chiarisce che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo corretto) avrà effetti preclusivi solamente degli emendamenti che prevedano ulteriori modifiche alle disposizioni già da esso modificate.

La Commissione conviene pertanto con la proposta del Presidente di fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.1000 (testo corretto) per domani, venerdì 2 settembre, alle ore 9.

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), preannuncia, a nome del suo Gruppo, l'intenzione di ritirare tutti gli emendamenti ad eccezione di alcuni che esprimono, in modo più significativo, la posizione politica del Terzo Polo su alcune delle questioni più sensibili, purché anche la maggioranza sia disponibile a ritirare i propri emendamenti.

La decisione dei Gruppi che fanno parte del Terzo Polo, ispirata alla massima collaborazione, è stata determinata in seguito alla decisione del Governo di non presentare ulteriori emendamenti.

Il senatore LEGNINI (PD) chiede alla Presidenza quale presumibilmente sarà l'andamento dei lavori della Commissione per i prossimi giorni.

Si associa alla richiesta il senatore BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI), il quale osserva che sarà necessario attendere le decisioni dei Gruppi sull'eventuale ritiro dei propri emendamenti, al fine di poter definire con certezza i tempi di esame in Commissione.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori della giornata, propone di concludere i lavori della Commissione e di sconvocare la seduta notturna di oggi. La Commissione tornerà a riunirsi nella seduta antimeridiana di domani, per le ore 9,30. Ritiene in conclusione che i lavori si protrarranno, senza ulteriori interruzioni fino alla conclusione dell'esame, al fine di rispettare i termini stabiliti dalla Conferenza

dei Capi Gruppo che ha fissato a martedì 6 settembre l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Conviene la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo. Comunica, inoltre, che la seduta antimeridiana di domani, già fissata per le ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18.*



## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2887

### Art. 2.

#### 2.1

Nicola Rossi

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 10 milioni è dovuto, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,5 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

2-bis. A partire dall'anno 2014 le risorse derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo per l'eccellenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio, e sono integralmente finalizzate alla promozione di iniziative, individuate su base strettamente competitiva, nei settori dell'istruzione universitaria e della ricerca, e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

---

#### 2.2

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 10 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,5 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate

le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

*2-bis.* A decorrere dall'anno 2014 le risorse derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo per l'eccellenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio, e sono integralmente finalizzate alla promozione di iniziative, individuate su base strettamente competitiva, nei settori dell'istruzione universitaria e della ricerca, e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

---

### **2.3 (testo 2)**

MENARDI, FLERES, VIESPOLI, CENTARO, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FERRARA, CARRARA, PISCITELLI, SAIA

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 è applicata sulle rendite patrimoniali, il cui valore sia superiore a 1.000.000 euro, una tassa del 2 per cento. Sono esclusi dalla tassazione il computo del valore patrimoniale della prima casa, del patrimonio immobiliare in cui ha sede l'azienda ove il contribuente opera e gli impieghi di capitale in titoli di Stato italiani.

---

### **2.3**

MENARDI, FLERES, VIESPOLI, CENTARO, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FERRARA, CARRARA, PISCITELLI, SAIA

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Fino a quando non si sarà risanato il debito pubblico è applicata sulle rendite patrimoniali, il cui valore sia superiore a 800.000 euro, una tassa del 2 per cento. Sono escluse dalla tassazione la prima casa, la sede dell'azienda in cui il contribuente opera e gli impieghi di capitale in titoli di Stato italiani.

2. Quando il bilancio dello Stato si sarà assestato, anche in conformità a quanto richiesto dall'Europa, l'applicazione dell'imposta sarà modulata per consentire l'applicazione del quoziente familiare, per sostenere la scuola e la ricerca, gli investimenti produttivi e per altre priorità atte a supportare la crescita del Paese.

---

**2.4**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 1, le parole:* «a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro,», *sono sostituite dalle seguenti:* «a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 10 per cento sulla parte eccedente il predetto importo».

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nell'Allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero,"; sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 0,50 per litro;"».

---

**2.5**

VIESPOLI, FLERES

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «di importo superiore a 90.000 euro lordi annui» *fino a:* «eccedente 150.00 euro» *con le seguenti:* «di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento, ridotto al 2,5 per cento per i contribuenti con un figlio a carico e a 0 per cento per i contribuenti con due o più figli a carico, sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150mila euro, nonché del 10 per cento, ridotto al 9 per cento per i contribuenti con un figlio a carico, al 7,5 per cento per i contribuenti con due figli a carico ed al 6,5 per cento per i contribuenti con 3 e più figli a carico, sulla parte eccedente 150.000 euro.».

---

**2.6**

SBARBATI, DEL PENNINO

*Al comma 1 dell'articolo 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «le percentuali del contributo di solidarietà di cui al periodo precedente sono ridotte dell'1 per cento per ogni figlio a carico.».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire le parole, ovunque ricorrono: "20 per cento" con le seguenti: "21 per cento"».

---

**2.7**

SARBATI, DEL PENNINO

*Al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «sulla parte eccedente 150.000 euro», aggiungere le seguenti: «Le soglie di 90.000 e 150.000 euro sono aumentate di 10.000 euro per ogni figlio a carico.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire le parole, ovunque ricorrano: "20 per cento" con le seguenti: "21 per cento"».*

---

**2.8**

ORSI, LAURO

*Al comma 1, le parole: «sulla ente 150.000 euro.», aggiungere le seguenti: «Le soglie di 90.000 e 150.000 euro sono aumentate di 10.000 euro per ogni figlio a carico.».*

---

**2.9**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «primo, secondo, terzo periodo, e quarto periodo limitatamente alle parole «, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma».*

---

**2.10**

MALAN

*Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.*

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*«1-bis. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 3, in materia di determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico delle pubbliche finanze per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 44, primo periodo, le parole: "non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione" sono sostituite dalle seguenti: ", inclusa la parte del compenso che il destinatario è obbligato a*

versare a fondi, non può superare il doppio dell'importo dell'immunità parlamentare dell'anno precedente";

b) al comma 44, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il limite è pari al triplo dell'importo dell'immunità parlamentare dell'anno precedente per le attività di natura professionale e i contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza";

c) al comma 44, il sesto periodo è soppresso;

d) al comma 44, ottavo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", per le quali il limite di cui al primo periodo è fissato nel triplo dell'indennità parlamentare.";

e) al comma 47 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 detta decurtazione è applicata nella misura del 65 per cento.";

f) al comma 52-bis, le lettere a) e b) sono soppresse.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal mese seguente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le norme di cui al comma precedente sono recepite nel decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro lo stesso mese ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che apporta le modifiche necessarie al Decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 52-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1-quater. Non appena sono disponibili i dati relativi ai risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1-bis per l'anno precedente, se essi sono inferiori a 6 milioni di euro, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai membri degli organi costituzionali si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, una riduzione della parte eccedente i 90.000 euro, in misura percentuale, che si raddoppia nel caso di soggetti che percepiscano altri redditi in misura superiore al 15 dell'indennità parlamentare, tale da determinare un risparmio pari alla differenza tra 6 milioni e il risparmio derivante dall'applicazione del comma 1-bis.

*Conseguentemente:*

All'articolo 13, sopprimere il comma 1 e la lettera a) del comma 2.

---

**2.11**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dpo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle retribuzioni e ai corrispettivi nonché alle premialità, comunque denominati, corrisposti agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 e tali oneri non sono traslabili né direttamente né indirettamente sui datore di lavoro».

---

**2.12**

PERDUCA, PORETTI

*Il comma 2 è modificato come segue:*

dopo le parole: «sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «e le modalità di riduzione del contributo di cui al comma 1 in misura dei proventi di cui al successivo comma 2-bis».

*1) All'articolo 2 comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. - (Contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili). – È istituito, a decorrere dall'anno di imposta 2012, un contributo ecologico (d'ora in poi: "contributo") sui consumi di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.

Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi entro il 31 ottobre 2011 sono adottate le modalità di fissazione e riscossione del contributo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di produrre effetti economici analoghi a quanto avviene per le attività incluse nel sistema ETS (Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE), l'aliquota è modulata sulla base:

- delle emissioni di gas-serra dello specifico processo di combustione;
- del prezzo di mercato dei permessi ad emettere gas serra;
- di un fattore moltiplicativo crescente per i primi 3 anni di applicazione del contributo e poi fisso al valore del terzo anno e pari rispettivamente a 0,8; 1; 1,2;

b) dai contributo sono esentati i soggetti esercenti attività incluse nella Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE (ETS) limitatamente allo svolgimento di operazioni direttamente funzionali a tali attività;

c) il gettito derivante dal contributo è finalizzato a ridurre la maggiore imposizione sui redditi delle persone fisiche di cui al precedente comma 1;

d) il contributo si configura come strumento organico al nuovo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2011 in ottemperanza alla direttiva 2006/32/CE, al fine di ridurre i costi di implementazione del piano stesso;

e) sono previste forme di deducibilità del contributo sui combustibili per autotrazione riservate alle sole persone fisiche che dimostrino di non avere alternative al pendolarismo lavorativo in automobile, quantità limitate e in misura parametrata in modo decrescente al reddito».

---

### 2.13

MUSSO

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta patrimoniale possono optare, entro il limite del 50 per cento dell'imposta dovuta, per la sottoscrizione di un'emissione speciale di titoli del debito pubblico per un valore nominale pari al triplo dell'imposta dovuta, manifestando tale volontà all'atto del versamento dell'imposta.

2-ter. I titoli di cui precedente comma hanno scadenza decennale, e remunerazione pari al tasso di inflazione accertato per l'anno solare precedente l'emissione aumentato di 0,5 punti percentuali.

2-quater. Il soggetto che ha optato per questa soluzione, al momento dell'assegnazione dei titoli provvede al saldo della differenza fra il valore nominale dei titoli sottoscritti e la quota dell'imposta versata in relazione alla quale abbia e esercitato l'opzione di cui al comma 2-bis».

---

### 2.14

PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.*

«2-bis. Contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili».

È istituito, a decorrere dall'anno di imposta 2012, un contributo ecologico (d'ora in poi: «contributo») sui consumi di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.

Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi entro il 31 ottobre 2011 sono adottate le modalità di fissazione e riscossione del contributo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di produrre effetti economici analoghi a quanto avviene per le attività incluse nel sistema ETS (Direttiva 2003/81/CE come modificata dalla 2009/29/CE), l'aliquota è modulata sulla base:

– delle emissioni di gas-serra dello specifico processo di combustione;

– del prezzo di mercato dei permessi ad emettere gas serra;

b) dal contributo sono esentati i soggetti esercenti attività incluse nella Direttiva 2003/81/CE come modificata dalla 2009/29/CE (ETS) limitatamente allo svolgimento di operazioni direttamente funzionanti a tali attività;

c) il gettito derivante dal contributo è finalizzato a ridurre la maggiore imposizione sui redditi delle persone fisiche di cui al precedente comma 1;

d) il contributo si configura come strumento organico al nuovo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2011 in ottemperanza alla direttiva 2006/32/CE, al fine di ridurre i costi di implementazione del piano stesso;

e) sono previste forme di deducibilità del contributo sui combustibili per autotrazione riservate alle sole persone fisiche che dimostrino di non avere alternative al pendolarismo lavorativo in automobile, per quantità limitate e in misura parametrata in modo decrescente al reddito,».

---

## 2.15

LANNUTTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014 è introdotto un contributo straordinario dell'1 per cento sul patrimonio di natura complementare al reddito di valore uguale o superiore a 10 milioni di euro. Sono soggetti al pagamento del contributo straordinario sul patrimonio le società di capitali, gli istituti di credito, le assicurazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, sia in contabilità ordinaria che in semplificata e le persone fisiche. Il contributo straordinario si applica alla data di chiusura del periodo di imposta o al patrimonio al 31 dicembre di ogni anno, con la predetta aliquota dell'1 per cento. Per le società di capitali il contributo straordinario si calcola su tutte le voci che compongono il patrimonio netto del bilancio civile alla fine dell'esercizio solare diminuito delle perdite di esercizio dell'anno di competenza. Per le società di persone ed equiparate in contabilità ordinaria anche per opzione il contributo straordinario si calcola su tutte le voci che compongono il patrimonio netto del bilancio civile alla fine dell'esercizio solare diminuito delle perdite di esercizio dell'anno di competenza. Per le società di persone ed equiparate in contabilità semplificata il contributo straordinario si calcola su tutte le rimanenze finali aumentate dal costo storico dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali al netto dei fondi ammortamento alla fine dell'e-



esercizio solare e diminuito delle perdite di esercizio dell'anno di competenza. Per tutti i soggetti obbligati, il contributo straordinario è applicato con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari. Per tutti i soggetti obbligati che possiedono azioni, titoli similari o quote di partecipazione in altre società o enti soggetti all'imposta di cui al presente articolo, il patrimonio è diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio della società o ente partecipato così come risulta dall'ultimo bilancio o in mancanza dalle scritture contabili. Ai fini del calcolo del valore complessivo devono comunque essere considerati anche i velivoli, le imbarcazioni superiori a dieci metri, gli immobili ad esclusione della prima casa, i conti correnti, i depositi bancari e postali, i fondi di investimento, le azioni e le quote di partecipazione, le obbligazioni, di qualunque società anche estera, e titoli similari, ad esclusione dei titoli di Stato, anche se detenuti all'estero. Il contributo straordinario non è deducibile dalle Imposte sui redditi né dall'imposta regionale sulle attività produttive. Il contributo straordinario non è dovuto se il soggetto è sottoposto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione si applicano le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche. L'Imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta IRES e sono dovuti gli acconti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione del contributo straordinario sul patrimonio di cui al presente comma».

---

## 2.16

PISTORIO, LUMIA, GALIOTO, D'ALIA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento di Bolzano nel rispetto dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---

**2.17**

MUSSO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta patrimoniale possono optare, entro il limite del 50 per cento dell'imposta dovuta, per donazioni a enti e fondazioni che operino nella tutela e promozione del patrimonio culturale, artistico, ambientale, o in favore della formazione, della ricerca e delle attività culturali».

---

**2.18**

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. A decorrere dal 1 giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.

3-ter. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

3-quater. Una quota non inferiore al 3 per cento del Prelievo Erariale Unico è destinata annualmente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, all'attuazione di misure di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi al gioco.»

---

**2.19**

BARBOLINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici, nonché l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, utili al fine di assicurare maggiori entrate In misura non Inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.»

---

**2.20**

VALDITARA

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:*

«Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili per assicurare maggiori entrate. A tal fine, oltre alla eventualità di adottare nuove modalità di gioco del Lotto, dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, di variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, sarà introdotta una nuova lotteria istantanea direttamente collegata al rilascio dello scontrino fiscale, ciò anche al fine di incentivare la richiesta da parte dei clienti al momento dell'acquisto.»

---

**2.21**

SARRO

*All'articolo 2, comma 3, dopo la frase: «variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco montepremi ovvero a vincite in denaro», è soppressa l'espressione: «la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita».*

---

**2.22**

COSTA, ESPOSITO

*All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «quella dei punti vendita.», aggiungere le seguenti: «Al fine di non creare fenomeni di compulsività tutti i giochi e le scommesse ritenuti a rischio devono transitare per locali dedicati in uso esclusivo».*

---

**2.23**

LATRONICO

*All'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012», e la parola: «sigarette», è sostituita dalle seguenti: «tabacchi lavorati».*

---

**2.23-bis**

BAIO

*All'articolo 2, comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: " Il comma 1 dell'articolo 30-bis (Disposizioni fiscali in materia di giochi) del decreto 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente:*

*"1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica del 12,6 per cento sulla raccolta delle somme giocate. A valere sulle risorse derivanti dall'applicazione di cui al precedente periodo, a partire dal 2012, sono destinati 500 milioni di euro alla ricerca scientifica e tecnologica, con Decreti del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico."*

---

**2.24**

CASTIGLIONE, FLERES

*All'articolo 2, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. "Il comma 2-bis dell'articolo 2, del decreto-legge n. 40/2010 convertito con integrazioni e modificazioni dalla Legge n. 73/2010 è sostituito dal seguente:*

*"Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della Legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta dei giochi ed al fine di contrastare in Italia*

la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, i giochi di abilità, con vincita in denaro organizzati sotto forma di torneo, di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, possono essere raccolti dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a) e b) della legge 7 luglio 2009, n. 88 nelle sedi e con le modalità che sono individuate dal regolamento emanato ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e articolo 12 della legge 18 ottobre 2011, n. 383, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2011 nel rispetto dei seguenti principi:

1) i giochi di abilità a distanza, organizzati sotto forma di torneo, sono commercializzati anche attraverso apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;

2) dette apparecchiature vengono installate soltanto in esercizi pubblici e commerciali preventivamente muniti della licenza di cui all'articolo 86 e 88 TULPS;

3) gli operatori titolari delle concessioni di cui all'articolo 24, lettera a) e b) della legge 7 luglio 2009, n. 88, che intendano installare le apparecchiature, in misura non inferiore a 500 apparecchi per ogni richiesta, corrisponderanno all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a titolo di gestione tecnica amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo la somma pari ad euro 1000,00 più IVA per ogni apparecchio richiesto"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

## 2.25

SARRO

*Dopo l'articolo 2, comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:*

«3-bis. Al fine di favorire l'estensione del mercato ed il potenziamento dell'offerta di gioco legale e di dare la più ampia applicazione alla previsione contenuta all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, il limite al numero massimo di apparecchi da gioco collegabili alla rete telematica da parte di ciascun concessionario, contenuto all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è elevato al 35 per cento».

---

**2.26**

SARRO

*Dopo l'articolo 2, comma 3, inserire il seguente comma 3-ter:*

«3-ter. All'articolo 12, comma 1, lettera l) alinea del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, come convertito con modificazioni, della legge 24 giugno 2009, n. 77 dopo le parole: «ambienti dedicati», modificare e inserire le seguenti parole: «dalla generazione casuale delle combinazioni vincenti che può avvenire presso il sistema di elaborazione ovvero presso il software del terminale.».

---

**2.27**

SARRO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:*

«3-bis. I soggetti che risultino essere produttori e/o fornitori di sistemi di gioco, non possono essere al contempo concessionari per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni. L'assunzione di tali funzioni concessorie è preclusa anche per quei soggetti che abbiano legami di controllo, partecipazione o collegamento, sia esso di natura sostanziale, formale o contrattuale, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile, con il soggetto fornitore di sistemi di gioco».

---

**2.28**

BARBOLINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 33, 34, 35 e 36 sono soppressi.

3-ter. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di importo non inferiore a euro tremila" sono sostituite dalle seguenti: "di importo non inferiore a euro cinquecento"».

---

**2.29**

BARBOLINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella »filiera« del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento. È altresì demandata all'AAMS, relativamente alle modalità di versamento del PREU, la facoltà di definire procedure per cui le concessionarie provvedano, salvo periodiche verifiche a conguaglio, ad elaborare e trasmettere i conteggi sul PREU ai terzi gestori, che, su apposito incarico, provvedano a versarne le quote, tramite F24, direttamente allo Stato.";

b) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

"23-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della salute e dell'interno, e per il tramite di AAMS, anche in sinergia con il partner tecnologico, adottano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, apposite misure finalizzate a:

a) regolamentare formalmente e specificamente ogni forma di pubblicità sui giochi d'azzardo, in senso lato e caso per caso, allo scopo di limitare i rischi, per il consumatore ed in particolare per i giovani, di subire messaggi distorti e ingannevoli;

b) disciplinare l'adozione, in analogia con le avvertenze a tutela della salute imposte nel commercio di sigarette, per le diverse forme di giochi a matrice cartacea, di messaggi deterrenti, visibili e facilmente leggibili, con avvertenze e richiami contro la dipendenza da gioco;

c) disporre l'obbligatorietà che nei *software* delle *new slot*, nelle *videolottery* e nei giochi on line ricorrano sistematicamente opportune indicazioni di *advertising* e tutela contro l'eccesso di ripetitività nei comportamenti, nonché sistemi di filtro per l'accesso, tali da prevenire forme di dipendenza dal gioco, specie tra i più giovani;

d) destinare una quota delle somme rivenienti annualmente dal contrasto del gioco illegale al sostegno di campagne di educazione e sensibilizzazione sui rischi da abuso del gioco, nonché a sostenere le azioni individuate in ragione delle analisi e verifiche sui comportamenti di gioco di cui al comma 23, e per lo sviluppo e l'attuazione di misure di assi-

stenza e appoggio da parte delle strutture e dei servizi socio-sanitari per la cura delle forme patologiche e compulsive da dipendenza da gioco;

c) al comma 26, sostituire le parole: ‘costituiti in forma di società di capitali’, con le seguenti: ‘costituiti in società per azioni’ e le parole: ‘assimilabili alle società di capitali’ con le seguenti: ‘assimilabili alle società per azioni’;

d) al comma 27, aggiungere in fine le seguenti parole: ‘In forza delle prerogative in esso stabilite, e per il conseguimento delle finalità indicate, è attribuito ad AAMS il compito di svolgere accertamenti anche sulla composizione societaria dei soggetti che intendano aprire sale per la raccolta di gioco tramite gli apparecchi di gioco con vincita in denaro. le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26, ed i principi cui sono informate le gare di prossima indizione costituiscono criteri e requisiti validi ed esigibili e si applicano, oltre che per i futuri concessionari, anche per agli attuali concessionari.’;

e) al comma 30, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: ‘l’inosservanza degli obblighi di cui al comma 29 configura la fattispecie del reato di ‘gioco o intermediazione illegale’ e i soggetti responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno.’».

---

## 2.30

PISCITELLI, FLERES

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

## 2.31

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DE LUCA

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";



b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro."».

---

### 2.32

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 4, la parola: «duemilacinquecento», è sostituita dalla seguente: «cinquecento».*

---

### 2.33

BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «di euro duemilacinquecento» con le seguenti: «di euro mille».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

## 2.34

GERMONTANI

*Al comma 4, ottava riga:*

a) *le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012»;*

b) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49 commi, 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 13 al 28 agosto 2011, e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma».*

---

**2.35**

GERMONTANI

*Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a) le riscossioni delle entrate e i pagamenti delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti hanno luogo previa emissione di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di ordinativi cartacei;

b) l'estinzione dei titoli di spesa dei soggetti di cui alla lettera precedente si effettua in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. L'eventuale opzione relativa ad un pagamento per cassa deve essere evidenziata nell'ordinativo di pagamento trasmesso al tesoriere o al cassiere dell'ente pagatore;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate;

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici di modesto importo, sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti e i documenti relativi a rapporti recanti accrediti di trattamenti pensionistici di importo annuo netto complessivamente non superiore a sei mila euro. Relativamente agli accrediti di questi trattamenti pensionistici alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di applicare alcun tipo di costo;

e) il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con l'ABI volte a consentire ai soggetti di cui alla lettera a) la dotazione di POS attraverso la fissazione di condizioni di favore. Relativamente ai Comuni alla stipula della Convenzione provvede l'ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.

4-ter. Per rafforzare il contrasto ai furti e alle rapine, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni tra l'ABI e le altre associazioni rappresentative di imprese, nonché tra l'ABI e gli Ordini professionali per consentire: la concessione di finanziamenti agevolati da utilizzare per l'acquisto o il potenziamento di impianti di sicurezza e per la dotazione di POS a condizioni agevolate. Resta in

ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.

*4-quater.* Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile e di rafforzare i controlli e l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle persone fisiche che svolgono attività artistica o professionale ovvero di impresa sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 4-septies, i seguenti benefici:

- a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- c) corsia preferenziale per il rimborso o la compensazione dei crediti;
- d) esclusione della valenza probatoria degli studi di settore e delle disposizioni per la determinazione sintetica del reddito sulla base delle spese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*4-quinquies.* I benefici di cui ai punti a), b) e c) possono essere graduati in funzione delle dimensioni e del tipo di attività economica svolta dal contribuente con uno o più Provvedimenti del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, che stabiliscono anche le disposizioni attuative del nuovo regime fiscale. Con gli stessi provvedimenti, per i contribuenti di minori dimensioni, previa individuazione di gruppi omogenei per le caratteristiche dell'attività svolta, può essere previsto, nell'ambito delle semplificazioni, il pagamento a forfait di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché sia garantita l'invarianza dell'importo complessivamente dovuto. Il regime agevolato opera, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. Il contribuente potrà accedere al presente regime o direttamente o per il tramite di un CAF o di un professionista.

*4-sexies.* I benefici di cui al comma 4-*quater* sono riconosciuti a condizione che il contribuente:

- a) provveda alla fatturazione elettronica e alla registrazione automatica dei corrispettivi, con invio telematico all'Amministrazione finanziaria delle fatture e delle risultanze delle cessioni non soggette a fattura;
  - b) accetti che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti i redditi di cui all'articolo precedente, tutti i movimenti finanziari siano effettuati con strumenti diversi dal contante, e consenta l'accesso diretto alle evidenze sulle disponibilità finanziarie».
-

**2.36**

LATRONICO

*Dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«4-bis. È esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 49, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.».

---

**2.37**

MUSSO

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. I patrimoni regola rizzati attraverso le procedure all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni con legge n. 102/2009 vengono assoggettati al pagamento dell'I.V.A. nella misura del 20 per cento, rimanendo a carico del soggetto che abbia beneficiato della predetta norma la prova che fa costituzione di tali patrimoni sia avvenuta attraverso modalità che non abbiano comportato l'assoggettamento all'I.V.A.».

---

**2.38**

ZANETTA

*Al comma 5, capoverso «2-sexies», sostituire il primo, secondo e terzo periodo con i seguenti: «Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta una comunicazione all'ordine o all'albo di competenza dell'iscritto che, nell'ambito dei propri provvedimenti disciplinari dovrà disporre la sospensione dell'iscritto per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dovrà essere disposta dall'albo o dall'ordine cui l'iscritto fa riferimento nell'ambito dei propri provvedimenti disciplinari, per un periodo comunque non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi. La sospensione diviene esecutiva decorsi trenta giorni dall'emana-zione del provvedimento disciplinare dell'iscritto. Gli atti di sospensione*

sono pubblicati dall'albo o dall'ordine professionale di competenza con i mezzi di diffusione che lo stesso riterrà più idonei».

---

**2.39**

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

*Al comma 5, capoverso «2-sexies»* la parola: «contestate» è sostituita dalle seguenti: «accertate in via definitiva».

---

**2.40**

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

*Al comma 5, capoverso «2-sexies»* dopo le parole: «dei corrispettivi» sono aggiunte le parole: «effettivamente percepiti».

---

**2.41**

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

*Al comma 5, capoverso «2-sexies»* le parole: «compiute in giorni diversi» sono soppresse.

---

**2.42**

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

*Al comma 5, capoverso «2-septies»* le parole: «di tutti gli associati» sono sostituite dalle parole: «degli associati che vi hanno concorso».

---

**2.43**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) Al capoverso «2-sexies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «La sospensione dell'attività e la relativa sanzione è disposta anche per i professionisti non iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, per le società di servizi con le quali svolgono la loro attività e per le imprese che certificano i propri ricavi con l'emissione di fatture».

*b) al capoverso «2-septies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «Le disposizioni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**2.44**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*«5-bis.* Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

*5-ter.* All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

*5-quater.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

*b)* all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

*c)* all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

*5-quinquies* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle Imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

*5-sexies.* All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

*b)* alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

---

## 2.45

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle Imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro".

5-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

5-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle Imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

5-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";



e) alla lettera e) le parole: "18 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

---

## 2.46

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse.

5-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

5-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificandosi:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

5-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b)1 e parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

---

**2.47**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

c) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

5-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

5-quinquies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b)1 e parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

---

**2.48**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

b) all'articolo 164, al comma 1, lettera b), secondo periodo le parole: "è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è elevata al 100 per cento";

5-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-quater. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

5-quinquies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b)1 e parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

---

**2.49**

MICHELONI, MORANDO, BARBOLINI, TONINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, PEGORER, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti italiani che detengono valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso Istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, sono tenuti a dichiararne l'esistenza all'amministrazione finanziaria dello Stato italiano, senza indicare l'entità.

5-ter. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, entro il 30 giugno 2012, il Governo italiano conclude con il Governo della Confederazione Svizzera un accordo, nel rispetto dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea e della direttiva del Consiglio 2003/48/CE, che replichi i contenuti della bozza di convenzione fiscale parafata del 10 agosto 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania e di quella del 24 agosto 2011, tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito.

5-quater. Ai soggetti che abbiano effettuato le dichiarazioni nei termini di cui al comma 5-bis, si applicano le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 5-ter concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera.

5-quinquies. Ai soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 5-bis, le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 5-ter concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera, sono aumentate del 50 per cento in ragione di anno. In ogni caso, i soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 5-bis, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai precedenti cinque periodi d'imposta.

5-sexies. Quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 5-bis a 5-quinquies, sono destinate per l'anno 2012, all'esclusione dal Patto di stabilità delle spese in conto capitale complessivamente sostenute dagli enti locali virtuosi per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile».

---

**2.50**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DE LUCA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi».

---

**2.51**

ZANDA, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'Iva, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**2.52**

MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

5-quater. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma 1, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso».

---

**2.53**

MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta

giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

*5-ter.* In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

*5-quater.* In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma 1, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso».

*5-quinquies.* In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'IVA, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*5-sexies.* Quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da *5-bis* a *5-quinquies*, pari a 3 miliardi di euro sono destinate per l'anno 2012, all'esclusione dal Patto di stabilità delle spese in conto capitale complessivamente sostenute dagli enti locali virtuosi per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile».

---

**2.54**

MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'IVA, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**2.55**

MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia».



**2.56**

PISTORIO, LUMIA

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato gettito, della quota spettante alla Regione Sicilia, derivante dalla riduzione dal 27,5 per cento al 20 per cento dell'aliquota sulle rendite finanziarie relative a depositi di conto corrente, liberi o vincolati, e quelli postali, è compensato con un aumento, di pari importo, dei trasferimenti statali alla Regione stessa».*

*Conseguentemente dopo il comma 35 dell'articolo 2, aggiungere il seguente:*

*«35-bis. Alla lettera f)-quater) dell'articolo Ariticolo 37-bis. - (Disposizioni antielusive). - del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sopprimere le parole: "una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917,"».*

---

**2.57**

MUSSO

*Al comma 7, sopprimere le lettere a), b), c).*

---

**2.58**

GERMONTANI, BALDASSARRI

*Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «ed equiparati» sono aggiunte le seguenti: «esclusi i buoni fruttiferi postali».*

---

**2.59**

GERMONTANI

*Al comma 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*«d) piani di risparmio a lungo termine costituiti da conti vincolati, obbligazioni, titoli e altri strumenti finanziari, nonché da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione detenuti a lungo termine, se-*

condo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,».

---

**2.60**

GERMONTANI

*Al comma 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

«d) piani di risparmio a lungo termine costituiti da conti vincolati, obbligazioni, titoli e altri strumenti finanziari, nonché da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

---

**2.61**

CICOLANI

*Al comma 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

«d) piani di risparmio a lungo termine costituiti da conti vincolati, obbligazioni, titoli e altri strumenti finanziari, nonché da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,».

---

**2.63**

BARBOLINI

*Al comma 7, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

---

**2.64**

FIORONI, SANGALLI, MERCATALI

*Al comma 7 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) quote detenute dai soci di società responsabilità limitata aventi i requisiti per l'esercizio dell'opzione per la tassazione per traspa-

renza di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai dividendi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

«Art. 9-bis. - (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica ammi-

nistrazione. entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.65

LATRONICO

*Al comma 7, è aggiunta la seguente lettera:*

«*d-bis*) quote detenute dai soci di società a responsabilità limitata aventi i requisiti per l'esercizio dell'opzione per la tassazione per trasparenza di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai dividendi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

---

## 2.66

GRILLO, ZANETTA

*Al termine del comma 8, dopo le parole:* «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.» *aggiungere le seguenti:* «nonché agli enti privati residenti in Italia che perseguono esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.».

---

**2.67**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».*

---

**2.68**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.68-bis**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» aggiungere: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».*

*Aggiungere inoltre alla fine dell'articolo 2 il seguente comma:*

*Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2012.*

---

**2.69**

LATRONICO

*Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».*

---

**2.70**

BIANCHI

*Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252», aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».*

---

**2.71**

GRILLO, ZANETTA

*Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».*

---

**2.72**

GRILLO, ZANETTA, CICOLANI

*Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».*

---

**2.73**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di*

cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».

---

**2.74**

DI STEFANO

*Al comma 8 dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252», aggiungere le seguenti: « , nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 109».*

---

**2.75**

CASTRO

*Al comma 8, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « ,nonché alle rendite dei patrimoni degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ».*

---

**2.76**

GERMONTANI

*Al comma 19, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:

1) le parole: "con esclusione di quelle relative a depositi in valuta" sono soppresse;

2) le parole: "i titoli, quote o certificati siano in custodia od amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "i titoli, valute estere, quote o certificati siano in deposito, in custodia od amministrazione";

*Al comma 15, dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

«a-bis) il comma 1-ter dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppresso»;

*Dopo il comma 33 è inserito il seguente:*

«33-bis. Per i rapporti di conto corrente e deposito in valuta estera, intrattenuti alla data del 31 dicembre 2011 con gli intermediari di cui al-

l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta. Ove il contribuente non fornisca gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si assume come costo delle valute estere, riportate sul conto corrente o sul deposito al 31 dicembre 2011, quello riveniente dall'applicazione del cambio alla data del 31 dicembre 2011. È fatta salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 28 febbraio 2012, con effetto dallo gennaio 2012».

*Al comma 26, primo periodo, le parole:* «per le obbligazioni e titoli simili senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli simili diversi dai precedenti», sono soppresse.

*Al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «In deroga a quanto disposto dal periodo precedente, per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 non si applica a quelli derivanti da contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2012, sempreché la durata di tali contratti non ecceda i 12 mesi e gli stessi abbiano ad oggetto obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239»;

*Al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «In deroga a quanto disposto dal periodo precedente, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 non si applica agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, maturati nel periodo di durata dei rapporti di pronti contro termine, nel caso in cui i contratti siano stati stipulati anteriormente al 1° gennaio 2012 sempreché la durata degli stessi non sia superiore ai 12 mesi»;

*Al comma 26, dopo le parole:* «1° aprile 1996, n. 239», *sono aggiunte le seguenti:* «esclusi quelli maturati nel periodo di durata dei rapporti di pronti contro termine, nel caso in cui i contratti siano stati stipulati anteriormente al gennaio 2012 sempreché la durata degli stessi non sia superiore ai 12 mesi,».



*Dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

«9-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 9, per gli interessi ed altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli maturati a partire dallo gennaio 2012».

---

## **2.77**

POLI BORTONE, FLERES

*Al comma 9, aggiungere il seguente periodo:* «Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti locali sono obbligati ad adeguare i regolamenti comunali».

---

## **2.78**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "30 novembre 2007", "30 aprile 2008" e "1° gennaio 2008" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2011", "30 aprile 2012" e "10 gennaio 2012";

2) al quarto periodo, le parole: "1° gennaio 2007", "16 dicembre 2008" e "16 marzo 2009" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1° gennaio 2011", "16 dicembre 2012" e "16 marzo 2013».

---

## **2.79**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Alla legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate, le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

2) all'articolo 15, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011».

---

**2.80**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano", sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite"».

---

**2.81**

GERMONTANI

*Al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:*

«b-bis). All'articolo 26-quinquies, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita"».

---

**2.82**

MESSINA, SCIASCIA

*Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:*

«14-bis. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita"».

*All'articolo 26-quinquies, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

"5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita"».

---

**2.83**

GERMONTANI

*Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita".».

---

**2.84**

POLI BORTONE, FLERES

*Al comma 15, lettera b), sopprimere le parole: «e quelli con sede in Lussemburgo».*

---

**2.85**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.86**

POLI BORTONE, FLERES

*Al comma 19, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

"2-ter. È stabilita, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, una tassa di soggiorno per i cittadini italiani cancellati dalle ana-

grafi della popolazione residente che svolgono una qualsiasi attività sul territorio nazionale".».

---

**2.87**

BEVILACQUA

*Al comma 25, aggiungere la seguente lettera:*

«b-bis). Il comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

---

**2.88**

MALAN

*Dopo il comma 28, inserire i seguenti:*

«28-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2011, all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole:* "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare» *sono sostituite dalle seguenti:* «a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare»;

b) *al comma 6, le parole:* «dell'anno» *sono sostituite dalle seguenti:* «del periodo».

28-ter. Per l'anno 2011, le dichiarazioni di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.277, relative al primo, secondo e terzo trimestre, sono presentate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al quarto trimestre"».

---

**2.89**

SCARPA BONAZZA BUORA

*Dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis.

28-ter. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di va-

riazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2012, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti di cui al citato articolo 9.

*28-quater.* Entro il 20 novembre 2012, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, convalida la certificazione di cui al comma 3 e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori 12 mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2013, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

*28-quinquies.* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 3 nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale».

---

## 2.90

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, SANTINI, ZANOLETTI, DI STEFANO, BALDINI

*Dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. L'Istituto di Credito, che abbia concesso un mutuo a favore di un soggetto titolare di una impresa agricola, anche in presenza di rate scadute e non pagate, è obbligato alla ristrutturazione del mutuo stesso attraverso tempi più lunghi e rate di importo minore».

---

**2.91**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:*

«32-bis. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 100 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla entrate in vigore del presente decreto e in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

32-ter. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.

32-quater. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

32-quinquies. Nell'Allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero," sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 0,50 per litro,".».

---

**2.92**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:*

«32-bis. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla entrate in vigore del presente decreto e in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta

32-ter. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.

32-quater. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

32-quinquies. Nell'Allegato 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero;" sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 0,50 per litro;" .».

---

## 2.93

ORSI, LAURO

*Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:*

*«34-bis. Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.633/72.*

Sostituire "l'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del venti per cento della base imponibile" con le seguenti: "l'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile" e sostituire al capoverso successivo "l'aliquota è ridotta al dieci per cento" con le seguenti: "l'aliquota è ridotta all'undici per cento".

Aggiungere dopo tabella B: "L'aliquota dell'imposta é ridotta al 9 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A IV parte".

Si aggiunge la "tabella A IV parte" come segue: Fanno parte dell'elenco in tabella A IV parte i commi 120 e 121 della Tabella A III parte.

Si eliminano conseguentemente i commi 120 e 121 della tabella A III parte».

---

**2.94**

LAURO

*Dopo il comma 34, inserire il seguente:*

«34-bis. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, numero 296.

34-ter. I criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dal presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34-quater. Al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore termale di cui alla legge 24 ottobre 2000 n.323, le Aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della stessa legge, limitatamente agli anni 2011, 2012, 2013, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali, così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale e/o somministrato o per lo svolgimento di servizi direttamente connessi all'esercizio dell'impresa, effettuati da terzi.

34-quinquies. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ss. mm., indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

*Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede:*

– per il comma 34-bis, aggiungendo alla fine dell'articolo 13 il seguente:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono soppressi gli istituti di formazione di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (SSAI) e all'articolo 104 del decreto legislativo di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (SSPAL). Dalle presenti disposizioni devono derivare risparmi non inferiori a 6 milioni di euro annui».

– per il comma 34-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione, pari ad e 3.280.000, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-



bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**2.95**

GERMONTANI

*Dopo il comma 34, è inserito il seguente:*

«34-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2-ter, introdotto nell'articolo 13 della Tariffa, approvata con decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992, dal precedente comma 7, lettera b), si applicano anche per le comunicazioni relative ai depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari nel periodo dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011 fino a quella della presente legge di conversione."».

---

**2.96**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 35, sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 33 milioni di euro per l'anno 2011, 330 milioni per l'anno 2012 e 232 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.97**

GRANAIOLA

*Al comma 35 sopprimere il primo periodo.*

*Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: «del terrorismo,» aggiungere le seguenti: «oltre che ai fini della lotta contro l'elusione e l'e-*

vasione» e sostituire le parole: «euro duemilacinquecento» con le seguenti: «euro 300».

## 2.98

MERCATALI, FIORONI, SANGALLI

*Al comma 35, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'articolo 10, comma 4-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente"».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

### «Art. 19-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011"».

---

## **2.99**

LATRONICO

*Al comma 35, il secondo periodo, è sostituito dal seguente:*

«All'articolo 10, comma 4-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, aggiungere, infine, il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente"».

---

## **2.100**

LUMIA

*Al comma 35, il secondo periodo è sostituito dal seguente:*

«All'articolo 10, comma 4-*bis* della legge 8 maggio 1998, n. 146, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente"».

---

**2.101**

Nicola Rossi

*Dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti:*

«35-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento".

35-ter. Le disposizioni del precedente comma si applicano alle operazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dallo gennaio 2012.

35-quater. Le entrate derivanti dall'attuazione del comma 35-bis confluiscono integralmente nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote della Imposta regionale sulle attività produttive».

*Conseguentemente, al comma 36, dopo la parola: «all'erario,» è inserita la frase: «salvo quanto disposto dal comma 35-quater del presente articolo,».*

---

**2.102 (testo 3)**

LATRONICO

*Dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti commi:*

«35-bis. All'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

g) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;

h) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" inserire le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";

i) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";

j) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;

k) al comma 6-bis, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti periodi: "Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della

sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";

l) al comma 6-*quater*, lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".

35-*ter*. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 125, primo comma, aggiungete, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.";

b) all'articolo 136, dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".

35-*quater*. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole «codice fiscale» inserire le parole «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;

All'articolo 18, comma 4, dopo le parole «codice fiscale» inserire le parole «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;

All'articolo 22, comma 1, infine, inserire il seguente periodo: «all'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere e dei relativi riferimenti normativi, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso».

35-*quinquies*. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";

b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".

35-*sexies*. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"».

---

**2.102 (testo 2)**

LATRONICO

*Dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti commi:*

«35-bis. All'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" inserire le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";

c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";

d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;

e) al comma 6-bis, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti periodi: "Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";

f) al comma 6-quater, lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".

35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 125, primo comma, aggiungete, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.";

b) all'articolo 136, dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".

35-quater. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle contro-

versie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";

b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".

35-quinquies. All'articolo articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"».

---

## 2.102

LATRONICO

*Dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti:*

«35-bis. All'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" inserire le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";

c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";

d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;

e) al comma 6-bis, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti periodi: "I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";

f) al comma 6-quater, lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".

35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 125, primo comma, aggiungete, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.";

b) all'articolo 136, dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".

35-quater. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";

b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".

35-quinquies. All'articolo articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"».

---

## 2.103

CAMBER

*Dopo il comma 35, inserire i seguenti:*

«35-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009 è sostituito dal seguente:

"1. I veicoli di interesse storico e collezionistico con almeno 30 anni di vetustà, iscritti all'Associazione amatori veicoli storici, all'ASI, al Registro storico Lancia, al Registro italiano FIAT, al Registro italiano Alfa Romeo, al Registro storico FMI, sono sottoposti con cadenza quadriennale a revisione periodica, di cui all'articolo 80 del codice della strada, al fine di accettare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti".

35-ter. All'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009 aggiungere, infine, il seguente comma:



"4. I proprietari di veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009 possono richiedere in sede di revisione quadriennale di cui al comma 1 del presente articolo l'annotazione sul libretto di circolazione del veicolo della dicitura «veicolo di rilevanza storica e collezionistica soggetto a revisione e quadriennale» da parte dell'Ispettorato della Motorizzazione civile qualora, oltre a soddisfare le caratteristiche di cui all'articolo 215, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, risultino da apposita certificazione iscritti ad uno dei soggetti citati al comma 1. Oltre alla vigente tariffa per la revisione, l'utente interessato ad ottenere la dicitura 'veicolo di rilevanza storica e collezionistica soggetto a revisione quadriennale' dovrà versare all'Erario una addizionale di euro 100,00 la cui ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla domanda di revisione"».

## 2.104

VALDITARA

*Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

«35-bis, All'articolo 164, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nella misura dei 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento".

35-ter. All'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "si assume il 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "si assume il 90 per cento".

35-quater. All'articolo 19-bis.1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *c*) inserire le seguenti:

"*c-bis*) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera *f*) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi se tali veicoli sono concessi in uso promiscuo ai dipendenti;

*c-ter*) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei veicoli individuati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

35-quinquies. Per i veicoli individuati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la percentuale di deducibilità

di cui all'articolo 164 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata nella misura del 30 per cento».

---

**2.105**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 35, inserire il seguente:*

«35-bis. A decorrere dal 2012, i premi di produttività e tutte le altre voci variabili di retribuzione dei militari della Guardia di finanza e del personale dell'Agenzia delle entrate sono parametrati non alle somme contestate attraverso gli atti di riscossione, ma alle somme effettivamente recuperate dall'Erario dopo la conclusione del contenzioso tributario».

---

**2.106**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Dopo il comma 35, è aggiunto il seguente:*

«35-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione di presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

---

**2.107**

PISTORIO, ASTORE, LUMIA

*Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:*

«35-bis. Alla lettera *f-quater*) dell'articolo articolo 37-bis (*Disposizioni antielusive*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sopprimere le parole: "una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"».

---

**2.108**

LAURO

*Dopo il comma 35, è inserito il seguente:*

«35-bis. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011"».

---

**2.109**

VALDITARA

*Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:*

«35-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, al primo periodo sostituire le parole: "non superiore a duecentomila euro" con le seguenti: "non superiore a quattrocentomila euro"».

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° agosto 2011, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 800 milioni di euro l'anno.*

---

**2.110**

VIESPOLI, FLERES

*Dopo il comma 35 inserire il seguente:*

«35-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno per cento";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'aliquota è ridotta al cinque per cento per le operazioni che hanno ad oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A, patte seconda, all'undici per cento per le operazioni che hanno ad oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A, patte terza, salvo il disposto dell'articolo 34, ed è stabilita nella misura del ventuno per cento per quelle che hanno ad oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B";

c) alla tabella B, parte seconda, le parole: "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento";

d) alla tabella B, parte terza, le parole: "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Beni e servizi soggetti all'aliquota dell'11 per cento";

e) alla tabella B, le parole: "Prodotti soggetti all'aliquota del 38 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti soggetti all'aliquota del 21 per cento"».

---

## 2.111

VIESPOLI, FLERES

*Dopo il comma 35 inserire il seguente:*

«35-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "venti per cento", sono sostituite dalle seguenti: "ventuno per cento";*

b) *al comma 2, le parole: "ed è elevata al trentotto per cento", sono sostituite dalle seguenti: "ed è stabilita nella misura del ventuno per cento";*

c) *alla Tabella B, le parole: "Prodotti soggetti all'aliquota del 38 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti soggetti all'aliquota del 21 per cento"».*

---

## 2.112

GERMONTANI

*Dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:*

«35-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2011, n. 111, le parole: "20.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "50.000 euro"».

---

**2.113**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:*

«35-bis. Il Governo è delegato a varare entro 6 mesi una riforma organica dell'imposizione fiscale articolata in tre aliquote e riferita ai quozienti familiari».

---

**2.114**

PARDI

*Dopo il comma 35, è inserito il seguente:*

«35-bis. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte di valore complessivo superiore a 5 milioni di euro sono soggetti ad una imposta aggiuntiva pari al 2 per cento».

---

**2.115**

MASCITELLI

*Dopo il comma 35, Inserire il seguente:*

«35-bis. Al comma 86 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'accertato verificarsi per due esercizi consecutivi del raggiungimento degli obiettivi finanziari del piano di rientro, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio regionale, comporta l'abrogazione dell'incremento delle aliquote e dell'addizionale adottato ai sensi della presente legge"».

---

**2.116**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:*

«35-bis. Al comma 1011, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con la legge 28 febbraio 2008 n. 31, al secondo periodo, dopo la parola: "attualizzando", aggiungere le seguenti: ", col metodo semplice, al tasso legale vigente al momento dell'attualizzazione," e dopo la parola: "medesimo", aggiungere il seguente ulteriore periodo: "Fino al 31 dicembre 2011 l'attualizzazione di cui al periodo pre-

cedente potrà essere forfettariamente determinata con valore definitorio applicando l'abbattimento del 25 per cento sulla somma delle rate residue ancora dovute alla data del versamento"».

---

**2.117**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:*

«35-bis. Al comma 1011, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con la legge 28 febbraio 2008 n. 31, al secondo periodo, dopo la parola: "attualizzando", aggiungere le seguenti: ", col metodo semplice, al tasso legale vigente al momento dell'attualizzazione,"».

---

**2.118**

CORONELLA

*Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:*

«35-bis. La disposizione di cui alla lettera m-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, si applica ai componenti delle commissioni tributarie nominati successivamente alla sua entrata in vigore».

---

**2.119**

CORONELLA

*Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:*

«35-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, al comma 2, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al punto 4) dopo le parole: successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 2";

"b) al punto 5) le parole: parenti fino al terzo grado", sono sostituite dalle seguenti: parenti fino al secondo grado"».

---

**2.120**

BARBOLINI

*Dopo il comma 35 inserire il seguente:*

«35-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate alla lettera i)";

b) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di Presidenza è assistito da un ufficio di segreteria al quale sono assegnati un dirigente di prima fascia con le funzioni di segretario generale, un dirigente di seconda fascia, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionari appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"».

---

**2.121**

ZANDA

*Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:*

«35-bis. In caso di fusione a seguito di indebitamento di cui all'articolo 2501-bis del codice civile, ai fini dell'applicazione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi contenuta nell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il termine di tre mesi dalla data di effetto della fusione, la società incorporante o risultante deve presentare un interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, per consentire la verifica in concreto, anche per i successivi esercizi, che l'operazione risponde a obiettivi di sviluppo economico industriale della società acquisita attraverso l'espansione delle sue attività al di fuori di quelle già possedute dal gruppo di nuova appartenenza. L'interpello deve essere presentato anche in assenza di successiva fusione, qualora la società acquirente si avvalga della facoltà riconosciuta dai commi 7 e 8 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tale caso, i tre mesi decorrono dalla data di esercizio dell'opzione per il regime di consolidato fiscale o per il suo rinnovo».

---

**2.122**

MICHELONI, PEGORER, MERCATALI

*Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:*

«35-bis. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente di 12.000 euro.

35-ter. Alle minori entrate di cui al comma 33-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 33-quater.

35-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---



**2.123**

MICHELONI, PEGORER, MERCATALI

*Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:*

«35-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", 2011 e 2012".

35-ter. Agli oneri di cui al comma 33-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 33-quater.

35-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012"».

**2.124**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 35, inserire i seguenti:*

«35-bis. Le somme di denaro corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento profes-

sionale, dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non sono da considerare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

35-ter. All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa».

*Conseguentemente, ridurre l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate di 180 mila euro.*

---

## 2.125

PISTORIO

*Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:*

«35-bis. Al fine di dare piena attuazione al punto franco intercluso nel Porto di Messina, istituito e delimitato dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1951, n. 191, la cui permanenza in vigore è stata ritenuta indispensabile dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, nel rispetto della normativa comunitaria vigente per le zone franche, con decreto del Ministero per l'economia e le finanze, previa intesa con la Regione Siciliana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le condizioni per l'applicazione del regime doganale di punto franco; nel medesimo termine è altresì adottato il regolamento di cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1951, n. 191. Sono fatte salve le speciali disposizioni di maggiore favore di cui alla legge 15 marzo 1951, n. 191, in quanto non contrastanti con la normativa comunitaria vigente per le zone franche».

*Conseguentemente dopo il comma 35, aggiungere il seguente:*

«35-bis. Alla lettera f-quater) dell'articolo Articolo 37-bis (Disposizioni antielusive) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sopprimere le parole: "una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

---

**2.126**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 35, inserire il seguente:*

«35-bis. All'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "lire 100 milioni" con le seguenti: "300.000 euro"».

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui alla presente lettera, pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**2.127**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 35, inserire il seguente:*

«35-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia svolto da operatori educativi professionali (Tagesmutter)"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.128**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 35, inserire il seguente:*

«35-bis. Dopo il comma 15-*quater* dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

"15-*quinquies*. All'atto dell'apertura della partita Iva, da parte di una società o cittadino extra UE, al fine di garantire gli eventuali versamenti

di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositaria una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a tremila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera"».

---

## 2.129

Nicola Rossi

*Sostituire il comma 36, con il seguente:*

«36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall'anno 2014, la Decisione di finanza pubblica dovrà contenere una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate confluiranno, nell'esercizio successivo, in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno integralmente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese».

---

## 2.130

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Sostituire il comma 36, con il seguente:*

«36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale. A partire dall'anno 2014, la Decisione di finanza pubblica dovrà contenere una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate confluiranno, nell'esercizio successivo, in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno integralmente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese».

---

**2.131**

TANCREDI

*Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:*

«36-bis. A decorrere dall'anno 2011 è data la possibilità di portare in deduzione, nella percentuale del 5 per cento gli scontrini delle varie prestazioni artigiane e professionali che non sono già deducibili.

36-ter. Alla copertura degli oneri della modifica di cui al precedente comma, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

36-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al medesimo articolo, e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma precedente, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, procede alla ulteriore riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.

**2.132**

GRILLO, ZANETTA

*All'articolo 2, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:*

«36-bis. La prestazione erogata dall'INPDAP agli iscritti alla gestione alla cassa ENPDEOP, di cui al Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, articolo 7, opera nell'ambito della copertura del rischio per eventi vita, nei limiti e con le modalità definite con Regolamento attuative dell'INPDAP, da approvarsi con Decreto del Ministro del lavoro.

36-ter. L'aliquota di finanziamento è determinata nella misura della 0,12 per cento della retribuzione annua lorda, di cui lo 0,027 per cento a carico dell'iscritto e lo 0,093 per cento a carico del datore di lavoro.

36-quater. Gli iscritti alla gestione della cassa ENPDEDP, che cessano dal servizio, hanno facoltà di optare per la prosecuzione volontaria dell'iscrizione entro 30 giorni dal pensionamento limitatamente alle pre-

stazioni collegate all'evento morte; l'aliquota di finanziamento è pari alla 0,12 per cento della pensione annua lorda».

---

### 2.133

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*All'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«36-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori del mercato sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398."

36-ter. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 35-bis sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 del presente decreto».

---

### 2.134

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«36-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

---

### 2.135

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:

"l-quinqües) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;"».

---

### 2.136

ZANETTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«36-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Qualora, in applicazione dei commi precedenti, un contribuente abbia versato sanzioni e interessi per un importo complessivamente inferiore di Euro 50,00 rispetto all'esatto computo numerico di sanzioni e interessi effettuati dall'Ufficio, lo stesso deve invitare il contribuente a re-

golarizzare la propria posizione versando la differenza dovuta entro e non oltre quindici giorni dall'invito.

*2-ter.* Il ravvedimento operoso si considera perfezionato all'atto del versamento della differenza di cui al precedente comma *2-bis*.

*2-quater.* In caso di omesso versamento della differenza di cui al precedente comma *2-bis*, l'Ufficio irroga le sanzioni in misura ordinaria, portando a diminuzione delle stesse quanto già versato dal contribuente a titolo di ravvedimento operoso non perfezionato. Nel computo degli interessi, l'Ufficio dovrà altresì tener conto degli interessi già versati dal contribuente in sede di ravvedimento operoso non perfezionato,";

*b)* al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* del presente articolo"».

---

## 2.137

ZANETTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*36-bis.* All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole "in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "in euro 750.000". La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012».

---

## 2.138

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*All'articolo 2, dopo il comma 36 inserire il seguente:*

«*36-bis.* Al comma 6 dell'articolo *50-bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "agli effetti dell'IVA" aggiungere le parole: "iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità contributiva con particolare riferimento all'IVA"».



**2.139**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:*

«36-bis. Ove i risparmi di spesa e il gettito aggiuntivo generati dalle misure della presente legge non dovessero raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla manovra per il 2011, 2012 e 2013, è innalzata di un punto percentuale l'Iva sui beni non di prima necessità».

---

**2.140**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:*

«36-bis. Viene istituito un prelievo straordinario progressivo biennale sui patrimoni immobiliari superiori a 5 milioni di euro con aliquote progressive da definire sulla base delle necessità di bilancio».

---

**2.141**

TANCREDI

*Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:*

«36-bis. Al comma 469, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire le parole: "31 dicembre 2004" con le seguenti: "31 dicembre 2011"».

---

**2.142**

TANCREDI

*Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:*

«36-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, aggiungere in fine il seguente periodo: "È data inoltre la possibilità al contribuente di rateizzare il pagamento al fine di evitare la presentazione del ricorso."».

---

**2.143**

DI STEFANO

*Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:*

«36-bis. Al comma 25 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "al comma 21," aggiungere le seguenti: «nonché i vincitori del concorso pubblico per funzionari C1, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 30 aprile 2010,».

---

**2.144**

LANNUTTI

*Dopo il comma 36, aggiungere, in fine, il seguente:*

«36-bis. Al comma 2-bis, dell'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la parola: "esclusivamente" è abrogata».

---

**2.145**

SARRO, CORONELLA

*Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:*

«36-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, lettera d), le parole: "dei beni ambientali e paesistici," sono soppresse;

b) dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

"27-bis. La sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del medesimo codice. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.

27-ter. Per gli interventi di cui al comma 27-bis, gli interessati, entro il 30 giugno 2012, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti

i procedimenti sanzionatori, di natura penale e amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze.";

c) al comma 32, le parole: "il 10 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 giugno 2012"».

---

#### **2.146**

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO, BUTTI, SAIA

*Dopo il comma aggiungere il seguente:*

«La disposizione di cui alla lettera *m-bis*) dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 e successive modificazioni, si applica ai componenti delle commissioni tributarie nominati successivamente alla sua entrata in vigore».

---

#### **2.147**

ADAMO, BUTTI

*Dopo il comma 36, inserire il seguente:*

«36-*bis*. A decorrere dall'anno 2005 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso, fermi restando gli obblighi relativi al rispetto del patto di stabilità interno».

---

#### **2.148**

ANDRIA

*Dopo il comma 36, inserire il seguente:*

«36-*bis*. Al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e micro imprese e di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede comunitaria, i soggetti di cui all'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, come

risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010, con le modalità previste dall'articolo 15, commi 17 e seguenti del medesimo decreto n. 185».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1 gennaio 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovra-dimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 200 milioni di euro per l'anno 2012 e per 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 2.149

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 36, inserire il seguente:*

«36-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012 la riscossione della TARSU e della TIA è effettuata tramite i soggetti erogatori dell'energia elettrica.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 la tariffa è calcolata per una quota pari all'80 per cento secondo le modalità in vigore, e per la restante quota del 20 per cento è calcolata in modo direttamente proporzionale al consumo di energia elettrica dell'utente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in collaborazione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono delegate ad adottare i provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 1».

---

## 2.0.1

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata riorganizzazione dei servizi relativi alla riscossione delle entrate comunali, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio

2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106, è prorogato al 1° gennaio 2013. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2012».

---

## 2.0.2

LEGNINI, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 2-bis e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi, i comuni organizzano, in forma singola o associata, le relative attività sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ricercando ogni possibile sinergia con le correnti attività di gestione delle entrate proprie e di espletamento dei compiti istituzionali. I comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti organizzano le predette attività in forma associata. La partecipazione all'accertamento di cui al comma 1 è considerata funzione fondamentale dei comuni, ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 14, commi 26 e seguenti. In tutti i casi di svolgimento in forma associata delle attività di partecipazione all'accertamento, i comuni possono determinare autonomamente le modalità di ripartizione della quota incentivante di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. La costituzione della forma associata è oggetto di pubblicazione previa apposita comunicazione da effettuarsi a cura di uno dei comuni associati, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

3. I comuni possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con una maggioranza pari ad almeno i due terzi dei com-

ponenti, un consiglio tributario, quale organo consultivo e di ausilio della giunta comunale nella determinazione degli indirizzi per l'individuazione delle aree di maggiore proficuità degli interventi di contrasto all'evasione fiscale e delle modalità più efficienti di intervento in collaborazione con le agenzie fiscali e con le altre amministrazioni centrali indicate dalla legge. La composizione, le eventuali incompatibilità, la durata e l'eventuale ulteriore specificazione delle funzioni del Consiglio tributario sono disciplinate dalla delibera istitutiva il consiglio tributario può essere costituito dai comuni che esercitano le attività di partecipazione all'accertamento in forma associata, quale organo consultivo della forma associativa.";

b) al comma 4, lettera b), le parole: "il consorzio", sono sostituite dalle parole: "la forma associativa"».

---

### 2.0.3

BARBOLINI, MERCATALI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Comunicazione annuale della consistenza dei rapporti finanziari)*

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e i relativi contenuti tecnici.

3. I dati comunicati ai sensi del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972. n. 633.

4. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

---

**2.0.4**

BARBOLINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Misure per l'emersione di nuova base imponibile)*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 51, comma 3, e 54 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'utilizzazione delle autovetture indicate nell'articolo 54, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, nonché da parte delle società a partecipazione maggioritaria per la generalità delle amministrazioni pubbliche, si presume effettuata ad uso promiscuo da parte dei soggetti che ne hanno la disponibilità in via esclusiva o prevalente. Il valore è determinato in misura del 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'utilizzazione degli autoveicoli, incluse quelle relative al personale addetto alla guida.

2. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di bonus di qualsiasi natura e *stock option*, di valore superiore a 4.000 euro annui, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità di attuazione del comma 2.

4. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri già previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

5. Al fine di contrastare i fenomeni di evasione e frodi fiscali e contributive, le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono sottoposte a specifici controlli da parte dell'Agenzia delle entrate,



del Corpo della guardia di finanza e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».

---

## 2.0.5

BONINO, PERDUCA, PORETTI

*Dopo l'articolo 2, del decreto-legge inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi cattolici adibiti anche ad attività commerciali)*

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta».

---

## 2.0.6

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, PEGORER, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, LUSI, MORANDO, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, Marco FILIPPI, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, DE LUCA, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

4. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

5. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 4, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.

7. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 4 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

8. L'imposta di cui al comma 8 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

9. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT,

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti: "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPAIS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

e) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012.

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

*Conseguentemente, le maggiori risorse di cui all'articolo 2-bis, valutate in 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012 sono destinati, fino a concorrenza degli oneri, alla copertura delle seguenti disposizioni:*

a) dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 7.**

*(Sostegno all'avvio di attività di lavoro autonomo)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a trentacinque anni di età che non siano già titolari o soci di altre società e da disoccupati di lungo periodo, come individuati dal regolamento di cui al comma 4, sono esentate dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'IRPEF, per i primi tre esercizi di Imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.

4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

#### **Art.7-bis.**

*(Credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Aumento del costo del lavoro a tempo determinato finalizzato al finanziamento della formazione permanente del lavoratori precari. Limiti all'utilizzo di lavoratori a tempo determinato. Sostegno al reddito del lavoratori economicamente dipendenti. Credito all'iniziativa imprenditoriale del giovani. Fondo di garanzia per l'autonomia dei giovani)*

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso, per il quinquennio 2011-2015, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, per la durata di tre anni dall'assunzione.

2. In caso di lavoratori rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, in materia di aiuti compatibili con il mercato comune, ivi incluse le lavoratrici svantaggiate per genere ai sensi del medesimo regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ogni lavoratore e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2002.

3. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi In società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 12 gennaio 2012, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

5. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o rientrino nella definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui al citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2010 al 31 dicembre 2010, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio



1970, n. 300, e successive modificazioni. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i lavoratori a tempo determinato e per i lavoratori e le lavoratrici che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, anche a progetto, senza vincolo di subordinazione l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è incrementata di un punto percentuale.

9. Un terzo dell'importo derivante dall'incremento dell'aliquota contributiva di cui al comma 9 è destinato al "Fondo per la formazione dei lavoratori a tempo determinato", a tal fine istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento delle misure per il sostegno al reddito e il reinserimento dei medesimi lavoratori.

10. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

"1. Salve le ragioni di carattere sostitutivo, è consentita l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nella misura massima del 20 per cento dei lavoratori impiegati presso lo stesso datore di lavoro, ovvero nella misura prevista dai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a condizione che almeno il 50 per cento dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nei trentasei mesi precedenti sia stato convertito in contratti di lavoro a tempo indeterminato".

11. Nelle more della riforma in senso universalistico del sistema degli ammortizzatori sociali, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, è riconosciuta, nei soli casi di fine lavoro, una somma liquidata in un'unica soluzione, pari all'80 per cento del reddito percepito l'anno precedente, e comunque non superiore a 12.000 euro, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito lordo non superiore a 24.000 euro e non inferiore a 2.000 euro;

b) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'assicurazione del credito a valere sul Fondo

centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa nella misura del 100 per cento, limitatamente ai seguenti soggetti:

a) imprese individuali 11 cui titolare abbia un'età non superiore a trentacinque anni e non sia già titolare d'Impresa, socio o detentore di partecipazioni al capitale di altre società;

b) società cooperative o di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani in età non superiore a trentacinque anni che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società;

c) società di capitali, le cui quote di partecipazione spettino per almeno due terzi a giovani in età non superiore a trentacinque anni, che non siano già titolari d'impresa, soci o detentori di partecipazioni al capitale di altre società, e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i due terzi da giovani fino a trentacinque anni di età.

13. I requisiti soggettivi di cui al comma 12 devono essere posseduti alla data di richiesta dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo.

14. Allo scopo di favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani, dotato di personalità giuridica, di seguito denominato "fondo", con la dotazione annuale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 19.

15. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a favore di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni per le seguenti finalità:

a) l'avvio di un'attività professionale, di lavoro autonomo o non profit, con particolare riguardo ai settori dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile e dei servizi d'utilità sociale;

b) il sostegno alle spese per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari, corsi di alta formazione artistica e musicale, corsi di specializzazione post-Iaurea e master, In Italia e all'estero;

c) il sostegno alle spese per la partecipazione ad attività certificate di formazione, riqualificazione ovvero orientamento professionale.

16. Sono altresì ammessi alla garanzia del fondo i finanziamenti erogati ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, in relazione alle esigenze di sostegno connesse alle cadute di reddito per intermittenza o discontinuità dell'attività lavorativa.

17. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di 25,000 euro.

18. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del fondo è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

19. La garanzia del fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile. Nel caso in cui il giovane investa una quota del capitale maturato nell'ambito della Dote nel progetto formativo, professionale o imprenditoriale per il quale richiede il finanziamento, la prestazione di garanzie si intende riconosciuta nella misura del 100 per cento limitatamente all'importo corrispondente a tale quota.

20. La garanzia del fondo può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

21. Le convenzioni di cui al comma 19 possono prevedere che la prestazione di garanzia del fondo si applichi anche all'emissione, da parte dei soggetti finanziatori, di prodotti finanziari destinati al risparmio delle famiglie, con tassi di rendimento vincolati e parametrati a quelli dei titoli di debito pubblico, come stabiliti ai sensi del regolamento di cui al comma 23, finalizzata alla raccolta di risorse da destinare al finanziamento dei soggetti di cui al comma 15.

22. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

23. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di rilascio e di operatività delle garanzie"».

---

**2.0.7**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, DE LUCA

*Dopo l'articolo 2*, aggiungere il seguente:

**«Art. 2-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

4. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

5. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 4, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.

7. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 4 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

8. L'imposta di cui al comma 8 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

9. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, «uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed age-

volare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura-ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dallo gennaio 2012. lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispose, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministra-

zioni regionali e locali. la Commissione valuta, altresì, Il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1 gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

*Conseguentemente, le maggiori risorse di cui all'articolo 2-bis, valutate in 7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012 sono destinati, fino a concorrenza degli oneri, alla copertura delle seguenti disposizioni:*

a) dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:



**«Art. 7-bis.**

*(Misure fiscali a sostegno delle lavoratrici con figli)*

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-*quinqües*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a*), *c*), *c-bis*) e *l*), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera *c*) del comma 1 del presente articolo, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiunti va a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

*a*) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;

*b*) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;

*c*) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 10.000 euro.

1-*sexies*. Le detrazioni di cui al comma 1-*quinqües* spettano in misura pari al 50 per cento degli importi determinati ai sensi del medesimo comma 1-*quinqües* per i figli di età superiore a otto anni.

1-*septies*. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1-*quinqües* è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

1-*octies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-*quinqües* e 1-*sexies* del presente articolo.

1-*novies*. A due anni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro delle pari opportunità relazionano al Parlamento, per i rispettivi profili di competenza, circa gli effetti della presente disciplina nelle aree ammesse al beneficio, nonché circa l'efficacia stimata e la sostenibilità finanziaria della sua estensione a tutto il territorio nazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti legislativi conseguenti».

---

**2.0.8 (testo 2)**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MERCATALI, PEGORER, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DE LUCA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, una imposta patrimoniale straordinaria, pari al 15 per cento del valore, al 31 luglio 2011, delle attività regolarizzate o rimpatriate, che deve essere versata entro il 30 aprile 2012. Gli intermediari che sono intervenuti nella regolarizzazione o rimpatrio di cui al precedente periodo sono autorizzati a prelevare, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta ed a carico delle attività regolarizzate o rimpatriate, anche mediante atti dispositivi sulle stesse, un importo pari al 15 per cento del valore delle attività medesime quale risulta dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto. In alternativa, il soggetto che ha effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione può mettere a disposizione dell'intermediario l'importo corrispondente. Se il prelievo non può essere effettuato, in tutto o in parte, per carenza di disponibilità delle attività oggetto di regolarizzazione o rimpatrio e il contribuente non mette a disposizione la relativa provvista, l'intermediario è tenuto a darne comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente indicando gli estremi identificativi del soggetto interessato e trasmettendo, nel contempo, tutti i dati relativi alla dichiarazione riservata. L'Agenzia delle entrate procederà all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'imposta straordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico del soggetto identificato dall'intermediario. Il contribuente può ottenere l'abbattimento ovvero il rimborso della eventuale maggiore imposta prelevata presentando, entro il 30 aprile 2012, la dichiarazione, prevista dal decreto del Ministro dell'economia di cui all'ultimo periodo, dalla quale risulti l'effettivo valore, al 31 luglio 2011, se minore, delle attività regolarizzate o rimpatriate, nonché i soggetti, società o enti cui siano state trasferite le predette attività a seguito di atto di donazione o per causa di morte. Il contribuente, per beneficiare del regime della riservatezza, può avvalersi della facoltà di non presentare la dichiarazione

di cui al precedente periodo; in tal caso, il prelievo regolarmente operato dall'intermediario si considera effettuato a titolo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta straordinaria di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Chiunque non versa, entro i termini previsti, l'imposta sostitutiva per un ammontare superiore a centomila euro o presenta la predetta dichiarazione con valori alterati così da produrre un corrispondente abbattimento della relativa imposta è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro il 30 novembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».

---

### 2.0.8

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MERCATALI, PEGORER, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DE LUCA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per l'anno 2012, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 15 per cento. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta. Il versamento dell'imposta si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria entro il predetto termine, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento dovuto nei sei mesi successivi alla scadenza del detto

termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le sanzioni a carico dei soggetti che non adempiono al pagamento dell'imposta straordinaria».

---

## 2.0.9

ADAMO, ROILO, BASSOLI, VIMERCATI, ICHINO

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di entrate per il Comune di Milano)*

1. Ferme restando le altre misure di contenimento della spesa previste nel presente decreto-legge, in considerazione della specificità di Milano quale area metropolitana e fermo alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al Comune di Milano si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria del medesimo Comune».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

### «Art. 19-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con ri-

ferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**2.0.10**

BATTAGLIA

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Gli articoli da 1 a 20 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, sono abrogati.

---

**2.0.11**

LAURO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da tre a otto anni";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre a otto anni";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "è punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni";

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da due a cinque anni".

2. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 1, dopo le parole: ", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309," sono inserite le seguenti: "nonché per i delitti di cui agli articoli 2,3,4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,"».

---

**2.0.12**

GRILLO, ZANETTA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. La prestazione erogata dall'INPDAP agli iscritti alla gestione alla cassa ENPOEOP, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, articolo 7, opera nell'ambito della copertura del rischio per eventi vita, nei limiti e con le modalità definite con Regolamento attuativo dell'INPOAP, da approvarsi con decreti del Ministro del lavoro.

2. L'aliquota di finanziamento è determinata nella misura dello 0,12 per cento della retribuzione annua lorda, di cui lo 0,027 per cento a carico dell'iscritto e lo 0,093 per cento a carico del datore di lavoro.

3. Gli iscritti alla gestione della cassa ENPDEOP, che cessano dal servizio, hanno facoltà di optare per la prosecuzione volontaria descrizione entro 30 giorni dal pensionamento limitatamente alle prestazioni collegate all'evento morte; l'aliquota di finanziamento è pari allo 0,12 per cento della pensione annua lorda».

**2.0.13**

GRILLO, ZANETTA

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Partecipazione degli Enti locali territoriali*

*all'attività di accertamento tributario e contributivo.*

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"1. Le Province e i Comuni partecipano all'attività di accertamento tributario e contributivo secondo le disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248".

2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:

1) le Province hanno la funzione di promuovere e coordinare l'attività dei Comuni del loro territorio di riferimento costituendo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, una società consortile nelle forme opportune, sentiti i Comuni che abbiano partecipato alla fase costitutiva della società medesima;

2) i Comuni con popolazione fino a 10 mila residenti hanno l'obbligo di aderire a tali società consortili sottoscrivendo una quota sociale il cui importo sarà commisurato alla rispettiva popolazione residente e non potrà superare la somma di euro 1.000,00 per ogni mille residenti o frazione di residenti:

3) i Comuni con popolazione superiore a 10 mila residenti avranno la facoltà di aderire alle suddette società consortili. L'assemblea delle società consortili determinerà l'ammontare della quota sociale sottoscritta dai suddetti Comuni;

4) l'assemblea delle società consortili è chiamata a deliberare la costituzione del Consiglio Tributario che avrà competenze nell'ambito territoriale dei medesimi Comuni partecipanti;

5) il Consiglio Tributario avrà compiti di indirizzo sull'attività specifica disciplinata dalla presente legge e sarà composto da nr. cinque membri scelti tra i Sindaci dei Comuni partecipanti ovvero tra i delegati dei Sindaci;

6) le Province sottoscriveranno una quota sociale della società consortile pari almeno ad euro 30.000,00;

7) i Comuni che non partecipano alle società consortili istituiranno il Consiglio Tributario Comunale con funzioni di indirizzo dell'attività specifica disciplinata dalla presente legge;

8) gli adempimenti organizzativi di cui alla presente legge sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al fine di garantire le esigenze organizzative delle società consortili le Province distaccheranno proprio personale alle società consortili medesime;

9) l'attività istituzionale svolta dalle società consortili partecipate dalle Province e dai Comuni è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 55 per cento (cinquantacinque per cento) delle maggiori somme relative a tributi o contributi di cui al comma 7 del presente articolo;

10) per le attività di supporto all'esercizio della specifica funzione disciplinata dalla presente legge, i Comuni e le società consortili promosse dalle Province – oltre alle prestazioni di società, enti ed imprese indicate dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 – potranno avvalersi delle prestazioni fornite da associazioni professionali co-



stituite da almeno dieci professionisti iscritti agli ordini degli avvocati, dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti ed esperti contabili; la maggioranza dei professionisti associati dovrà possedere un'anzianità di iscrizione al rispettivo albo di almeno dieci anni;

11) la quota del 55 per cento delle somme di cui al n. 9) sarà trasferita dall'erario alle società consortili come sopra costituite. Le società consortili, in ragione degli oneri inerenti al personale assegnato ai sensi del punto 8), trasferiranno alla Provincia di competenza un importo che non potrà superare il 6 per cento (sei per cento) delle somme erariali ricevute ai sensi del n. 9). Le società consortili, inoltre, in ragione dell'attività collaborativa svolta ai sensi di legge dai Comuni partecipanti alle società medesime, previa detrazione degli altri oneri necessari per sostenere l'attività istituzionale delle società consortili medesime, trasferiranno le somme residue ai singoli Comuni in base agli esiti degli accertamenti promossi nei confronti dei rispettivi residenti;

12) le eventuali prestazioni di servizi, fornite dai soggetti indicati al n. 10) a supporto dell'attività svolta dai Comuni e dalle società consortili, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni;

13) le facoltà e le attribuzioni riconosciute ai Comuni dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dall'articolo 18 della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono estese alle società consortili disciplinate dal presente articolo;

14) i provvedimenti emanati dal direttore generale dell'Agenzia delle entrate ai sensi della legge n. 248/2005 manterranno la loro efficacia fino a quando siano emessi eventuali nuovi provvedimenti specifici volti a coordinare le disposizioni emanate ai sensi della presente legge con le disposizioni già emanate in materia"».

---

## 2.0.14

GRILLO, BORNACIN, GALLO, ZANETTA, CICOLANI

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Partecipazione dei Comuni  
all'attività di accertamento tributario e contributivo)*

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di fi-

nanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:

1) i Comuni capoluogo delle Province esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno la funzione di promuovere e coordinare l'attività dei Comuni del loro territorio di riferimento costituendo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, una società consortile nelle forme opportune, sentiti i Comuni che abbiano partecipato alla fase costitutiva della società medesima;

2) i Comuni con popolazione fino a 10 mila residenti hanno l'obbligo di aderire a tali società consortili sottoscrivendo una quota sociale il cui importo sarà commisurato alla rispettiva popolazione residente e non potrà superare la somma di euro 1.000,00 per ogni mille residenti o frazione di residenti;

3) i Comuni con popolazione superiore a 10 mila residenti avranno la facoltà di aderire alle suddette società consortili. L'assemblea delle società consortili determinerà l'ammontare della quota sociale sottoscritta dai suddetti Comuni;

4) l'assemblea delle società consortili è chiamata a deliberare la costituzione del Consiglio Tributario che avrà competenze nell'ambito territoriale dei medesimi Comuni partecipanti;

5) il Consiglio Tributario avrà compiti di indirizzo sull'attività specifica disciplinata dalla presente legge e sarà composto da nr. cinque membri scelti tra i Sindaci dei Comuni partecipanti ovvero tra i delegati dei Sindaci;

6) i Comuni capoluogo sottoscriveranno una quota sociale della società consortile pari almeno ad euro 30.000,00;

7) i Comuni che non partecipano alle società consortili istituiranno il Consiglio Tributario Comunale con funzioni di indirizzo dell'attività specifica disciplinata dalla presente legge;

8) gli adempimenti organizzativi di cui alla presente legge sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al fine di garantire le esigenze organizzative delle società consortili le Province distaccheranno proprio personale alle società consortili medesime;

9) l'attività istituzionale svolta dalle società consortili partecipate dai Comuni è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 55 per cento (cinquantacinque per cento) delle maggiori somme relative a tributi o contributi di cui al comma 7 del presente articolo;

10) Per le attività di supporto all'esercizio della specifica funzione disciplinata dalla presente legge, i Comuni e le società consortili promosse dai Comuni capoluogo – oltre alle prestazioni di società, enti ed imprese indicate dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 – potranno avvalersi delle prestazioni fornite da associazioni professionali costituite da almeno dieci professionisti iscritti agli ordini degli avvocati, dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti ed esperti contabili; la

maggioranza dei professionisti associati dovrà possedere un'anzianità di iscrizione al rispettivo albo di almeno dieci anni;

11) la quota del 55 per cento delle somme di cui al n. 9) sarà trasferita dall'erario alle società consortili come sopra costituite. Le società consortili, in ragione degli oneri inerenti al personale assegnato ai sensi del punto 8), trasferiranno al Comune capoluogo un importo che non potrà superare il 6 per cento (sei per cento) delle somme erariali ricevute ai sensi del n. 9). Le società consortili, inoltre, in ragione dell'attività collaborativa svolta ai sensi di legge dai Comuni partecipanti alle società medesime, previa detrazione degli altri oneri necessari per sostenere l'attività istituzionale delle società consortili medesime, trasferiranno le somme residue ai singoli Comuni in base agli esiti degli accertamenti promossi nei confronti dei rispettivi residenti;

12) le eventuali prestazioni di servizi, fornite dai soggetti indicati al n. 10) a supporto dell'attività svolta dai Comuni e dalle società consortili, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni;

13) le facoltà, gli obblighi e le attribuzioni riconosciute ai Comuni dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dall'articolo 18 della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono estese alle società consortili disciplinate dal presente articolo;

14) i provvedimenti emanati dal direttore generale dell'Agenzia delle entrate ai sensi della legge n. 248/2005 manterranno la loro efficacia fino a quando siano emessi eventuali nuovi provvedimenti specifici volti a coordinare le disposizioni emanate ai sensi della presente legge con le disposizioni già emanate in materia"».

---

## 2.0.15

BALDINI, PISCITELLI

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Alienazione beni demaniali marittimi)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze affida alle Agenzie del Demanio competenti per territorio il compito di individuare, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tipologie di utilizzo del demanio marittimo di seguito elencate che siano conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali e relativa fascia minima di rispetto, per essere oggetto di diretta alienazione, in deroga alle

preventive procedure previste dall'articolo 35 del Codice della Navigazione:

*a)* aree del demanio marittimo le cui superfici sono delimitate dal perimetro dei fabbricati che insistono su tali aree a qualsiasi titolo occupate e destinate;

*b)* aree del demanio marittimo ubicate fra le infrastrutture viarie e di comunicazione e le proprietà private.

2. Le Agenzie del Demanio, per le necessarie operazioni ed al fine di rispettare i termini previsti dal precedente comma 1 nonché dal successivo comma 9, si avvalgono degli strumenti informatici funzionali alla individuazione e gestione del demanio marittimo.

3. Restano esclusi i porti, le aree portuali e le aree su cui insistono strutture o attrezzature soltanto stagionali ovvero manufatti non rientranti in una delle tipologie indicate dall'articolo 01, comma 1, lettere da *a)* ad *f)* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494.

4. La determinazione del valore delle singole aree nonché degli eventuali manufatti ivi insistenti rispondenti alle tipologie individuate nel comma 1 è affidata ai Tribunali competenti per territorio, attraverso consulenze tecniche d'ufficio, da effettuare su ricorso della Agenzia del Demanio competente per lo stesso territorio e non potrà, in ogni caso, essere inferiore ai prezzi indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) per il periodo di riferimento.

5. Entro trenta giorni dal deposito della consulenza tecnica di ufficio, per la cui esecuzione e deposito è fissato un termine massimo di venticinque giorni, l'Agenzia del Demanio competente per territorio notifica ai proprietari (nel caso di cui al comma lettera *a)*) ed ai frontisti (nel caso di cui al comma 1 lettera *b)*), la relativa proposta di acquisto.

6. Gli atti di alienazione sono stipulati, dall'Agenzia del Demanio competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per esercitare il diritto di prelazione. Ai soggetti di cui al precedente comma 5, per le aree su cui insistono i beni da alienare, è riconosciuto il diritto di prelazione, che è esercitato entro trenta giorni dalla data della notificazione della proposta di acquisto di cui al precedente comma 5.

7. Se l'interessato rinuncia al diritto di prelazione o scade inutilmente il termine entro il quale il diritto di prelazione deve essere esercitato, le aree, individuate ai sensi comma 1 lettera *b)*, possono essere cedute a terzi analogamente a quelle di cui al comma 1, lettera *a)*, previo l'obbligo per l'occupatore di rimettere in pristino lo stato dei luoghi e ferma restando la applicazione dei relativi indennizzi per tutte le tipologie di occupazione non regolarizzate.

8. La cessione si effettua entro centoventi giorni dalla rinuncia o dalla scadenza del termine per esercitare il diritto di prelazione, attraverso una procedura d'asta, da effettuarsi presso l'Agenzia del Demanio competente per territorio e su iniziativa di quest'ultima. Le alienazioni sono ef-

fettuate entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Tutte le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio e quelle connesse e conseguenti all'atto di compravendita, sono a totale carico degli acquirenti che, entro un mese dall'acquisto, provvedono altresì alle necessarie variazioni catastali.

10. Tutte le entrate derivanti dalla presente disposizione sono versate a favore dello Stato, con le modalità operative che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. A partire dall'approvazione del presente articolo, il SID (Sistema Informativo Demanio) viene trasferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Direzione Centrale dell'Agenzia del Demanio che ne curerà la gestione e gli aggiornamenti.

12. Contestualmente alle alienazione, le Agenzie del Demanio provvedono ad effettuare le variazioni sui registri di consistenza dei beni demaniali marittimi individuandone i nuovi confini, e ricorrendo, se del caso, alle procedure di cui all'articolo 32 del codice della navigazione».

---

## 2.0.16

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il regime fiscale delle cooperative deve essere gradualmente uniformato alle altre attività di settore».

---

## 2.0.17

BONINO, PERDUCA, PORETTI, CARLONI, CHIAROMONTE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi cattolici adibiti anche ad attività commerciali)*

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta».

---

## 2.0.18

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Misure miranti al rafforzamento della riscossione)*

1. Le disposizioni del presente articolo, oltre a quanto previsto dall'articolo 42 della presente legge, hanno il fine di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti erariali.

2. All'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sostituire le parole: "può essere operato al massimo con cadenza semestrale" con le seguenti: "può essere operato solo con scadenze sorteggiate" e, di conseguenza, al comma 2, lettera *a*), punto 3) sostituire le parole: "e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;" con le seguenti: "e della non ripetizione per periodi di tempo sorteggiati nell'ambito della programmazione periodica e del coordinamento degli accessi di cui al punto 2);".

3. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

*a*) al comma 1, sostituire la lettera *m*) con la seguente:

"*m*) attenuazione del principio del 'solve et repete'. In caso di avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate, intimazione di cui il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità;"

*b*) al comma 2, lettera *a*), punto 1), sostituire le parole: "dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il

massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni." con le seguenti: "dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi saranno consentiti solo dopo avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni.";

c) al comma 2, lettera n), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

"1-bis) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 'devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta...' con le seguenti: 'possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta...';

d) e, al comma 2, lettera n). sostituire il punto 3) con il seguente:

"3) al comma 1. dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

'b-bis). l'intimazione di cui alla lettera a) viene decisa dal direttore dell'Agenzia delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso tributario si risolvesse al favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e pagati indebitamente dal contribuente.'".

4. Al comma 2, articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere *gg-ter*); *gg-quater*); *gg-sexies*); *gg-septies*) sono abrogate;

b) la lettera *gg-quinquies*) è sostituita con la seguente:

"*gg-quinquies*) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, di un sollecito di pagamento notificato a norma delle leggi vigenti, anche a mezzo di posta raccomandata decorsi almeno sei mesi dalla notifica della cartella o ingiunzione di pagamento.".

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad indire una o più aste per la cessione con il metodo della cartolarizzazione delle cartelle esattoriali accertate e non riscosse a partire dall'anno 2000 e fino al 31 dicembre 2010, ponendo come base minima una somma da anticipare all'erario in quattro rate annuali rispettivamente pari a 5 miliardi per l'anno 2012, 10 miliardi per l'anno 2013 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e pari al 30 per cento del valore dei ruoli dedotte le somme già riscosse.

6. Ai soggetti che si aggiudicano le aste di cui al comma 1 sono attribuiti per la riscossione delle cartelle esattoriali cartolarizzate i poteri assegnati dalle norme vigenti, come modificate dalla presente legge, alle pubbliche amministrazioni e alla società Equitalia spa.».

---

## 2.0.19

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Aumento dei canoni di concessione)*

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2011. Le misure unitarie aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2012.

2. La misura minima del canone di 338,39 euro di cui al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2011, è elevata a 1.000 euro. Si applica la misura minima di 1.000 euro alle concessioni per le quali la misura annua, determinata ai sensi del comma 1 risulta inferiore alla misura stabilita dal periodo precedente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffu-



sione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

- 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
- 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
- 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale".

4. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni stradali statali sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2011. Le misure unitarie aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni stradali statali rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2012.

5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i canoni di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e di sorgente secondo i criteri del Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 16 novembre 2006.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati incrementi del gettito nel caso in cui le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare i canoni di concessione per le acque minerali entro il termine di cui al comma 5.

7. A decorrere dall'anno 2012 i contributi previsti dall'articolo 5 dell'allegato n. 10 annesso al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono aumentati del 10 per cento.

8. È fatto divieto ai titolari delle concessioni richiamate ai commi precedenti di traslare l'onere derivante dall'aumento dei canoni sugli utenti dei servizi oggetto di concessione.».

**2.0.20**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e delle società, nonché rettifica delle dichiarazioni pregresse ad effetto immediato)*

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. – *(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse)*. – 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente deve indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'ISEE.

3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'autodeterminazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti, che possono trasmetterle on line con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.

4. L'ufficio delle imposte, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di apparte-

nenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica è notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.

7. Entro trenta giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'ufficio delle imposte la documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.

8. L'ufficio delle imposte, se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente, procede a una nuova rettifica a modifica della precedente comunicandola al medesimo contribuente.

9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 7, l'ufficio delle imposte provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta determinata in maniera sintetica con le procedure di cui al presente articolo.

10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte a un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.

11. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, l'ufficio delle imposte può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intende aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatta salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che può provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.

12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro centottanta giorni dalla data del ricorso al fine di verificare la possibilità di addivenire a una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente è considerata valida.

13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui ai commi da 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indica-

tori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Si applicano le procedure stabilite dal presente articolo.

2. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.»

### 2.0.21

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2012, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso

di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati».

---

## 2.0.22

IZZO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Istituzione della lotteria nazionale abbinata alla rassegna "Benevento città spettacolo")*

1. È Istituita, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la lotteria nazionale abbinata alla rassegna «Benevento città spettacolo».

2. Salvo quanto disposto dalla presente legge, si applicano alla lotteria di cui al comma 1 le disposizioni di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 722.

3. Alla lotteria di cui al comma 1 si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.

4. L'estrazione dei premi della lotteria di cui all'articolo 1 è effettuata in concomitanza con la rassegna annuale «Benevento città spettacolo» realizzata nella città di Benevento, ed è collegata agli eventi artistici e culturali, agli spettacoli teatrali e musicali, alle rassegne cinematografiche, alle mostre ed ad ogni altro evento e manifestazione collegati alla suddetta rassegna annuale ed aventi carattere di continuità, individuati dal comitato di cui all'articolo 3.

5. L'organizzazione della lotteria è affidata ad un apposito comitato, del quale fanno parte esperti del settore, rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, del comune e della provincia di Benevento, della regione Campania e dell'azienda di promozione turistica di Benevento.

6. Il comitato di cui al comma 1, che opera presso il comune di Benevento avvalendosi delle strutture dell'ente, cura la redazione e la presentazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una dettagliata proposta inerente lo svolgimento della lotteria di cui all'articolo 1, contenente l'indicazione dell'evento artistico o culturale da abbinare direttamente ai biglietti vincenti nonché le modalità di attuazione della lotteria stessa, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la destinazione degli utili della lotteria, nei limiti di cui all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, ai soggetti e per le finalità di seguito elencati, secondo le seguenti proporzioni:

a) il 25 per cento, in parti uguali, al comune ed alla provincia di Benevento, per il perseguimento di finalità educative e culturali, nonché per il recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale dei rispettivi territori;

b) il 50 per cento al finanziamento delle attività relative alla organizzazione e alla valorizzazione della rassegna "Benevento città spettacolo" e delle altre iniziative ad essa collegate;

c) il 25 per cento allo Stato.

8. La vendita dei biglietti della lotteria può essere estesa anche ai Paesi dell'Unione europea, in conformità alle vigenti previsioni dell'ordinamento comunitario, nonché all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

9. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo, nonché gli altri organismi italiani operanti all'estero, sono autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a distribuire nei Paesi dell'Unione europea ed all'estero i biglietti di cui al comma 1».

---

## 2.0.23 (testo 2)

MASCITELLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Proroga di termini per versamenti in materia di spese indifferibili)*

All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

"2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per ciascun tributo ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2013.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, per ciascun contributo ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2013."

*Conseguentemente:*

*L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.*

*All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento»;*

*A decorrere dal 1 giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi di imposta, applicando una aliquota pari al 20 per cento."*

*Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione*

*ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo una aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1".*

---

## **2.0.23**

MASCITELLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Proroga di termini per versamenti in materia di spese indifferibili)*

1. Ai commi 2 e 3, dell'articolo 25, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, e successive modificazioni, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese dal mese di gennaio 2010", con le seguenti: "mediante 120 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento a decorrere da giugno 2010,".

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6, lettera *a)*, sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

*b)* al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento"».

---

## **2.0.24**

MASCITELLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Aumento delle detrazioni per carichi familiari ed incremento degli assegni familiari)*

1. Le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e per i contribuenti incapienti, gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono proporzional-



mente incrementati come stabilito dal decreto di cui al comma 3, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 7.000 milioni di euro per l'anno 2013, di 7.800 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia e gli assegni per il nucleo familiare previsti dal comma 1.»

3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante:

a) l'aumento dell'aliquota del 20 per cento dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura dell'1 per cento;

b) l'aumento del 2 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore per cento per i seguenti prodotti:

a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;

b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni;

c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;

d) autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati alla successiva lettera e);

f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;

g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate.

h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.

4. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera *i-octies*), è aggiunta la seguente: *i-novies*) le spese a qualunque titolo sostenute, purché documentate con esaustiva documentazione fiscale per un importo non superiore a 5.000 euro annui. Non possono in

ogni caso essere detratte le spese per l'acquisto dei beni di cui al punto *b*), del comma 2».

## 2.0.25

MASCITELLI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Eliminazione dall'imponibile dell'Irap del costo del lavoro per le imprese private)*

1. A decorrere dall'anno fiscale 2012 e fino all'anno 2014 la quota di imposta regionale sulle attività produttive calcolata assumendo come imponibile «ammontare delle somme versate a titolo di contributi obbligatori previdenziali dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituisce credito d'imposta.

2. A decorrere dall'anno fiscale 2012 e fino all'anno 2014 la quota di imposta regionale sulle attività produttive calcolata assumendo come imponibile l'ammontare delle somme corrispondenti al costo del lavoro complessivo sostenuto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituisce credito d'imposta.

3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati dai soggetti passivi dell'imposta in relazione al pagamento delle imposte erariali a loro carico e delle imposte da loro trattenute come sostituti d'imposta.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone le misure attuative del presente articolo".

All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti si provvede con le seguenti misure:

"*a*). A decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014 è introdotto un contributo straordinario dell'1 per cento sul patrimonio immobiliare di valore superiore a 5 milioni di euro. Sono soggetti al pagamento del contributo straordinario sul patrimonio le società di capitali, gli istituti di credito, le assicurazioni, le fondazioni, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, sia in contabilità ordinaria che in semplificata e le persone fisiche. Non sono soggetti al contributo gli immobili di cui sono proprietari gli enti pubblici per fini istituzionali o statutarie. Il contributo straordinario si applica alla data di chiusura del periodo di im-

posta o al patrimonio al 31 dicembre di ogni anno, con la predetta aliquota dell'1 per cento. Il contributo straordinario non è deducibile dalle imposte sui redditi né dall'imposta regionale sulle attività produttive. Il contributo straordinario non è dovuto se il soggetto è sottoposto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche. L'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta IRES e sono dovuti gli acconti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione del contributo straordinario sul patrimonio immobiliare di cui al presente comma;

*b)* l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura dell'2 per cento per i seguenti prodotti:

*a)* lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;

*b)* pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni;

*c)* vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;

*d)* autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati alla successiva lettera *e)*;

*f)* motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;

*g)* navi e Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate;

*h)* tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.

*c)* all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

d). Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

e) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alle lettere b) e c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010;

f) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010».

---

## 2.0.26

LANNUTTI, BELISARIO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Nullità della clausola di massimo scoperto)*

1. L'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis. – *(Nullità della clausola di massimo scoperto)*. – 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unita mente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia speci-

ficatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

4. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono altresì nulle le modifiche unilaterali volte all'introduzione di clausole, in qualunque modo denominate, e volte ad introdurre nuove e diverse forme di remunerazione per messa a disposizione di fondi non previste nel contratto."».

---

## 2.0.27

LANNUTTI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di confezioni di prodotti farmaceutici)*

1. L'Agenzia italiana del farmaco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento Individua tra i farmaci di automedicazione le specialità per le quali devono essere previste anche confezioni monodose o confezioni contenenti una singola unità posologica.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è fissato il termine entro il quale devono essere rese disponibili presso le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le confezioni monodose o le confezioni contenenti una singola unità posologica».

---

**2.0.28**

LANNUTTI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contributo di solidarietà del soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero)*

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, di un contributo di solidarietà pari al 25 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo disponendo, in caso di mancato versamento dell'imposta predetta, le misure volte alla confisca del frutti dei beni e delle attività di cui al comma 1.

3. Per quanto non espressamente disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni»

---

**2.0.29**

LANNUTTI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contributo straordinario di solidarietà a carico delle imprese esercenti attività bancaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)*

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un contributo straordinario di solidarietà a carico delle imprese esercenti attività bancaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il contributo è pari al 5 per cento dell'utile calcolato al lordo delle imposte sul reddito dell'esercizio. Il contributo non è deducibile dall'IRES e dall'IRAP. La liquidazione ed il versamento del contributo straordinario di cui al presente comma segue le regole previste per le imposte dirette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità e i criteri di applicazione della disposizione di cui al presente comma.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

**2.0.30**

LANNUTTI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Alle società partecipate integralmente o parzialmente dallo Stato è fatto divieto di localizzare le proprie sedi ed avere il proprio domicilio fiscale negli Stati e nei territori aventi regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.

2. Tale divieto si applica altresì al possesso di quote di società partecipate integralmente o parzialmente dai soggetti di cui al comma 1».

**2.0.31**

LANNUTTI

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Esenzione dell'imposta di bollo sui titoli di aziende in default)*

1. L'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, non si applica ai conti depositi titoli costituiti esclusivamente da titoli di società quotate per le quali sia stato dichiarato lo stato di insolvenza.

2. Al fine di provvedere all'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, nonchè in considerazione dell'attuale situazione di crisi economica e della necessità di contrastare fenomeni speculativi sui mercati finanziari, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle seguenti misure:

a) applicazione di un'aliquota del 3 per cento sulle riserve tecniche delle assicurazioni;

b) applicazione di un'aliquota del 0,50 per cento sugli impieghi sterilizzati degli istituti bancari;

c) prelievo dell'1,5 per cento sul valore dei contratti di swap aventi ad oggetto il trasferimento dell'esposizione creditizia di prodotti a reddito fisso tra le parti».

**2.0.32**

LANNUTTI, BELISARIO

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Società di reating)*

1. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di manipolazione del mercato tali da determinare alterazione del prezzo dei prodotti finanziari, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa verifica entro quindici giorni la sussistenza in capo alle società che esercitano attività di rating dei requisiti di cui al regolamento (CE) 1060/2009 del 16 settembre 2009 con particolare riferimento agli obblighi di registrazione, per la con-



seguinte adozione, in termini di somma urgenza, dei provvedimenti di propria competenza».

---

### 2.0.34

LANNUTTI

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Contributo di solidarietà per i percettori di grandi redditi derivanti dall'attività sportiva)*

1. Ai soggetti che percepiscono un reddito pari o superiore ad euro 500.000 derivante da attività sportiva a qualsiasi titolo esercitata è applicato un contributo di solidarietà pari al 15 per cento per gli anni 2011, 2012 e 2013».

---

### 2.0.35

LANNUTTI

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di tassazione sulle bevande gassate)*

1. Al fine di ridurre la spesa sociale per le patologie connesse all'alimentazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è uniformemente aumentata del 5 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per bevande gassate con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle misure di cui al comma precedente».

---

**2.0.36**

PARDI, BELISARIO

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Ripristino dell'ICI sulle case di lusso)*

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2011.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5, l'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catasta le A1, A8 e A9."».

**2.0.37**

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in materia di Inasprimento delle pene per delitti concernenti l'evasione fiscale)*

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da tre a otto anni";

b) all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente: "Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 50.000 si applica la reclusione da uno a tre anni";

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre a otto anni";

d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a euro 77.468,53" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 35.000";

e) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "cinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tre per cento";

f) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "euro 1.549.370,70" sono sostituite dalle seguenti: "euro 350.000";

g) all'articolo 4, comma 1, le parole: "è punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni";

h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "euro 1 03.291,38" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50.000";

i) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinque per cento";

l) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "euro 2.065.827,60" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600.000";

m) all'articolo 5, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "punito con la reclusione da due a cinque anni";

n) all'articolo 5, comma 1, le parole: "a euro 77.468,53" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 35.000";

o) all'articolo 8, comma 1, le parole "punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: "E' punito con la reclusione da tre a otto anni";

p) all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: "Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 50.000 per periodo di imposta, si applica la reclusione da uno a tre anni";

q) all'articolo 10, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da uno a sei anni";

r) all'articolo 10-bis, le parole: "È punito con la reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a tre anni";

s) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: "È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a cinque anni";

t) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: "da un anno a sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a otto anni";

u) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, le parole: " È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "punito con la reclusione da uno a cinque anni";

v) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, le parole: "da un anno a sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a otto anni";

z) all'articolo 12, comma 2, le parole: "non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "di dieci anni";

aa) all'articolo 13, comma 1, le parole: "sono diminuite fino alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "sono diminuite fino ad un terzo".

2. In ogni caso, nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale.

3. Salvo l'ipotesi di pagamento del debito tributario, per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è esclusa la possibilità di applicazione dell'art. 444 del codice di procedura penale.

4. I benefici di cui all'art. 165 del codice penale sono subordinati al pagamento del debito tributario.

---

## 2.0.38

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-*bis*.

*(Contrasto all'evasione fiscale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

### 2.0.39

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-*bis*.

*(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero)*

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, di un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Per quanto non espressamente disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 del presente decreto».

---

#### **2.0.40**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i commi da 8 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 9 in modo tale da garantire che il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre avvenga senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato del digitale che impediscano la massimizzazione dell'introito economico in favore dello Stato e lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione per i servizi innovativi quali la banda larga.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il termine previsto dal comma 8, sono avviate le procedure di evidenza pubblica competitiva finalizzate all'assegnazione delle frequenze analogiche liberate progressivamente a seguito dell'adozione della tecnologia digitale terrestre, riservandone una quota significativa ai servizi innovativi di telecomunicazione. La base d'asta delle procedure richiamate è determinata tenendo in considerazione i possibili utilizzi commerciali delle frequenze, nonché della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea."

2. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: "da 8 a 12" con le seguenti: "8 e 9".

3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, l'AGCOM, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS della medesima Autorità, del 28 giugno 2010, a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle

risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato alle disposizioni del presente comma».

#### 2.0.41

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. - *(Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione)* –  
1. Per i soggetti di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di O.I.C.R. e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.

2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.

3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi.

4. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dell'articolo 96" è inserito il paragrafo seguente: "Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti."

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo

di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta non è dovuta per le transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato e per quelle relative a titoli mediante i quali è acquisito o integrato il controllo o il collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al presente comma al momento della conclusione delle stesse. Sono considerati strumenti finanziari, al fini dell'applicazione del presente comma, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al primo periodo del presente comma per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.

7. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e *stock options* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione a progetto costituiscono parte integrante della base Imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo"».

---



**2.0.42**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,  
DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Detrazione delle spese sostenute per lavori di manutenzione e di riparazione effettuati da prestatori d'opera presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale)*

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera *i-octies*), è aggiunta la seguente:

«*i-novies*) le spese sostenute, per un importo non superiore a 2.000 euro annui, per l'effettuazione, presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di lavori di manutenzione e di riparazione, effettuati, a qualunque titolo, da prestatori d'opera. Dette spese devono essere certificate da fattura contenente la specificazione della natura e dalla qualità dei lavori eseguiti e l'indicazione del codice fiscale del destinatario"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«*3-bis*. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

*3-ter*. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1».

---

**2.0.43**

VALDITARA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 2-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i corrispettivi pagati ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni e titolari di partita IVA sono deducibili da parte delle persone fisiche dal reddito imponibile ai fini IRPEF nella misura del 30 per cento al netto di IVA.

2. È istituita una ulteriore imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 fuori del territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e che abbiano già fruito della normativa sul rimpatrio, ovvero sulla regolarizzate, a partire dal 15 settembre 2009 a norma dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

3. L'imposta di cui al precedente comma 2 si determina applicando l'aliquota del 5 per cento al valore delle attività finanziarie e patrimoniali, individuate in base al disposto del medesimo comma 2, già dichiarato in sede dell'avvenuto rimpatrio o regolarizzazione a norma dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Il versamento dell'imposta all'erario avviene in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2012.

4. Il Governo con propri decreti stabilisce le modalità applicative di quanto disposto dai precedenti commi 1, 2 e 3».

**2.0.44**

LAURO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Aliquota IVA su beni e servizi accessori alle strutture ricettive.  
Interpretazione autentica)*

1. Ai fini IVA, i servizi erogati ed i beni ceduti ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive, come individuate dagli articoli da 9 a 14 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si considerano prestazioni e cessioni accessorie alle medesime strutture, con l'applicazione dell'aliquota

IVA prevista dal n. 120) della Tabella A, parte terza, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

---

#### **2.0.45**

LAURO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Aggiornamento dei servizi delle strutture ricettive assoggettati aliquota IVA del 10 per cento. Sostituzione di parte del n. 120 della Tabella A, parte terza, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633)*

1. Nella Tabella A, parte terza, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 120), le parole: "prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettiva individuate negli articoli da 9 a 14 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, (codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo)».

---

#### **2.0.46**

LAURO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. Nel decreto legislativo n. 472 del 1997, il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, due violazioni consecutive dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo non inferiore ad un mese. In

deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo"».

## 2.0.47

LAURO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Sostituzione dell'imposta di soggiorno con la tassa di scopo turistica)*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, rubricato «Imposta di soggiorno», è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Tassa di scopo-turistica)*. – 1. I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, una tassa di scopo turistica pari allo 0,75 per cento della base imponibile IVA da applicarsi alle prestazioni fornite dalle imprese turistiche come individuate dal comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

2. Il relativo gettito è destinato per il 75 per cento al finanziamento di investimenti per il miglioramento della fruibilità e accessibilità del territorio per i turisti e per il restante 25 per cento per la riduzione delle tariffe per i residenti per i servizi di pubblica utilità.

3. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la tassa di scopo turistica di cui al comma 1 può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

4. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di cui al comma precedente e sono specificati i criteri che i comuni, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, dovranno adottare nella determinazione dell'imposta. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo

del presente comma nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

5. L'imposta di cui al comma 1 assorbe completamente i tributi richiesti dai comuni sulla base della precedente disciplina"».

---

## 2.0.48

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Semplificazione in materia di rilascio del certificato di eredità)*

1. All'articolo 13, comma 1, del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province", dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

---

## 2.0.49

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Istituzione dell'imposta anti-evasione)*

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012 é istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) per le società, ivi comprese i trust e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, ivi comprese i *trust* e le società fiduciarie, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili; sono esclusi i soli immobili presso i quali è fissata lo sede legale della società;

d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nel tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di Imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed al mesi

dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

---

## 2.0.50

SBARBATI, DEL PENNINO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo:*

### «Art. 2-bis.

All'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 504 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il beneficio dell'esenzione dall'imposta decade in via immediata in caso all'interno dell'immobile si eserciti, a qualsiasi titolo, attività commerciale, indipendentemente dalla natura giuridica e dai fini di lucro o meno del soggetto proprietario dell'immobile". Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato».

---

## 2.0.51

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Imprese operanti in Libia)*

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono differiti i termini per il pagamento dei tributi e stabilite le data di posticipazione delle prossime scadenze alla data di liquidazione dei crediti ma-

turati alle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica della Libia, in modo da evitare che le imprese interessate subiscano, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, danni gravi e irreversibili anche per lo continuità della loro attività.

2. In relazione e per effetto della sospensione, non sono applicati soprattutto, interessi, pene pecuniari e oneri accessori per il recupero dei tributi e dei contributi non versati nei termini e con le modalità stabiliti dai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, tramite riduzione delle dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo pari a 300 milioni di euro».

---

### Art. 3.

#### 3.1

VALENTINO

*Sostituire l'articolo, con i seguenti:*

#### «Art. 3.

*(Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche)*

1. In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione, Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.



2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.

4. L'adeguamento di comuni, province e regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

### **Art. 3-bis.**

#### *(Criteri di accesso e di esercizio delle professioni)*

1. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività

formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie ed a quelle legali per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

2. L'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

3. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.

4. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

5. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione o di una attività economica;

e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;

i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

6. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

7. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per la concorrenza ed il mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:

- a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;
- b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

8. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836, previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che può essere destinata agli enti territoriali interessati, in relazione alla complessità e ai tempi dell'eventuale valorizzazione. Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di verifica negativa della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, i proventi di cui alla presente lettera sono riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato».

---

**3.2**

BUBBICO, GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Sopprimere i commi da 1 a 4.*

---

**3.3**

BARBOLINI, GHEDINI

*Sopprimere i commi da 1 a 4.*

---

**3.4**

FERRARA, FLERES, CENTARO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione.».*

---

**3.5**

SANNA, BASTICO, CECCANTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione.».*

---

**3.6**

PARDI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione.».*

---

**3.7**

BARBOLINI, GHEDINI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione».*

---

**3.8**

CARUSO, MUGNAI, VALENTINO

*All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «della Costituzione», aggiungere le seguenti: «in materia di attività economica pubblica e privata».*

---

**3.9**

ZANETTA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'ordinamento comunitario», aggiungere le seguenti: «e dalle relative norme di recepimento»;*

*b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:*

*"a-bis) presenza di un motivo imperativo di interesse generale;"*

*c) al comma 8, nel primo periodo, sostituire le parole: «quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «entro il termine di cui al comma 1, anche in esito delle proposte dell'Alta Commissione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;*

*d) al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno»;*

*e) al comma 9, lettera f), le parole: «o divieto», sono sostituite da «o di divieto», e le parole: «taluni prodotti», sono sostituite dalle seguenti: «taluni prodotti, fatti salvi i requisiti di accesso e di esercizio dell'attività eventualmente fissati in termini equi e non discriminatori nei limiti ammessi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato Interno»;*

*f) al comma 11, lettera a), dopo le parole: «interesse pubblico», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ai motivi imperativi di interesse generale di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione*

della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno».

---

### 3.10

LATRONICO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a) *dopo le parole*: «dall'ordinamento comunitario», *aggiungere le seguenti*: «e dalle relative norme di recepimento»;

b) al comma 8, *dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno»;

c) al comma 11, lettera a) *sostituire le parole*: «a ragioni di interesse pubblico», *con le seguenti parole*: «ai motivi imperativi di interesse generale di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno».

---

### 3.11

CASOLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), *dopo le parole*: «dall'ordinamento comunitario», *aggiungere le seguenti*: «e dalle relative norme di recepimento»;

b) al comma 8, *dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente*: «Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno»;

c) al comma 11, lettera a) *sostituire le parole*: «a ragioni di interesse pubblico», *con le seguenti parole*: «ai motivi imperativi di interesse generale di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno».

---

**3.12**

FIORONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «dall'ordinamento comunitario», inserire le seguenti: «dalle relative norme di recepimento»;*

*b) al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno»;*

*c) al comma 11, lettera a) sostituire le parole: «ragioni di interesse pubblico», con le seguenti parole: «ai motivi imperativi di interesse generale di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa al servizi del mercato interno».*

---

**3.13 (testo 2)**

LATRONICO

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola:«disposizioni» inserire le seguenti: «relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero» e dopo la parola «che» inserire la seguente: «comunque».*

---

**3.13**

LATRONICO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) presenza di un motivo imperativo di interesse generale;».*

---

**3.14**

FIORONI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) presenza di un motivo imperativo di interesse generale;».*

---



**3.15**

BARBOLINI, GHEDINI

*Al comma 2, dopo le parole: «Il comma 1», aggiungere le seguenti: «, fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 7 del decreto legge n. 59 del 2010,».*

---

**3.16**

ZANETTA

*Al comma 3, sostituire le parole: «applicazione degli istituti della segnalazione di inizio attività e dell'autocertificazione con controlli successivi», con le seguenti: «applicazione dell'istituto della segnalazione certificata di inizio attività».*

---

**3.17**

FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle disposizioni derivanti dai vincoli comunitari e della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale e valutazione ambientale strategica, nonché di tutti i casi in cui ricorre l'obbligo di autorizzazione ambientale e paesaggistica»;*

---

**3.18**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Alla fine del comma 3, aggiungere: «comprese le leggi delegate di riordino di cui all'articolo 14 della legge n. 246/2005».*

---

**3.19**

LATRONICO

*All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per*

effetto di quanto disposto nel comma 3 ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.».

---

### 3.20

ZANETTA

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3 è aggiunto allarme il seguente periodo: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dello sviluppo economico, vengono individuate, entro il termine di cui al comma 1, le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma»;

b) al comma 4 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Fino a che non è raggiunto il completo adeguamento da parte dei predetti enti, trovano diretta applicazione gli istituti della segnalazione certificata di inizio attività, dell'autocertificazione con controlli successivi e gli strumenti vigenti di semplificazione normativa»;

c) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dello sviluppo economico, vengono individuate, entro il termine di cui al presente comma, le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma, tenuto conto delle eventuali esclusioni di cui al comma 11».

---

### 3.21

CASOLI

*All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, vengono individuate, entro il termine di cui al comma 1, le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel comma 3»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino a che non sia raggiunto il completo adeguamento da parte dei predetti enti, trovano diretta applicazione gli istituti della segnalazione certificata di inizio

attività, dell'autocertificazione con controlli successivi e gli strumenti vigenti di semplificazione normativa»;

c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, vengono individuate, entro il termine di cui al comma 8, le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel medesimo comma»;

d) al comma 9, lettera h), dopo le parole: «L'imposizione di prezzi minimi o commissioni», inserire le seguenti parole: «o il rispetto di costi minimi».

---

### 3.22

LUSI

*Sostituire la rubrica con la seguente: (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Riforma delle professioni)*

1. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla

nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali.

Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie».

---

### 3.23

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi successivi sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

*5-bis.* L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.

*5-ter.* Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

*5-quater.* La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

*5-quinquies.* Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

*5-sexies.* L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

*5-septies.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nel-

l'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

*5-octies.* Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

*5-nonies.* Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

*5-decies.* La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

*5-undecies.* La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

*5-duodecies.* La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

*5-terdecies.* Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

*5-quaterdecies.* La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

*5-quinquiesdecies.* Le associazioni professionali di cui al comma 14 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

*5-sexiesdecies.* Ai fini della registrazione di cui al comma 15 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai principi e criteri di cui al comma 7 devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

*5-septiesdecies.* Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

*5-octiesdecies.* I commi 6 e 7 dell'articolo 35 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono abrogati.

*5-noniesdecies.* Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

---

### 3.24

BUBBICO, GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Sostituire il comma 5, con i seguenti:*

«5. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni dei presenti articoli non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

*5-bis.* L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea,



senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.

*5-ter.* Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

*5-quater.* La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

*5-quinquies.* Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

*5-sexies.* L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

*5-septies.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di Informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

*5-octies.* Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

*5-novies.* Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

*5-decies.* La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

*5-undecies.* La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle Singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

*5-duodecies.* La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

*5-terdecies.* Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

*5-quaterdecies.* La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

*5-quinquiesdecies.* Le associazioni professionali di cui al comma 5-*quaterdecies* possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

*5-sexiesdecies.* Ai fini della registrazione di cui al comma 5-*quinquiesdecies* del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai principi e criteri di cui al comma 5-*septies* devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

*5-septiesdecies.* Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

*5-octiesdecies.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

---

**3.25**

Nicola ROSSI, ICHINO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una riforma degli ordinamenti professionali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, comma 5, della Costituzione unicamente per l'accesso alle professioni regolamentate, garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti;

b) rivedere il numero di ordini professionali e le riserve legali di attività allo scopo di ridurre il numero e limitarne l'esistenza ai soli casi in cui ciò sia strettamente necessario alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti;

c) garantire che gli ordini professionali assicurino la qualità e l'affidabilità delle prestazioni offerte dai propri iscritti. A tal fine, gli ordini esercitano le funzioni connesse alla verifica del rispetto degli obblighi deontologici da parte dei propri iscritti, con esclusione di qualsiasi attribuzione regolamentare, di indirizzo o di verifica precedente o successiva sulle scelte di natura economica o organizzativa degli iscritti;

d) garantire che il tirocinio per l'accesso alla professione preveda l'effettivo svolgimento dell'attività formativa. Prevedere che al tirocinante sia corrisposto un equo compenso. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, il tirocinio potrà essere svolto in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale specialistica

e) prevedere l'istituzione di un organo nazionale di disciplina e di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, la cui composizione preveda la partecipazione anche di soggetti diversi dai professionisti iscritti, ai quali affidare l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari. Prevedere che la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale sia incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali.

*5-bis.* Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di patuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;

b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o di capitali o di associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità. Possono acquisire partecipazioni anche di maggioranza o totalitarie, al capitale sociale delle società di capitali anche soci di mero investimento.

5-ter. È libera la pubblicità informativa, effettuata con ogni mezzo ed avente ad oggetto l'attività professionale. le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Si applicano alla pubblicità dei servizi professionali le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 145/2007, 146/2007 e 206/2005.

5-quater. A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.

---

### 3.26

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. L'accesso alle professioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 5, della Costituzione è libero e non può essere assoggettato a restrizioni numeriche o territoriali. Gli ordini professionali si organizzano secondo principi di autonomia, assicurano la formazione e l'aggiornamento permanente degli iscritti, tutelano il diritto del cliente a fruire di prestazioni di adeguato standard professionale e di assicurazione nei confronti dei danni potenzialmente derivanti dall'imperizia del professionista, vigilano sul rispetto delle regole deontologiche. Entro tre mesi dalla legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, emana norme volte a garantire, nelle diverse professioni, l'effettività dei suddetti principi, nonché le modalità di remunerazione e di durata del tirocinio, la forma di impiego dei giovani professionisti tale da assicurare

tutela dei diritti ed equità dei compensi, possibilità di istituire società di professionisti».

---

### 3.27

ZANETTA

*Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

*a) nel primo periodo dell'alinea, le parole: «professioni regolamentate» sono sostituite dalle parole: «professioni per il cui esercizio sia prevista l'iscrizione ad un ordine e specifica abilitazione»;*

*b) nella lettera b), le parole: «percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando», sono sostituite dalle parole: «percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali senza alcuna riserva agli stessi relativamente alla loro organizzazione, fermo restando»;*

*c) nella lettera c), le parole: «la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni», sono sostituite dalle parole: «la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a due anni»;*

*d) nella lettera d), le parole: «il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe», sono sostituite dalle parole: «il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle eventuali tariffe fissate per motivi imperativi di interesse generale».*

*e) nella lettera f), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Negli organi di disciplina è garantita la partecipazione di soggetti esterni dotati di requisiti di indipendenza o in rappresentanza degli utenti.».*

---

### 3.28

BOSCETTO

*Al Comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «riformati» inserire le seguenti: «sentiti i rispettivi Consigli Nazionali».*

---

**3.29**

GHEDINI, MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 5, lettera a) sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.30**

CABRAS

*Al comma 5, lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.31**

GHEDINI

*Al comma 5 lettera a) sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.32 (testo 2)**

BATTAGLIA

*Al comma 5, lettera a) e al comma 11, lettera a) dopo le parole: «a ragioni di interesse pubblico», aggiungere le seguenti: «tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana».*

---

**3.32**

BATTAGLIA

*Al comma 5, lettera a), aggiungere, dopo le parole: «a ragioni di interesse pubblico», le parole: «tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana».*

---

**3.33**

BALDINI

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

---

**3.34**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 5, lettera c), sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.35**

BATTAGLIA

*Al comma 5, alla lettera c), sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.36**BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU,  
BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

*Al comma 5, lettera c) sostituire le parole: «al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto», con le seguenti: «il compenso corrisposto al tirocinante deve avere come contenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche quello di un rimborso congruo per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni tenendo conto dell'utilizzo da parte del praticante dei servizi e delle strutture dello studio».*

---

**3.37**

CARUSO, MUGNAI, VALENTINO

*Al comma 5, alla lettera c) dopo le parole: «superiore a tre anni e» aggiungere le seguenti: «, con eccezione di quello per la professione forense,».*

---



**3.38**

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

*Al comma 5, lettera c) dopo la parola: «specialistica», aggiungere le seguenti: «lo svolgimento del tirocinio in concomitanza del corso di studio può avvenire solo nell'ultimo anno del corso di laurea di primo livello ovvero della laurea magistrale o specialistica, a seconda del titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione».*

---

**3.39**

GHEDINI, MERCATALI, ROILO, LEGNINI, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Al comma 5, lettera c), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il compenso è corrisposto a titolo di borsa di studio ed è soggetto alle specifiche disposizioni fiscali in materia, nonché alle disposizioni previdenziali definite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 1° febbraio 1996, n. 103.»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 3.40

GHEDINI

*Al comma 5, lettera c), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il compenso è corrisposto a titolo di borsa di studio ed è soggetto alle specifiche disposizioni fiscali in materia nonché alle disposizioni previdenziali definite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».*

---

**3.41**

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

*Al comma 5, lettera c) alle parole: «professioni sanitarie», aggiungere: «e forensi».*

---

**3.42**

STRADIOTTO

*Al comma 5, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «gli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 applicano il principio della differenziazione e della pluralità dell'offerta nei confronti degli utenti anche tramite l'istituzione di sezioni in cui iscrivere i professionisti con omogenei percorsi di studio».*

---

**3.43**

DE TONI

*Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 applicano il principio della differenziazione e della pluralità dell'offerta nei confronti degli utenti anche tramite l'istituzione di sezioni in cui iscrivere i professionisti con omogenei percorsi di studio».*

---

**3.44**

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: «il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe», con le seguenti: «Le tariffe professionali sono stabilite ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato, e indicano i livelli minimi e massimi articolati in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. Le tariffe professionali sono vincolanti ed inderogabili se non per giustificato motivo. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese,*

onorari e competenze. La violazione delle tariffe costituisce illecito disciplinare. Per professioni che non hanno una tariffa stabilita dalla legge, il compenso per la prestazione deve essere stabilito su accordo delle parti con determinazione consensuale scritta all'atto del conferimento dell'incarico, o, in difetto, dal giudice, anche arbitrale. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali per materie ovvero per settori determinati».

---

**3.45**

BIANCHI

*Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: «per iscritto».*

---

**3.46**

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

*Al comma 5, lettera d) dopo le parole: «in deroga alle tariffe», sono aggiunte le parole: «facendo salvi i minimi tariffari».*

---

**3.47**

CARUSO, MUGNAI, VALENTINO

*Al comma 5, alla lettera d), dopo le parole: «deroga alle tariffe», aggiungere le seguenti: «a condizione, in coerenza con l'articolo 36 della Costituzione, che sia assicurato un compenso proporzionato all'opera prestata».*

---

**3.48**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Al comma 5, lettera d), nel secondo periodo sopprimere le parole: «quando il committente è un ente pubblico».*

---

**3.49**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 5, lettera d), sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.50**

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

*Al comma 5, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «quando il committente è un ente pubblico».*

---

**3.51**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole da: «il professionista deve rendere noti» fino alla fine della lettera.*

---

**3.52**

BIANCHI

*Al comma 5, lettera e), sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.53**

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «gli ordinamenti professionali» aggiungere le seguenti: «osservando le disposizioni di questo articolo dal comma 5-ter al comma 5-octies».*

---

**3.54**

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «diversi da quelli aventi funzioni amministrative» aggiungere le seguenti: «e politiche».*

---

**3.55**

MUGNAI, BERSELLI

*Sopprimere il secondo periodo della lettera f) del comma 5, dalle parole: «La Carica di consigliere dell'ordine» alla parola: «territoriali» compresa.*

---

**3.56**

TANCREDI

*Al comma 5 sopprimere il secondo periodo della lettera f) dalle parole: «La Carica di consigliere dell'ordine» alla parola: «territoriali» compresa.*

---

**3.57**

ESPOSITO, PICHETTO FRATIN

*Sopprimere il secondo periodo della lettera f) del comma 5, dalle parole: «La Carica di consigliere dell'ordine» alla parola: «territoriali» compresa.*

---

**3.59**

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

*Al comma 5, lettera f), dopo le parole: «consigli di disciplina nazionali e territoriali», aggiungere il seguente: «in ogni caso gli ordinamenti professionali dovranno rispettare il principio di rappresentanza democratica e proporzionale degli iscritti».*

---

**3.60**

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 5, lettera g), sopprimere:* «la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie».

---

**3.61**

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

*Al comma 5, lettera g), dopo le parole:* «equivoche, ingannevoli, denigratorie», *aggiungere le seguenti:* «è esclusa la pubblicità comparativa o meramente elogiativa».

---

**3.62**

CARUSO, MUGNAI, VALENTINO

*Al comma 5, alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «È in ogni caso sempre vietata la pubblicità comparativa o meramente elogiativa».

---

**3.63**

GALIOTO

*Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis). Gli albi professionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 applicano il principio della differenziazione e della pluralità dell'offerta nei confronti degli utenti anche tramite l'istituzione di sezioni in cui iscrivere i professionisti con omogenei percorsi di studio, tali da rendere evidente la formazione e la specializzazione degli iscritti».

---

**3.64**

MUGNAI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Deroghe ai principi di cui al comma 5 possono essere previste dalla legge per gli ordinamenti delle professioni che riguardino l'esercizio di diritti inviolabili, per ragioni di tutela dell'assistito o per altre ragioni di pubblico interesse».

---

**3.65**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo punto le parole: "con oneri a carico del proprio bilancio", sono sostituite dalle seguenti: "con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è raggugliata agli onorari spettanti a ciascun notaio per gli atti soggetti ad nnodamento nei repertori secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile. I contributi sono riscossi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, numero 220".

Le modifiche di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2012. Per tale anno la misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre 2011.

Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, al comma 1, le parole: "accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4", sono sostituite dalle seguenti: "accertati ai sensi dell'articolo 22, commi da 3 a 4";

b) all'articolo 22, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un 'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;



b) all'accertamento dei tributi dovuti ed all'emissione di un atto esecutivo, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria; 3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può avvalersi per il recupero del credito degli agenti della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 43, ovvero può, esibendo un certificato attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento.

L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

3-quater. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.«;

c) all'articolo 22, comma 4 dell'articolo 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto.»;

d) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto.";

e) all'articolo 142-bis, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.";

j) all'articolo 144, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione."».

**3.66**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: "dieci giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera c), le parole: "quattro magistrati", sono sostituite dalle seguenti: "sette magistrati";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la parola: "tre professori universitari", è sostituita con le seguenti: "sei professori universitari", e dopo le parole: "materie giuridiche", sono aggiunte le seguenti: "inerenti le prove concorsuali";

d) all'articolo 5, comma 1, lettera e), la parola: "sei notai", è sostituita dalle seguenti: "nove notai";

e) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I magistrati sono scelti tra quanti svolgono o hanno svolto nell'ultimo quinquennio funzioni civili";

f) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;

g) all'articolo 5, comma 6, le parole: "della prova di preselezione", sono sostituite dalle seguenti: "delle prove scritte";

h) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «I docenti universitari sono collocati in aspettativa a richiesta dell'interessato per lo stesso periodo di tempo, con diritto alla conservazione dell'insegnamento di titolarità.»;

i) all'articolo 11, comma 5, le parole: "Il giudizio di non idoneità è motivato" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato anche con formulazioni predefinite, predisposte dalla commissione all'atto della definizione dei criteri che regolano la valutazione degli elaborati";

l) all'articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Con il superamento della prova orale il candidato consegue l'idoneità per la nomina a coadiutore temporaneo. A tal fine il segretario trasmette senza indugio alla Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia copia per estratto del processo verbale".

All'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, *dopo le parole: "collocati in graduatoria", sono aggiunte le seguenti: "anche a seguito della definizione di ricorsi giurisdizionali o dell'emanazione di atti di autotutela"*.

Le modifiche di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) non si applicano al concorso indetto con decreto del Direttore generale della Giustizia civile in data 28 dicembre 2009».

**3.67**

PICHETTO FRATIN, ESPOSITO

*Aggiungere di seguito al comma 5, il seguente comma:*

«5-bis. Deroghe ai principi di cui al comma 5 possono essere previste dalla legge per gli ordinamenti delle professioni che riguardino l'esercizio di diritti inviolabili, per ragioni di tutela dell'assistito o per altre ragioni di pubblico interesse».

---

**3.68**

TANCREDI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Deroghe ai principi di cui al comma 5 possono essere previste dalla legge per gli ordinamenti delle professioni che riguardino l'esercizio di diritti inviolabili, per ragioni di tutela dell'assistito o per altre ragioni di pubblico interesse».

---

**3.69**

PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario. 2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare al/e associazioni o alle società di cui al punto 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o

società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al punto 2. 4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. 5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società. 6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo. 7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma. 8. La violazione di quanto previsto ai punti 5 e 6 costituisce illecito disciplinare. 9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. 10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile. 12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

---

### 3.70

PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'organo dell'Ordine professionale, con funzioni amministrative e politiche, che rappresenta gli iscritti all'albo a livello locale, e promuove i rapporti con gli enti locali, è il Consiglio dell'Ordine territoriale. Il Consiglio dell'Ordine territoriale è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono eleg-

gibili per più di due mandati consecutivi. Gli ordinamenti professionali definiscono ogni ulteriore aspetto costitutivo, organizzativo, ed elettorale nonché i criteri per la nomina del Presidente, vice presidente, segretario e tesoriere. I bilanci del Consiglio dell'Ordine territoriale sono sottoposti al controllo del Collegio territoriale dei revisori, composto da tre membri effettivi ed uno supplente scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Collegio territoriale dei Revisori è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. Il Collegio è presieduto dal più anziano per iscrizione. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento». Gli ordinamenti professionali definiscono ogni ulteriore aspetto costitutivo, organizzativo ed elettorale.

### 3.71

PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al Consiglio dell'Ordine territoriale, oltre alla rappresentanza politica ed istituzionale, a livello locale, degli iscritti all'albo e la promozione dei rapporti con gli enti locali, sono affidate, nel rispetto delle direttive politico-istituzionali del Consiglio Nazionale, le seguenti funzioni:

- a) provvedere alla tenuta degli albi, alloro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;
- b) determinare la missiva degli oneri associativi a carico degli iscritti agli Ordini territoriali destinati alle spese di organizzazione e funzionamento e provvedere alla loro riscossione unitamente a quella dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale;
- c) formulare proposte o pareri nei confronti degli organi di livello nazionale;
- d) al fine del mantenimento dei requisiti per l'esercizio della professione degli iscritti, attraverso l'obbligo della formazione continua, provvedere all'accreditamento, all'organizzazione e al controllo dei percorsi formativi di aggiornamento obbligatori, nel rispetto dei regolamenti adottati dal Consiglio Nazionale, organizzando appositi corsi, anche di intesa con università e istituzioni o associazioni scientifiche e culturali. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento i consigli degli Ordini possono promuovere la costituzione di fondazioni anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. In ogni caso l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale;
- e) esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- f) curare l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;

- g) promuovere o resistere alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;
- h) formulare i pareri in materia di liquidazione degli onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;
- i) svolgere le altre funzioni previste dagli ordinamenti professionali e da altre disposizioni di legge o regolamentari».
- 

### 3.72

PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'organo dell'Ordine professionale, con funzioni amministrative e politiche che rappresenta gli iscritti all'albo a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, è il Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. Gli ordinamenti professionali definiscono ogni ulteriore aspetto costitutivo, organizzativo, ed elettorale nonché i criteri per la nomina del Presidente, vice presidente, segretario e tesoriere. I bilanci del Consiglio Nazionale sono sottoposti al controllo del Collegio nazionale dei Revisori, composto da tre membri effettivi ed uno supplente, scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Collegio nazionale dei revisori è eletto dai Presidenti dei Collegi territoriali dei Revisori riuniti in assemblea, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. Il Collegio è presieduto dal più anziano per iscrizione. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento. Gli ordinamenti professionali definiscono ogni ulteriore aspetto costitutivo, organizzativo ed elettorale».

---

### 3.73

PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al Consiglio Nazionale, oltre alla rappresentanza politica ed istituzionale, a livello nazionale, degli iscritti all'albo e la promozione dei rapporti i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti. sono affidate le seguenti funzioni:

- a) l'adozione di un regolamento: per la definizione della propria organizzazione e degli affari di propria competenza; per la tenuta e l'ag-

giornamento periodico degli albi; per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi; per la certificazione attestante la qualificazione professionale e controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione agli albi; per la formazione professionale e l'alta formazione, d'intesa con le università; per la disciplina della pubblicità professionale;

b) la determinazione della misura degli oneri a carico degli iscritti agli Ordini territoriali destinati alle spese di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale;

c) l'adozione del codice di deontologia professionale;

d) l'emanazione di direttive generali e la definizione di obiettivi, priorità e programmi relativi all'attività di formazione e aggiornamento professionale;

e) la formulazione di pareri sui progetti di legge e di regolamenti che interessano la professione;

f) il coordinamento e la promozione dell'attività dei Consigli degli ordini territoriali per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento della categoria;

g) la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli degli ordini territoriali;

h) la formulazione di pareri in merito alla riunione degli ordini territoriali e alla loro separazione;

i) la definizione di livelli minimi di qualità delle principali prestazioni professionali, anche d'intesa con altri Consigli Nazionali di professioni appartenenti alla medesima area;

j) la decisione in via amministrativa avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini territoriali in tema di iscrizione e cancellazione all'albo e all'elenco speciale, e sui ricorsi in materia elettorale;

k) la formulazione della proposta al Ministro della Giustizia delle tariffe professionali e dell'ordinamento professionale;

l) ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti».

---

### 3.74

PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'organo dell'Ordine professionale a cui è affidata l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari a libello locale è la Commissione disciplinare territoriale. La commissione disciplinare territoriale è eletta dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea, è costituita da tre membri effettivi e uno supplente, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. La Commissione è presieduta dal più anziano per iscrizione. Gli ordinamenti profes-

sionali definiscono ogni ulteriore aspetto costitutivo, organizzativo ed elettorale».

---

**3.75**

PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'organo dell'Ordine professionale a cui è affidata l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari a libello nazionale è la Commissione disciplinare nazionale. La commissione disciplinare nazionale è eletta dai Presidenti delle Commissioni disciplinari territoriali riuniti in assemblea, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. La commissione è presieduta dal più anziano per iscrizione. Gli ordinamenti professionali definiscono ogni ulteriore aspetto costitutivo, organizzativo ed elettorale».

---

**3.76**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A partire dal 2012 gli Atenei potranno aumentare le rette di iscrizione a condizione che vengano introdotte borse di studio per gli studenti meritevoli a basso reddito. È abolito il valore legale della laurea triennale che assume la denominazione di "diploma"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**3.77**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le competenze in tema di formazione delle scuole secondarie di ogni ordine e grado sono accorpate nelle competenze dei Comuni. Nei



programmi formativi di base è introdotta come materia obbligatoria l'educazione civica».

---

**3.78**

GHEDINI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, e nell'ambito di applicazione delle attività previste dal decreto legislativo n. 59 del 2010, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa».

---

**3.79**

BOSCETTO

*Sostituire il Comma 6 con il seguente:*

«Fermo quanto previsto dal comma 6 per le professioni regolamentate, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa».

---

**3.80**

GALLO

*Al comma 6, dopo la parola: «economiche» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».*

---

**3.81**

CARUSO, MUGNAI, VALENTINO, BERSELLI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve, in funzione delle specificità delle attività prestate, le deroghe alla presente disposizione eventualmente previste dalle leggi di riforma degli ordinamenti professionali relativi alle professioni di particolare interesse pubblico o che riguardino diritti costituzionalmente tutelati».*

---

**3.82**

GALLO

*Al comma 7, dopo la parola: «economiche» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».*

---

**3.83**

LATRONICO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.»;*

*b) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.»;*

*c) al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.».*

---

**3.84**

CARUSO, MUGNAI, VALENTINO

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve, in funzione delle specificità delle attività prestate, le deroghe alla presente disposizione eventualmente previste dalle leggi di riforma degli ordinamenti professionali relativi alle professioni di particolare interesse pubblico o che riguardino diritti costituzionalmente tutelati.».*

---

**3.85**

GALLO

*Al comma 8, dopo la parola: «economiche» aggiungere le seguenti: «di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».*

---

**3.86**

FIORONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8, primo periodo sostituire le parole: «quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «entro il termine di cui al comma 1, in esito alla valutazione delle proposte dell'Alta Commissione di cui all'art. 29, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta salvo il rispetto delle vigenti normative a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori»;*

b) *al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro il termine di cui al comma 1».*

---

**3.87**

LATRONICO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8, primo periodo sostituire le parole: «quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «entro il termine di cui al comma 1, in esito alla valutazione delle proposte dell'Alta Commissione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta salvo il rispetto delle vigenti normative a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori»;*

b) *al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro il termine di cui al comma 1».*

---

**3.88**

FIORONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 8 sostituire le parole: «quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «entro il termine di cui al comma 1. Resta salvo il rispetto delle vigenti normative a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori»;*

b) al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro il termine di cui al comma 1».

---

**3.89**

LATRONICO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano salvi gli specifici strumenti di programmazione settoriale».

---

**3.90**

FIORONI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano salvi gli specifici strumenti di programmazione settoriale».

---

**3.91**

ZANETTA

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno» con le seguenti: «senza che tale limitazione sia giustificata da inderogabili esigenze di programmazione dettate da motivi imperativi di interesse generale».

Al comma 9, lettera h), sostituire le parole: «all'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni e servizi indipendentemente dalla determinazione diretta o indiretta, mediante applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale» con le seguenti: «all'imposizione di prezzi minimi o massimi o tariffe o commissioni per la fornitura di beni e servizi senza che tale limitazione sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale».

---

**3.92**

BATTAGLIA

Al comma 9, sopprimere la lettera d).

---

**3.93**

BATTAGLIA

*Al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: «della professione o».*

---

**3.94**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 9, sopprimere la lettera f).*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**3.95**

LATRONICO

*Al comma 9, sopprimere la lettera f).*

---

**3.96**

FIORONI

*Al comma 9, sopprimere la lettera f).*

---

**3.97**

LATRONICO

*Al comma 9, la lettera f), è sostituita dalla seguente:*

*«f) la limitazione, salvi i requisiti di accesso, dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o il divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti, in presenza delle medesime condizioni previste dalla normativa di riferimento per l'accesso e l'esercizio dell'attività, con particolare riguardo alle prescrizioni igienico-sanitarie».*

---

**3.98**

FIORONI

*Al comma 9, la lettera f), è sostituita dalla seguente:*

«f) la limitazione, salvi i requisiti di accesso, dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o il divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti, in presenza delle medesime condizioni previste dalla normativa di riferimento per l'accesso e l'esercizio dell'attività, con particolare riguardo alle prescrizioni igienico-sanitarie».

---

**3.99**

GIARETTA

*Al comma 9, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) la previsione di requisiti di onorabilità e requisiti professionali incompatibili con il principio di cui al comma 1;».

---

**3.100**

GRANAIOLA

*Al comma 11 dopo le parole: «sentita l'Autorità per la concorrenza ed il mercato,», inserire le seguenti: «, ovvero su proposta delle organizzazioni di settore e professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale».*

---

**3.101**

GIARETTA

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Con il decreto di cui al comma 11 sono individuate le singole attività economiche per le quali sono abrogate le norme concernenti qualsiasi restrizione, soggettiva ed oggettiva, relativa all'attività».

---

**3.102**

ALLEGRIANI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Sono escluse dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8, i servizi di trasporto pubblico locale non di linea, per i quali la normativa in vigore prevede, come requisito indispensabile ai fini del rilascio di licenze e autorizzazioni, il superamento di specifico esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio».

---

**3.103**

CICOLANI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. In conformità alla direttiva del Parlamento Europeo 2006//123/CE e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di trasporto di TPL non di linea, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59».

---

**3.104**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e di assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al consumo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei mercati energetici Spa, che dalla data di entrata in vigore del presente decreto assume la denominazione di Gestore dei mercati energetici e dei carburanti per uso di autotrazione (GMEC Spa), definisce un mercato organizzato all'ingrosso dei carburanti, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, nel quale sono negoziati, con listini almeno settimanali, i prodotti petroliferi destinati all'autotrazione.

4-ter. Al fine di ottenere un più avanzato livello di competitività che contribuisca a realizzare il prezzo al consumo più contenuto su tutto il ter-

ritorio nazionale a vantaggio dei consumatori, nel rispetto del diritto alla mobilità dei cittadini, nonché un adeguato livello di informazione sull'andamento dei prezzi, chiunque immetta al consumo prodotti destinati all'autotrazione è obbligato:

a) a trasferire a condizioni eque e non discriminatorie tali prodotti ai rivenditori finali operanti nello stesso stadio distributivo e nello stesso bacino di utenza, al fine di garantire un'effettiva concorrenza fra i medesimi rivenditori;

b) a comunicare settimanalmente alla Commissione tecnica di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 gennaio 2011, i listini nazionali dei prezzi raccomandati per ciascun prodotto.

*4-quater.* Al fine di favorire le dinamiche concorrenziali e l'efficienza della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le attività di gestione degli impianti di distribuzione posti lungo le strade e le autostrade e di vendita al dettaglio di carburanti per uso di autotrazione non possono essere esercitate da soggetti attivi direttamente o attraverso società partecipate, controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante, in almeno uno dei seguenti comparti all'ingrosso:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione e/o importazione e/o commercializzazione di prodotti finiti;

c) produzione e/o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi correnti ma anche diversi da quello di autotrazione, olii lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e metano per autotrazione.

*4-quinquies.* In deroga a quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento. I gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato dall'Acquirente unico SpA, da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

*4-sexies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le clausole, difformi da quanto previsto al comma precedente, contenute nei contratti vigenti, sono nulle e automaticamente sostituite per violazione imperativa della legge ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

*4-septies.* Allo scopo di assicurare le condizioni più concorrenziali di approvvigionamento dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, l'Acquirente unico SpA di cui all'articolo 4 del de-



creto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assicura ai suddetti gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione il servizio di:

- a) acquisto sul mercato nazionale ed internazionale e rivendita all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione;
- b) affitto e/o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a).

4-*octies*. Al fine di assicurare una trasparente informazione ai consumatori, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti sono obbligati:

- a) ad indicare ed a vendere i carburanti con un prezzo unitario espresso in centesimi di euro, con l'aggiunta di un solo numero decimale;
- b) ad esporre, in maniera visibile dalla carreggiata, ed a pubblicizzare in prossimità degli erogatori esclusivamente il prezzo effettivamente praticato attraverso i medesimi erogatori;
- c) a non esporre ovvero pubblicizzare, in qualsiasi forma, cartelli recanti indicazioni di sconto rispetto ai prezzi dei predetti carburanti.

4-*nonies*. Per la violazione delle disposizioni del precedente comma si applica l'articolo 22, comma 3, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,"».

---

### 3.105

GAMBA, BALBONI, BUTTI

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previa deduzione di una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che può essere destinata agli enti territoriali interessati, in relazione alla complessità e ai tempi dell'eventuale valorizzazione e di una quota corrispondente al valore di libro degli immobili alienati, incrementato del cento per cento, e comunque complessivamente non superiore al cinquanta per cento dei proventi della vendita, da versare al fondo ammortamento dei titoli di stato, ai fini del conseguimento degli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita. Le somme riassegnate al Ministero della difesa confluiscono nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni,

ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale impiegato negli immobili alienati, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836. Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-*decies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono ratificati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66"».

---

### 3.106

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

*Al comma 12, capoverso lettera d), dopo le parole: « i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati» inserire le seguenti: «, in misura non inferiore al 15 per cento».*

---

### 3.107

BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, MUSI, LEDDI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 120-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Recesso e portabilità dei conti correnti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare, le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario"».

«12-*ter*. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario".

12-*quater*. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008 n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

12-*quinquies*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-*sexies*, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

12-*sexies*. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente comma e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti».

12-*septies*. Il comma 9, dell'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente:

«9. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente».

---

**3.108**

BUBBICO, GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

12-ter. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

12-quater. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-quinquies, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

12-quinquies. Negli esercizi commerciali di cui al comma 12-quater la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 12-quater deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico».

---

**3.109 (testo 2)**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

12-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita».

12-quater. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 aggiungere infine il seguente periodo: *Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature self service e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti;*

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».

12-quinquies. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

12-sexies. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 15.».

---

### 3.109

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

---

### 3.110

ZANETTA

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi: "Al Consiglio, fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi, non si applicano le vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali o di riduzione dei relativi componenti, ivi comprese quelle di cui agli articoli 61 e 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Consiglio, anche per evitare strumentali frammentazioni della rappresentanza, stabilisce nel proprio regolamento di funzionamento le modalità ed i casi in cui nella determinazione delle maggioranze necessarie per la validità delle proprie deliberazioni si debba tener conto, oltre che del numero dei voti, anche del peso degli stessi valutato sulla base della rappresentatività della relativa associazione come desumibile dal numero degli iscritti all'associazione stessa rilevato in occasione dell'aggiornamento annuale dell'elenco di cui all'articolo 137, comma 4".

12-ter. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «L'ammontare rinveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori», sono sostituite dalle seguenti: «Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sono riassegnate, anche nell'esercizio successivo, all'apposito fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori».

---

**3.111**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima».

2. CONSAP S.p.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i Cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

3. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, CONSIP S.p.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP S.p.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 2. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.p.A. seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma».

**3.112**

LATRONICO

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Per la gestione di una o più fasi procedurali riguardanti gli incentivi previsti da norme statali, il Ministero competente può avvalersi di un Soggetto gestore, con il quale può stipulare apposite convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

12-ter. Il Soggetto gestore è individuato mediante procedura aperta, ristretta o negoziata o dialogo competitivo in conformità con la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oppure è scelto mediante affidamento diretto nei casi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e da quello interno. L'Amministrazione, in particolare, procederà senz'altro ad affidamento diretto qualora, per le caratteristiche dell'erogazione degli incentivi, abbia individuato l'unico organismo in possesso di una rete capillare per l'erogazione di servizi presente in ogni Comune, nonché di tecnologie e mezzi tali da soddisfare le esigenze di celere distribuzione degli incentivi stessi secondo le individuate modalità, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale ovvero sia titolare di diritti esclusivi. Tale organismo deve altresì essere in possesso di collaudate competenze per l'adeguato svolgimento della tipologia di servizi previsti dalla normativa, in ragione della notevole esperienza maturata nel settore, nell'adempimento di precedenti rapporti convenzionali per analoghi servizi già in atto con lo Stato italiano, ed in particolare nei rapporti convenzionali in essere con le Amministrazioni centrali dello Stato, nonché aver maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità, al fine di favorire l'accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza che l'amministrazione si pone nell'erogazione dei servizi pubblici».

---

### 3.113

BEVILACQUA, CASTRO, DE ECCHER

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Ai fini di cui al presente articolo, nel novero delle attività economiche di cui ai precedenti commi 6 e 7, non rientrano quelle elencate agli articoli da 2 a 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, escluse dall'applicabilità dello stesso decreto legislativo.».

---

### 3.114

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge non sono immediatamente rieleggibili i consiglieri ed i presidenti di ordini professionali attualmente in carica da due o più mandati.».

---



**3.115**

BUBBICO, GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio».

---

**3.116**

AMATO

*Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:*

«12-bis. Fatto salvo il divieto di contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro, come previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), è consentito agli iscritti alla sezione A del Registro lo svolgimento di libera attività collaborativa tra di loro, senza obbligo di iscrizione in altra sezione del registro, con modalità che saranno stabilite dall'ISVAP entro il 31 dicembre 2011».

---

**3.117**

LATRONICO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Nel quadro regolatorio di cui al comma 12, al fine di conseguire la immediata acquisizione dei relativi proventi monetari, l'intera procedura di alienazione dei beni di cui all'articolo 8 comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2011, n. 130, deve essere conclusa entro il 15 dicembre 2011 con il trasferimento dei beni ivi indicati agli acquirenti. Per le vendite effettuate dopo il 15 dicembre 2011, i relativi proventi monetari sono riassegnati integralmente al fondo ammortamento titoli di Stato ed il Dirigente responsabile della relativa procedura segnala alla Procura regio-

nale della Corte dei conti territorialmente competente i motivi della mancata osservanza del termine indicato al periodo precedente».

---

### 3.118

BALDASSARRI, CONTINI

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 dell'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, è autorizzata per l'ammontare di 15 milioni di euro anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. (44). Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la destinazione delle risorse.

12-ter. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa (obblighi finanziari connessi alla gestione di servizi pubblici gestiti in regime convenzionale) recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».

---

### 3.119

FIORONI, MERCATALI, SANGALLI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 134 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sostituire le parole: "30 giugno 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2010"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111, del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

**3.120**

LATRONICO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 134 della legge 24 dicembre 2007, n.244 sostituire le parole: "30 giugno 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2010"».

---

**3.121**

CURSI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2011-2012, il medico, iscritto, all'Albo professionale, che sottoscrive un contratto di formazione specialistica, è tenuto a versare all'ENPAM, sui compensi percepiti, una contribuzione in misura non inferiore a quella stabilita per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'ENPAM adegua il proprio statuto e i propri regolamenti nel senso indicato dal precedente periodo. qualora l'Ente non provveda nel predetto termine, si applica in ogni caso quanto previsto dal presente comma.

2-ter. I contributi di cui al precedente comma, versati in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono trasferiti al Fondo di previdenza generale gestito dall'ENPAM, previa convenzione tra gli enti previdenziali interessati, da stipulare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge."».

---

**3.122**

PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 8-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni dalla", e le parole da: "cancellate" fino a: "avvenuto pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "integrate dalla comuni-

cazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento";

b) al comma 2, dopo le parole: "già registrate" sono inserite le seguenti: "e regolarizzate", e le parole da: "estinte" fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente".».

---

### 3.123

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per rafforzare il capitale di rischio delle piccole e medie imprese che si impegnano a realizzare progetti innovativi in collaborazione con centri di ricerca universitari e privati sono potenziati i fondi di venture capital gestiti dalla Simest con partecipazione al capitale sociale per un periodo massimo di 7 anni e con diritto di riscatto al prezzo attuale di mercato».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### 3.124

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. È introdotta la detassazione degli utili d'impresa destinati al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati in collaborazione con centri di ricerca universitari e privati».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**3.125**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le spese relative alla brevettazione di innovazioni e alla sperimentazione in laboratorio per un periodo di 2 anni sono interamente deducibili dall'imponibile d'impresa».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**3.126**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per la valutazione e il finanziamento dei progetti di investimenti pubblici nel Mezzogiorno, è istituita una Banca Sub-regionale di Sviluppo, partecipata dalla Banca del Sud e da banche private».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**3.127**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per agevolazione nuovi investimenti nel Mezzogiorno viene introdotta la detassazione degli utili reinvestiti in nuovi investimenti da qualsiasi impresa nazionale».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni*

*di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**3.128**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per attrarre nuovi investimenti esteri sono create nel Mezzogiorno 10 zone a burocrazia zero beneficianti di un'imposizione forfettaria ridotta al 15 per cento per un periodo di 10 anni».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**3.129**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per il finanziamento delle opere pubbliche si ricorre esclusivamente al partenariato pubblico-privato attraverso un *project financing* agevolato, ove il contributo pubblico opera come "leva" per l'attrazione di capitali privati e dei fondi europei».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**3.130**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Il Ministero dell'Istruzione provvede a mantenere valida l'abilitazione conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dal Ministero

dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. n. 137/2007 e successive modificazioni, che abbiano superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, prima dell'inizio del corso per il conseguimento del titolo abilitante».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### **3.131**

DE FEO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Nell'ottica della ripresa della crescita economica, ai fini della conoscenza della effettiva lavorazione del prodotto italiano, è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità dei prodotti tessili e manifatturieri a partire dall'origine del materiale, della lavorazione fino al prodotto finito».

---

### **3.132**

LATRONICO

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e



delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

- b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;
- c) Finanziamento ricerca sanitaria.

12-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

12-quater. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate annualmente, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, risultanti dal rendiconto generale dello Stato e nei limiti dei fabbisogni di finanza pubblica.

12-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta. le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 3».

---

### 3.133

LATRONICO

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una quota pari a 15 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

- a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-

legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

- b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;
- c) finanziamento ricerca sanitaria.

12-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

12-quater. L'autorizzazione di spesa corrispondente alla quota di cui al comma 1 è determinata in euro 450 milioni, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, risultanti dal rendiconto generale dello Stato e nei limiti dei fabbisogni di finanza pubblica.

12-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 3».

---

### 3.134

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Sono disposte le seguenti modificazioni all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "per il biennio 2009/2010" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014";

2) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010";

b) al comma 2:

1) le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo, il secondo corso e terzo corso"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**3.135**

GALIOTO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 52, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il comma 1 è sostituito dal seguente: "le fondazioni bancarie che hanno dimesso ogni partecipazione ad istituti di credito nazionale e sono state trasformate in enti morali senza scopo di lucro sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'autorità governativa così come disciplina dal Titolo II, libro I del codice civile"».

---

**3.136**

LATRONICO

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Se consentito dal diritto comunitario, Poste può esercitare attività di bancoposta in altri Stati comunitari, stabilendo succursali o in regime di libera prestazione di servizi, esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento senza stabilirvi succursali; può, altresì, esercitare le attività di bancoposta in Stati extracomunitari, con o senza succursali".

2. Al comma 3, dopo le parole: "gli articoli 5, 12,", aggiungere le seguenti: "15, commi 1,2 e 5, 16, commi 1,2 e 5"»;

3. Al comma 4 eliminare le parole: "limitatamente ai mercati regolamentati italiani" e aggiungere dopo la parola: "25," la seguente: "29,"».

---

**3.0.1**

BONINO, PERDUCA, PORETTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure in favore dell'attività dei giovani professionisti, dell'accesso e del libero esercizio della professione forense, di dottori commercialisti ed esperti contabili nonché a tutela della concorrenza nei servizi professionali)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "le disposizioni legislative e regolamentari" sono inserite le seguenti: "anche speciali o riferite a determinate categorie di professionisti";

2) alla lettera a), le parole: "l'obbligatorietà" sono sostituite dalle seguenti: "la fissazione";

3) alla lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli ordini non possono vietare in generale la pubblicità su categorie di mezzi di comunicazione per ragioni di trasparenza, correttezza, dignità e decoro della professione. Ogni valutazione operata da parte degli ordini deve essere riferita al caso concreto e specifico e deve essere motivata dal mancato rispetto del buon costume o della veridicità o della continenza o della trasparenza dei messaggi»;»;

4) alla lettera c), dopo le parole: "da parte di società di persone" sono inserite le seguenti: "o di capitali" e le parole: "l'oggetti sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che" sono soppresse;

5) dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:

"c-bis) il divieto di esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui e il divieto per il medesimo professionista di partecipare a più di una società";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, è consentita la gestione di pratiche giudiziali da parte di società di professionisti appartenenti a discipline e ad albi diversi, fermo restando che la rappresentanza in giudizio è in quel caso effettuata personalmente dai soli soci o dipendenti che sono abilitati all'esercizio della professione forense ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36".

2. Il secondo comma dell'articolo 2233 del codice civile si interpreta nel senso che la disciplina prevista per la determinazione del compenso è relativa a rapporti di tipo privatistico tra le parti di un contratto e non attribuisce alcun potere agli ordini professionali in termini di verifica della corrispondenza del compenso richiesto al decoro della professione e all'importanza dell'opera.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*"3-bis.* È abrogata ogni norma legislativa o regolamentare che imponga minimi contributivi obbligatori annui a carico di ogni iscritto alle casse di previdenza professionali e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla cassa di riferimento".

2. È data facoltà agli studenti universitari che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale. Ciascun ordine professionale stabilisce le modalità di accesso al praticantato anticipato.

4. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"È abilitato all'iscrizione all'albo degli avvocati chiunque abbia svolto regolarmente la pratica professionale a sensi di quanto previsto dall'articolo 17, primo comma, numero 5°, del presente decreto, e abbia conseguito il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37";

b) all'articolo 3, primo comma, le parole: "con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui," e le parole: "di giornalista professionista," sono soppresse;

c) all'articolo 8, secondo comma, le parole: "per un periodo non superiore a sei anni," sono soppresse;

d) all'articolo 17, il numero 6 del primo comma è abrogato;

e) *gli articoli da 19 a 24 sono abrogati.*

5. Il capo II del titolo I del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;

b) all'articolo 36:

1) la lettera b) del comma 3 è abrogata;

2) la lettera *b*) del comma 4 è abrogata;

*c*) il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale";

*d*) gli articoli 45, 46 e 47 sono abrogati».

---

### **3.0.2**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Liberalizzazione dei servizi postali)*

1. Al fine di garantire il pieno completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali nel rispetto della normativa comunitaria, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, di attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità. Il decreto si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) soppressione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

*b*) trasferimento delle funzioni esercitate dall'Agenzia di cui alla lettera *a*) in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nonché integrazione delle relative competenze in materia di regolamentazione del settore postale;

*c*) previsione di un affidamento diretto di breve durata del servizio universale in capo a Poste Italiane S.p.A, e comunque non superiore a 2 anni, al fine di consentire lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che consenta la piena realizzazione di un mercato concorrenziale nel settore postale che consenta l'accesso al servizio anche da parte di operatori già presenti sul mercato o potenziali nuovi entranti, senza pregiudicare il ruolo di vigilanza sociale che il servizio postale universale è chiamato ad adempiere nell'ambito del territorio nazionale ed in particolare nelle aree più disagiate del Paese;

*d*) designazione del fornitore del servizio universale nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e non già

sulla base del criterio dell'eventuale pregresso rapporto con la pubblica amministrazione nel settore specifico.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia da esprimere entro un mese dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.».

---

### 3.0.3

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Liberalizzazione del mercato dei trasporti)*

1. Al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione del mercato dei trasporti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito denominata "Autorità", e successive modificazioni, avvalendosi di un'apposita sezione distaccata, svolge funzioni di regolamentazione nel settore dei trasporti, promuovendo e garantendo lo sviluppo di:

- a) condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;
- b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi nei settori del trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale;
- c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi; livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

2. La sezione di cui al comma 1 è costituita attingendo a personale comandato, in numero non superiore alle trenta unità, proveniente dalle amministrazioni competenti nei settori del trasporto indicati al comma 1, lettera b) e caratterizzato da profili professionali individuati dall'Autorità stessa in relazione alle specifiche capacità tecniche.

3. Allo scopo di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, l'Autorità, previa consultazione pubblica, adotta un'ideale regolamentazione, volta a:

a) verificare che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale rispettino i principi della concorrenza e della trasparenza;

b) assicurare che la prestazione del servizio di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermodale avvenga in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili;

c) formulare ai soggetti competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

d) assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

e) garantire un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori del servizio di trasporto;

f) assicurare che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, [a qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti;

g) determinare i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati;

h) svolgere ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto;

i) ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati;

l) irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità.

4. Le sanzioni di cui al comma 2, lettera h) del presente articolo sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione.

5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, lettera h) del presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'ado-



zione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori».

### 3.0.4

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Nuove disposizioni in materia di sviluppo e liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto, nonché istituzione della Banca Dati Nazionale dell'Autotrasporto)*

1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4-*quinquies* dell'articolo 83-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come modificate dall'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127, sono sostituite dalle seguenti:

«1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.

3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca una oscillazione, individuata ai sensi del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto al contratto di autotrasporto, la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 del codice civile.».

2. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sopprimere la lettera *h*).

3. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli autotrasportatori.

4. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 100 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere l'adozione di misure volte a promuovere il perfezionamento di operazioni di aggregazioni o fusioni tra imprese di autotrasporto.

5. Le misure di cui al comma 4 possono consistere:

a) nella concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;

b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, abbiano assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;

c) nella progressiva riduzione dell'imposta regionale per le attività produttive.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabilite le modalità applicative del comma 5, l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo, garantendo un congruo periodo per la transizione al nuovo assetto del settore. In ogni caso le misure di cui al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione stessa, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.

7. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle leggi di stabilità e di bilancio sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al presente comma.

8. istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata "Banca".

9. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.

10. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.

11. La Banca fornisce oltre a un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna.

12. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1. Nei trasporti nazionali e internazionali il risarcimento dovuto dal vettore per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata non può essere superiore all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'indennizzo viene calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore la ha ricevuta ed il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata.

3. La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

4. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni».

---

**3.0.5**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati"».

**3.0.6**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei farmaci)*

1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

4. Negli esercizi commerciali di cui al comma 3 la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 3 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

5. Agli esercizi commerciali di cui al comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

6. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio».

---

### 3.0.7

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Tutela della concorrenza nel settore delle assicurazioni)*

1. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima".

2. GONSAP S.P.A. è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

3. Ai sensi dell'articolo 58, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, GONSIP S.P.A. è autorizzata a scegliere, su incarico di GONSAP S.P.A., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 2. Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP S.P.A. seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

4. Al fine di tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della vigente normativa in materia di attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi di cui al capo 111, articoli dal 23 al 27, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le citate attività sono soggette alla sola comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato in cui l'impresa ha sede legale all'lsvap delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario;

b) l'impresa può insediare la sede secondaria nel nostro Paese o nominare una persona indipendente incaricata di agire per conto dell'impresa stessa, anche in regime di prestazione di servizi senza dovere ricevere la comunicazione dell'lsvap;

c) l'impresa non è tenuta a nominare un rappresentante nel nostro Paese incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.

5. Il governo invia il testo del decreto di cui al comma 4 alle Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni».

---

**3.0.8**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Tutela della concorrenza nel settore del credito)*

1. All'articolo 120-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Recesso e portabilità dei conti correnti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. È considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario".

3. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.

6. Il comma 61, dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è sostituito dal seguente: «61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente».

---

### 3.0.9

CARDIELLO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Nuove disposizioni in materia di dispensazione dei farmaci)*

1. Al fine di garantire una diminuzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) e dei cittadini, nonché, in attuazione dell'articolo 32, primo comma, e dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione al fine di garantire e favorire l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e, contemporaneamente, di liberare risorse economiche e di crescita per il Paese, si introducono le seguenti disposizioni in materia di dispensazione dei farmaci.

2. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiore di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritto all'albo professionale dei farmacisti. La legge attribuisce alle regioni, nel rispetto e a garanzia del diritto alla salute, la responsabilità di verificare i titoli professionali necessari per l'esercizio dell'attività professionale di farmacista e di verificare la corretta applicazione dei parametri ubicativi delle farmacie non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui al comma 4, ferma restando la non applicabilità di restrizioni tendenti a predeterminare, normativamente e amministrativamente, il numero di esercizi da autorizzare sul territorio di competenza. L'organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio, in applicazione dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e del presente articolo, commi 3 e 4, è stabilita dalle regioni e distingue le farmacie in farmacie convenzionate con il SSN e farmacie non convenzionate con il SSN.

3. Sono considerate convenzionate con il Servizio sanitario nazionale SSN le farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive



modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

4. Sono farmacie non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN) gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*). del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL. L'autorizzazione della ASL è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare l'idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al presente comma, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Nella comunicazione di cui al presente comma, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

5. Possono essere titolari di una farmacia non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale (SSN), in qualità di persona fisica ovvero socio di società di persone o di società cooperative a responsabilità limitata, i cittadini di cui al comma 2 che non abbiano compiuto i sessantacinque anni di età alla data di invio delle comunicazioni di cui al comma 4. L'accesso alla titolarità è riservata ai farmacisti che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio. Alle farmacie non convenzionate con il SSN si applicano gli articoli 3 e 7, commi da 1 a 4-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni.

6. Sono esclusi dal provvedimento di autorizzazione della ASL gli esercizi di vicinato la cui titolarità sia riferita ad un soggetto giuridico attualmente titolare di farmacia convenzionata con il SSN, in qualità di persona fisica ovvero socio di società di persone o di società cooperative a responsabilità limitata, ubicata nella stessa regione. Parimenti l'acquisizione della titolarità di una farmacia convenzionata con il SSN determina per lo stesso soggetto giuridico, il ritiro dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.

7. I medicinali prescritti dal medico su ricettario del SSN sono dispensabili esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n.833. Nelle farmacie non convenzionate con il SSN possono essere dispensati, tutti i medicinali in regime non convenzionale, a completo carico del cittadino. È facoltà della farmacia non convenzionata, previa comunicazione da inviare all'ASL competente per territorio, di dotarsi di laboratorio galenico per la preparazione di galenici officinali e magistrali da dispensare in regime non convenzionale limitatamente ai preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili. Le farmacie non convenzionate dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004. Alle farmacie non convenzionate con il SSN è attribuita la denominazione «Farmacia non convenzionata con il SSN» e l'insegna a croce deve essere di un colore diverso dal verde ai sensi dell'Articolo 5 del decreto-legge 3 ottobre 2009, n. 153.

8. Alla data di entrata in vigore della presente legge e per 30 giorni, ciascuna regione provvede, attraverso la ASL competente per territorio, a rilasciare l'autorizzazione di sede farmaceutica non convenzionata con il SSN agli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che hanno già posto in vendita i medicinali da banco e senza obbligo di ricetta medica ai sensi dell'articolo 5 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, che alla data del 30 giugno 2011 risultano essere registrati nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) – Tracciabilità del farmaco e che abbiano dato comunicazione al comune di competenza, ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. La trasformazione in farmacia non convenzionata con il SSN è consentita agli esercizi il cui titolare, farmacista iscritto all'albo, abbia conseguito l'idoneità in un concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche o che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio. Per gli esercizi che non rispondono a tali requisiti, la trasformazione in farmacia non convenzionata con il SSN è subordinata alla partecipazione da parte del farmacista titolare dell'esercizio ad un corso di preparazione con frequenza obbligatoria, organizzato dagli Ordini provinciali dei farmacisti, della durata massima di sei mesi, nel quale approfondire la normativa e le procedure relative a ricette a pagamento, stupefacenti, farmacovigilanza, sistema *Hazard analysis and critical control point* (HACCP), tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In alternativa, il farmacista titolare, si impegna a nominare idoneo direttore responsabile fino al conseguimento del requisito. Gli esercizi, prima della trasformazione in farmacie non convenzionate con il SSN, debbono rispondere ai requisiti previsti al comma 12. Sono esclusi da quanto disposto nel presente comma, trascorso un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi di cui al comma 7.

9. Il prezzo al pubblico dei farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stabilito da ogni singola farmacia sia essa convenzionata o non convenzionata. È abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 2005, n. 149. Sono abrogate tutte le norme incompatibili.

10. Chiunque apre una farmacia non convenzionata con il SSN o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione rilasciata dalla ASL, di cui al comma 4, è punito con l'ammenda da euro 50.000 a euro 100.000. Inoltre l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia non convenzionata con il SSN.

11. Al terzo comma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) all'assistenza farmaceutica, alla vigilanza sulle farmacie convenzionate e non convenzionate con il SSN, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Le farmacie non convenzionate con il SSN sono soggette alle norme in materia di vigilanza contenute negli articoli 51 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e 14, terzo comma, della citata legge n. 833 del 1978».

---

### 3.0.10

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare. Le risorse realizzate mediante la predetta gara sono impiegate per lo sviluppo della banda larga nelle regioni del Mezzogiorno».

---

**3.0.11**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, VITA, BONINO, VIMERCATI, PARDI, BUBBICO, DELLA MONICA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, MAGISTRELLI, MORRI, NEROZZI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VITALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, DE LUCA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le condizioni economiche di assegnazione tramite gara delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, in esito alla risoluzione delle procedure di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia per alcune norme del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le condizioni di gara mirano ad assicurare la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare».

---

**3.0.12**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Non possono essere nominati presidente o componente delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 3 i presidenti o i componenti di uno dei medesimi organismi o autorità ovvero i membri del Governo se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.

2. I presidenti o i componenti delle autorità indipendenti ovvero degli organismi di vigilanza di cui al comma 28-*quater* non possono diventare membri del Governo ovvero assumere incarichi di nomina governativa in Enti o Società se non sono trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.

3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano per i seguenti organismi:

a) Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

- b) Garante per la protezione dei dati personali, di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- c) Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
- e) Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
- f) Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
- g) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- h) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
- i) Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
- 

### 3.0.13

GHEDINI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Società tra professionisti)*

1. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

2. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di cui al comma 1 le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

3. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

4. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

5. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

6. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

7. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge di conversione, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 2, lettera c), 4 e 5.

9. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata».

---

### 3.0.14

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DE LUCA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. Al fine di garantire gli assetti concorrenziali nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 mag-

gio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono stabilite, tenendo conto dei principi del diritto comunitario, disposizioni volte all'attuazione dell'obbligo di cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. In ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna società operante nel settore, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche Indiretto, solo qualora operi direttamente nel medesimo settore, è tenuta a dismettere le quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di gas naturale.

2. Al fine di contribuire alla costruzione di un mercato interno concorrenziale, alla sicurezza degli approvvigionamenti, allo sviluppo di un mercato unitario dell'energia a dimensione europea, tramite la realizzazione delle necessarie infrastrutture di interconcessione, Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, ad assumere partecipazioni, anche di controllo, nelle società proprietarie di infrastrutture energetiche nazionali e sovranazionali, anche tramite operazioni di fusione tra le società acquisite e partecipate da CDP S.p.A. stessa».

---

### 3.0.15

PROCACCI

*Dopo l'articolo 3. inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Semplificazione del trasferimento giuridico dei beni immobili)*

1. In tutti i casi nei quali, per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 832 del codice civile, di valore catastale non superiore ad euro centomila ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, questa può essere effettuata, anche: a) gratuitamente, salvo le spese, dai dirigenti del comune di residui del venditore o nei comuni nei quali non sia previsto il dirigente, dal funzionario di qualifica più elevata; b) dagli avvocati muniti di polizza assicurativa pari, almeno, al valore del bene dichiarato nell'atto.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni agli uffici competenti, dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislative statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Le clausole contrattuali in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile».

---

### 3.0.16

PERDUCA, PORETTI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Semplificazione del trasferimento giuridico dei beni immobili)*

1. In tutti i casi nei quali, per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 832 del codice civile, di valore catastale non superiore ad euro centomila, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata, anche:

a) gratuitamente, salvo le spese, dai dirigenti del comune di residenza del venditore o nei comuni nei quali non sia previsto il dirigente, dal funzionario di qualifica più elevata;

b) dagli avvocati muniti di polizza assicurativa pari, almeno, al valore del bene dichiarato nell'atto.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni agli uffici competenti, dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari e statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Le clausole contrattuali in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'art. 1418 del codice civile».

---



**3.0.17**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MURA

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure di sostegno alle emittenti locali)*

1. All'articolo 1, comma 13-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "solo per equivalente" sono inserite le seguenti: "sempreché non vi siano altre frequenze disponibili";

b) aggiungere in fine; "non inferiore ad un Euro ad abitante servito attraverso gli impianti legittimamente operanti prima del procedimento di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze"».

**3.0.18**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MURA

*Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure di sostegno alle emittenti locali)*

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: "una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9", sono sostituite dalle seguenti: "una quota non inferiore al 20 per cento delle predette maggiori entrate, viene utilizzata per le finalità di cui al comma 9"».

**3.0.19**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in merito alla contendibilità del controllo societario)*

1. L'articolo 13 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 1, nonché la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 146, sono abrogati.

3. I commi 3-*quater* e 3-*sexies* dell'articolo 7 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono abrogati».

---

**3.0.20**

MALAN

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Cessione di partecipazioni azionarie dello Stato)*

1. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a cedere a privati azioni di Enel, Bni, Finmeccanica e STMicroelectronics fino a un valore complessivo pari ai tre quarti delle azioni in suo possesso al 31 luglio 2011.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a cedere fino al 100 per cento di Poste Italiane S.p.A.

3. Le cessioni di cui ai commi 1 e 2 devono avvenire con modalità e tali da garantire il migliore risultato per l'erario e favorire l'azionariato diffuso.

4. I proventi delle operazioni di cui al presente articolo sono destinati alla riduzione del debito pubblico».

---

**3.0.21**

LATRONICO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Al fine di ridurre la spesa e di razionalizzare l'utilizzazione del personale addetto alle attività sanitarie nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria determina i contingenti di personale universitario delle professioni sanitarie, nonché di quello addetto alle funzioni amministrative e tecniche attualmente in servizio presso l'Azienda che sono ritenuti necessari per l'organizzazione aziendale; in relazione a tali contingenti il Rettore decreta l'assegnazione all'Azienda a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 70 comma 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; ove il personale universitario attualmente in servizio presso la singola Azienda ecceda i contingenti determinati dal Direttore generale, il Rettore provvede avuto riguardo dell'anzianità di servizio nell'Azienda; il personale assegnato a tempo indeterminato all'Azienda assume i doveri ed i diritti del personale aziendale».

---

**3.0.22**

GRILLO, CICOLANI, BORNACIN, ZANETTA, GALLO, FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali con il sistema del *project financing*, azzerando o riducendo l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, i proventi generati dalle società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. possono essere esentati totalmente o parzialmente dall'imposizione fiscale diretta.

La durata e l'entità di tale esenzione dovranno essere definite nel contratto di concessione di costruzione e di gestione che dovrà essere approvato con un decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**3.0.23**

GRILLO, ZANETTA, CICOLANI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali con il sistema del *project financing*, azzerando o riducendo l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, i proventi generati dalle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. possono essere esentati totalmente o parzialmente dall'imposizione fiscale diretta.

La durata e l'entità di tale esenzione dovranno essere definite nel contratto di concessione di costruzione e di gestione che dovrà essere approvato con un decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**3.0.24**

GRILLO, CICOLANI, BORNACIN, ZANETTA, GALLO, FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

All'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. è aggiunto il seguente punto:

"27-septies. La realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali con il sistema del *project financing* da parte delle società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i."».

---

**3.0.25**

GRILLO, ZANETTA, CICOLANI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

All'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i. è aggiunto il seguente punto: 27 septies: «la realizzazione di opere pubbliche infra-

strutturali con il sistema del *project financing* da parte delle società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.».

### 3.0.26

VITA, VIMERCATI, PARDI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, CASSON, DELLA MONICA, DELLA SETA, DONAGGIO, FERRANTE, Marco FILIPPI, FONTANA, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LATORRE, MAGISTRELLI, MARCUCCI, MARITATI, MONGIELLO, MORRI, NEROZZI, PAPANIA, PINOTTI, RANUCCI, SIRCANA, ARMATO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «pari al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento";

b) le parole: "non eccedente 240 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 720 milioni di euro".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. All'articolo 2 del decreto legge 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche

pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### **3.0.27**

VIMERCATI, VITA, PARDI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, CASSON, DELLA MONICA, DELLA SETA, DONAGGIO, FERRANTE, MARCO FILIPPI, FONTANA, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LATORRE, MAGISTRELLI, MARCUCCI, MARITATI, MONGIELLO, MORRI, NEROZZI, PAPANIA, PINOTTI, RANUCCI, SIRCANA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

All'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 e all'articolo 1, comma 8 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 sostituire, ove ricorrono, le parole: "banda 790-862 Mhz" con le parole: "banda 790-822 e banda 830-862 Mhz"».

---

### **3.0.28**

BUBBICO, AGOSTINI, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MORANDO, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Al fine di rafforzare e garantire la prosecuzione delle operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, al Fondo finanzia d'impresa di cui all'articolo 1,

comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di partecipazione al capitale di rischio delle imprese, di concessione di garanzie su finanziamenti, e al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

2. Ai maggiori oneri pari a 500 milioni di euro per ciascun degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate di cui al commi 3 e 4.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti: "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012".

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---



**3.0.29**

FIORONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Il comma 7 dell'articolo 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, è sostituito dal seguente:

"7. Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell'articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 82 del codice; in tale ultimo caso le stazioni appaltanti specificano i motivi di tale scelta. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, del codice, l'offerta è valutata sulla base dei seguenti criteri:

a) prezzo. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 a 1. Ai suddetti prezzi si applica l'imposta sul valore aggiunto. Fattore ponderale: 20-40;

b) rimborso medio dei buoni pasto agli esercizi convenzionati. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che prevede da parte della società di emissione il rimborso medio del buono pasto più elevato calcolato al netto dello sconto incondizionato previsto dal rapporto contrattuale instaurato od instaurando con la società emittitrice, nonché tenendo conto di ogni altro onere accessorio purché pertinente all'esecuzione del servizio eventualmente posto a carico dell'esercizio convenzionato nell'ambito del predetto rapporto contrattuale. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: rimborso medio singola offerta diviso rimborso medio massimo moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo da 0,95 ad 1. Fattore ponderale 15-30;

c) progetto tecnico. Il punteggio massimo è attribuito al progetto tecnico che meglio risponde alle specifiche oggettive esigenze organizzative e di innovazione tecnologica indicate dal cliente. Fattore ponderale 10-20;

d) termini di pagamento agli esercizi convenzionati. Il punteggio massimo è attribuito a tutte le imprese che si impegnino a pagare i corrispettivi delle fatture emesse dagli esercizi convenzionati in un termine non superiore a 45 giorni. Fattore ponderale: 1-10;

e) rete degli esercizi. Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che reca l'impegno espresso all'attivazione, entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando, del maggior nu-

mero di convenzioni con esercizi. La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria fornisca prova, entro il congruo termine di cui al primo periodo, di aver attivato il numero di convenzioni indicate in sede di offerta. Se la prova non viene fornita, l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio viene affidato all'impresa che la segue in graduatoria. Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula, corretta da un fattore di correzione compreso tra 0,80 e 0,95: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi per punteggio massimo. Fattore ponderale: 5-35. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a 100: in ogni caso i criteri di aggiudicazione dovranno essere coerenti con le specifiche ed oggettive esigenze delle singole amministrazioni aggiudicatrici prevedendosi tempi congrui per la presentazione delle offerte. Il mancato rispetto dei criteri e/o delle condizioni indicate in offerta comporta la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto"».

---

### **3.0.30**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. I titolari di cariche negli organi gestionali e i funzionari di vertice di Imprese o di gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, finanziari e assicurativi non possono assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o in gruppi di imprese concorrenti.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'attuazione del comma 1 e, se riscontra violazioni, fissa all'interessato un termine per scegliere quale incarico mantenere. In mancanza di opzione, l'interessato decade di diritto da tutti gli incarichi incompatibili. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i titolari degli incarichi di gestione e tutte le informazioni relative alla propria attività necessarie per l'esercizio dei compiti previsti dal presente comma. La citata Autorità può avvalersi del supporto del Corpo della guardia di finanza e della collaborazione delle autorità di vigilanza di settore. Per la disciplina dei poteri istruttori e sanzionatori si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

---

**3.0.31**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, Marco FILIPPI, BARBOLINI, BIANCO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, DE LUCA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Dismissione del patrimonio immobiliare)*

1. Il Ministro della difesa rende noti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli elenchi, distinti per territorio regionale, dei beni Immobili in uso al Ministero della difesa non necessari a scopi istituzionali e che non sono stati avviati a procedure di valorizzazione, i quali possono essere trasferiti, ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, a Comuni, Province, Regioni. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione degli elenchi possono essere presentati all'Agenzia del Demanio progetti di valorizzazione finalizzati all'alienazione dei beni immobili di cui al precedente periodo da parte di soggetti pubblici o privati, contenenti le necessarie autorizzazioni urbanistiche ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali progetti possono prevedere l'utilizzo di fondi d'investimento immobiliari chiusi compartecipati da Stato ed enti pubblici locali e regionali, ai sensi del citato art. 33, ovvero prevedere procedure dirette di alienazione attraverso gare ad evidenza pubblica. In nessun caso un bene immobiliare inserito nei progetti di valorizzazione di cui al periodo precedente può essere conferito al fondo o avviato ad alienazione prima della definitiva approvazione dell'autorizzazione urbanistica. Ciascun progetto di valorizzazione deve contenere la destinazione ad usi pubblici ovvero alla realizzazione di unità Immobiliari da immettere sul mercato degli affitti a canoni sostenibili di una quota non inferiore al trenta per cento delle cubature autorizzate e delle superfici coinvolte.

2. l'Agenzia del demanio coordina la valutazione dei progetti di cui al precedente comma, sulla base di criteri stabiliti previa intesa in sede di Conferenza unificata, da raggiungere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i progetti valutati positivamente, l'Agenzia del Demanio, entro sessanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dei progetti di valorizzazione di cui al comma 1, dispone il trasferimento dei beni nella proprietà degli enti pubblici locali e regionali, ovvero dei fondi pubblici di cui al comma 1 dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il venticinque per cento dei

proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali promotori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato. I beni contenuti negli elenchi di cui al precedente comma 1 per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione, ovvero se presentati non abbiano ricevuto una valutazione positiva, vengono inseriti negli elenchi dei beni trasferibili secondo le ordinarie procedure disposte dal D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85.

3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 gli enti pubblici locali o regionali possono avviare a dismissione parti del loro patrimonio immobiliare. Anche in tale caso il venticinque per cento dei proventi delle alienazioni restano nella disponibilità degli enti pubblici locali o regionali promotori e possono essere impegnati al di fuori dei limiti posti dal patto di stabilità interno, mentre il restante settantacinque per cento è acquisito dallo Stato.

4. Nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la previsione di cui all'art. 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica anche alle regioni, agli enti locali e le Camere di Commercio, con esclusione del settore idrico. La partecipazione al programma di dismissioni consente l'accesso al fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto. La mancata partecipazione comporta l'aumento del 5 per cento del concorso dell'ente al patto di stabilità interno, che si eleva al 15 per cento nel caso delle Camere di Commercio, salvo che la mancata partecipazione sia adeguatamente motivata con relazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 febbraio 2012 e dal medesimo autorizzata. Le modalità di dismissione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione.

5. Nel caso di infrastrutture caratterizzate da monopolio naturale, quali porti ed aeroporti, la dismissione non può superare il 49 per cento delle quote azionarie ma può prevedere la cessione dei compiti gestionali e operativi. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite normative di regolazione dei servizi e delle infrastrutture pubbliche locali nei settori ancora privi di regolazione, ivi compresa l'istituzione di apposite agenzie di regolamentazione aventi carattere federale.

6. Dalle misure di cui al presente articolo devono derivare entrate non inferiori a 5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2016 da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4, comma 32, sopprimere la lettera d);*

*all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole da: «rispettivamente» fino a: «dicembre 2013» e da «in società» fino a: «rilevanza economica».*

---

### **3.9-bis**

GALIOTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a) dopo le parole: «dall'ordinamento comunitario» aggiungere le seguenti: «e dalle relative norme di recepimento»;*

*b) al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno»;*

*c) al comma 11, lettera a) sostituire le parole: «ragioni di interesse pubblico» con le seguenti: «ai motivi imperativi di interesse generale di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno».*

---

### **3.81-bis**

GALIOTO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Alla lettera c), comma 2, dell'articolo 39 del decreto-legge n.98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al n. 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate alla lettera i)";*

*b) al n.5), capoverso "1-bis", sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "parenti fino al secondo grado" con le seguenti: "parenti fino al terzo grado"».*

---

**3.81-ter**

GALIOTO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. La disposizione di cui alla lettera *m*-bis), dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei componenti le commissioni tributarie nominati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011».

---

**3.87-bis**

GALIOTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «entro il termine di cui al comma 1» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta salvo il rispetto delle vigenti normative a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori»;

b) al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro il termine di cui al comma 1».

---

**3.89-bis**

GALIOTO

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Restano salvi gli specifici strumenti di programmazione settoriale».

---

**3.95-bis**

GALIOTO

*Al comma 9, sopprimere la lettera f).*

---

**3.97-bis**

GALIOTO

*Al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

«f) la limitazione, salvi i requisiti di accesso, dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o il divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti, in presenza delle medesime condizioni previste dalla normativa di riferimento per l'accesso e l'esercizio dell'attività, con particolare riguardo alle prescrizioni igienico-sanitarie».

---

**Art. 4.****4.1**

DELLA SETA, FERRANTE

*Sopprimere l'articolo.*

*Consequentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---



**4.2**

MERCATALI, BARBOLINI

*Sopprimere l'articolo.***4.3**DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO,  
RUTELLI*All'articolo 4 apportare le seguenti modifiche:**a) sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:*

«1. Gli enti locali gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica secondo criteri di economicità ed efficienza conformandosi ai principi e alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea. Conseguentemente la gestione dei predetti servizi può avvenire: *a)* attraverso il modello "in house" mediante affidamento della gestione ad un organismo pubblico sul quale – a termini della normativa e giurisprudenza comunitaria – l'ente locale affidatario eserciti un controllo diretto analogo a quello da esso esercitato sulle proprie strutture interne con conseguente esclusione dell'affidamento a società sotto qualsiasi forma costituite; *b)* mediante l'affidamento della gestione a imprenditori o società in qualsiasi forma costituite identificati mediante procedura competitiva. In tali casi si applicano i commi 9, 10, 11 del presente articolo. In tutti i casi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* si applicano i commi da 18 a 26 del presente articolo».

*b) Aggiungere infine il seguente comma:*

«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, al fine di evitare che le inefficienze e le diseconomie della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica siano finanziate mediante ricorso all'imposizione locale con conseguente aggravio tributario a carico dei contribuenti, le imposte, tasse e addizionali previste dagli articoli 4, 5, e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 possono essere introdotte esclusivamente dagli enti locali che abbiano proceduto all'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica mediante procedura competitiva. Gli aumenti tariffari dei servizi pubblici locali, qualora siano gestiti mediante il modello "in house", possono essere deliberati dagli enti locali solo nei casi in cui il sistema tariffario sia regolato da un organismo o autorità indipendente».

**4.4**

ASTORE

*Al comma 1, dopo le parole: «liberalizzando tutte le attività economiche» inserire le seguenti: «ad esclusione delle farmacie comunali, fino all'approvazione delle norme di riforma complessiva del settore.».*

---

**4.5**

MALAN

*All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Lo stesso decreto definisce i parametri di premialità in base ai quali attribuire la predetta quota del Fondo infrastrutturale.»;*

*b) al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni» con le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;*

*c) dopo il comma 28 inserire il seguente:*

*«28-bis. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.»;*

*d) al comma 29, sopprimere le parole: «come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami» ed è aggiunto infine: «Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di individuazione dei beni di cui al periodo precedente, nonché i criteri di subentro tra gestori e i criteri di tutela occupazionale.»;*

*e) al comma 30, sopprimere il primo periodo;*

*f) al comma 32, alla lettera d), sostituire le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente» con le seguenti: «a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente»;*

*g) dopo il comma 34, inserire il seguente:*

«34-bis. Il regime delle società quotate e loro controllate disposto dal comma 33, si applica alle gare bandite per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e di cui all'articolo 46-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, costituendo integrazione dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e, per quanto applicabili, dell'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e dell'articolo 46-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159».

## 4.6

CASOLI

*All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, dopo le parole: «adotta una delibera quadro» inserire la parola «preliminare»;*

*b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Sulla delibera di cui al comma precedente l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato esprime il proprio parere vincolante entro sessanta giorni dalla data di ricevimento e vigila sulla correttezza della sua successiva attuazione; qualora l'Autorità non si esprima entro suddetto termine, il parere si intende reso in senso positivo; nel caso in cui entro tale termine l'Autorità richieda formalmente all'ente locale ulteriori informazioni in merito alla delibera suddetta, il termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta all'ente locale. Allo scadere del nuovo termine, in caso di inerzia dell'Autorità, la delibera viene definitivamente approvata dall'ente che ne assicura l'adeguata pubblicità.»;*

*c) al comma 11, sostituire il primo paragrafo con il seguente: «Il bando di gara o la lettera di invito, relativi alle procedure di cui ai commi 8, 9 e 10, il cui contenuto sia stato preventivamente sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, espresso positivamente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento o non espresso entro tale termine, al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati.»;*

*d) al comma 12:*

– *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«*a) la valutazione delle offerte basata su qualità e corrispettivo del servizio sia svolta separatamente da quella riguardante il prezzo delle quote societarie»;*

– sostituire la lettera *b*) con la seguente:

«*b*) il socio privato, selezionato sulla base del possesso della relativa qualificazione ai sensi della normativa vigente, svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, che sono stati oggetto della gara, per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifichi, si proceda a un nuovo affidamento;».

---

#### 4.7

LEGNINI

*All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a*) al comma 2, sostituire le parole da: «i fallimenti» fino alle parole: «all'interno della» con le seguenti: «le ragioni della decisione e i benefici per la»;

*b*) al comma 4 sostituire le parole da: «e poi periodicamente» fino alla parola: «locali» con le seguenti: «e poi di quinquennio in quinquennio»;

*c*) sopprimere il comma 5.

---

#### 4.8

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

*All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a*) al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Con la medesima delibera quadro, l'ente, nel decidere in merito all'organizzazione dei servizi pubblici locali, definisce le misure da adottare al fine di addvenire alla razionalizzazione e all'efficientamento nella gestione degli stessi, anche attraverso la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio, procedendo ad accorpamenti, aggregazioni o cessioni di partecipazioni societarie.»;

*b*) sostituire il comma 32 con i seguenti:

«32. Gli enti locali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, disciplinano il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto previsto dal presente articolo, la cui durata non può eccedere i tre anni. Durante la fase transitoria, si applicano alle imprese e alle società incaricate della gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituite, con la sola eccezione delle società quotate in mercati regolamentati, le disposizioni di cui ai commi da 15 a 21 del presente articolo. Gli enti locali valutano l'anda-

mento delle società non quotate da essi partecipate, al fine di verificare gli effetti della gestione sui bilanci degli enti stessi e adottare conseguentemente tutte le determinazioni necessarie ad evitare che eventuali oneri negativi si riflettano sui bilanci propri.

32-*bis*. Il periodo transitorio, nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente e qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo periodo del comma 2, può essere incrementato, ove ricorrano le condizioni sotto indicate, nella misura di:

a) due anni nel caso in cui, all'atto di eventuali accorpamenti, le società interessate abbiano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali l'ente socio sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;

b) due anni nel caso in cui, entro la data di cui al comma 32, l'ente locale realizzi un accorpamento societario che consenta di servire una popolazione complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di aggregazione;

c) due anni nel caso in cui, entro la data di cui al comma 32, la popolazione complessivamente servita risulti superiore a centomila abitanti ovvero l'impresa risultante operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti».

*Consequentemente all'articolo 16, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; all'articolo 14, comma 32, secondo capoverso, dopo le parole "non si applica alle società" sono inserite le seguenti: "che gestiscono servizi pubblici locali e a quelle"».*

---

#### 4.9

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con la medesima delibera quadro, l'ente, nel decidere in merito all'organizzazione dei servizi pubblici locali, definisce le misure da adottare al fine di addivenire alla razionalizzazione e all'efficientamento nella gestione degli stessi, anche attraverso la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio, procedendo ad accorpamenti, aggregazioni o cessioni di partecipazioni societarie».*

---

**4.10**

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con lo stesso atto gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore».

---

**4.11**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, VALLI, MURA

*Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi,», sono aggiunte le seguenti: «determinate secondo il criterio dei costi *standard*»;

b) dopo le parole: «delle tariffe», sono aggiunte le seguenti: «, del ragionevole margine di utile, in conformità ai principi comunitari in materia di aiuti di Stato».

---

**4.12**

TANCREDI

*Al comma 5, dopo le parole:* «alle aziende esercenti i servizi stessi,» *sono aggiunte le seguenti:* «determinate, ove possibile, secondo il criterio dei costi *standard*».

---

**4.13**

DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 9, sopprimere le seguenti parole:* «, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge».

---

**4.14**

DEL PENNINO, SBARBATI

*Al comma 13, sostituire le parole: «900.000 euro» con le seguenti: «600.000 euro».*

---

**4.15**

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni» con le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».*

*Conseguentemente, al comma 34, dopo le parole «ad eccezione di quanto previsto dai commi» inserire le seguenti: «17 e da».*

---

**4.16**

LATRONICO

*Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:*

«17-bis. All'articolo 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. I divieti o le limitazioni alle assunzioni di personale previsti al comma precedente non si applicano nel caso di personale addetto alla conduzione e alla manutenzione di mezzi per il trasporto pubblico locale e per i servizi ambientali."».

---

**4.17**

BEVILACQUA

*Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:*

«17-bis. All'articolo 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. I divieti o le limitazioni alle assunzioni di personale previsti al comma precedente non si applicano nel caso di personale addetto alla conduzione e alla manutenzione di mezzi per il trasporto pubblico locale e per i servizi ambientali."».

---

**4.18**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo il comma 18, aggiungere in seguente:*

«18-bis. Al comma 2 dell'articolo 43 del testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "a tal fine sono comprese anche le società di cui all'articolo 113, comma 4, lettera a) e quelle di cui all'articolo 113-bis del comma 1, lettera c)."».

---

**4.19**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Al comma 20, sostituire le parole: «dei parenti e degli affini entro il quarto grado» con le seguenti: «dei parenti e degli affini in linea retta, dei parenti in quarto grado in linea collaterale e degli affini in terzo grado in linea collaterale».*

---

**4.20**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 24, sopprimere le parole: «non sospesa».*

---



**4.21**

## CURSI

*Al comma 29, sopprimere le parole «, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami», ed aggiungere, in fine: «Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di individuazione dei beni di cui al periodo precedente, nonché i criteri di subentro tra gestori e i criteri di tutela occupazionale.».*

*Conseguentemente, al comma 30, sopprimere il primo periodo.*

---

**4.22**

## CICOLANI

*Il comma 30 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è abrogato ed il suo contenuto è integralmente inserito al comma 29 dopo le parole «liberi da pesi e gravami».*

---

**4.23**

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 30 sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del comma 29, con particolare riferimento all'individuazione dei beni, ai criteri di subentro tra i soggetti gestori ed ai criteri per garantire la tutela occupazionale.».*

---

**4.24**

TANCREDI

*Al comma 30, sostituire le parole: «i beni di cui al comma 1» con le seguenti: «i beni di cui al comma 29».*

---

**4.25**

MAZZARACCHIO, ESPOSITO

*Al comma 30, sostituire le parole: «i beni di cui al comma 1» con le seguenti: «i beni di cui al comma 29».*

---

**4.26**

TANCREDI

*Al comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al comma 13» aggiungere le seguenti: «ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma».*

---

**4.27**

MAZZARACCHIO, TANCREDI

*Al comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al comma 13» aggiungere le seguenti: «ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma»*

---

**4.28**

CICOLANI

*All'articolo 4, comma 32, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 sono apportate le seguenti modifiche:*

- alla lettera *a*) le parole «31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2012»;
  - alla lettera *b*) le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre 2012»;
-

**4.29**

MERCATALI, BARBOLINI

*Al comma 32, sopprimere la lettera d).*

---

**4.30**

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 32, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio».

*Conseguentemente al comma 34, dopo le parole: «ad eccezione di quanto previsto dai commi 19 a 27» inserire le seguenti: «e 32, lettera d)».*

---

**4.31**

CURSI

*Al comma 32, alla lettera d), sopprimere le parole da «, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca» a «alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015».*

---

**4.32**

CURSI

*Al comma 32, alla lettera d), sostituire le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente» con le seguenti: «a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente».*

---

**4.33**

BARBOLINI

*Al comma 32, lettera d), sostituire le parole da: «anche progressivamente» fino alla fine del comma con le seguenti: «progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali».*

---

**4.34**

TANCREDI

*Al comma 33, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a gare a condizione che per i servizi da essi forniti sia già stata indetta la procedura ad evidenza pubblica per il riaffidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso procedura competitiva ad evidenza pubblica».*

---

**4.35**

MAZZARACCHIO

*Al comma 33, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a gare a condizione che per i servizi da essi forniti sia già stata indetta la procedura ad evidenza pubblica per il riaffidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso procedura competitiva ad evidenza pubblica».*

---

**4.36**

TANCREDI

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità attuative del presente comma, anche tenendo conto delle diverse condi-

zioni di fornitura in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servizio».

---

#### 4.37

MAZZARACCHIO, ESPOSITO

*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità attuative del presente comma, anche tenendo conto delle diverse condizioni di fornitura in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servizio».

---

#### 4.38

LAURO

*Dopo il comma 33, inserire il seguente:*

«33-bis. Al fine di rilanciare e sviluppare l'attività degli stabilimenti termali di proprietà di Regioni, Province o Comuni, che le detengano direttamente o attraverso società controllate, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda:

a) il trasferimento a titolo oneroso degli stabilimenti termali a soggetti privati che presentino opportune competenze e capacità tecniche ed economiche, sulla base di adeguati piani industriali di rilancio, modellati sulle apposite esigenze delle singole realtà coinvolte;

b) il consolidamento dei debiti maturati dallo stabilimento in corso di cessione, fino alla 30 giugno 2011 e la loro possibile estinzione attraverso il ricorso a finanziamenti agevolati erogati tramite la Cassa Depositi e Prestiti;

c) la possibilità del ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga per il personale in servizio alla data della privatizzazione».

---

**4.39**

CICOLANI

*Al comma 34, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 aggiungere all'inizio il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili».*

---

**4.40**

DEL PENNINO, SBARBATI

*Al comma 34, sopprimere le parole che vanno da: «il servizio di distribuzione di gas naturale» fino alla fine del comma.*

---

**4.41**

LUSI, LEGNINI, MORANDO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA

*Alla fine del comma 34, aggiungere il seguente periodo: «È escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 1, comma 42, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225».*

---

**4.42**

CURSI

*Dopo il comma 34, inserire il seguente:*

«34-bis. Il regime delle società quotate e loro controllate disposto dal comma 33, si applica alle gare bandite per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 14, comma 1, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e di cui all'articolo 46-bis, comma 1, decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, costituendo integrazione dell'articolo 14, comma 5, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e, per quanto applicabili, dell'articolo 15, comma 10, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell'articolo 46-bis comma 4-bis, decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.».

---

**4.43**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 34, inserire il seguente:*

«34-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, secondo periodo, le parole da: "entro trenta giorni" fino a: "periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

b) al comma 23, le parole da: "entro quindici giorni" fino a: "comma 22", sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

c) al comma 25, le parole da: "entro sessanta giorni" fino a: "comma 22", sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**4.44**

D'ALÌ

*Dopo il comma 34, inserire il seguente:*

«34-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, secondo periodo, le parole da: "entro trenta giorni" fino a: "periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

b) al comma 23, le parole da: "entro quindici giorni" fino a: "comma precedente", sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

c) al comma 25, le parole da: "entro sessanta giorni" fino a: "comma 22", sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

---

**4.0.1**

BARBOLINI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2000, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I professionisti iscritti in ordini o collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale conto terzi. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse"».

**4.0.2**

BARBOLINI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere, in fine, le seguenti: "secondo il criterio di competenza".

2. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "cui al comma 70" sono aggiunte le seguenti: "L'agevolazione non decade se i professionisti aggregati mantengono le proprie partite iva individuali ai soli fini di accelerare i rimborsi d'imposta tramite il conto fiscale, ma", e successivamente dopo le parole: "dell'attività professionale." aggiungere: "Spetta altresì nei casi in cui gli studi professionali associati o altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultano già essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali aderiscono nuovi professionisti che in precedenza svolgevano l'attività in maniera individuale".

3. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "nuove tecnologie di servizi" sono aggiunte le seguenti: "Per i beni mobili previsti alla lettera a) del presente comma, la cui deducibilità fiscale è ridotta in base alle disposizioni di legge previste dal testo



unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche. la base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta è pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti".

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**4.0.3**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e dei consumatori)*

1. Al fine di assicurare che i nuovi mercati creati nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio siano aperti alla concorrenza nonché per mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente e per garantire che i servizi siano prestati al miglior prezzo possibile, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 221,

1) nel comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato";

2) nel comma 5,

2.2) al sesto periodo, le parole "sulla base del", sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti i";

2.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3, lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

3) al comma 8, le parole: ", fino al consumo,", sono soppresse;

4) al comma 9,

4.1) nel primo periodo, le parole: "di ogni livello fino al consumo,", sono soppresse;

4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: "comma 3, lettera h)", sono inserite le seguenti: "in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo,";

4.3) alla fine del comma, dopo le parole "dall'articolo 261", è inserita la seguente: "comma 2";

b) all'articolo 261, il comma 1, è soppresso;

c) all'articolo 265, il comma 5, è soppresso».

---

#### 4.0.4

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MORANDO, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DE LUCA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Misure per favorire l'emersione delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e delle relative pertinenze)*

1. Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione di auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, per il triennio 2012-2014, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 2, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

5. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 1, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e 11 comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

#### 4.0.5

CABRAS, PEGORER, SANNA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. A decorrere dal 1° marzo 2012 non è ammessa la proprietà o il controllo societario in capo allo stesso soggetto delle attività di trasporto e stoccaggio con quelle di approvvigionamento, produzione, importazione e vendita del gas naturale».

---

**4.0.6**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Dismissioni di partecipazioni dello Stato)*

1. Entro il 31 gennaio 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali, onde realizzare un complesso di entrate straordinarie per una somma pari a 800 milioni di euro per l'anno 2012, pari a 1,5 miliardi per l'anno 2013, e pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

2. I programmi di dismissione di cui al comma 1, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione dei citati programmi.

3. Il programma di cui al comma 1 può avvenire anche con il conferimento delle quote azionarie da dismettere ad una o più società costituite da capitali privati mediante procedimento di cartolarizzazione che assicuri all'atto di tale conferimento almeno l'ottanta per cento del valore di mercato delle partecipazioni cedute.

4. Dal programma di alienazione di cui al comma 1 sono escluse le partecipazioni in società operanti nei settori del servizio idrico.

5. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

6. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente articolo al netto degli oneri inerenti alle medesime.

7. Allo scopo di intervenire tempestivamente per concorrere al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica definiti nel documento di economia e finanza per il triennio 2012-2014, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 59, assicurano introiti pari a 300 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, un miliardo di euro per l'anno 2013

e tre miliardi per ciascuno degli anni 2014-2015, derivanti dalla dismissione di partecipazioni nelle società di gestione dei servizi pubblici, con esclusione del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente, finalizzato al ripianamento dei debiti, ove accertati, o alla spesa per investimenti se eccedenti ai fini di tale ripianamento.

8. Le entità delle dismissioni di cui al comma 1 che ciascuna Regione, ciascuna Provincia autonoma e ciascun ente locale devono conseguire sono stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. Qualora non si realizzassero i proventi di cui al precedente comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali, sono ridotti di una somma corrispondente».

---

#### 4.0.7

Nicola Rossi

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Riduzione del debito degli enti locali)*

1. I Comuni, le Province e le Regioni che abbiano contratto un mutuo con la Cassa depositi e prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2012, anche trasferendo alla Cassa depositi e prestiti unità immobiliari appartenenti al patrimonio degli stessi Comuni, Province e Regioni.

2. Il trasferimento avverrà previa perizia redatta da società specializzata indicata dalla Cassa depositi e prestiti.

3. In assenza di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, i Comuni, le Province e le Regioni che dispongano di partecipazioni di controllo di società di capitali che gestiscano servizi di pubblica utilità possono provvedere all'estinzione dei mutui anche attraverso il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti di dette partecipazioni di controllo.

4. Nei casi previsti dal precedente comma 3, il trasferimento avverrà previa valutazione redatta da società specializzata indicata dalla Cassa depositi e prestiti.

5. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, alla lettera d) sostituire le parole "autono-

mia finanziaria" con le parole "autonomia e sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento alla incidenza degli oneri del servizio del debito sulla spesa corrente"».

---

#### 4.0.8

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Dismissione del patrimonio delle Regioni, delle Province e dei Comuni)*

1. I Comuni, le Province e le Regioni che abbiano contratto un mutuo con la Cassa depositi e prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali e/o affittato a terzi, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre 2012, anche trasferendo alla Cassa depositi e prestiti unità immobiliari appartenenti al patrimonio degli stessi Comuni, Province e Regioni.

2. Il trasferimento avverrà previa perizia redatta da società specializzata indicata dalla Cassa depositi e prestiti.

3. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, alla lettera *d*) sostituire le parole "autonomia finanziaria" con le parole "autonomia e sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento alla incidenza degli oneri del servizio del debito sulla spesa corrente"».

---

#### 4.0.9

RUTELLI, MILANA, CONTINI, GERMONTANI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

All'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il gettito di cui al comma 1 è obbligatoriamente destinato per il 50 per cento al finanziamento degli investimenti per il miglioramento della fruibilità del territorio per i turisti e

per il restante 50 per cento alla riduzione delle tariffe per i residenti per i servizi di pubblica utilità"».

---

#### 4.0.10

VALDITARA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Dismissione della partecipazione pubblica  
nella società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)*

1. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è sostituito dal seguente: "Art. 21. - *(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)*. – 1. Entro il termine di tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede all'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, secondo una procedura di offerta pubblica in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. La dismissione della predetta società può avvenire anche per mezzo di più offerte pubbliche di vendita separatamente riferite a specifici rami dell'azienda.

2. Entro il termine previsto dal precedente comma 1, il CIPE con proprie delibere provvede alla definizione dei tempi, delle modalità e condizioni di presentazione, e di tutti gli altri elementi riguardanti l'offerta pubblica di vendita. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 31 dicembre 2012.

3. Tutti i proventi ricavati dall'alienazione della partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432"».

---



**4.0.11**

VALDITARA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Dismissione della partecipazione pubblica  
nella società Poste Italiane Spa)*

1. Entro il termine di tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede all'alienazione della partecipazione dello Stato nella società Poste Italiane Spa, secondo una procedura di offerta pubblica in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. La dismissione della predetta società può avvenire anche per mezzo di più offerte pubbliche separatamente riferite a specifici rami dell'azienda.

2. Entro il termine previsto dal precedente comma 1, il CIPE con proprie delibere provvede alla definizione dei tempi, delle modalità e condizioni di presentazione, e di tutti gli altri elementi riguardanti l'offerta pubblica. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 31 dicembre 2012.

3. Tutti i proventi ricavati dall'alienazione della partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432».

---

**Art. 5.****5.1**

Marco FILIPPI, MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, dopo la parola: «partecipazioni», sopprimere la parola «azionarie».*

---

**5.3**

BUBBICO, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dagli enti locali che provvedono a chiudere la fase di gestione transitoria di cui all'articolo 4, comma 32, entro il 31 dicembre 2013».*

---

**5.4**

BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Le risorse derivanti dalla quota assegnata agli Enti locali a valere sul predetto Fondo e quelle derivanti dalle dismissioni e destinate a spese in conto capitale sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.».*

*Conseguentemente:*

- nella rubrica sostituire la parola: «municipalizzate» con le seguenti: «a partecipazione pubblica»;*
- dopo l'articolo 15 inserire i seguenti:*

**«Art. 15-bis.**

1. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 31 ottobre 2011 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed age-

volare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovranazionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

#### **Art. 15-ter.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innova-

zione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

c) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

2. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

---

**5.5 (testo 2)**

LATRONICO, PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole:* «alle finalità previste dal citato articolo 6-*quinquies*» *con le seguenti:* «alle finalità di cui al fondo previsto all'articolo 13 comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La dotazione del citato fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2008 n. 133, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse rivenienti dall'articolo 2, comma 12-*septies*, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»

*b) aggiungere infine i seguenti periodi:* «Al fine di potenziare le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché allo scopo di provvedere alla riparazione dei relativi danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito i territori delle regioni Basilicata, nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, e Piemonte, nel periodo dal 14 al 17 marzo 2011 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta* n. 66 del 22 marzo 2011, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2011, una quota pari a 50 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016, delle risorse di cui all'articolo 32 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinata, in parti uguali, alle medesime regioni. Le disposizioni di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si interpretano nel senso che sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per far fronte alle esigenze connesse ad eventi calamitosi, attraverso l'utilizzo delle proprie disponibilità finanziarie per effettuare le spese conseguenti alla emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, ai sensi del citato articolo 2, comma 2-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10».

**5.5**

LATRONICO

*All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole:* «alle finalità previste dal citato articolo 6-*quinquies*» *con le seguenti:* «al finanziamento delle spese conseguenti

allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta n. 66 del 22 marzo 2011, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso.»;

b) aggiungere infine i seguenti periodi: «Al fine di potenziare le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché allo scopo di provvedere alla riparazione dei relativi danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta n. 66 del 22 marzo 2011, per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016, una quota, pari a 50 milioni di euro annui, delle risorse di cui all'articolo 32 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111, è destinata alla regione di cui al citato DPCM Le disposizioni di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si interpretano nel senso che sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per far fronte alle esigenze connesse ad eventi calamitosi, attraverso l'utilizzo delle proprie disponibilità finanziarie per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, ai sensi del citato articolo 2 comma 2-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n. 10. Al fine di consentire di far fronte all'emergenza nel territorio di cui al citato DPCM, le disposizioni di cui ai commi da 2-*quater* a 2-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non si applicano alla Regione Basilicata fino al 1° gennaio 2013».

---

## 5.6

### LATRONICO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. I Comuni possono affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di cassa e di tesoreria, in deroga a quanto disposto dall'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a Poste Italiane S.p.A.».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «municipalizzate» aggiungere le seguenti: «e di servizio di tesoreria e di cassa dei Comuni».*

---

**5.0.1**

LEGNINI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. I ruoli emessi dai Comuni a partire dal 1° gennaio 2012, contengono, oltre ai dati previsti dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche la certificazione, proveniente dagli stessi Comuni, circa la verifica della fondatezza della pretesa, il corretto espletamento delle procedure che legittimano la riscossione coattiva e la mancanza di decisioni favorevoli al contribuente che ostano alla stessa riscossione coattiva. In difetto di tale certificazione non può farsi luogo all'iscrizione a ruolo.

2. Qualora a seguito della notifica della cartella di pagamento, il debitore contesta, relativamente ad elementi certificati ai sensi del comma 1, la pretesa iscritta a ruolo, il Comune, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, risponde, in via esclusiva, delle conseguenze della lite, con l'obbligo di tenerne indenne il competente agente della riscossione. Se all'esito del giudizio di primo grado emerge, anche indirettamente, che quanto certificato ai sensi del comma 1 non risponde al vero, il fatto è segnalato alla competente procura della Corte dei Conti.

3. I Comuni, le Province e le società da loro partecipate effettuano le attività di accertamento e riscossione delle entrate ed i servizi connessi e complementari alle suddette attività, in proprio oppure, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, mediante affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Le entrate degli altri Enti pubblici territoriali, delle Regioni e delle società da queste partecipate possono essere gestite con le medesime modalità.

4. Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione, spontanea volontaria e coattiva delle entrate viene effettuata attraverso l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali dovranno confluire tutte le somme riscosse. Tutte le operazioni di prelievo di somme dai suddetti conti correnti di riscossione dovranno essere effettuate con firma congiunta, apposta, anche telematicamente, dal funzionario delegato del soggetto affidatario e dal funzionario delegato dell'ente affidante.

5. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di Tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, dovrà avvenire, con firma con-

giunta, entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente. Con le medesime modalità e contestualmente sarà effettuato il giroconto delle somme di competenza del soggetto affidatario dal conto corrente di riscossione sul conto corrente del soggetto affidatario indicato ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. La riscossione coattiva delle entrate degli enti di cui al comma 1 è effettuata in proprio dall'Ente o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, mediante l'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel rispetto, quanto alle misure cautelari, dei limiti di Importo e delle condizioni stabilite con delibera del competente organo dell'Ente titolare delle entrate.

7. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dai funzionari della riscossione, nominati, tra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1998, n. 112.

8. Ai soli fini della riscossione coatti va gli Enti titolari delle entrate ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono autorizzati ad accedere, gratuitamente, anche per via telematica, a tutti i dati rilevanti anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori, nonché di ottenere senza oneri né diritti di segreteria le relative certificazioni. Ai medesimi fini e solo dopo l'avvio del procedimento esecutivo, gli stessi soggetti accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge e regolamento. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti, le modalità di esercizio delle facoltà sopra indicate e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita la vigilanza sulle società iscritte all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di assicurare la regolarità delle gestioni loro affidate e può effettuare controlli, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, disporre ispezioni presso le loro sedi ed acquisire atti e documenti. Ove venga accertata a carico delle predette società irregolarità e comportamenti scorrenti sia nel corso del procedimento di gara indetto per l'affidamento del servizio sia durante la gestione del servizio stesso, la Commissione prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, avvia il procedimento diretto alla pronuncia di sospensione e di cancellazione dall'albo, secondo la gravità dell'addebito. Costituisce causa di cancellazione dall'Albo il mancato riversamento,



senza giustificato motivo, delle somme riscosse alla scadenza indicata nel precedente comma 5 e la reiterata presentazione in sede di gara di offerte anormalmente basse».

---

## 5.0.2

ESPOSITO, SARRO, FLERES, CALABRÒ, SIBILIA, TANCREDI, DI STEFANO, LATRONICO, NESSA

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

*(Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud)*

1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalità del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge:

*a)* la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle regioni predette a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo all'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari regionali e di intesa con le Regioni interessate, da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento;

*b)* le regioni di cui alla lettera *a)* possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera *a)*».

---

**5.0.3**

ESPOSITO, SARRO, CORONELLA

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario)*

1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario, qualora il complesso delle spese finali in termini di competenza e di cassa, risultante dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 3 dicembre 2010, n. 220, non abbia superato i tetti fissati dalla legge per il concorso dei predetti enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento, è ammessa l'utilizzazione della residua capacità di spesa nell'anno successivo».

---

**5.0.4**

BONFRISCO, ESPOSITO, FLERES

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Trasferimento diretto di risorse aggiuntive agli enti locali)*

1. Le risorse statali straordinarie assegnate alle regioni a statuto ordinario e destinate agli enti locali dei rispettivi territori possono essere trasferite direttamente a questi ultimi, sulla base degli atti di programmazione regionale, approvati e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento per le politiche di sviluppo entro 30 giorni dalla loro adozione, con contestuale cancellazione delle relative partite contabili dal bilancio regionale. La relativa spesa concorre esclusivamente alla realizzazione degli obiettivi fissati per il concorso dei predetti enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento».

---

**5.0.5**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI,  
DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Dismissioni di immobili)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce con proprio decreto un programma quadriennale di alienazioni delle proprietà immobiliari pubbliche con procedure di evidenza pubblica conformi al diritto comunitario, con esclusione dei beni vincolati, tutelati, ovvero di interesse culturale, storico, artistico, archeologico, architettonico, paesaggistico e ambientale, che assicuri un introito pari a un miliardo di euro per l'anno 2012, 5 miliardi per l'anno 2013, 8 miliardi per l'anno 2014 e 10 miliardi per l'anno 2015. Tali introiti sono conferiti, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazione di immobili di proprietà delle amministrazioni centrali, al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, mentre sono finalizzati al ripianamento dei debiti delle autonomie locali, ove accertati, o alla spesa per investimenti delle medesime, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazioni di immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali.

2. Qualora non siano attivate le procedure di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, ed agli enti locali, sono ridotti di una somma corrispondente al valore degli immobili.».

---

**5.0.6**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche e obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 1, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 2.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 2».

---

**5.0.7**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Soppressione dei consorzi di bonifica e delle autorità d'ambito territoriale ottimale)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.

2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

5. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono attribuiti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

## Art. 6.

### 6.1

CASOLI

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«a) al comma 3, le parole: "È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.", sono soppresse».

---

### 6.2

DE LUCA, ARMATO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

### 6.3 (testo 2)

LATRONICO

*Al comma 1, lettera c), capoverso 6-ter, apportare le seguenti modifiche:*

*le parole «si riferiscono ad attività liberalizzate e» sono soppresse;*  
*al secondo periodo, dopo la parola «esperire» è aggiunta la seguente: «esclusivamente».*

---

### 6.3

LATRONICO

*Al comma 1, lettera c), le parole: «si riferiscono ad attività liberalizzate e» sono soppresse.*

---

**6.4**

FLERES, CENTARO, FERRARA, VIESPOLI

*Sopprimere i commi 2 e 3, e resta per conseguenza ferma la vigenza delle norme indicate nel medesimo comma 2.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**6.5**

FLUTTERO, BONFRISCO, ESPOSITO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**6.6**

GALIOTO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**6.7**

CENTARO, FLERES, FERRARA, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**6.8**

DI NARDO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**6.9**

POLI BORTONE

*Le lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 2 sono soppresse.*

---

**6.10**

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, RANUCCI, ARMATO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, DELLA MONICA

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi), fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011 e per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, l'entrata in operatività del SISTRi è sospesa sino al 1° marzo 2012.

*2-bis.* Al fine di garantire l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRi, di concerto con le organizzazioni di categoria effettua, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sino al 1° marzo 2012, la verifica di tutte le componenti del sistema, attraverso:

*a)* i controlli e gli eventuali interventi di ripristino di tutte le tecnologie distribuite (USB, black box, impianti di video sorveglianza);

*b)* la revisione delle procedure *software*, con l'obiettivo di semplificare il sistema nel rispetto delle regole della libera concorrenza;

*c)* la verifica della possibilità di introdurre progressivamente nell'*hardware* alternative tecnologiche di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste;



A tale scopo saranno organizzate, in collaborazione con le associazioni, test di funzionamento con l'obiettivo della massima partecipazione degli utenti.

*2-ter.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tipologie di rifiuti alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

*2-quater.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, viene individuato, tra i gestori e controllori del sistema, un responsabile del procedimento nonché fissate le modalità per effettuare ricorsi amministrativi ed esposti su eventuali disfunzioni.

*2-quinquies.* A decorrere dall'anno 2012, il Ministero dell'ambiente predispone annualmente un rapporto sulle attività svolte nell'anno precedente e un piano di gestione per l'anno successivo. Il piano e il rapporto sono approvati dal Consiglio dei Ministri sentite le commissioni parlamentari competenti. Sulla base del rapporto e del piano, il contributo annuale a favore del SISTRI viene fissato con DPCM in misura tale da assicurare la copertura dei costi.

*2-sexies.* Al fine di consentire alle imprese che ne abbiano necessità di operare con continuità attraverso *software* gestionali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI ed in accordo con le associazioni di *software house* più rappresentative, definisce e rende pubbliche, previa opportuna diffusione, le procedure di interoperabilità tra il sistema SISTRI e i *software* gestionali, anche mettendo a disposizione delle *software house* un ambiente di sviluppo con relativa documentazione, attraverso il quale testare le nuove funzionalità. Con successivo decreto, a tutela degli operatori, sono definite le procedure *on line* di censimento delle *software house* interessate a sviluppare software interconnessi al SISTRI.

*2-septies.* Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare le funzioni operative relative al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

**«Art. 9-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 70 milioni di euro per l'anno 2011 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 6.11

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Al fine di semplificare le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), dopo le parole: "nel luogo in cui gli stessi sono prodotti" sono inserite le seguenti: "o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso la cooperativa agricola di cui sono soci";

b) all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- 1) al comma 1, le parole "e b" sono soppresse;
- 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'articolo 212, comma 8".

c) all'articolo 193, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dalla propria azienda alla

cooperativa di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo";

d) all'articolo 206:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa europea e possono prevedere semplificazioni amministrative e agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto della normativa europea ed il ricorso a strumenti economici";

e) all'articolo 212:

1) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'adesione al SISTRI da parte di coloro che aderiscono a convenzioni o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 comporta l'automatica iscrizione all'Albo, senza necessità di ulteriori adempimenti amministrativi";

2) al comma 8 sono soppresse le seguenti parole: "nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno";

3) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Salvo prova contraria, sono considerati professionali i trasporti di rifiuti effettuati dal produttore per quantitativi superiori a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, per un totale di rifiuti trasportati superiore ai 100 chilogrammi all'anno di rifiuti pericolosi e ai 100 chilogrammi all'anno di rifiuti non pericolosi";

f) all'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "o ai sensi dell'articolo 272, comma 1," sono soppresse;

2-bis. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono soppresse.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a modificare il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, recante "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102", per adeguarlo alle previsioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, che siano esclusi dall'obbligo di iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con cui sia stata stipulata apposita convenzione, ovvero ad altro servizio di raccolta riconosciuto dalle pubbliche amministrazioni secondo criteri stabiliti nel decreto medesimo, per quantitativi che non eccedono i trenta chilogrammi o i trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o i cento litri all'anno.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-*bis*.**

*(Informatizzazione della pubblica amministrazione)*

1. A decorrere dal 31 ottobre 2011, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al commi precedenti è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

9. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 6.12

D'Alì

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, e ritenendo necessario attuare degli interventi, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche, finalizzati a superare in particolare le numerose difficoltà tecniche registratesi nella sua applicazione, nonché a creare un sistema di tracciabilità meno oneroso per i produttori, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *f*-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale, i termini di entrata in operatività del SISTRI sono i seguenti:

- a) 1° giugno 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) 1° luglio 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

- c) 1° agosto 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
- d) 1° settembre 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4;
- e) 1° ottobre 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi».

---

### 6.13

FLERES, CENTARO, FERRARA, VIESPOLI

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f) octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale, i termini di entrata in operatività del SISTRI sono i seguenti:

- a) 9 gennaio 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) 1° febbraio 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) 1° marzo 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
- d) 1° aprile 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4;
- e) 9 gennaio 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**6.14**

D'ALÌ

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, e valutando l'opportunità di interventi, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche, finalizzati a superare in particolare le numerose difficoltà tecniche registratesi nella sua applicazione, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *f*-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale, i termini di entrata in operatività del SISTRI sono i seguenti:

- a) 9 gennaio 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) 1° febbraio 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;
- c) 1° marzo 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
- d) 1° aprile 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4;
- e) 9 gennaio 2012, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi».

**6.15 (testo 2)**

FLERES, CENTARO, FERRARA, VIESPOLI

*I commi 2 e 3, ferma restando la vigenza delle norme indicate nel medesimo comma 2, sono sostituiti dai seguenti:*

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti *software* e *hardware*, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, or-



ganizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *f*-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 gennaio 2012.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi».

*3-bis.* Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.»

---

## 6.15

FLERES, CENTARO, FERRARA, VIESPOLI

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *f*-octies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 gennaio 2012.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### **6.15-bis (testo 2)**

D'ALÌ, ORSI

*I commi 2 e 3, ferma restando la vigenza delle norme indicate nel medesimo comma 2, sono sostituiti dai seguenti:*

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti *software e hardware*, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *f*-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 gennaio 2012.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi».

*3-bis.* Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.»

---

**6.15-bis**

D'ALÌ

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e valutando l'opportunità di interventi, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche, finalizzati a superare in particolare le numerose difficoltà tecniche registratesi nella sua applicazione, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *f*-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 gennaio 2012.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi».

---

**6.16**

FLUTTERO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il ministero delle semplificazioni sono disciplinate:

a) le modalità di attuazione del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs. n. 152/06, di cui all'art. 14-bis del DL 78/2009 convertito con modificazioni con la legge 102/2009, garantendo l'effettiva semplificazione, fattibilità, economicità ed efficacia dello stesso anche attraverso lo strumento dell'interoperabilità con i sistemi informatici aziendali, con le relative modalità operative, Ai soli fini interpretativi ed applicativi di dette modalità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Comitato di coordinamento di cui alla lettera c) può definire specifiche Linee Guida;

b) la determinazione dei contributi che dovranno essere versati dai soggetti obbligati, di cui all'art. 188-ter del decreto legislativo n. 205/10, come definiti dal Comitato di coordinamento, di cui alla lettera c), sulla base di un bilancio consuntivo e preventivo del sistema nel rispetto dei principi di cui alla lettera a);

c) l'istituzione, il ruolo e le competenze del Comitato di coordinamento con funzioni operative di gestione e controllo sul sistema di cui alla lettera a). Il Comitato di coordinamento, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assicura la segreteria dello stesso, è composto da:

due rappresentanti del MATTM (di cui uno svolge funzioni di presidenza);

un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

un rappresentante del Ministero dei trasporti;

un rappresentante del Ministero delle semplificazioni

un rappresentante di ISPRA;

un rappresentante dell'Albo Gestori Rifiuti;

un rappresentante di Ecocerved;

cinque rappresentanti delle Confederazioni nazionali delle imprese soggette all'applicazione del sistema;

due rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei gestori dei rifiuti.

2-bis. La data di avvio del sistema di cui al comma 2 non può essere antecedente al 1 giugno 2012 e deve comunque intendersi subordinata al buon esito di un periodo di sperimentazione, non inferiore ai sei mesi, successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Le modalità di attuazione della sperimentazione sono individuate, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con il Comitato di coordinamento, Le eventuali successive modifiche apportate al Sistema sono operative decorsi novanta giorni dalla definizione delle stesse, anche per consentire i necessari adeguamenti dei sistemi gestionali aziendali».

---

## 6.17

POLI BORTONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni viene così modificato:

a) l'articolo 183 è sostituito dal seguente:

Articolo 183 (Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; .

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura del siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione del centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura del rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo", qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti

sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. l'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia nè il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

*cc)* "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/T5 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

*dd)* "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobica o anaerobico del rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

*ee)* "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

*ff)* "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*gg)* "emissioni"; le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

*hh)* "scarichi idrici"; le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

*ii)* "inquinamento atmosferico"; ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

*ll)* "gestione Integrata dei rifiuti"; il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

*mm)* "centro di raccolta"; area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dal detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

*nn)* "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. *l-ter)* del presente decreto;

*oo)* "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

*pp)* "circuito organizzato di raccolta"; sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

*qq)* "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-*bis*, comma 2.

*rr)* "SISTRI (Sistema Tracciabilità Rifiuti)": sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti.

*ss)* "organizzazioni interessate":

*a)* associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ((NEL);

*b)* associazioni tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera *a)* se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al territorio in cui svolgono la loro attività. La rilevanza nazionale si realizza avendo un numero di iscritti presenti in almeno il 50 per cento delle Regioni italiane ed almeno il 30 per cento delle provincie italiane.



b) L'articolo 188 è sostituito dal seguente:

### **Articolo 188**

*(Responsabilità della gestione dei rifiuti)*

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente alloro trattamento, oppure Il consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*), che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

*a*) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;

*b*) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore in formato cartaceo oppure entro i due giorni lavorativi in formato elettronico dal SISTRI, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.

5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti».

c) L'articolo 188-*bis* è sostituito dal seguente:

**«Articolo 188-*bis*.**

*(Controllo della tracciabilità dei rifiuti)*

1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:

a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, oppure

b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

3. Il soggetto che aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.

4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193. Tale soggetto è tenuto a comunicare periodica-

mente al SISTRI i dati relativamente alla produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti.

5. Il SISTRI è un sistema informatico Interfacciabile da tutti i sistemi presenti sul mercato che rispettano le procedure indicate dal sistema di controllo stesso. Tali procedure sono anticipate dal gestore del sistema trenta giorni prima di essere pubblicate in G.U. per l'effettiva operatività.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vengono stabiliti i contributi che i soggetti obbligati alla comunicazione SISTRI ed ai soggetti che aderiscono al sistema di tracciabilità del SISTRI devono versare.

d) l'articolo 188-ter è sostituito dal seguente:

### **Articolo 188-ter.**

*(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI))*

1. Sono tenuti a comunicare al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a):

a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art.184, comma 3 – Ivi compresi quelli di cui all'articolo 212, comma 8;

b) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3 con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti;

c) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

d) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;

e) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;

f) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimi;

g) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), su base volontaria tutti i soggetti di cui al precedente comma ed inoltre i seguenti soggetti:

a) i produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3 che non hanno più di dieci dipendenti;

b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8;

c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

d) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania.

d) I soggetti che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cento tonnellate di rifiuti non pericolosi e le dieci tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni Interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

3. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.

4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) ai soggetti di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i criteri e le condizioni per l'applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, e successive modificazioni, ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, paragrafo 4, del predetto regolamento.

7. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è effettuata la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle del presente decreto, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti ministeriali, sono abrogate.

8. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse, rispettivamente, alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*).

*e*) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

### **Articolo 190**

*(Registri di carico e scarico)*

1. I soggetti di cui all'articolo 188-*ter*, comma 2, lett. *a*) e *b*), che non hanno aderito al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate:

*i*) almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo per i soggetti di cui all'art. 183, comma 1, lett. *b*) che producono rifiuti di cui all'art. 184, comma 3;

*ii*) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto.

*1-bis*. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vengono stabilite le tolleranze tra le quantità indicate dal produttore di cui alla lettera *i*) e quelle indicate del destinatario in fase di ricezione del rifiuto.

2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia

della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a*), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le cento tonnellate di rifiuti non pericolosi e le dieci tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico è quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.148, come modificato dal comma 7.

7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera *c*), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».

8. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

8-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 11 i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, i commercianti, gli intermediari, i consorzi e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentate o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative.

9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *mm*), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

f) l'articolo 193 è sostituito dal seguente:

### **Articolo 193**

#### *(Trasporto dei rifiuti)*

1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti compresi i soggetti che effettuano raccolta a trasporto di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed Indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. Il formulario identificativo dei rifiuti deve essere riportato nel SISTRI dai soggetti coinvolti nell'attività nelle seguenti tempistiche:

- a) entro due giorni lavorativi dal soggetto destinatario del rifiuto;
- b) entro dieci giorni lavorativi per il soggetto che effettua l'attività di raccolta e trasporto;
- c) entro dieci giorni lavorativi dal produttore iniziale.

3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI- Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

4. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose.

5. Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui

all'articolo 188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, nè ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, nel trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

6. In ordine alla definizione del modello e del contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.

7. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti che non aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), il formulario di identificazione è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dalla Scheda movimentazione del SISTRI o, per le imprese che non aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI- Area movimentazione o nel formulario di identificazione. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

10. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative alla movimentazione dei rifiuti, e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse su-



bire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI – Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179.

13. La copia cartacea della scheda del sistema di controllo dell'attracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relativa alla movimentazione dei rifiuti e il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.

2. le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.

---

**6.18**

FLUTTERO

*Al comma 3, prima delle parole: «Resta ferma l'applicabilità delle altre norme», inserire le seguenti: «Fino all'entrata in vigore del DM di cui al comma 2,».*

---

**6.19**

DE LUCA, ARMATO

*Al comma 3, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».*

---

**6.20**

GIARETTA

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:*

«3-bis. In relazione alla abrogazione delle norme regolanti il SISTRI di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 2 del presente articolo viene riconosciuto alle imprese che abbiano dato attuazione anche parzialmente agli adempimenti previsti dalle norme abrogate un credito d'imposta pari all'80 per cento delle spese per l'acquisizione di attrezzature e per la formazione del personale. Alle imprese che abbiano già versato il contributo di iscrizione al SISTRI è restituito il contributo stesso. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare sono definite le relative modalità di attuazione.

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma *3-quater*.

*3-quater.* All'articolo 2 del decreto legge 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

---

## 6.21

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, MAZZUCONI, DI GIOVAN PAOLO

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

3-ter. All'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo: "; tali riduzioni trovano immediata applicazione sin dall'entrata in vigore del presente decreto"».

---

**6.22**

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, MAZZUCONI, DI GIOVAN PAOLO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. La caratteristica "ecotossico" (H14) viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può modificare o sostituire tali modalità con il decreto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. Restano comunque esclusi da tale determinazione i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico, quali il conferimento a impianti di incenerimento/coincenerimento e di discarica».

---

**6.23**

FERRANTE, BUBBICO, DELLA SETA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 184, comma 2, lettera e), dopo le parole "i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di quelli utilizzati per le finalità di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f)";

b) all'articolo 185, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) le materie fecati, se non contemplate dal comma 2, lettera b), e vegetali provenienti da paglia, sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

---

**6.244**

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nella definizione di terreno, suolo e sottosuolo e nel loro campo di applicazione, di cui al comma 1, lettere b) e c), è ricompresa anche la matrice materiale di riporto, qualora matrice non sia contaminata

e, una volta escavata, sia utilizzata nel medesimo sito, ovvero la matrice sia contaminata ma non venga escavata, rimanendo nel medesimo sito, ovvero la matrice sia stata escavata e se ne debba ancora valutare l'eventuale utilizzazione anche al di fuori del sito in cui sia stata escavata"».

---

**6.25**

FLUTTERO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 188-bis, 188-ter, 260-bis ed il comma 1, lettera b) dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 205 del 2010 si applicano a partire dalla data di operatività del sistema di cui al comma 2-bis. Fino a tale data, ai sensi di quanto previsto al comma 3, alle violazioni degli obblighi in materia di comunicazione, tenuta dei registri e dei formulari, continuano ad applicarsi le disposizioni sanzionatorie contenute agli articoli 258 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010».

---

**6.26**

FLUTTERO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: il DM 17/12/2009 e s.m.i.; il DM 18/2/2011, n. 52; il DM 26/5/2011».

---

**6.27**

SAIA, FLERES

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Governo è delegato a varare entro 6 mesi un piano di incentivi-disincentivi per il risparmio energetico e l'autonomia energetica di aree industriali e artigianali».

---

**6.28**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**6.29**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Sopprimere il comma 4.***6.29-bis**

GALIOTO

*Sopprimere il comma 4.***6.30**

FIORONI, SANGALLI, MERCATALI

*Sopprimere il comma 4.***6.31**

LATRONICO

*Sopprimere il comma 4.***6.32**

FIORONI

*Sopprimere il comma 4.*

**6.33**

FIORONI

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. L'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n. 111, è soppresso».

---

**6.34**

FIORONI

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. All'articolo 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" sono sostituite dalle seguenti: "e della giornata di chiusura settimanale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"».

---

**6.35**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Regione non disponga diversamente».

---

**6.36**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: "31 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) nell'allegato 1, le parole: "30 giugno 2004" e "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 settembre 2013" e "30 novembre 2013"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**6.37**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 25, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2011"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**6.38**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, all'articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo";

b) al comma 26, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) nelle aree non soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, come previsto dagli articoli 32 e 33 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio, in mancanza della quale si applica la legislazione nazionale.";



c) al comma 27, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «21 per cento».*

---

### 6.39

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 167, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituire la lettera a) con la seguente formulazione:

a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per i quali sussista la possibilità di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### 6.40

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 181 comma 1-ter del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituire la lettera a) con la seguente formulazione:

a) per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per i quali sussista la possibilità di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

#### **6.41**

FLUTTERO

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del cinquanta per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2.5 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

6-ter. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo 152/06 e smi, aggiungere "dette riduzioni trovano immediata applicazione sin dall'entrata in vigore del presente decreto"».

---

#### **6.42**

FLUTTERO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. La caratteristica "ecotossico" (H14) viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà modificare o sostituire tali modalità con il decreto di cui all'articolo 11, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, restano comunque esclusi da tale determinazione i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico (es. conferimento a impianti di incenerimento/coincenerimento, discarica)».

---

**6.43**

ARMATO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis L'articolo 35 del Codice della Navigazione è così sostituito:

"Le aree non più utilizzate per funzioni attinenti alla navigazione, al traffico marittimo mercantile ed alla pesca, occupate da immobili e relative pertinenze destinate ad uso turistico ricreativo, sono escluse dal demanio marittimo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello per l'economia e le finanze. Ai beni esclusi dal demanio marittimo di cui al comma 1 si applica l'art. 3 della legge 410 del 23 Novembre 2001"».

---

**6.44**

ORSI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494 è aggiunto il seguente comma:

"4-ter: È riconosciuto in favore dei conduttori a qualunque titolo delle Unità immobiliari insistenti sul demanio marittimo già dotati ai titoli autorizzatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di pubblici esercizi il diritto di opzione per l'acquisto della porzione area adibita all'esercizio di attività al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento il valore medio degli indici omi settore terziario di immobili aventi caratteristiche analoghe"».

---

**6.45**

D'AMBROSIO, BUTTI, LATRONICO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 61 della legge n.220 del 21 dicembre 2010 sono aggiunti i seguenti periodi: "Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, la quota – prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta

del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro nel 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

#### 6.46

LEGNINI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato L'articolo 2, comma 16-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, riprende vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

#### 6.47

PICCHETTO FRATIN

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di semplificare l'attività amministrativa e di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione».

---

**6.48**

ZANETTA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6.-bis. Tutti i termini indicati nelle normative urbanistico-edilizie e paesaggistiche sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo».

---

**6.49**

ZANETTA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6.-bis. Tutti i termini indicati nelle normative urbanistico-edilizie sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo».

---

**6.50**

TANCREDI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6.-bis. Al fine di una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche al comma 1, articolo 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia del Demanio procederà con priorità, specie in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad interventi di permuta senza oneri a carico del Bilancio dello Stato, di beni demaniali e patrimoniali dismessi e disponibili, con immobili di nuova realizzazione destinati ad utilizzo governativo, in sostituzione di immobili attualmente condotti in locazione passiva e/o inadeguati e con immobili da realizzarsi con fondi statali già stanziati e non ancora impegnati che, per effetto della permuta, determinerebbero recupero di spesa».

---

**6.51**

LAURO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:*

«7. Al Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: Nessun compenso è dovuto da chi utilizza fono-

grammi e/o videogrammi per la diffusione occasionale e gratuita di musica nelle imprese turistiche di cui al comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 1 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; da chi utilizza fonogrammi e/o videogrammi in occasione di trattenimenti e manifestazioni musicali gratuiti organizzati all'interno delle imprese turistiche di cui al comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 1 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; da chi diffonde fonogrammi e/o videogrammi inseriti in programmi radiofonici e/o televisivi; da chi comunica al pubblico fonogrammi e/o videogrammi all'interno delle imprese turistiche di cui al comma 1 dell'articolo 4 dell'Allegato 1 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 mediante collegamento via satellite, anche attraverso fornitore di palinsesti musicali (*c.d. Music Provider*) nel caso di corretto assolvimento degli obblighi relativi al canone RAI e a compensi SIAE».

---

## 6.52

CURSI

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«7. Le procedure relative alla trasmissione dei dati di cui agli articoli 38 e 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 avvengono esclusivamente per via telematica al fine di rendere più economiche le procedure di invio della relativa documentazione.».

---

## 6.0.1

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Semplificazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di silenzio assenso)*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, in materia di silenzio assenso, nel comma 4 le parole da: "nonché agli atti" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 29, nel comma 2-ter, la parola: "non" scritta dopo le parole: "casi ulteriori in cui tali disposizioni" è soppressa"».

---

**6.0.2**

ZANETTA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Cooperative edilizie abitative)*

1. La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata».

---

**6.0.3**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Norme per la semplificazione  
e la migliore funzionalità dei pubblici registri)*

1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto costituita per regolamentare il servizio inerente agli atti relativi ad autoveicoli e simili, al fine di garantire l'esecuzione delle relative formalità, con esclusione dei procedimenti di immatricolazione e reimmatricolazione".

2. Nell'articolo 120-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, in materia di portabilità dei mutui, le parole: "surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata" sono sostituite dalle seguenti: "mutuo nel quale il mutuante si impegna a provvedere direttamente e contestualmente all'estinzione del mutuo garantito".

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 561, nel secondo periodo del primo comma, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) all'articolo 563, primo comma, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

c) all'articolo 563, quarto comma, nel primo periodo, la parola: "sospeso" è sostituita dalla seguente: "interrotto" e, nel secondo periodo, la parola "venti" è sostituita dalla seguente: "dieci";

d) all'articolo 2295, il numero 4), è sostituito dal seguente:

"4) il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie";

e) all'articolo 2506-ter, quinto comma, dopo le parole: "2505-ter" sono aggiunte le seguenti: "nonché 2505-quater".

4. Dopo l'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

"Art. 135-bis. Il termine per la notifica e la trascrizione dell'opposizione di cui all'articolo 563, quarto comma, del codice relativo alle donazioni trascritte anteriormente al 15 maggio 2005, è fissato al 14 maggio 2015".

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di trasferimenti di immobili da costruire, dopo la parola "compravendita" sono inserite le seguenti: "di immobili per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), dell'articolo 1".

6. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in materia di trascrizione o concessione d'ipoteca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis dopo la parola: "esclusione" sono inserite le seguenti: "delle servitù e";

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Nel caso in cui siano stati omessi il riferimento o la dichiarazione di cui al comma 1-bis, gli atti possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente. che contenga quanto previsto dal comma 1-bis"».



**6.0.4**

ZANDA, MERCATALI, DELLA MONICA, Marco FILIPPI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Misure per lo tutela della concorrenza nel settore degli appalti, per lo trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture)*

1. L'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità" aggiungere le seguenti: "con esclusione di ogni altro genere di appalto di opere servizi e forniture".

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere *f)*, *g)*, *l)*, *m)* e *dd)* sono soppresse.».

**6.0.5**

PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**«Art 6-bis.**

1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso, anche per le finalità ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facoltà di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

**6.0.6**

PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**«Art 6-bis.**

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere effettuate anche in presenza di un unico consenso, manifestato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto, previo assenso dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che valuta nel caso specifico, rilevato d'ufficio ovvero segnalato da chi intende effettuare o proseguire il trattamento, gli impatti e l'adeguatezza dell'informativa resa agli interessati. Anche in casi diversi, la stessa Autorità può condizionare l'utilizzo di un unico consenso a specifiche misure di trasparenza.».

---

**6.0.7**

BALDASSARRI, CONTINI, GERMONTANI

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**«Art 6-bis.**

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere effettuate anche in presenza di un unico consenso, manifestato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto, previo assenso dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che valuta nel caso specifico, rilevato d'ufficio ovvero segnalato da chi intende effettuare o proseguire il trattamento, gli impatti e l'adeguatezza dell'informativa resa agli interessati. Anche in casi diversi, la stessa Autorità può condizionare l'utilizzo di un unico consenso a specifiche misure di trasparenza.».

---

**6.0.8**

PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art 6-bis.**

Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 87-ter. – Per le comunicazioni contestuali all'attivazione previste dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'installazione degli impianti radio per trasmissione puntopunto e punto-multipunto e impianti radio elettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico nonché per le modifiche degli impianti di cui ai precedenti articoli 87 e 87-bis è esclusa l'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152"».

---

**6.0.9**

AMATO

*Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Libertà di scelta della polizza assicurativa)*

I divieti di cui all'articolo 5 della legge 2 aprile 2007, n. 40, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze vita a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con adeguamento dei contratti già stipulati alla medesima data entro il 31 dicembre 2011.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 40/2007 e quelle presente articolo, non sono derogabili da clausole contrarie, anche se derivanti da accordi collettivi».

---

**6.0.10**

ZANDA, MERCATALI, Marco FILIPPI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Misure per la trasparenza delle operazioni di fusione a seguito di acquisizioni societarie mediante indebitamento)*

4. In caso di fusione a seguito di indebitamento di cui all'articolo 2501-bis del codice civile, ai fini dell'applicazione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi contenuta nell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il termine di tre mesi dalla data di effetto della fusione, la società incorporante o risultante deve presentare un interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, per consentire la verifica in concreto, anche per i successivi esercizi, che l'operazione risponde a obiettivi di sviluppo economico industriale della società acquisita attraverso l'espansione delle sue attività al di fuori di quelle già possedute dal gruppo di nuova appartenenza. L'interpello deve essere presentato anche in assenza di successiva fusione, qualora la società acquirente si avvalga della facoltà riconosciuta dai commi 7 e 8 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tale caso, i tre mesi decorrono dalla data di esercizio dell'opzione per il regime di consolidato fiscale o per il suo rinnovo».

**6.0.11**

LUSI, MORANDO, LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Proroga della riscossione dei tributi non versati nella Regione Abruzzo)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2013.

2-bis. La ripresa della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versati per effetto delle disposizioni di sospensione fino al 31 dicembre 2013 avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2012. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 3.

5. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

6. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

7. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

8. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

9. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

10. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 3 a 8, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

11. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n.6/2010 e n.6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

11. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

12. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

13. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

14. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovragionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

15. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

16. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

17. Dall'attuazione dei commi da 11 a 16 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

18. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

19. Ai fini di cui al comma 18, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.



20. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 19 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

21. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

22. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

23. Al fine di far valere i diritti di cui ai commi 21 e 22 è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

24. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 18 a 23, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

25. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

26. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato"».

---

## 6.0.12

ZANETTA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Patrimonializzazione del CONFIDI)*

1. All'articolo 8 del decreto legge 13 maggio 2011/ n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: '30 giugno 2007' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2010'».

---

**6.0.13**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già negata l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione al Pubblico Ministero, nonché ai seguenti soggetti:

a) al Giudice Tutelare, al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli ed alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'esplicito avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni da parte dell'autorità giudi-

ziaria ovvero se alcuno dei soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione si oppone, l'atto non può essere ricevuto».

---

#### **6.0.14**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Modifiche in tema di inventario)*

1. All'articolo 769, codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Quando vi è accordo fra i soggetti legittimati a richiedere l'inventario e non sono stati apposti dei sigilli, l'inventario può essere chiesto direttamente al notaio designato dal defunto con testamento ovvero, in assenza di designazione, ad altro notaio"».

---

#### **6.0.15**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Soppressione dei tribunali regionali delle acque pubbliche e del Tribunale superiore delle acque pubbliche)*

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il titolo IV del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: con la stessa decorrenza sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali dell'acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

3. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

4. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, si intende modificata di conseguenza.

6. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

7. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

9. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati ai commi da 2 a 4. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

10. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

11. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie indicate al comma 2, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui al comma 3, e, in grado di appello, al comma 2, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

12. Nei soli casi di cui al comma 11 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

13. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale ordinario, e nelle materie di cui al comma 3, il tribunale amministrativo regionale».

---

## 6.0.16

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e ad ogni altra disposizione in materia.

2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2, sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078, e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti competenti ai sensi delle predette disposizioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

### 6.0.17

BALDINI, PISCITELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia turismo)*

1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di novanta anni e disciplinato come segue:

a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio;

b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, su richiesta dei soggetti interessati, dalla Regione, d'intesa con il Comune nonché con l'Agenzia del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo; le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto Le aree di cui al precedente punto a) ed in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sostituite *ex lege* dal diritto di superficie;

c) il diritto di superficie, così costituito, si mantiene:

1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato sulla base dei canoni attuali da rivalutare anno per anno secondo l'indice istat;

2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per Le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo edilizio comunale formalmente valido;

3) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;

d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.

2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Fuori dai casi di cui al comma 1, nulla è innovato in materia di demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alla lettera b) del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, nonché dell'erario. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini della balneazione».

---

**6.0.18**

ZANETTA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi)*

1. È costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti in laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzio obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi, per la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione della qualità e l'innovazione dei prodotti, denominato "C.O.S.I.", con sede legale presso Il Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Consorzio, senza fini di lucro, ha durata ventennale e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi della sua costituzione. Può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine della durata.

3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed è costituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio espresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattura emessa per la vendita e cessione di prodotto al fine di incentivare la chiusura di unità produttive di laterizi più vetuste e meno efficienti, in termini di elevati costi energetici ed ambientali. A tale scopo il Consorzio fissa a carico dei consorziati un contributo a fondo perduto per ogni tonnellata di capacità produttiva smantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumi energetici superiori alla Soglia Minima Ambientale, da valutarsi in termini di consumo energetico medio per tonnellata di materiale prodotto. Può altresì essere destinatario di finanziamenti nazionali e/o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di consulenze e/o servizi resi dal Consorzio, di eventuali contributi straordinari dei consorziati, su delibera dell'Assemblea.

4. Una percentuale del Fondo potrà essere destinata al finanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio di materiali e soluzioni in laterizio con elevata capacità di isolamento termico, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli edifici.

5. Lo statuto del Consorzio, sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, prevede la costituzione degli organi sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo altresì che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il patrimonio residuo venga redistribuito tra i consorziati esistenti al momento dello scioglimento.



6. Il Consorzio svolge la propria attività in collegamento e collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le altre amministrazioni competenti, ove necessario.

7. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, secondo modalità idonee ad assicurare che la gestione sia efficace ed efficiente in rapporto all'oggetto consortile. A questo scopo, il Consorzio provvede ad inviare al Ministero dello sviluppo economico Il piano operativo annuale ed il bilancio».

### 6.0.19

ZANETTA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Interventi a sostegno delle Imprese italiane operanti in Libia)*

1. Con provvedimento dei Ministeri dello sviluppo economico e degli affari esteri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le imprese italiane, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che dimostrano, mediante Idonea documentazione, di essere state operanti in Libia alla data del 17 febbraio 2011 e di aver interrotto successivamente a tale data le proprie attività con abbandono dei siti produttivi e degli impianti e rientro in Italia del personale dipendente. Per ciascuna impresa, sulla base della documentazione fornita, sono stimati i danni ai beni strumentali all'attività di impresa subiti per effetto degli eventi bellici successivi alla data del 17 febbraio 2011, nonché, con riferimento ai medesimi eventi, gli oneri relativi alla mancata riscossione di crediti maturati e alla mancata esecuzione di contratti stipulati e le spese sostenute nel periodo di forzata inattività, ivi comprese le spese per il personale dipendente. Sono altresì individuate le imprese operanti in Italia in qualità di subappaltatori dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma, per ciascuna delle quali sono stimati gli oneri relativi alla mancata riscossione di crediti e alla mancata esecuzione di contratti, per effetto degli eventi bellici verificatisi in Libia successivamente alla data del 17 febbraio 2011. Non sono incluse nel provvedimento di cui al presente comma le società quotate in mercati regolamentati.

2. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 sono sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti previsti a loro carico dalle leggi tributarie, Ivi compresi i tributi locali, e dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza sociale. La sospensione di cui al comma 1 si applica ai termini in scadenza nell'anno in corso alla data di entrata in vi-

gore della legge di conversione del presente decreto e nell'anno successivo. Per effetto della sospensione, al recupero dei tributi e dei contributi non versati non si applicano soprattasse, Interessi, pene pecuniarie e oneri accessori, secondo termini e modalità stabiliti con decreti, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I termini per i versamenti di acconto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, sono prorogati fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo alla cessazione della sospensione.

3. Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 sono sospesi gli obblighi doganali che, per l'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono stati adempiuti o di cui non risulta possibile l'adempimento, secondo modalità da definire con provvedimento dell'Agenzia delle dogane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. In favore delle persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 sono sospesi, per il periodo stabilito al comma 2, i termini di prescrizione, i termini legali e convenzionali che comportano decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione. Sono altresì sospese, per il medesimo periodo, le procedure esecutive relative a debiti contratti dal medesimi soggetti in data anteriore al 17 febbraio 2011, nel caso in cui sia dimostrato che il debito è stato contratto ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano, in appendice al bollettino del protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica in favore dei beneficiari della sospensione, con riferimento a protesti di cambiali o di vaglia cambiari per i quali opera la sospensione delle procedure esecutive.

5. Con convenzione da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana sono stabilite le modalità e i tempi per il differimento, per un periodo almeno pari a quello della sospensione di cui al comma 2, delle obbligazioni a carico delle persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 relative a mutui bancari e ipotecari e ad ogni altra forma di finanziamento da parte di istituti di credito, stipulati o concessi in data anteriore al 17 febbraio 2011, in modo da assicurare che durante il periodo di differimento non siano posti a carico dell'obbligato interessi o altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti, calcolati sulla base delle rate scadute.

6. A favore dei soggetti di cui al comma 1 è disposto l'indennizzo, per la quota non riconosciuta da coperture assicurative ed entro il limite massimo di spesa di euro (...):

a) dei danni subiti a cantieri, attrezzature, macchinari e stabilimenti situati in Libia, di proprietà dei medesimi soggetti, per effetto degli eventi bellici successivi al 17 febbraio 2011;

b) dei crediti maturati e non riscossi, per effetto dei medesimi eventi, nei confronti di soggetti pubblici libici, relativi a contratti stipulati o ad attività avviate in data anteriore al 17 febbraio 2011;

c) delle perdite dovute alla mancata esecuzione, alla risoluzione o rescissione, per effetto dei medesimi eventi, di contratti stipulati in data anteriore al 17 febbraio 2011;

d) delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale dipendente, sostenute nel periodo successivo al 17 febbraio 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per assicurare la continuità e la ripresa delle attività di cui al comma 1.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di documentazione dei danni, dei crediti, delle perdite e delle spese di cui al comma 6, nonché le modalità e i tempi di determinazione e di erogazione dell'indennizzo di cui al medesimo comma.

8. Al fine di favorire la ripresa delle attività delle imprese Italiane operanti in Libia SACE S.p.A. e SIMEST S.p.A. possono:

a) assicurare e garantire operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere contro i rischi connessi all'esportazione di beni e servizi e all'esecuzione di lavori in Libia;

b) assicurare e garantire banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, contro i rischi connessi a finanziamenti accordati in favore di operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere, che intendano sviluppare programmi di internazionalizzazione in Libia.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in euro 150 milioni per l'anno 2011 e euro 50 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, relativa all'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 7 del 2009.

10. L'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della legge n. 7 del 2009 è sospesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino alla revisione del Trattato medesimo».

---

**6.0.20**

PICCONE

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Liberalizzazione in tema di distribuzione dei farmaci)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi novanta giorni, i soggetti titolari degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, condotti in forma individuale o societaria, che effettuano attività di vendita al pubblico di farmaci di automedicazione e da banco, possono trasformare il proprio esercizio di vicinato in farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, assumendone la relativa titolarità.

2. I soggetti titolari di cui al comma 1 devono essere in possesso della laurea in farmacia ovvero della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, nonché devono essere iscritti al rispettivo ordine provinciale dei farmacisti.

3. All'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, i soggetti titolari di cui al comma 1, devono essere in possesso dei requisiti professionali di idoneità alla titolarità di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362. In mancanza di essi, si impegnano a nominare un idoneo direttore responsabile.

4. Se uno stesso soggetto di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti di cui al comma 2 risulta proprietario di più esercizi di vicinato, ha diritto a trasformare in farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale un solo esercizio a scelta tra quelli posseduti.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di trasformazione, debitamente documentate, devono essere inviate, a pena di decadenza, per il tramite del servizio postale e con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla regione competente e alle province autonome di Trento e Bolzano.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, è effettuato l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. Oltre tale termine ed in assenza di provvedimenti ostativi, la domanda di cui al comma 1 si intende regolarmente accettata.

7. Il titolare dell'esercizio trasformato in farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale è tenuto a versare una tassa di concessione *una tantum* dell'importo di 300.000 euro.

8. Sono esclusi dalla trasformazione in farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale tutti gli esercizi che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

*a)* sono di proprietà di farmacisti già titolari di farmacia convenzionata;

b) sono condotti in forma societaria ed almeno uno dei titolari non è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2;

c) sono di proprietà di società di capitali.

9. In sede di revisione delle piante organiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie così trasformate sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 126, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362».

#### **6.0.21**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 22, decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a cento euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a duemila euro ed è subordinata per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44"».

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.*

*Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

## **6.0.22**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

1. Ai sensi della presente legge, per "opera pubblica incompiuta" si intende l'opera che non è stata completata:

- a) per mancanza di fondi;
- b) per cause tecniche;
- e) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
- e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera che non è rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, la cui mancanza determina la non fruibilità dell'opera stessa da parte della collettività.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione degli elenchi-anagrafe di cui ai commi 3 e 4, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 2, comma 1, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori, e dando priorità alle opere prossime al completamento.

7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

8. I Ministeri, gli assessorati regionali, gli enti locali e gli enti pubblici appaltanti possono modificare il progetto e la destinazione delle opere pubbliche incompiute, anche ampliandone la cubatura per un massimo del 20 per cento estensibile al 30 per cento nel caso in cui si utilizzino tecnologie o sistemi miranti alla produzione o al risparmio energetico.

9. Per l'esecuzione delle opere pubbliche incompiute, i soggetti appaltanti possono far ricorso al sistema della finanza di progetto.

10. I Ministeri, gli assessorati regionali e gli enti pubblici interessati alla realizzazione di nuove opere pubbliche sono tenuti, prima di procedere all'avvio delle stesse, ad accertare la possibilità di utilizzare, per le iniziative di loro interesse, opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi di cui ai commi 3 e 4.

11. Alle opere pubbliche incompiute si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

12. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo per la prosecuzione e per il completamento delle opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi di cui ai commi 3 e 4, e la cui realizzazione abbia i caratteri della necessità e dell'urgenza.

13. Le opere pubbliche incompiute iscritte negli elenchi-anagrafe di cui ai commi 3 e 4, le quali, nell'ultimo triennio a decorrere dalle date della loro iscrizione, non siano state ritenute idonee per interventi di riadattamento o di riuso o per le quali tali interventi risultino comunque economicamente non convenienti, sono cancellate dai medesimi elenchi-anagrafe ed iscritte nell'elenco degli immobili alienabili dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici di pertinenza.

14. Una quota del fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2011 è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dalla presente disposizione.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 6.0.23

FLERES, CENTARO, FERRARA, VIESPOLI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Fondo di rotazione per la progettazione di opere inserite nei piani triennali degli enti locali)*

1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale annua di 150 milioni di euro, un Fondo di rotazione destinato esclusivamente ad anticipare le somme necessarie alla progettazione delle opere inserite nei piani triennali degli enti locali, come dagli enti stessi indicate nel relativo ordine di priorità, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo agli enti locali interessati, privilegiando, in ogni caso, quelli che presentano condizioni di maggiore celerità nella loro esecuzione.

3. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo devono presentare, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 la richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando, alla stessa, la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una volta pervenute le richieste di cui al comma 1, provvede a formare una graduatoria dando la priorità, nella destinazione delle risorse disponibili, alla progettazione delle opere che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato ed aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare.



5. Gli enti locali destinatari delle risorse del Fondo, una volta ottenuto il finanziamento per l'opera o per le opere che intendono realizzare, riversano nel Fondo medesimo le somme a tal titolo percepite, riguardanti le spese di progettazione. In caso di mancato versamento delle somme, gli enti locali non possono accedere al Fondo per successive iniziative.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a euro 150.000.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

#### **6.0.24 (testo 2)**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Istituzione del Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e disposizioni in materia di cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato "Fondo", al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

2. La CDP Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione annua pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti in favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto ad istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni ana-

loghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine, la CDP Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP Spa delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2012, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.

4. La CDP Spa predispone il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e al termini di erogazione alla CDP Spa di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debitorie.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo discendono oneri pari ad un miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ai suddetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui ai successivi commi da 7 a 10.

7. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

8. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

9. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

10. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 5-ter e 5-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

11. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 9».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire la parola «4», con la seguente: «5».*

---

#### **6.0.24**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Istituzione del Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e disposizioni in materia di cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato "Fondo", al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

2. La CDP Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione annua pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti in favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto ad istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP Spa dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni ana-

loghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine, la CDP Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP Spa delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2012, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.

4. La CDP Spa predispone il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e al termini di erogazione alla CDP Spa di quanto alla stessa dovuto.

5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debitorie.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo discendono oneri pari ad un miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ai suddetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui ai successivi commi da 7 a 10.

7. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

8. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nei limiti del 95 per cento".

9. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

10. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 5-ter e 5-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

11. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 9».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire la parola «4», con la seguente: «5».*

#### **6.0.25**

GUSTAVINO, GALIOTO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)*

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari, per l'anno 2011, a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di dieci anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il predetto livello minimo di imposizione decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di imposizione non deve essere inferiore al livello minimo definito dalla citata direttiva 2003/96/CE. Qualora tale livello venga modificato, l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene con'ispondentemente adeguata.

3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) 800/2008 e si applica per un periodo di dieci anni ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento (CE) n. 800/2008.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, a partire dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## Art. 7.

### 7.1

FLUTTERO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. – (Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas). – 1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e", sono soppresse;

b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;

c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale;

c-ter) gestione di reti autostradali, aeroportuali, ferroviarie, postali e di telecomunicazioni";

c) le parole da: "La medesima disposizione" fino a "o eolica" sono soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con . modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

4. A quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con esclusione dei settori soggetti a regolazione e controllo da parte di un'autorità indipendente indicati allo stesso comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112t convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'o-

nere sui prezzi al consumo. Le Autorità di settore, in conformità ai principi ed avvalendosi dei poteri di cui alle relative leggi istitutive, con propri provvedimenti determinano le modalità di riconoscimento e recupero tariffario del predetto onere in favore dei predetti settori soggetti a regolazione e controllo da parte di un'autorità indipendente.

5. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

6. Le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, ai settori indicati al comma 1, lett. b) del presente articolo e soggetti a regolazione e controllo da parte di una autorità indipendente, per i soli tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010».

---

## 7.2

D'Alì

*Sostituire l'articolo 7, con il seguente:*

«Art. 7. – 1. All'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "21 per cento".

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano alle operazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2012».

---

## 7.3

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

*All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole "distribuzione del gas naturale", aggiungere le seguenti: "c-ter) gestione di reti o servizi autostradali, ferroviari e postali";

b) al comma sopprimere la lettera c);

c) sostituire il comma 3 con i seguenti:

"3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

3-bis. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

d) al comma 4, sostituire le parole "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano" con le seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano"».

---

## 7.4

CASOLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «distribuzione del gas naturale» inserire le seguenti: "c-ter) i settori soggetti a regolazione o settori soggetti a controllo da parte di una autorità indipendente";

b) al comma 1 sopprimere la lettera c);

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, sostituire le parole «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano» con le seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano».

---



**7.5**

VICARI, ESPOSITO, BONFRISCO

*All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, lettera b), dopo le parole «distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «c-ter) i settori soggetti a regolazione o settori soggetti a controllo da parte di una autorità indipendente;»*

*il comma 1, lettera c) è soppressa;*

*il comma 3 è soppresso;*

*al comma 4, le parole «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano».*

**7.6**

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI

*All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sopprimere la lettera c);*

*b) dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

*«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:*

*a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;*

*b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*

*c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

*5-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:*

*a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*

*b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;*

*c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

## 7.7

BONFRISCO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, dopo le parole:* «è aumentata di 4 punti percentuali», *inserire le seguenti:* «per i soggetti il cui fatturato, anche a livello consolidato, è superiore a quello previsto da articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della Legge 287/90 (472 e milioni);

b) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere la seguente frase: "la vigilanza dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato, anche a livello consolidato, è superiore a quello previsto da articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della Legge 287/90 (472 e milioni)";

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano per i soli tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010».

---

## 7.8

ZANETTA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Alla copertura degli oneri derivanti dalla soppressione della lettera c), valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**7.9**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**7.10**

CONTI, ESPOSITO, BONFRISCO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo, con esclusione dei settori soggetti a regolazione e controllo da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas indicati allo stesso comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità di riconoscimento e recupero tariffario del predetto onere in favore dei predetti settori soggetti a regolazione e controllo da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

---

**7.11**

D'ALÌ

*Al comma 5, dopo le parole: «A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo», inserire le seguenti: «, con esclusione dei settori soggetti a regolazione e controllo da parte di una autorità indipendente indicati allo stesso comma 1, lettera b),» ed aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Le Autorità di settore, in conformità ai principi ed avvalendosi dei poteri di cui alle relative leggi istitutive, detellninano con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento e recupero tariffario del predetto onere in favore dei soggetti operanti nei predetti settori sottoposti a regolazione e controllo da parte di un'autorità indipendente».*

---

**7.12**

MORANDO, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, PEGORER, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non si applicano nei confronti dei soggetti che, negli anni 2012, 2013 e 2014 effettuano investimenti superiori del 10 per cento alla media degli investimenti realizzati nel biennio 2009 e 2010. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

*5-ter.* Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun Istituto di Credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, è dovuto un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 25, è dovuto un'imposta pari al 3 per mille».

**7.13**

FLUTTERO

*Al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Al fine di consentire gli investimenti sulle reti, per i soggetti di cui agli articoli 16 e 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, nonché all'articolo 18 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 e all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, con provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas saranno stabilite le modalità di recupero degli oneri annuali conseguenti al presente articolo nel periodo regolatorio successivo all'anno cui si riferiscono».*

**7.14**

CURSI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*«5-bis.* È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti di cui all'articolo

102-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il 50 per cento degli investimenti realizzati nell'anno d'imposta».

---

**7.15**

D'ALÌ

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis Le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, ai settori indicati al comma 1, lettera b) del presente articolo sottoposti a regolazione e controllo da parte di una autorità indipendente, soltanto per i tre periodi d'imposta successivi a quello, in corso al 31 dicembre 2010».

---

**7.16**

ZANETTA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Sono escluse dagli effetti del comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli impianti sperimentali previsti dall'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati, in 3 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**7.17**

ZANETTA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo la parola: "geotermiche" sono aggiunte le seguenti: "e gli impianti sperimentali previsti dall'articolo 1, comma 3-bis del presente decreto legislativo"».

---

**7.18**

DI NARDO, MASCITELLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Sono escluse dagli effetti del comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge a agosto 2008, n. 133, gli impianti sperimentali previsti dall'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.».

*Conseguentemente, al comma 3, le parole: «4 punti percentuali» sono sostituite con le seguenti: «5 punti percentuali».*

---

**7.19**

PASTORE

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data"».

---

**7.20**

DI NARDO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. All'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo la parola: "geotermiche" sono aggiunte le seguenti: "e gli impianti sperimentali previsti dall'articolo 1, comma 3-bis del presente decreto legislativo"».

---

**7.0.1**

BARBOLINI, DELLA MONICA, VITALI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, SCANU, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1 sopprimere la lettera *b*);
- 2) Al comma 2 la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

*a*) all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) le parole: "in servizio o" sono soppresse;

- 3) Al comma 2 la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

*b*) all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) le parole: "in servizio o" sono soppresse;

- 4) Al comma 2 lettera *c*) i numeri 1, 3 e 4 sono soppressi;

- 5) Al comma 2 lettera *e*) sopprimere il numero 1;

- 6) Al comma 2 sopprimere la lettera *d*);

- 7) Al comma 2 sopprimere la lettera *f*);

8) Al comma 2 lettera *g*) numero 3, secondo periodo, dopo le parole: "delle cause di incompatibilità" aggiungere le seguenti: "o in caso della mancanza dei requisiti richiesti dagli articoli 4, comma 1, lettera *a*) e all'articolo 5, comma 1, lettera *a*)";

9) Al comma 2 lettera *g*) numero 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "i giudici che si trovano in una situazione di incompatibilità possono entro 15 settembre 2011 chiedere il trasferimento a domanda ai posti vacanti presso altra commissione tributaria";

- 10) Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

- 11) Sostituire il comma 7 con il seguente:

"Al fine di rispondere all'esigenza di ricollocare il personale dell'Amministrazione della difesa in situazione di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento alle sedi giudiziarie e alle soprintendenze in carenza di organico, tramite separati accordi tra il Ministero della difesa, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli dell'esercito in esubero può essere distaccato, con il proprio consenso, negli organici dei dicasteri indicati. Il distacco deve essere preceduto da una valutazione, da parte degli stessi

dicasteri, circa le esperienze professionali e i titoli di studio vantati dagli interessati e diretta ad accertare l'idoneità a svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che risultano carenti presso le amministrazioni di destinazione. Il personale distaccato conserva il trattamento economico in godimento limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare sull'amministrazione di appartenenza. e svolge i propri compiti in base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dei beni culturali, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza della spesa, con gli accordi di cui al primo periodo, vengono individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili con quelle in godimento".

12) Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. All'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La parte ricorrente con l'istanza prevista dall'articolo 33, deve proporre all'altra parte la conciliazione della controversia.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La conciliazione ha luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza nella quale la commissione, nel caso non si sia raggiunto l'accordo fra le parti, può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5".

c) il comma 4 è abrogato".

13) Sostituire il comma 12, con i seguenti:

"12. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione della finanza pubblica e al rilancio della competitività economica del Paese, l'Agenzia delle entrate provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione relativa alla situazione tributaria relativa al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento e alla conseguente formulazione di un elenco dei soggetti inadempienti.

12-bis. Ai soggetti individuati ai sensi del comma 8-ter, che non abbiano provveduto al versamento delle somme dovute all'erario per effetto dell'adesione ai condoni e alle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ancorché prescritte, si applica



un'imposta straordinaria aggiuntiva sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto della sanatoria di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con un'aliquota 20 per cento delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati.

12-ter. Le maggiori entrate derivanti dal comma 12, sono assegnate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate all'adozione di misure permanenti finalizzate, per una quota pari al 50 per cento alla riduzione dell'indebitamento netto e per la restante quota all'adozione di misure per lo sviluppo delle imprese, con priorità di intervento per le imprese innovative".

14) Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *gg-ter*, *gg-quater*, *gg-sexies* e *gg-septies*, sono soppresse;

b) dopo la lettera *gg-undecies*) aggiungere la seguente:

"*gg-duodecies*): 1) Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 i comuni, le unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti che non intendono effettuare direttamente o per tramite di società da loro istituite nei modi di legge, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, possono affidare le relative attività al Servizio per la riscossione delle entrate locali, di cui al successivo numero 2), mediante apposita convenzione.

2) Il Servizio per la riscossione delle entrate locali esercita le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali della lettera *gg-quater*, in qualità di concessionario dell'ente locale affidante.

3) L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le attività strumentali al Servizio per la riscossione delle entrate locali, costituendo apposito soggetto giuridico avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'Associazione stessa. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di costituzione del predetto soggetto giuridico, nonché di effettuazione della riscossione coattiva e delle attività connesse e complementari in materia di entrate degli enti locali".

c) Dopo il comma 2-*novies* aggiungere il seguente comma:

"2-*decise*. all'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, mediante versamento diretto al Comune di cui all'articolo 4, a

mezzo conto corrente postale intestato a detto Comune, o mediante l'utilizzo di un modello di versamento unificato di cui all'articolo 17 del D.lgs 9 luglio 1997, n. 241.";

c) al comma 5 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto dirigenziale, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli per il versamento dell'imposta al Comune".

Le modifiche indicate entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2012».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di importo non inferiore a euro tremila" sono sostituite dalle seguenti: "di importo non inferiore a euro trecento"».

**7.0.2**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "degli organi di auto governo della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare";

b) al secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: ",nonché per gli organi di auto governo, degli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale".

2. All'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero", sono inserite le seguenti: "del C.S.M. e degli organi di auto governo della giustizia amministrativa, contabile, tributaria e militare,";

b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti" sono inserite le seguenti: "il C.S.M., il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, gli organi di auto-governo della magistratura contabile, tributaria e militare per quanto di relativa competenza,".

3. Il comma 20 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, è soppresso».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

### 7.0.3

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. La fiscalità di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, si applica anche ai soggetti che avviano attività d'impresa nel settore dell'agricoltura, anche in forma associata, e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

4. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2011, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 612010 e n. 612011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-2;quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011».

---

#### 7.0.4

DELLA MONICA, BARBOLINI, LEGNINI, LUSI, ROILO, PIGNEDOLI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, GARRAFFA

*Consequentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. L'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

"Art. 37 – (*Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario, la celerità definizione delle controversie e la trasparenza dell'attività amministrativa e la tutela della concorrenza*). – 1. I presidenti degli uffici giudiziari acquisiti i contributi dei magistrati dell'ufficio e, in quanto possibile, dei presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le relazioni dei dirigenti amministrativi entro il 31 gennaio di ogni triennio redigono un programma per la gestione del contenzioso civile, amministrativo e tributario pendenti. n programma, per la magistratura ordinaria, è trasmesso per il parere al consiglio giudiziario competente, che si pronunzia entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento. Per le altre

magistrature il parere è espresso dagli organi territoriali di autogoverno, ove esistenti I presidenti degli uffici giudiziari effettuano una verifica annuale della programmazione in atto, fornendo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, un aggiornamento dei risultati progressivamente raggiunti ovvero delle difficoltà e criticità riscontrate che ne hanno impedito o rallentato il conseguimento.

2. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi, e tributari concretamente raggiungibili nel triennio in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto degli standard di rendimento dei magistrati, così come individuati dal Consiglio superiore della magistratura ovvero dagli organi di auto governo delle altre magistrature, della concreta situazione dell'organico dell'ufficio giudiziario;

c) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, e in subordine della natura e del valore della stessa, e dell'adozione delle tecnologie dell'informazione della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Con il medesimo programma di cui al comma 1 si dà atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per il triennio precedente ovvero sono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto delle priorità indicate nel programma di cui al comma 1.

5. I programmi previsti dal presente articolo, completato l'iter di formazione, sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per essere valutati ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni ovvero agli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e militare per le valutazioni e gli interventi di competenza.

6. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai laureati in materie giuridiche, selezionati in base ai titoli, tra cui il tempo impiegato a conseguire la laurea magistrale, la votazione riportata e l'argomento della tesi, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo

anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

7. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio e approfondimento, nel rispetto dei doveri di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività. Ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 6. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 6 di terzi finanziatori.

8. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia per assicurare il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, Il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 ottobre 2011, un piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudiziari con l'obiettivo della istituzione dell'ufficio per il processo, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, nel rispetto dei seguenti principi:

a) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati, con attività di studio e approfondimento, nelle attività preparatorie dell'udienza, di udienza e successiva all'udienza;

b) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso la informatizzazione degli uffici giudiziari e nella attuazione del processo telematico.

c) partecipazione all'ufficio del processo del personale amministrativo giudiziario, di giudici onorari, ricercatori universitari, giovani avvocati.

9. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia e il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle

Camere, entro il 31 dicembre 2011, un Piano straordinario di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, sulla base dei seguenti principi e con i seguenti obiettivi:

*a)* riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

1) l'ampliamento della competenza territoriale e la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie con trasferimento di porzioni di territorio dai tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

2) l'accorpamento delle sedi più piccole, tra loro o all'ufficio territorialmente contiguo, dei tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;

3) l'accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio e lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;

*b)* tenere conto, ai fini indicati dalla lettera *a)*, anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite civili e penali totali e per magistrato in pianta organica rispetto al dato medio nazionale e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

*c)* finalizzare gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

*d)* prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera *b)* e rispettate le finalità di cui alla lettera *c)*;

*e)* prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per realizzare le finalità di cui alla lettera *c)*, la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari di pace e amministrativo;

*f)* prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori e la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo



sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato; prevedere, in decorso a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i 75.000 abitanti;

g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, trasferendola definitivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

10. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 23, è inserito il seguente:

"23-bis. Le risorse del predetto fondo sono ripartite come segue:

a) il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

b) il 35 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze".

11. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati.

12. Le risorse residue e non ancora ripartite, del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative all'esercizio 2009, sono attribuite per un ammontare pari al 90 per cento al Ministero della giustizia e per il restante 10 per cento al Ministero dell'interno.

13. Ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale della magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.

14. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 240 è sostituito dal seguente:

"Art. 240. - (*Divieto di accordo bonario e divieto di arbitrato*). - 1. È fatto divieto di ricorrere all'accordo bonario per i contratti relativi a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico.

2. È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato nelle controversie relative a concessioni ed appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o una società a partecipazione pubblica, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con denaro pubblico. Le clausole compromissorie sono nulle di diritto e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti";

b) gli articoli 241, 242 e 243 sono abrogati.

15. Le disposizioni di cui all'articolo 240, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo non si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui all'articolo 240, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 14 del presente articolo, non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 241, 242 e 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 mantengono efficacia fino alla conclusione delle procedure relative agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge«.

16. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dai commi 10 e 11 del presente articolo e sono finalizzati all'assunzione di personale amministrativo, al funzionamento degli uffici giudiziari ed in particolare all'istituzione dell'ufficio per il processo di cui al comma 8 del presente articolo ed al potenziamento del processo telematico.

17. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:

a) la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;

b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

e) l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 17.

19. La violazione dei divieti di cui al comma 17 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

20. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

21. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 20 al bilancio del Ministero della giustizia che li destina al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma successivo.

22. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articoli 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

23. I commi 20, 21 e 22 non si applicano agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».

24. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

25. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al comma 2, le parole: "e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401" sono soppresse e le parole: "si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "si applica".

26. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: "altri eventi che, per intensità ed estensione," sono sostituite dalle seguenti: "altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,".

27. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

28. I commissari di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, delle emergenze possono essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili.

29. Le strutture deputate ad affrontare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.

30. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie ad affrontare le eventuali emergenze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento",

adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

31. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento, la società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP Spa), d'intesa con il medesimo Dipartimento, predispone un'apposita area del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

32. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento è strumentale all'acquisizione di beni e di servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 30.

33. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.

34. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 33 avviene tenendo conto:

- a) dell'esperienza professionale già maturata;
- b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
- c) del principio di rotazione.

35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dai commi 33 e 34.

36. La nomina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 37 e 38.

37. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri sono individuati esclusivamente tra dirigenti dello Stato. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto tra dirigenti dello Stato.

38. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 37 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito *internet* istituzionale dell'amministrazione di appartenenza.

39. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui ai commi 33, 34, 35, 36, 37 non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.

40. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 39 affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, come modificato dai commi 10 e 11 del presente articolo e sono finalizzati al-

l'assunzione di personale amministrativo, al funzionamento degli uffici giudiziari ed in particolare all'istituzione dell'ufficio per il processo di cui al comma 8 del presente all'articolo 2, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. All'articolo 49 de decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate e seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro"».

---

### 7.0.5

DELLA MONICA, BARBOLINI, LEGNINI, LUSI, ROILO, PIGNEDOLI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

«Articolo 37 – (*Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario, la celere definizione delle controversie e la trasparenza dell'attività amministrativa e la tutela della concorrenza*). – 1. I presidenti degli uffici giu-

diziari l'acquisiti i contributi dei magistrati dell'ufficio e, in quanto possibile, dei presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le relazioni dei dirigenti amministrativi entro il 31 gennaio di ogni triennio redigono un programma per la gestione del contenzioso civile, amministrativo e tributario pendenti. Il programma, per la magistratura ordinaria, è trasmesso per il parere al consiglio giudiziario competente, che si pronunzia entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento. Per le altre magistrature il parere è espresso dagli organi territoriali di auto governo, ove esistenti. I presidenti degli uffici giudiziari effettuano una verifica annuale della programmazione in atto, fornendo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, un aggiornamento dei risultati progressivamente raggiunti ovvero delle difficoltà e criticità riscontrate che ne hanno impedito o rallentato il conseguimento.

2. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

d) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi, e tributari concretamente raggiungibili nel triennio in corso;

e) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto degli standard di rendimento dei magistrati, così come individuati dal Consiglio superiore della magistratura ovvero dagli organi di autogoverno delle altre magistrature, e della concreta situazione dell'organico dell'ufficio giudiziario;

f) l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, e in subordine della natura e del valore della stessa, e dell'adozione delle tecnologie dell'informazione della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Con il medesimo programma di cui al comma 1 si dà atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per il triennio precedente ovvero sono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

4. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto delle priorità indicate nel programma di cui al comma 1.

5. I programmi previsti dal presente articolo, completato l'iter di formazione, sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per essere valutati ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni ovvero agli organi di autogoverno della giustizia amministrativa, tributaria e militare per le valutazioni e gli interventi di competenza.

6. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le fa-

coltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai laureati in materie giuridiche, selezionati in base ai titoli, tra cui il tempo impiegato a conseguire la laurea magistrale, la votazione riportata e l'argomento della tesi, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

7. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio e approfondimento, nel rispetto dei doveri di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività. Ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 6. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 6 di terzi finanziatori.

8. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia per assicurare il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, Il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 ottobre 2011, un piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudiziari con l'obiettivo della istituzione dell'ufficio per il processo, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, nel rispetto dei seguenti principi:

*d)* attribuzione all'ufficio del processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati, con attività di studio e approfondimento, nelle attività preparatorie dell'udienza, di udienza e successiva all'udienza;

*e)* attribuzione all'ufficio del processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso la informatizzazione degli uffici giudiziari e nella attuazione del processo telematico;

f) partecipazione all'ufficio del processo del personale amministrativo giudiziario, di giudici onorari, ricercatori universitari, giovani avvocati.

9. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia e il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, il Ministro della giustizia è tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 dicembre 2011, un Piano straordinario di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, sulla base dei seguenti principi e con i seguenti obiettivi:

a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

1) l'ampliamento della competenza territoriale e la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie con trasferimento di porzioni di territorio dai tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

2) l'accorpamento delle sedi più piccole, tra loro o all'ufficio territorialmente contiguo, dei tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;

3) l'accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio e lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato;

b) tenere conto, ai fini indicati dalla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze *pro capite* civili e penali totali e per magistrato in pianta organica rispetto al dato medio nazionale e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e rispettate le finalità di cui alla lettera c);

e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per realizzare le finalità di cui alla lettera c), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari di pace e amministrativo;



f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice. mediante lo scorporo di territori e la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali. nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in base alle infrastrutture esistenti e al complessivo sistema di trasporto e di mobilità pubblico e privato; prevedere, in decorso a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che due o più uffici contigui del giudice di pace possono essere costituiti in un unico ufficio con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i 75.000 abitanti;

g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, trasferendola definitivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

10. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 23, è inserito il seguente:

"23-bis. Le risorse del predetto fondo sono ripartite come segue:

a) il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

b) il 35 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze".

11. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati.

12. Le risorse residue e non ancora ripartite, del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative all'esercizio 2009, sono attribuite per un ammontare pari al 90 per cento al Ministero della giustizia e per il restante 10 per cento al Ministero dell'interno.

13. Ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale della magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.

*Conseguentemente all'articolo 2, sostituire il comma 4 con i seguenti:*

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000 euro";

4-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro».

## 7.0.6

SAIA, BUTTI, FLERES

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di processi di internazionalizzazione delle imprese)*

1. Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese e di implementare con adeguati strumenti le politiche pubbliche di sostegno a tale processo, i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

"18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, fi-

nanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, all'istituenda Agenzia per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione dell'istituenda Agenzia. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente articolo, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.

*18-bis.* Sono organi dell'Agenzia il direttore e il Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal direttore, che lo presiede, e da sette componenti designati rispettivamente: uno ciascuno dal Ministro dello Sviluppo Economico, dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro delle Economia e delle Finanze, da Rete Imprese Italia, dalla Confederazione generale dell'industria italiana, da Unioncamere e dalla Associazione bancaria italiana. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta della Presidenza del Consiglio e dura in carica tre anni. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni. L'Agenzia provvede all'organizzazione delle proprie strutture e della rete estera.

*18-ter.* I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, presieduta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite del Sottosegretario appositamente delegato alla materia e composta dal Ministro degli Affari esteri o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dello Sviluppo Economico o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana, di R.Ete. imprese Italia.

*18-quater.* Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti all'Agenzia per la promozione degli scambi. Con i medesimi

decreti il Presidente del Consiglio provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura, anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferite e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico può delegare un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

18-*quinquies*. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite e nell'ambito delle risorse trasferite all'Agenzia ai sensi del comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia per la promozione degli scambi.

18-*sexies*. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la promozione degli scambi, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese.

18-*septies*. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21, sono inquadrati all'interno dell'Agenzia per la promozione degli scambi, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

18-*octies*. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

**7.0.7**

BUBBICO, AGOSTINI, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di processi di internazionalizzazione delle imprese)*

1. Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese e di implementare con adeguati strumenti le politiche pubbliche di sostegno a tale processo, i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

"18. Le funzioni in precedenza attribuite all'ICE e le inerenti risorse di personale, il cui numero complessivo è determinato con il decreto di cui al comma 18-ter, nonché quelle finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione di quanto previsto al comma 18-bis, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero degli affari esteri, il quale entro il 31 dicembre 2011 è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai sensi delle medesime disposizioni ed entro la stessa data è altresì riorganizzato il Ministero dello sviluppo economico per effetto delle disposizioni di cui ai successivi commi. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione o di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero nonché quelle destinate alla copertura dei costi relativi al personale di cui al primo periodo, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite a decorrere dal 2012 in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Per gli anni successivi al 2013 la dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18-bis. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite. Le relative risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento delle Sezioni sono trasferite, in accordo al comma 18, al Ministero degli affari esteri. Le unità di personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, sono attribuite alle Sezioni per la promo-

zione degli scambi in seno alle Rappresentanze diplomatico-consolari in aggiunta ai contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1967, n. 18, mantenendo i rispettivi regimi contrattuali. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi è gerarchicamente subordinata al Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di direzione.

18-ter. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Ministero degli affari esteri tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico di cui ai commi 18 e 18-bis, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di flessibilità operative delle stesse Sezioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma restando la necessaria flessibilità operativa delle stesse. Con il medesimo decreto sono definite le modalità attuative attraverso cui il Ministero degli Affari esteri esercita le attività e le funzioni già attribuite al soppresso ICE dall'articolo 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68, come nei commi successivi.

18-quater. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduta dal Ministro dello Sviluppo economico e composta, oltre che dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze o da persone dagli stessi designate, da un rappresentante, rispettivamente, di R.ETE. Imprese Italia, della Confederazione generale dell'industria italiana, e della Associazione bancaria italiana. I poteri di Indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello Sviluppo economico.

18-quinquies. Per lo svolgimento dei compiti di assistenza operativa alle imprese italiane all'estero, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è istituita l'Agenzia per la promozione degli scambi. All'Agenzia è trasferita una quota delle risorse di cui al Fondo indicato al comma 18, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti e le funzioni, di seguito riportati:

- a) assistenza e consulenza all'internazionalizzazione delle imprese;
- b) servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;

c) promozione della formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese;

d) assistenza e la consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export.

18-*sexies*. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente articolo, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico che annualmente relaziona al Parlamento sull'attività. Per l'esercizio della funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

18-*septies*. Sono organi dell'Agenzia il direttore e il Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal direttore, che lo presiede, e da otto componenti designati rispettivamente: due dal Ministro dello sviluppo economico, uno ciascuno dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro delle Economia e delle Finanze, da Rete Imprese Italia, dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dalla Associazione bancaria italiana. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e dura in carica tre anni. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni. L'Agenzia provvede all'organizzazione delle proprie strutture e della rete estera.

18-*octies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti al Ministero degli affari esteri, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche. Le risorse umane, strumentali e finanziarie non oggetto di tale decreto sono definitivamente acquisite al Ministero dello sviluppo economico. Con autonomo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi trenta giorni si provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito a tale ultimo ministero.

18-*nonies*. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi gli atti relativi ai rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 18-*octies* con i quali sono in particolare individuate le articolazioni del Ministero degli affari esteri necessarie all'esercizio delle fun-

zioni e all'assolvimento dei compiti trasferiti e alla costituzione dell'Agenzia, le attività relative all'ordinaria amministrazione già facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati. Per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correttezza dei pagamenti, il Ministro degli affari esteri nomina un dirigente per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

18-*decise*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

### 7.0.8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dal decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, il comma 13-*bis* è soppresso».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi



dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011"».

---

### 7.0.9

DELLA MONICA, BARBOLINI, LEGNINI, ROILO, PIGNEDOLI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. Al fine di ridurre le spese di giustizia, per l'espletamento degli accertamenti nell'ambito di procedimenti penali, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuate di regola in via telematica, previa consultazione dell'Archivio dei rapporti, costituito in apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione, da parte dei soggetti a tal fine abilitati, delle richieste alle banche ed agli intermediari finanziari e delle relative risposte con le procedure compatibili con quelle in uso presso le banche e gli intermediari finanziari e da questi adottate ai fini e secondo le modalità previsti dall'articolo 32, comma 1, n. 7, del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le procedure telematiche di richiesta e risposta devono assicurare la riservatezza e la segretezza dell'attività di indagine penale.

*Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";

e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

*4-bis.* All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro"».

---

### **7.0.10**

DELLA MONICA, BARBOLINI, LEGNINI, LUSI, ROILO, PIGNEDOLI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero

svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:

- a) dell'esperienza professionale già maturata;
- b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
- c) del principio di rotazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

39. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico».

---

#### **7.0.11**

DELLA MONICA, BARBOLINI, LEGNINI, LUSI, ROILO, PIGNEDOLI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie sono vietate:

- a) la partecipazione a collegi arbitrati o l'assunzione di incarico di arbitro unico nonché la partecipazione a commissioni di collaudo;
- b) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
- c) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
- d) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;
- e) l'assunzione di incarichi sportivi, di qualunque genere e comunque denominati, conferiti dal Comitato olimpico nazionale italiano ovvero da società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quanto previsto al comma 1.

3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 determina la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti.

4. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di auto governo o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

5. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 4 al bilancio del Ministero della Giustizia che li destina al finanziamento del potenziamento degli uffici giudiziario

6. I commi 4 e 5 non si applicano agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».

---

#### **7.0.12**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, DELLA SETA, FERRANTE, MERCATALI, BUBBICO, Marco FILIPPI, BARBOLINI, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Incentivi per gli interventi diretti alla riqualificazione energetica degli edifici)*

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 11, tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache

verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m<sup>2</sup>K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

5. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2012 e ad 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte delle risorse di cui ai commi da 6 a 19.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 6, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

9. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

11. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

12. Dall'attuazione dei commi da 8 a 11 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

13. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono

concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

14. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

15. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

16. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

17. la rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

18. le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

19. Dall'attuazione dei commi da 13 a 18 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

### **7.0.13**

FERRANTE, DELLA SETA, VITA, CASSON, PERDUCA, PORETTI, Ignazio MARINO, AMATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Per gli interventi per la difesa del suolo e per la riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, con particolare attenzione agli edifici scolastici, nonché per la demolizione dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio sismico e idrogeologico, sono stanziati 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 180, della legge n. 244 del 2007, destinati alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli eurofighter Typhoon».

#### **7.0.14**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, MERCATALI, BUBBICO, BIANCO, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, LEDDI, MUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DE LUCA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Misure sui ritardati pagamenti della PA)*

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituita, per iniziativa della CDP Spa, in concorso con altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società, di seguito denominata "Impresa Sicura Spa", presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato "Fondo". Il capitale sociale di impresa sicura Spa, cui CDP Spa concorre utilizzando fondi anche rivenienti dal risparmio postale, è costituito da almeno 1 miliardo di euro e la dotazione del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Alla dotazione del Fondo, CDP Spa concorre pro quota, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie anche di cartolarizzazione di crediti acquisiti dalle imprese di cui al comma 2, senza garanzie dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

2. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti



contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad Impresa Sicura Spa che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo di cui al comma 1 e le procedure per la regolazione del rapporto tra la società Impresa Sicura Spa e le amministrazioni pubbliche titolari del debito».

---

## 7.0.15

ZANDA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

1. Ai fini dell'efficacia dei controlli antimafia e di prevenzione dei fenomeni di corruzione, i soggetti affidatari di contratti pubblici possono ricorrere al subappalto solo se nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano opere di dimensioni economiche particolarmente ridotte o per le quali siano necessarie prestazioni di notevole contenuto tecnologico specialistico o di rilevante complessità per le quali siano necessarie adeguate competenze tecniche l'opera oggetto di subappalto non può, comunque, prevedere un margine in favore del soggetto subappaltatore superiore al 10 per cento dell'importo totale dell'appalto l'eventuale subappalto non può essere ulteriormente suddiviso. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma la stazione appaltante provvede alla corresponsione, tramite bonifico bancario, al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto».

---

**7.0.16**

LUMIA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente*

**«Art. 7-bis.**

1. Al fine di conseguire un significativo contenimento della spesa pubblica, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e L'azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, senza necessità di sostenere ulteriori costi per avviare nuove procedure concorsuali, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva FI, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria di cui alla *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n.612010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

#### **7.0.17**

ZANDA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Ai fini della tutela dell'ambiente naturale marino, delle rive e degli approdi naturali, i progetti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, devono essere corredati da appositi studi di fattibilità, redatti da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri e basati su modelli matematici, finalizzati ad escludere eventuali cambiamenti delle correnti marine in conseguenza della realizzazione delle relative opere. Gli interventi di cui al comma 8 non possono essere realizzati qualora lo studio di fattibilità dimostri che i medesimi possono provocare cambiamenti alle correnti marine con conseguenze sull'ambiente naturale marino, sulle rive e sugli approdi naturali».

---

**7.0.18**

DELLA MONICA, BARBOLINI, LEGNINI, LUSI, ROILO, PIGNEDOLI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al comma 2, le parole: "e l'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401" sono soppresse e le parole: "si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "si applica".

3. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 24 febbraio 1992, n.225, le parole: "altri eventi che, per intensità ed estensione," sono sostituite dalle seguenti: "altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,".

4. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

5. I commissari di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, delle emergenze possono essere nominati esclusivamente per fare fronte a esigenze non prevedibili né programmabili.

6. Le strutture deputate ad affrontare l'emergenza si avvalgono di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità e con riferimento al periodo strettamente necessario, di personale utilizzato con contratto di somministrazione di lavoro.

7. Al fine di disporre delle dotazioni necessarie ad affrontare le eventuali emergenze, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", adotta atti di programmazione annuale e, sulla base degli stessi, conclude accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

8. Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Dipartimento, la società Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP Spa), d'intesa con il medesimo Dipartimento, predispone un'apposita area del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

9. Il ricorso al MEPA da parte del Dipartimento è strumentale all'acquisizione di beni e di servizi non ricompresi negli accordi quadro stipulati ai sensi del comma 7».

---

### **7.0.19**

LEGNINI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"».

---

### **7.0.20**

LEGNINI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) accerta che l'attività di progettazione di opere e lavori pubblici, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, non sia svolta, in via diretta o indiretta, dalle imprese affidatarie dell'esecuzione dell'opera medesima e che la direzione dei lavori relativa ad appalti di opere e lavori pubblici sia affidata esclusivamente al progettista estensore del progetto esecutivo;

d-ter) accerta che l'attività di progettazione di opere e lavori oggetto di appalto pubblico, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, sia affidata esclusivamente a professionisti iscritti agli albi degli ingegneri

e degli architetti, a società di professionisti nonché alle altre figure professionali abilitate da leggi di settore e che i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico siano sottoposti a controllo di qualità"».

---

**7.0.21**

ZANDA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 90, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, l'attività di progettazione di opere oggetto di appalto pubblico, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, può essere eseguita esclusivamente da professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, da società di ingegneria, da società di professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, nonché dalle altre figure professionali individuate da leggi di settore, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente. Le pubbliche amministrazioni, in relazione alle esigenze di progettazione *in house* di opere pubbliche, possono istituire specifici ruoli tecnici per i dipendenti iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti. Le attività svolte da tali soggetti sono considerate a tutti gli effetti attività professionali. L'attività di progettazione di opere pubbliche non può essere esercitata, in via diretta o indiretta, dall'impresa affidataria dell'esecuzione dell'opera medesima. Per l'esecuzione dei lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni affidano la direzione dei lavori esclusivamente al progettista estensore del progetto esecutivo"».

---

**7.0.22**

ZANDA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 90, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire il comma 1, con il seguente:

"1-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione e di promuovere e la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica delle opere e dei lavori pubblici, i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico, di importo superiore a 100.000 euro, sono sottoposti a "controllo di qualità". Le amministrazioni pubbliche affidano l'attività di controllo del progetto e della sua realizzazione, nella forma del *Project and construct management* (PCM) ad apposite società abilitate o a professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti nonché alle altre figure professionali individuate da leggi di settore, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente, scelti con procedure di evidenza pubblica, con oneri posti a carico del contraente generale"».

---

### 7.0.23

CICOLANI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

Il comma 5 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero valorizzazione dei beni immobili sono definite unitamente all'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 97 e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione. Se comportano variante urbanistica, questa è approvata dal Comune entro 30 giorni dalla chiusura della conferenza di servizi".».

---

**7.0.24**

LEGNINI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 240-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, ultimo periodo, è così sostituito:

"L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara".

b) il comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente comma:

"1-*bis*. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica, fatta salva la responsabilità solidale del progettista e del soggetto validatore nei confronti dell'esecutore per eventuali errori od omissioni della progettazione, da far valere direttamente nei confronti dei soggetti garanti del progettista e del validatore, ai sensi del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 5";

c) conseguentemente, all'articolo 111, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la parola: "esecuzione", aggiungere le seguenti: ", nonché i maggiori costi che l'appaltatore sostiene in caso di errori od omissioni della progettazione validata";

d) nonché, all'articolo 56, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, aggiungere, dopo la parola: "stazione appaltante" le seguenti: ", nonché all'appaltatore, nei casi di cui all'articolo 240-*bis*, comma 1-*bis* del Codice».

---



**7.0.25**

PERTOLDI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Misure di semplificazione a sostegno della competitività del settore agricolo)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, deve contenere una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione".

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3--bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter".

3. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, il numero di codice fiscale dei lavoratori, la data presunta di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte, il livello di inquadramento, e il riferimento al contratto collettivo applicato. A ciascun lavoratore è conse-

gnata copia della comunicazione di assunzione, secondo la legislazione vigente.".

4. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La richiesta si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego nel termine, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente, e regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici con al meno 51 giornate;

b) il lavoratore stagionale abbia rispettato nell'anno precedente le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo".

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro".

5. Per favorire la semplificazione del sistema dei controlli a carico delle imprese soggette a certificazione, all'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1, riguardano:

a) il controllo igienico sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

b) il controllo relativo agli aspetti ambientali, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ed alla sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) il controllo relativo alle autorizzazioni rilasciate dal Comune per le industrie insalubri".

b) il comma 4 è abrogato.

6. Al fine di semplificare le procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari, all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni interessate informano adeguatamente in merito i soggetti richiedenti i contributi, promuovono ed attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative ed applicative correlate.";

b) al comma 8 è soppressa la parola: "prioritariamente".

7. All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli Organismi Pagatori interessati sono obbligati a predisporre in merito le adeguate procedure di gestione delle istanze, mettendo a disposizione degli utenti le circolari esplicative ed applicative correlate"».

---

## 7.0.26

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Misure a favore del ricambio generazionale  
nel settore agricolo e banca delle terre agricole)*

1. Allo scopo di facilitare il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale è istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata "Banca", entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli nelle disponibilità di enti pubblici, che si liberano anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime.

3. La Banca è accessibile sul sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*.

4. Nel sito *internet* dell'ISMEA è pubblicato con cadenza semestrale un bollettino delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una panoramica

complessiva sui terreni disponibili privati e pubblici e sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi.

5. Presso il Centro di supporto operativo dell'ISMEA è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Nucleo operativo per la mediazione, di seguito denominato "Nucleo", con lo scopo di favorire il processo di affiancamento tra i subentranti e i precedenti proprietari, nonché di garantire un supporto tecnico relativo alle procedure di accesso agli aiuti nonché sugli aspetti tecnici ed economici proprio di ciascuna attività.

6. Il Nucleo è articolato in sottosezioni regionali, provinciali e, ove necessario, comunali. Le sottosezioni del Nucleo di cui al primo periodo agiscono secondo le linee guida stabilite dal Nucleo medesimo e di concetto con esso, avvalendosi delle strutture territoriali già esistenti.

7. Per le finalità di cui al comma 5, l'ISMEA stipula apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti.

8. Al fine di rendere fruibile a livello tenitoriale la Banca, l'ISMEA predispose un Piano per la formazione e l'assistenza tecnica, consultabile anche sul sito *internet* dell'ISMEA.

9. I subentranti e i precedenti proprietari possono stipulare un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile, al fine di gestire anche economicamente il processo di affiancamento e di graduale passaggio di proprietà.

10. Ai fini di cui al comma 9, in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al medesimo comma, ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, è indicato un termine massimo della durata di cinque anni.

11. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata "Agenzia".

12. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

13. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento

delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 12.

14. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Qualora i beni di cui al comma 3 siano terre demaniali a vocazione agricola, sono assegnati attraverso la mediazione del Nucleo operativo istituito presso l'ISMEA a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, con le modalità stabilite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 3.

3-ter. Le regioni e gli enti locali che sono titolari della proprietà di terreni agricoli destinano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età qualora si tratti di terre demaniali a vocazione agricola".

15. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "subentranti nella conduzione dell'azienda agricola" e sono inserite le seguenti: "ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda";

b) al comma 2-bis, la parola: "subentranti" è soppressa;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 7.0.27

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

*(Misure per favorire la competitività delle imprese agricole)*

1. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito Fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori e alle associazioni delle organizzazioni di produttori di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo delle iniziative di:

a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;

b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con le borse merci telematiche di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, dei prodotti degli associati;

c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'*export* dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collaborazione commerciale degli stessi in altri Paesi;

d) pianificazione della produzione, prevenzione e gestione delle crisi.

3. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è concesso, a decorrere dall'anno 2011, un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 20 per cento del valore degli investimenti in mezzi tecnici volti ad accrescere l'efficienza aziendale e ad introdurre innovazioni di prodotto, nel processo di coltivazione e manutenzione naturale dei terreni e nel processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione. Ai fini di cui al presente comma sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

4. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 e i criteri le modalità di ripartizione delle risorse appositamente stanziare sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 6 a 14.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informatico pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

7. Ai fini di cui al comma 6, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

8. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 7 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

9. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

10. Le amministrazioni pubbliche non possono impon'ere al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

11. Al fine di far valere i diritti di cui ai commi precedenti è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

12. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

13. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

14. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**7.0.28**

POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art.7-bis.***(Misure a favore delle imprese agricole debtrici)*

1. Per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole, che beneficiano del credito agrario di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2011, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.

2. Le imprese agricole debtrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2011 versando l'importo alla Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) con le modalità di seguito indicate:

– con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

– con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno.

In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. La S.C.C.I. s.p.a., di cui al precedente comma, su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».



**7.0.29**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati internazionali almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nei primi sei mesi dell'anno 2011 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2010, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2012.

2. Alle imprese, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2012, 2013 e 2014 un credito di imposta nella misura del 30 per cento del valore degli investimenti realizzati nel corso degli ultimi 15 anni in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012/2013 e 2014, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate di cui ai commi da 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

7. l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

9. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

10. Dall'attuazione dei commi da 6 a 9 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

**7.0.30**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, DE LUCA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica e la ricerca industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge, con priorità di intervento nelle aree sottoutilizzate.

2. Ai maggiori oneri pari a 500 milioni di euro per ciascun degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate di cui ai commi da 3 a 9.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

6. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

8. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

9. Dall'attuazione del commi da 5 a 8 del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

**7.0.31**

LEGNINI, BUBBICO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 aggiungere infine il seguente periodo: "Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature self service e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti";

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

"22-bis. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti"».

**7.0.32**

LEGNINI, BUBBICO, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

4-ter. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 4-bis».

---

### 7.0.33

DELLA SETA, FERRANTE, VITA, CASSON, PERDUCA, PORETTI, Ignazio MARINO, AMATI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. Il fondo per la non auto sufficienza, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è rifinanziato per l'anno 2012 per un importo pari a 468,6 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse destinate allo Sviluppo velivolo Joint Strike Fighter, pari a 468,6 milioni di euro per l'anno 2012, di cui al capitolo 7120 del bilancio dello Stato, Tabella relativa al Ministero della Difesa».

---

### 7.0.34

DE LUCA, ARMATO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. Al fine di ripristinare forme efficaci di incentivazione delle attività produttive localizzate nel Mezzogiorno, viene rilanciato il programma strategico Industria 2015 per favorire le connessioni tra imprese del Nord e quelle del Sud e promuovere l'attivazione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro a vantaggio dei lavoratori e delle imprese.

2. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti 'Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011"».

---

**7.0.35**

FIORONI, SANGALLI, MERCATALI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Cessione dei crediti alla Cassa Depositi e Prestiti)*

1. Gli imprenditori titolari dei soli crediti certi ed esigibili già maturati alla data di entrata in vigore del decreto-legge nei confronti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la fornitura di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere. possono cedere i propri crediti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell'art. 1260 c.c. previa notificazione alle amministrazioni debentrici. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in qualità di cessionario dei crediti trasferiti. eroga ai creditori cedenti l'importo dovuto dalle amministrazioni, gravato dagli interessi nel frattempo maturati. secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. I creditori cedenti non rispondono della solvenza delle amministrazioni debentrici.

2. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti trasferiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

4. Gli importi corrisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A a favore dei creditori cedenti. comprensivi degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati. restano a carico delle amministrazioni debentrici.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede. fino a concorrenza degli oneri, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 6 a 13.

6. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011. convertito. con modificazioni, dalla legge n. 111, del 2011, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988. n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del



Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'auto-vettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 612010 e n. 6/2011 recanti 'Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011".

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

8. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

9. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 2, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

10. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 4.

11. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

12. L'imposta è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

13. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge».

**7.0.36**

LATRONICO

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Cessione dei crediti alla Cassa Depositi e Prestiti)*

1. Gli imprenditori titolari dei soli crediti certi ed esigibili già maturati, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nei confronti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la fornitura di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere, possono cedere i propri crediti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell'art. 1260 c.c. previa notificazione alle amministrazioni debitorie. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in qualità di cessionario dei crediti trasferiti, eroga ai creditori cedenti l'importo dovuto dalle amministrazioni, gravato dagli interessi nel frattempo maturati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. I creditori cedenti non rispondono della solvenza delle amministrazioni debitorie.

2. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti trasferiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

4. Gli importi corrisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a favore dei creditori cedenti, comprensivi degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati, restano a carico delle amministrazioni debitorie».

**7.0.37**

STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**Art. 7-bis.**

1. All'articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativa dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In relazione alle violazioni dell'articolo 1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, inerente il rispetto del diritto di proprietà, perpetuatesi in data anteriore la sentenza della Corte Costituzionale 22-24 ottobre 2007, n. 348, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e l'illegittimità, in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa è stabilita ai sensi del comma precedente in misura non superiore alla indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992.";

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Nei casi di cui all'articolo 7-bis l'intesa ai sensi del comma 8 può essere perfezionata anche successivamente al termine di 4 mesi decorrenti dalla data della notifica e può essere recepita nel provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9"».

---

#### 7.0.38

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'Agenzia per la Sicurezza Nucleare di cui alla legge n. 99 del 2009 è soppressa a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto e le relative funzioni sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

---

#### 7.0.39

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, DELLA MONICA, BARBOLINI, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, DE LUCA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti prepo-

sti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei ereditari*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo 111, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

"Art. 2625. - (*Impedito controllo*). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni".

2. L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"Art. 173-bis. - (*Falso in prospetto*). – 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore

i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

3. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, le parole: "e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni» sono soppresse.

4. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse.

b) all'articolo 648-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

---

#### 7.0.40

MARCO FILIPPI, MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-*bis*.

*(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti)*

1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastruttura le e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è attribuito, per l'anno 2012, a ciascuna autorità portuale l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e interporti rientranti nella competente circoscrizione territoriale, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente, a condizione che il gettito complessivo derivante dai predetti tributi sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica dell'anno di riferimento.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2013, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

3. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.

4. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

5. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui ai commi 1 e 2, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di partecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con Istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

7. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

**7.0.41**

PINOTTI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**Art. 7-bis.**

*(Misure a sostegno del settore portuale. Nuove norme in materia di fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità Portuali)*

1. All'articolo 2, comma 2-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al presente comma non si applica:

a) ai fondi trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per il finanziamento di opere esclusivamente ambientali ricomprese in siti di bonifica di interesse nazionale di cui all'articolo 1 della legge 426 del 1998 in attesa dei pareri del Ministero dell'ambiente»;

b) alle risorse oggetto di rideterminazione in anni successivi all'assegnazione con atti modificativi degli accordi procedurali originari».

2. Le risorse recuperate ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dovranno essere destinate prioritariamente ad interventi per opere a favore della cantieristica già oggetto di accordi di programma sottoscritti e per il sostegno alla formazione e riqualificazione dei dipendenti delle compagnie ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 de 1994.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a



norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovra-dimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 200 milioni di euro per l'anno 2012 e per 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**7.0.42**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Potenziamento delle strutture sanitarie nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e di migliorare l'offerta di servizi sanitari nelle Regioni del Mezzogiorno attraverso la riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete dei servizi territoriali, anche al fine di ridurre l'emigrazione sanitaria è disposta l'assegnazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, a favore delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, per la realizzazione di un programma di investimenti anche per strutture fisiche e per beni strumentali coerenti con i Piani di riordino approvati ed In linea con gli indirizzi nazionali.

2. I programmi di investimento possono essere proposti dalle Regioni meridionali che hanno adottato misure, se necessarie, per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio e per garantire il rientro dai *deficit* sanitari.

3. I programmi di investimento sono approvati, previa intesa tra Stato e Regioni e nei limiti spesa in essa contenuti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 5 e 6 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 7 e 8.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133, l'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa di-

smissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

8. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo, le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovragionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza, la rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79».

---

**7.0.43**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, MARCO FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Sostegno all'export per le imprese operanti nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di favorire l'export delle imprese meridionali che già esportano nei mercati internazionali, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni meridionali, avvia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una specifica missione tesa ad organizzare e gestire in forma stabile missioni di operatori stranieri presso le imprese esportatrici meridionali operanti in mercati lontani e difficili ma con alti tassi di crescita, allo scopo di favorire la crescita del loro volume di esportazione e per consolidare la loro presenza in quei mercati. A tale fine, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per il rifinanziamento del Fondo per il credito all'esportazione ed il sostegno degli investimenti all'estero.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro, la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 111 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79».

#### **7.0.44**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Interventi per potenziare gli strumenti di accesso al credito per le imprese meridionali)*

1. Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", localizzati nel territorio delle Regioni del mezzogiorno, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2013. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un

contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2012. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente comma, comunque entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7; comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79».

**7.0.45**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Programma straordinario di opere ed interventi tesi ad accrescere i beni pubblici nelle regioni meridionali)*

1. Entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, vara un programma straordinario di opere pubbliche, cantierabili in sei mesi, da realizzarsi nelle regioni meridionali, e coerenti con gli obiettivi di servizio 2007-13 dei fondi strutturali e con il federalismo fiscale. In particolare le opere da finanziare devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) aumentare la dotazione di strutture per servizi essenziali;
- b) esprimere una diretta e funzionale relazione per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di servizio di cui alla programmazione delle risorse comunitarie 2007-2013;
- c) realizzare i migliori *standard* di qualità, compresa la sicurezza statica, antisismica e implantistica, nonché l'efficienza energetica delle strutture destinate alle funzioni pubbliche, con priorità per le scuole e le strutture sanitarie e socio-assistenziali coerenti con i piani di riordino varati dalle Regioni per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio;
- d) favorire la raccolta differenziata con impianti efficienti, per tecnologie impiegate e per processi gestionali, per il compostaggio della parte umida dei rifiuti e per la valorizzazione dei rifiuti differenziati;
- e) realizzare la gestione industriale del servizio idrico integrato garantendo qualità nei processi di potabilizzazione e di depurazione della totalità delle acque restituite ai corpi idrici;
- f) favorire la mobilità urbana ed extraurbana sostenibile anche attraverso lo sviluppo delle reti ferrate e delle infrastrutture e dei servizi di trasporto in grado di migliorare la mobilità inframeridionale;
- g) migliorare le condizioni di esercizio delle ferrovie meridionali attraverso interventi di miglioramento della rete, con priorità per i sistemi di sicurezza, e l'impiego di nuovo materiale rotabile;
- h) potenziare le università attraverso l'offerta formativa e i servizi di residenzialità, costituendo almeno un polo di eccellenza, secondo gli



*standard* nazionali, in ciascuna regione, anche per attrarre utenza dall'area di futuro libero scambio dell'area mediterranea.

2. Al fini di cui al comma 1, è stanziato 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del programma straordinario di opere pubbliche non vengono computate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle amministrazioni responsabili dei relativi procedimenti.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 4 e 5 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 6 e 7.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertita, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 4, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione

non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

7. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo, le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione del compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari

esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79».

#### **7.0.46**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Credito di imposta per contratti di ricerca presso università o enti di ricerca aventi sede nelle regioni meridionali)*

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, aventi sede legale in tutto il territorio nazionale, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche mediante l'avvio di nuovi progetti, è concesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012, un credito d'imposta fino al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento di nuovi contratti per attività di ricerca di durata triennale, rinnovabili per ulteriori tre anni, stipulati dagli Atenei e dagli Enti di Ricerca Pubblici aventi sede legale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, o di possessori di altro titolo di formazione post-Iaurea, residenti nelle citate regioni meridionali. Il credito d'imposta è concesso per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima o con l'Ente di Ricerca sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione, e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Al fini del calcolo dell'importo che beneficia del credito d'imposta,

si considerano l'onere del contratto stipulato dall'università o dall'Ente di Ricerca, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo eventuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il ricercatore collabora con l'impresa finanziatrice per un periodo di tre anni, prorogabile per un altro periodo di pari durata, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofinanziato da risorse stanziare da leggi regionali. In tale caso, il credito d'imposta è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del credito d'imposta da erogare comunque nei limiti di una spesa massima di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del pre-

sente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79».

#### **7.0.47**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Programma straordinario di adeguamento delle strutture turistico ricettive presenti nelle regioni meridionali)*

1. Per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono estese ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'adeguamento del patrimonio edilizio adibito a strutture turistico-ricettive dislocate nelle aree territoriali del Mezzogiorno nell'ambito di un limite complessivo di spesa annua di 100 milioni di euro, con priorità per gli interventi di adeguamento statico, impiantistico, energetico e funzionale delle strutture medesime. Il limite massimo di spesa per strutture turistico-ricettiva è fissato in 1.000.000 euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali

di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79».

---

#### **7.0.48**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, Marco FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Programma straordinario di riqualificazione energetica delle strutture turistico ricettive presenti nelle regioni meridionali)*

1. Per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, sono prorogate per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive dislocate nelle aree del mezzogiorno le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall'articolo 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell'ambito di un limite complessivo di spesa annua di 100 milioni di euro e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 300.000 euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, possono, altresì, essere utilizzate le risorse liberate del FAS relative al ciclo di programmazione 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79».

---

**7.0.49**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, Marco FILIPPI, MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea, per gli anni 2012, 2013 e 2014, sono stanziati 2 miliardi di euro in ragione di anno, da destinare:

a) per un ammontare pari ad 100 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione delle risorse del Fondo per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

b) per un ammontare pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 al miglioramento e al potenziamento della dotazione infrastrutturale di porti, aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica;

c) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione dei contributi annui dovuti dallo Stato ad ANAS Spa per investimenti relativi ad opere ed interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione;

d) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale. Per trasporto pubblico locale laguna re si intende il trasporto di linea effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia;

e) per un ammontare pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ad integrazione degli stanziamenti per la realizzazione e il completamento dei corridoi ferroviari n. 1 e n. 8;

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 3 e 4 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 5 a 8.



3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle difettive della Presi-

denza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", al fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

6. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovranazionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a*) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b*) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti al dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della sem-

plificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. la Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'at-

tuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

### **7.0.50**

FIORONI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Il raccordo autostradale Perugia-Bettolle è escluso dal pedaggiamento di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi

titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 612010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".».

---

#### 7.0.51

MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, BUBBICO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Irap)*

1. Sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun Istituto di Credito, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 25, è dovuto un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 25, è dovuto un'imposta pari al 3 per mille.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione della imposta di cui al comma 1 affluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi volti alla progressiva riduzione dell'imposta sui redditi delle attività produttive (IRAP), a partire dai soggetti imponibili del tributo, così come individuati dalla normativa vigente, che presentino maggior intensità di impiego di manodopera rispetto alla dotazione media di capitale fisico e finanziario del comparto di riferimento».

---

**7.0.52**

MERCATALI, BUBBICO, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Iva settore turismo)*

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di crescita economica concordati in sede europea, in via transitoria, nel periodo fra il 19 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014, al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché alle altre prestazioni e servizi turistico-balneari si applica l'aliquota IVA ridotta nella misura del 7 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri, le modalità e gli ambiti di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al termine del periodo transitorio, il Governo, tenuto conto degli effetti delle disposizioni di cui al comma 1, adotta le iniziative necessarie, in sede europea, per il riconoscimento dell'aliquota iva ridotta in favore del settore del turismo.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede a valere, fino a concorrenza dei medesimi, sulle maggiori entrate di cui ai commi da 5 a 13 e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 14 a 16.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari.

8. l'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato.

9. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma 8, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50%;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80%.

10. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio individua i valori di cui al comma 8.

11. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 8 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

12. l'imposta di cui al comma 8 è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

13. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla presente legge.

14. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. la presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. l'uso in via esclusiva delle autovetture



di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti «Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

15. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali del servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. la rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano, inoltre, agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente

comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

l'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 30 settembre 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Mini-

stro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispose, entro il 31 ottobre 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 novembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al presente comma. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 7.053

LEGNINI

*Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Nel caso di mancato pagamento di una o più rate nelle dilazioni concesse ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle rate scadute e oneri accessori entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso il contribuente è riammesso nei termini per le rate successive.

2. In caso di comprovate difficoltà economiche e finanziarie, il contribuente ha la facoltà di chiedere la dilazione di cui all'art. 19 DPR 29.9.1973 n. 602 fino a 120 rate.

#### **Art. 7-ter.**

1. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello

Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura'ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

---

#### **7.0.54**

VITA, LUSI, BUTTI, ADAMO, ANDRIA, BARBOLINI, BLAZINA, CASSON, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, INCOSTANTE, NEROZZI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell'editoria le risorse stanziata nella legge 13 dicembre 2010, n. 220, legge di stabilità 2011, sono incrementate di 80 milioni per gli anni 2012 e 2013. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. All'articolo 74, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il sesto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi".

3. Alla lettera a) del comma 9 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: "pari all'1% del fatturato" sono sostituite con le seguenti: "pari al 2% del fatturato"».

### 7.0.55

TONINI, SCANU, PEGORER

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Soggetti danneggiati dagli eventi bellici libici)*

1. A seguito degli eventi bellici verificatisi in Libia, è disposta a cura del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro degli affari esteri una ricognizione delle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in quel Paese: la ricognizione prende in esame la posizione delle persone fisiche e giuridiche che hanno dovuto interrompere le proprie attività con abbandono dei siti e degli impianti e conseguente rimpatrio delle maestranze a partire dal mese di febbraio dell'anno 2011. La ricognizione stima i danni riferiti a cantieri e stabilimenti abbandonati, gli oneri per mancati pagamenti di crediti maturati, gli impegni doganali fiscali e contributivi non assolti per causa di forze maggiore e le spese sostenute per il periodo di inattività, ivi comprese quelle del personale forzatamente inattivo.

2. Con successivo provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a valere sulle risorse finanziarie previste dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, non impegnate per le finalità della medesima legge, determina i rimborsi a favore delle persone fisiche e giuridiche interessate dalla presente norma fissando i criteri per la documentazione dei danni subiti, le modalità di richiesta dei risarcimenti e la ripartizione tra i soggetti interessati, nel limite delle risorse disponibili e verificando le eventuali coperture assicurative esistenti.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 può prevedere, nel limite delle medesime risorse, la sospensione temporale delle obbligazioni fiscali dei soggetti coinvolti per la quota parte riferita alle attività in Libia nonché

per gli impegni doganali riferibili ad operazioni verso la Libia fino alla normalizzazione dei rapporti tra l'Italia e la Libia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire la sospensione delle azioni legali riferite a richieste di rientro per finanziamenti, mutui bancari ed ipotecari di qualsiasi genere e natura, fidi e finanziamenti specifici per le attività svolte in Libia erogati da istituti bancari.

5. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

6. All'articolo 2 del decreto legge 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

---

**7.0.56**

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Indennizzo alle imprese operanti in Libia e proroga degli indennizzi ai cittadini italiani espulsi dalla Libia nel luglio 1970)*

«1. Le piccole e medie imprese, nonché gli imprenditori individuali operanti in Libia al 1° febbraio 2011 possono presentare istanza motivata per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti fiscali, ivi compresi quelli relativi ai tributi locali, e contributivi. La sospensione opera per tutto il 2011. Per il medesimo periodo è sospeso il pagamento delle rate dei mutui bancari e ipotecari, comunque denominati. È altresì disposta la sospensione, del termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva. In relazione agli adempimenti sospesi per tutto il periodo di differimento non possono porsi a carico dei beneficiari interessi, more od altri oneri accessori.

2. L'istanza è proposta presso la sede di Equitalia nel cui ambito territoriale risiede l'impresa, alla quale sono allegati i documenti comprovanti la situazione di difficoltà economica, che l'istante ritenga necessari. Equitalia è tenuta ad accoglierla o rigettarla entro 30 giorni dalla presentazione. In caso di rigetto questo deve essere motivato. Se l'istanza è accolta Equitalia fornisce al richiedente un documento idoneo a richiedere la sospensione di tutti gli adempimenti indicati nel comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono individuate le modalità applicative del presente comma e del comma 2.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano in appendice al bollettino dei protesti cambiati apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, beneficiari della sospensione dei termini di cui al comma 2, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o di vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza. Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza degli interessati.

4. L'impegno di spesa di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è prorogato, alle medesime condizioni, per gli anni 2012, 2013 e 2014. A tal fine, nel comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 7 del 2009 medesima, le parole: "4 per cento" sono sostituite dalle parole: "5 per cento".

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Il Ministro



dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## 7.0.57

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

### «Art. 7-bis.

1. Ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, è fatto obbligo a comuni, province, regioni ed a tutta l'amministrazione pubblica centrale e periferica, (d'ora in avanti Enti proprietario), anche mediante intervento di società private, quali le Energy Service Company (Esco), come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 (d'ora in avanti decreto legislativo n. 115 del 2008), di sottoporre a riqualificazione energetica gli edifici di proprietà in uso, così come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 115 del 2008.

2. Ai fini della presente legge si intende per riqualificazione energetica il "miglioramento dell'efficienza energetica" ovvero l'incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici, così come definito dal decreto legislativo n. 115 del 2008.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti proprietari hanno l'obbligo di pubblicare l'elenco degli immobili di proprietà in uso, rendendo noto, se disponibile, l'attestato di certificazione energetica, redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e suoi provvedimenti attuativi.

4. I soggetti interessati a proporre gli interventi dovranno richiedere agli Enti proprietari la documentazione necessaria per effettuare una diagnosi energetica. Tale documentazione dovrà essere consegnata ai soggetti richiedenti entro 60 giorni dalla richiesta. Entro i successivi 60 giorni, i soggetti richiedenti potranno inoltrare agli Enti proprietari i risultati della diagnosi energetica e una proposta di intervento corredata da progetto tecnico e piano finanziario.

5. Entro i successivi 60 giorni dal ricevimento della prima proposta di intervento gli Enti proprietari scelgono quella che ritengono tecnicamente ed economicamente più adeguata e la sottopongono a gara ad evidenza pubblica con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, avente ad oggetto la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica ovvero la stipulazione di un contratto di servizio energia *plus* di cui all'articolo 16, comma 4, del medesimo de-

creto legislativo e garantendo al proponente il diritto di aggiudicazione alla migliore condizione.

6. È possibile derogare all'obbligo di riqualificazione per gli interventi che non consentono l'ammortamento dei relativi costi entro 12 anni dal loro completamento, come previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008.

7. I costi d'investimento per la riqualificazione energetica saranno a carico della Esco aggiudicataria e saranno gestiti secondo la metodologia del Finanziamento Tramite Terzi, come individuato dall'articolo 2, lettera *m*) del decreto legislativo n. 115 del 2008.

8. È fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di riconoscere all'Ente proprietario un contributo percentuale variabile, comunque non inferiore al 5 per cento del costo degli investimenti realizzati. Tale contributo dovrà essere indicato in sede di formulazione dell'offerta e versato alla conclusione dei lavori previsti.

9. Per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, si fa riferimento ai metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Unità per l'efficienza energetica, come previsto all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 115 del 2008.

10. Le diagnosi energetiche e i progetti di riqualificazione energetica dovranno essere realizzati, da figure professionali qualificate, operanti o meno all'interno dell'organizzazione di una Esco, con adeguata competenze, anche disgiunte, nella gestione dell'energia, così come individuato dalla norma UNI CEI 11339, e nella progettazione nelle aree di intervento.

11. Allo scopo di fornire garanzie al sistema bancario, permettendo, così, che quest'ultimo possa provvedere a finanziare gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle Esco attraverso il sistema del Finanziamento Tramite Terzi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, il Fondo di Rotazione ivi previsto è trasformato in un Fondo di garanzia per gli interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo. Nel medesimo Fondo di garanzia confluiscono le risorse del Fondo rotativo istituito in attuazione dell'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già destinate al finanziamento di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità. Le condizioni e le modalità di accesso e funzionamento del Fondo di garanzia sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Tutte le condizioni tecniche ed economiche risultanti dalla procedura dovranno essere definite e dettagliate in una apposita Convenzione da stipulare tra le Parti, formulata sulla base di una Convenzione tipo elaborata dall'Unità per l'efficienza energetica, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della pre-

sente legge. Tale Convenzione tipo dovrà essere approvata con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro i 90 giorni successivi».

---

**7.0.58**

BALDINI, PISCITELLI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di concessioni di beni demaniali)*

1. All'articolo 37 del Codice della Navigazione è apportata la seguente modifica:

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "In ogni caso il nuovo concessionario, contestualmente al subentro nel rapporto di concessione, ovvero il soggetto che, a qualsiasi titolo, sia subentrato nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione, dovrà provvedere al pagamento, in favore del precedente concessionario, di un indennizzo corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tale caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49"».

---

**7.0.59**

DEL PENNINO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Privatizzazione della Rai Spa)*

1. Al fine di contribuire alla riduzione del debito pubblico, è autorizzata la vendita della azienda Rai Spa, interamente posseduta dal Ministero dell'economia, secondo le modalità seguenti:

1) Entro il 31 dicembre 2011, il consiglio di amministrazione della Rai Spa provvede alla nomina di un "ADVISOR" (persona fisica o giuridica) al quale affida l'incarico retribuito di procedere allo scorporo dall'azienda stessa di una rete televisiva e di una rete radiofonica, nonché degli studi di registrazione, degli impianti, del personale, dei magazzini e di

quant'altro necessario all'immediato funzionamento autonomo delle reti stesse. Le risorse vengono allocate in una società per azioni di proprietà del Ministero dell'economia, alla quale viene, eventualmente, anche conferita, ove individuabile ad opera dell'Advisor, la quota parte del totale di debiti finanziari e commerciali gravanti sulla società Rai Spa, ma storicamente attinenti al funzionamento degli "assets" scorporati. L'azienda in tal modo dotata dovrà produrre programmi televisivi e radiofonici con esclusiva finalità istituzionale dell'Italia e/o con carattere sperimentale ed innovativo. Per il funzionamento dell'azienda verranno alla stessa assegnate le risorse finanziarie collegate all'attuale canone Rai nella misura massima del 50 per cento, contestualmente si provvederà alla riduzione del canone pagato dagli utenti televisivi italiani. L'Advisor è chiamato ad elaborare lo statuto della società e ad indicare la più idonea struttura di governance dell'azienda stessa. L'Advisor, inoltre, dovrà completare il proprio lavoro entro il 30 giugno 2012; in caso contrario, dovrà corrispondere le penali da prevedere nel contratto di affidamento dell'incarico stesso;

2) La società Rai Spa, dopo le operazioni di scorporo di cui al punto 1), verrà immediatamente venduta, ad opera del Ministero dell'economia, secondo le modalità usualmente utilizzate nei casi di cessione di pacchetti azionari di maggioranza di aziende pubbliche. Il ricavato della vendita verrà imputato a riduzione del debito pubblico».

---

### 7.0.60

BALDINI, PISCITELLI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, "Testo Unico della Radiotelevisione")*

1. L'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si interpreta nel senso che la RAI opera in regime di concorrenza nel mercato delle comunicazioni, settori televisivo, radiofonico (incluse le nuove piattaforme digitali e i *new media*) e cinematografico e pertanto, per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione, è assoggettata esclusivamente alla disciplina generale delle società di capitali e alla giurisdizione ordinaria. L'attuazione del Contratto di Servizio, stipulato con cadenza triennale tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI, è sottoposto alla funzione di controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e s.m.i.».

---

**7.0.61**

LEDDI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, è sostituito dal seguente:

"Art. 8-bis. - *(Regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a rimborso rateale)*. – 1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti di finanziamenti a rimborso rateale di persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere aggiornate entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di registrazione entro e non oltre la rilevazione dei dati immediatamente successiva al giorno dell'avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente.

3. La Banca d'Italia e l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali provvedono a modificare le normative di competenza per l'attuazione del presente articolo"».

**7.0.62**

MASCITELLI, DE TONI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 160)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 160, sopprimere la lettera *m-bis*)».

**7.0.63**

PISCITELLI, FLERES

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Rimozione della retroattività della norma ammazzanatocismo introdotta con il decreto mille proroghe)*

1. All'articolo 2, comma 61, della legge n. 10 febbraio 2011 (in GU n. 47 del 26-2-2011 Suppl. Ordinario n. 53, pagina 1) che ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 303 del 29 dicembre 2010, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in matel'ia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" è aggiunto il seguente comma:

"61-bis. Le disposizioni del comma che precede si applicano ai rapporti instaurati dopo il 26 febbraio 2011 data d'entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**7.0.64**

GRILLO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 2, dopo il comma 2-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è inserito il seguente:

"2-undecies-bis. Per il solo anno 2011, per le finalità di cui al comma 2-novies, può essere disposto, ad integrazione delle risorse rinvenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25

marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni"».

---

### **7.0.65**

PISCITELLI, FLERES

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Riequiparazione dei criteri di calcolo del tasso usurario per le imprese e per i consumatori)*

1. L'articolo 116, comma terzo, lettera c) del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è così sostituito:

"c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 121, terzo comma, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### **7.0.66**

PISCITELLI, FLERES

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Correzione delle soglie antiusura modificate con il decreto-legge sullo sviluppo)*

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "aumentata di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali» sono così sostituite: "aumentata di un quota, cui si aggiunge un margine di ulteriori due punti percentuali"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**7.0.67**

PISCITELLI, FLERES

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Certezza di uniformità di calcolo del tasso di interesse usurario per tutte le tipologie creditizie e per tutte le categorie di soggetti finanziati)*

1. L'articolo 644, quarto comma, del codice penale è sostituito dal seguente: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi del terzo comma dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**7.0.68**

PISCITELLI, FLERES

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Sospensione delle procedure esecutive individuali e concorsuali)*

1. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione,



anche ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile, da parte del debitore.

2. Fino alla data di cui al precedente comma è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancati ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore.

3. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. È sospesa, in ogni caso, fino al termine di cui al primo comma, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

## 7.0.69

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

*(Istituzione della tassa per lo sviluppo)*

1. È istituita la tassa per lo sviluppo pari all'1 per cento del conto imponibile dei beni di lusso del valore superiore a mille euro. Le risorse così determinate costituiranno un fondo aggiuntivo per la perequazione infrastrutturale destinato ad opere del valore non superiore a 5 milioni di euro da realizzare per l'85 per cento nelle regioni meridionali e per il 15 per cento nelle altre regioni sulla base di un apposito programma da istituirsi a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su conforme parere del CIPE».

---

**7.0.70**

FLERES, CENTARO, FERRARA, VIESPOLI, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Riprogrammazione delle risorse disponibili)*

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota pari a 200 milioni di euro, dalle risorse nazionali disponibili del Fondo infrastrutture, a favore della voce "Opere medio piccole nel Mezzogiorno"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riduzione, per un importo pari a 200 milioni di euro, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**7.0.71**

DI NARDO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Norme in materia di esenzione per gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra)*

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni

contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, l'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

*Conseguentemente all'articolo 7, comma 3, le parole: «4 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «5 punti percentuali».*

#### **7.0.72**

CONTINI, BALDASSARRI, GERMONTANI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sentiti la Confederazione generale dell'industria italiana, l'Unioncamere e l'Associazione bancaria italiana, un decreto legislativo recante norme per il riordino del sistema pubblico di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane.

2. La legge n. 68 del 25 marzo 1997 viene ripristinata, salvo quanto disposto dai commi oggetto della presente proposta.

3. Nelle more dell'esercizio della delega di cui al comma 1, le funzioni degli Organi di amministrazione dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero, di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1997, sono conferite ad un Amministratore Straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dello sviluppo

economico e degli affari esteri, sentita la Cabina di Regia di cui al seguente comma, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con legge n. 111 del 2011. Fino all'adozione del decreto di nomina dell'Amministratore Straordinario, le attività relative all'ordinaria amministrazione dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati secondo le determinazioni già assunte in attuazione del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

4. Nelle more dell'esercizio della delega di cui al comma 1, i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte, senza nuovi o maggiori oneri, dalla Cabina di Regia, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana.

5. Nelle more dell'esercizio della delega di cui al comma 1, gli uffici ICE all'estero operano nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la Promozione degli Scambi, in attuazione e con le modalità previste nell'apposita Convenzione stipulata nel 2004 tra il Ministero degli affari esteri, l'ICE ed il Ministero dello sviluppo economico.

6. I commi dal 17 al 27 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito con la legge n. 111 del 2011 sono abrogati».

---

### 7.0.73

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici della pubblica amministrazione)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle fi-

nanze istituisce un tavolo tecnico con un rappresentante delle Regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI, con l'Associazione bancaria italiana, per conseguire, anche attraverso apposita convenzione aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, i seguenti obiettivi:

a) adottare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;

b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale di cui all'articolo 20, comma 1, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali, articolate come segue: comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti; comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti; comuni capoluoghi di provincia;

c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro salute dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità definite dall'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dal relativo decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009».

---

#### 7.0.74

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Incentivi per impianti ad idrogeno)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno nel settore delle energie rinnovabili e per favorire la tutela e il risanamento della qualità dell'aria, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24, comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) l'incentivo è attribuito all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire dalle fonti energetiche rin-

novabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), o, qualora prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, lo stesso incentivo è concesso proporzionalmente al risparmio energetico ottenuto, in modo tale da incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria";

*b*) all'articolo 28 comma 1, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) l'incentivo è concesso anche all'energia termica prodotta da impianti alimentati ad idrogeno ottenuto a partire dalle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), finalizzata al riscaldamento di spazi, alla produzione di vapore, di acqua calda ad uso igienico-sanitario o per l'uso in processi di lavorazione. Qualora il predetto idrogeno è prodotto tramite fonti energetiche non rinnovabili, l'incentivo è concesso proporzionalmente al risparmio energetico ottenuto, in modo tale da incidere positivamente in favore della tutela e del risanamento della qualità dell'aria".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

---

## 7.0.75

LAURO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

### «Art. 7-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente comma:

"24-bis. Le Regioni, nell'esercizio della funzione di determinazione del calendario scolastico, ad esse delegato dall'articolo 138 comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, stabiliscono che gli Istituti Scolastici, nel disporre i periodi di sospensione dell'attività didattica durante l'anno scolastico, prevedano, nelle mensilità di gennaio, febbraio e marzo di ciascun anno scolastico, periodi di sospensione della durata complessiva di almeno due settimane, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal calendario scolastico 2010/2011. A tal fine, le Regioni procedono ad una corrispondente anticipazione, rispetto a quanto previsto dal

calendario scolastico 2010/2011, della data di chiusura del calendario scolastico».

---

### **7.0.76**

CICOLANI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 83-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore.";

b) al comma 4-*bis* inserire, in fine, il seguente periodo: "e ferma restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al comma 4."».

---

#### **Art. 8.**

##### **8.1**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, ROILO, MORANDO, MERCATALI, LEGNINI, ARMATO, AGOSTINI, BLAZINA, CARLONI, DELLA MONICA, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, LUMIA, LUSI, NEROZZI, PASSONI, TREU, DE LUCA

*Sopprimere l'articolo.*

---

##### **8.2**

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 8.3

Nicola ROSSI, ICHINO

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

«Art. 8. - (*Misure di sostegno al sistema delle relazioni industriali e per la coniugazione della flessibilità delle strutture produttive con la sicurezza economica e professionale dei lavoratori*). – 1. Il contratto collettivo aziendale stipulato da un'organizzazione o coalizione sindacale rappresentativa della maggioranza dei lavoratori interessati, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina della materia contenuta in un accordo stipulato dalle confederazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative di cui non sia cessata la vigenza, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato.

2. Il contratto collettivo aziendale di cui al primo comma può disporre che, salva la disciplina vigente in materia di licenziamenti nulli in quanto dettati da motivi discriminatori, o intimati per ragione di matrimonio, o nel periodo di inibizione per la tutela della lavoratrice madre, i rapporti di lavoro dipendente costituiti dopo la sua stipulazione – intendendosi per tali tutti quelli qualificabili come rapporti di lavoro subordinato, nonché gli altri rapporti di collaborazione continuativa, di associazione in partecipazione, o di lavoro associato in cooperativa o in società commerciale, nei quali il prestatore tragga dal rapporto più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che la retribuzione annua lorda annua superi i 40.000 euro – siano assoggettati a una disciplina contrattuale della stabilità e della cessazione del rapporto che:

a) in riferimento al licenziamento disciplinare di cui sia accertata l'illegittimità o comunque difetto di giustificazione attribuisca a entrambe le parti la possibilità di opzione tra la reintegrazione e un indennizzo aggiuntivo;

b) in riferimento al licenziamento per motivo economico od organizzativo sostituisca il controllo giudiziario circa il motivo con l'obbligo per l'impresa di pagare al lavoratore un'indennità di licenziamento e di erogare al lavoratore un trattamento complementare di disoccupazione e l'assistenza necessaria per il reperimento della nuova occupazione».

---



**8.4**

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

«Art. 8. - (*Misure di sostegno al sistema delle relazioni industriali e per la coniugazione della flessibilità delle strutture produttive con la sicurezza economica e professionale dei lavoratori*). – 1. Il contratto collettivo aziendale stipulato da un'organizzazione o coalizione sindacale rappresentativa della maggioranza dei lavoratori interessati, secondo i criteri stabiliti dalla disciplina della materia contenuta in un accordo stipulato dalle confederazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato.

2. Il contratto collettivo aziendale di cui al primo comma può disporre che, salva la disciplina vigente in materia di licenziamenti nulli in quanto dettati da motivi discriminatori, o intimati per ragione di matrimonio, o nel periodo di inibizione per la tutela della lavoratrice madre, i rapporti di lavoro dipendente costituiti dopo la sua stipulazione – intendendosi per tali tutti quelli qualificabili come rapporti di lavoro subordinato, nonché gli altri rapporti di collaborazione continuativa, di associazione in partecipazione, o di lavoro associato in cooperativa o in società commerciale, nei quali il prestatore tragga dal rapporto più di due terzi del proprio reddito di lavoro complessivo, salvo che la retribuzione annua lorda annua superi i 40.000 euro – siano assoggettati a una disciplina contrattuale della stabilità e della cessazione del rapporto che:

a) in riferimento al licenziamento disciplinare di cui sia accolta l'illegittimità o comunque difetto di giustificazione attribuisca a entrambe le parti la possibilità di opzione tra la reintegrazione e un indennizzo aggiuntivo;

b) in riferimento al licenziamento per motivo economico od organizzativo sostituisca il controllo giudiziale circa il motivo con l'obbligo per l'impresa di pagare al lavoratore un'indennità di licenziamento e di erogare al lavoratore un trattamento complementare di disoccupazione e l'assistenza necessaria per il reperimento della nuova occupazione».

---

**8.5**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, TREU, ROILO, MORANDO, MERCATALI, LEGNINI, ARMATO, AGOSTINI, BLAZINA, CARLONI, DELLA MONICA, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO, LUMIA, LUSI, NEROZZI, PASSONI, DE LUCA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – 1. Il contratto collettivo aziendale, stipulato dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, per le materie, secondo le regole e le procedure previste dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, produce i propri effetti nei confronti di tutti i lavoratori dell'unità produttiva per la quale il contratto stesso è stato stipulato».

---

**8.6**

TANCREDI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, nonché dei professori e dei ricercatori universitari è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, o, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti, é abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio».

---

**8.7**

LATRONICO

*Al comma 1 dopo le parole: «I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori» sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro».*

---

**8.8**

GALIOTO

*Al comma 1, dopo le parole: «sul piano nazionale ovvero dalle:» aggiungere la seguente: «loro».*

---

**8.9**

CASTRO, PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, le parole: «dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda» sono sostituite dalle seguenti: «dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti».*

---

**8.10**

SBARBATI, DEL PENNINO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «operanti in azienda».*

---

**8.11**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO

*Al comma 1, dopo le parole: «operanti in azienda» inserire le seguenti: «, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali di appaltanza,».*

---

**8.12**

SBARBATI, DEL PENNINO

*Al comma 1, dopo le parole: «possono realizzare», aggiungere le seguenti: «, in ogni caso attraverso forme di partecipazione di tutti i lavoratori impiegati nell'azienda,».*

---

**8.13**

CASTRO, PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, dopo le parole: «alla qualità dei contratti di lavoro,» sono inserite le seguenti: «all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,».*

---

**8.14**

CASTRO, PICHETTO FRATIN

*Al comma 2, le parole: «incluse quelle relative» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento».*

---

**8.15**

CASTRO, PICHETTO FRATIN

*Al comma 2, le parole: «e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza di matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento».*

---

**8.16**

CASTRO, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*«2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e beneficiano della applicazione della imposta sostitutiva del 10 per cento sulle componenti accessorie della retribuzione ai sensi della normativa vigente».*

---

**8.17**

LATRONICO

*Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) prima delle parole:* «le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali» *sono inserite le seguenti:* «Per le imprese operanti nello specifico settore di riferimento dell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011,»;

*b) le parole:* «dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali» *sono sostituite dalle seguenti:* «del suddetto accordo interconfederale».

---

**8.18**

BONFRISCO, ESPOSITO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:

"Art. 30-bis. 1. Il previo esperimento della mobilità di cui all'articolo 30 del presente decreto si avvia obbligatoriamente prima di procedere alla definizione dei bandi di concorso e prima di effettuare l'assunzione, attraverso la pubblicazione di appositi bandi che vengono pubblicati per almeno 20 giorni sul sito dell'amministrazione e sulla *Gazzetta Ufficiale*. I nuclei di valutazione e gli organismi indipendenti di valutazione verificano il rispetto della presente disposizione"».

---

**8.19**

TANCREDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) le parole "e, la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono sostituite dalle seguenti:* "la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati";

*b) dopo la lettera b) inserire la seguente:*

"b-bis) condizioni di lavoro del personale"».

---

**8.20**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "e, la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) condizioni di lavoro del personale"».

---

**8.21**

FLERES

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A partire dal 2012 è eliminata l'Irap e sospeso il pagamento dei contributi previdenziali per due anni per le piccole imprese che creano nuovi posti di lavoro».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**8.22**

FLERES

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A partire dal 2012 è sospesa l'Irap sulle assunzioni di giovani fino ai 30 anni di età».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**8.23**

FLERES

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A partire dal 2012 è introdotta un'imposta unica pari al 10 per cento del reddito imponibile e per un periodo di 10 anni, comprensiva di ogni prelievo fiscale e previdenziale, sulle imprese create da giovani fino ai 35 anni di età. È istituito, inoltre, di un fondo di partecipazione al 50 per cento del capitale di rischio delle imprese create da giovani fino ai 35 anni di età».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**8.24**

FLERES

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di garanzia per prestiti concessi a imprese create da giovani fino ai 35 anni di età».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**8.25**

BARBOLINI

*Al comma 9, lettera b), capoverso, comma 3, lettera g), sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».*

---

**8.26**

BARBOLINI

*Al comma 9, lettera b), capoverso, comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «rendiconti di gestione» aggiungere le seguenti: «dedotte le plusvalenze nette non realizzate».*

---

**8.0.1**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Accertamento della rappresentatività sindacale  
per l'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale)*

Ai fini della misurazione del dato nazionale elettorale ottenuto dalle organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione collettiva nazionale, alle elezioni per il rinnovo degli organismi di rappresentanza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 165 del 2001 come modificato dall'articolo 65 del decreto legislativo 150 del 2009, l'ARAN predispone per il voto nel relativo comparto ed area di contrattazione anche un elenco delle organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che hanno aderito all'accordo collettivo per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, e all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni. La preferenza espressa dal lavoratore a una delle sigle presente nell'elenco è valutata ai fini della misurazione del dato elettorale, in sostituzione dei voti presi dalle liste in cui sono presenti le RSU, fermo l'estando il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie.».

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «21 per cento».*

---



**8.0.2**

CASTIGLIONE, FLERES

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Contratti di lavoro presso enti previdenziali)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli Enti previdenziali, per comprovate esigenze organizzative, possono stipulare, con scadenza al 31 dicembre 2012, contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti con agenzie di somministrazione il cui onere nel biennio non può superare il limite del 50% delle economie realizzate negli anni 2008, 2009 e 2010 con il collocamento in pensione del personale dipendente».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**8.0.3**

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, LEGNINI, ADRAGNA, AGOSTINI, BLAZINA, CARLONI, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per le dimissioni volontarie del prestatore d'opera)*

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni, le modalità per rendere disponibili i moduli anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al comma 6, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzione dei dirigenti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con ri-

ferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**8.0.4**

VITA, LUSI, BUTTI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a sostegno dell'editoria le risorse stanziare dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono incrementate di 80 milioni per gli anni 2012 e 2013.

2. All'articolo 74, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, il sesto periodo della lettera c), è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi".

3. A decorrere dall'anno 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: "pari all'1% del fatturato" sono sostituite con le seguenti: "pari al 2,5% del fatturato"».

---

**8.0.5**

LUSI, VITA, BUTTI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. Al comma 1, dell'articolo 10 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole: "destinate alla ricerca", aggiungere le seguenti: "al sostegno dell'editoria,".

2. A decorrere dall'anno 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: "pari all'1% del fatturato" sono sostituite con le seguenti: "pari al 2,5% del fatturato"».

---

**8.0.6**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 20/5/1970, è sostituito dal seguente: "Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di diciotto prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro".

Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro».

**8.0.7**

MALAN

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disincentivi all'abuso degli ammortizzatori sociali)*

1. Alle retribuzioni comunque erogate da aziende che nel corso dell'anno abbiano effettuato licenziamenti, utilizzato la mobilità o la cassa integrazione guadagni viene applicato un prelievo fiscale la cui aliquota è pari al doppio della proporzione del totale delle ore di mobilità e cassa integrazione guadagni rispetto al totale delle ore effettivamente lavorate. Tale aliquota si applica solo alla parte di retribuzione che supera l'importo equivalente all'indennità parlamentare dell'anno precedente. L'importo del suddetto prelievo fiscale non è imponibile ai fini contributivi o di altri tributi. Il ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio de-

creto le modalità del prelievo, sulla base della disciplina delle imposte sui redditi.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano, in alternativa solo nel caso in cui il prelievo sia superiore a quello del contributo di cui all'articolo 2, comma 1. I soggetti cui vengono applicate sono pertanto esentati dal detto contributo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si applicano anche ai lavoratori che usufruiscono della cassa integrazione guadagni».

---

## Art. 9.

### 9.1

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 9.2

GHEDINI, ROILO, MORANDO, MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI, BASTICO, BLAZINA, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 9.3

GHEDINI, ROILO, MORANDO, MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI, BASTICO, BLAZINA, CARLONI, GIARETTA, ICHINO, LUMIA, LUSI, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«*h-bis*) in sede di prima applicazione dell'articolo 5, commi 8, 8-*bis* e 8-*ter* della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dalla presente disposizione, è costituito, entro 90 giorini dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Comitato tecnico incaricato di definire linee guide applicative e rilevare, per i primi tre anni, l'andamento qualitativo e quantitativo derivante dall'applicazione della nuova disposizione. Al Comitato tecnico, nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, partecipano rappresentati nominati dalla Conferenza Stato-regioni, rappresentati delle organizzazioni sindacali e delle associazioni delle persone

con disabilità. I dati evidenziati confluiscono nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 21 della stessa legge 12 marzo 1999, n. 68».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8. È vietato predisporre unità lavorative speciali destinate esclusivamente all'occupazione di persone assunte ai sensi della presente norma. È vietato impiegare una percentuale superiore al 15 per cento di persone assunte ai sensi della presente legge nelle singole imprese o nelle singole unità produttive che si avvalgono della modalità di compensazione indicata nell'articolo 5, commi 8, 8-bis e 8-ter"».

---

## 9.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "imprenditore agricolo che occupa alle sue dipendenze più di cinque prestatori di lavoro";

b) al secondo periodo, le parole: "ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed" sono soppresse».

---

## 9.0.1

FLERES, CENTARO, FERRARA, VIESPOLI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Compensazione di crediti)*

1. Le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le piccole e medie imprese che dimostrino, tramite un bilancio

certificato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell'esercizio possono adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali hanno svolto una prestazione di servizio. Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per individuare la procedura da adottare per la compensazione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti per contributi previdenziali ed assicurativi.

3. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla individuazione delle risorse necessarie, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente mediante:

a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) l'utilizzo, mediante versamento in entrata, di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al citato capitolo.

4. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, dai esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. De-



corsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. I decreti di cui al comma 3 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

## 9.0.2

DE LILLO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 9-bis.**

*(Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili)*

1. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La misura del trattamento economico temporaneo di cui al comma 3, primo periodo, è pari al settanta per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, anche per i dipendenti che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992. L'esonero dal servizio per il personale di cui al presente comma, oltre che per il triennio di cui al comma 1, opera sino al 31 dicembre 2012. Tale esonero opera, anche in assenza dei requisiti di anzianità massima contributiva di cui al medesimo comma 1, in favore dei dipendenti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e delle dipendenti che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a fronte del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali".

2. In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'arti-

colo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di assistenza continuativa del familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato.

3. Il diritto di cui al comma precedente può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 1, presente all'interno del nucleo familiare.

4. Ai fini della presente disposizione, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che, all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 5, convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, come definito al comma 2, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 2 soltanto se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località.

5. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 2 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito,

come definito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del familiar'è disabile, come definito dal comma 2, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;

c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al comma 4 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma 2;

e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza del familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 2.

6. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente, valutati in 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, in 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, in 150,5 milioni di euro per l'anno 2012, in 120,2 milioni di euro per l'anno 2013, in 108,3 milioni di euro per l'anno 2014, in 96,9 milioni di euro per l'anno 2015, in 50,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 13,5 milioni di euro per l'anno 2018 e in 17,1 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, a 110 milioni di euro per l'anno 2012, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per

l'anno 2016, ai sensi del comma 9, e, a quanto a 40,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 85,3 milioni di euro per l'anno 2010, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2011, a 110 milioni di euro per l'anno 2012, a 79,7 milioni di euro per l'anno 2013, a 67,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 56,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, provvede, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a rideterminare annualmente l'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, nella misura necessaria a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono attuate a condizione che da esse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 12 e 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, riferendo alle Camere con apposita relazione, e, in caso di man-

cato rispetto della condizione di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 5, adotta le misure conseguenti.».

---

### 9.0.3

BIANCHI

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 12-*bis* è aggiunto il seguente:

"12-*ter*. Le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.";

*b)* al comma 13 dopo le parole: "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale" sono aggiunte le seguenti: "e le Organizzazioni Sindacali di categoria"».

---

### 9.0.4

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Il dipendente pubblico ha il diritto di froire dei benefici previsti dalla legge 104/1992, per l'assistenza nei riguardi di persona in condizione di grave *handicap*, a condizione che si tratti di coniuge o persona con legame di parentela di primo grado».

---

**9.0.5**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Al dipendente pubblico disabile che fruisce, per se stesso, dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992, è assolutamente vietato prestare assistenza nei riguardi di altre persone in situazione di grave *handicap*».

---

**9.0.6**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Il dipendente pubblico riconosciuto inabile al lavoro al 70 per cento, deve essere collocato in quiescenza».

---

**9.0.7**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Il dipendente pubblico che fruisce dei benefici previsti dalla legge 104 del 1992 ha diritto a non più di due giorni di permesso al mese».

---

**Art. 10.****10.1**

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.2**

SBARBATI, DEL PENNINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "e della professionalità dei gestori", aggiungere le seguenti: ", nonchè dell'effettiva capacità di raggiungimento degli obiettivi di efficacia che i gestori stessi devono attestare,".

---

**10.0.1**

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, Ignazio MARINO, AMATI, SBARBATI, CARLONI, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, ANTEZZA, PINOTTI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Estensione alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS delle disposizioni in materia di congedi di maternità)*

1. Le disposizioni e i benefici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'articolo 2 comma 452, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estesi anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 si provvedere, fino a concorrenza degli oneri, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. All'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-*bis*. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-*quater*. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinqüies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011"».

---

## 10.0.2

BEVILACQUA, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

### «Art. 10-*bis*.

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2011/2012 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito ne-



cessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

### 10.0.3

VALDITARA

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Fondo per gli atenei virtuosi)*

1. A decorrere dall'anno 2012, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il "fondo per gli atenei virtuosi", finalizzato a promuovere la qualità della ricerca universitaria e la gestione efficiente delle risorse attribuite alle università, da ripartire tra i dieci atenei migliori risultanti in base ai criteri di cui al successivo comma 3.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2011, sentito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fissa i criteri per la selezione degli atenei, la costruzione della graduatoria e la distribuzione delle risorse del fondo di cui al precedente comma 1.

3. Alla ripartizione del fondo, che avviene con cadenza annuale, provvede il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della graduatoria.

4. La dotazione del fondo di cui al precedente comma 1 è di 100 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2012.

5. Nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

1) la lettera e) e la lettera f) sono soppresse;

2) aggiungere, in fine, "PARTE II (prodotti soggetti ad aliquota del 24 per cento); a) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato con motore di potenza superiore ai 150 chilowatt; b) motocicli per uso privato con motore di potenza superiore a 30 chilowatt;».

---

#### **10.0.4**

VALDITARA

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Fondo di finanziamento ordinario dell'università)*

1. Al comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 318 milioni per l'anno 2011 ed euro 541 milioni a decorrere dall'anno 2012".

1. A decorrere dal 1° agosto 2011, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per il 2011 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

#### **Art. 11.**

#### **11.1**

MUSSO

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11. – Il Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero del lavoro e con il Ministero delle attività produttive e d'intesa con le Regioni promuove l'armonizzazione dei sistemi di accreditamento regionali degli enti promotori di tirocini.

Gli enti promotori dei tirocini sono tenuti ad erogare moduli di orientamento al lavoro all'avvio, durante o alla conclusione del tirocinio. Le Regioni disciplinano le modalità di erogazione, la durata e i contenuti formativi di tali moduli e ne individuano le modalità di finanziamento.

Il Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero del lavoro e il Ministero delle attività produttive, sentite le associazioni datoriali e gli enti promotori di tirocini maggiormente rappresentativi sul territorio nazionale e le Università, definisce le linee guida nazionali per la certificazione delle competenze acquisite mediante i tirocini. Le regioni provvedono alla relativa disciplina attuativa della materia.

Gli enti autorizzati a promuovere tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 possono operare sull'intero territorio nazionale».

---

## 11.2

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, LEGNINI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I tirocini formativi e di orientamento non curriculari promossi a favore di neo-diplomati o neo-laureati non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativi titolo di studio.»*

---

## 11.3

CASTRO, PICHETTO FRATIN

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

*«a) dopo le parole: "e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione," sono sostituite dalle seguenti: ", i condannati ammessi a misure alternative di detenzione e gli immigrati nell'ambito dei decreti di determinazione dei flussi di ingresso, nonché per ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento al lavoro di promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e dalle Province,";*

*b) le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";*

*c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i giovani che abbiano assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e siano privi di diploma, di qualifica di istruzione e formazione professionale o che abbiano abbandonato un percorso universitario, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari possono essere attivati entro il venticinque-*

simo anno di età per una durata non superiore a dodici mesi, proroghe comprese"».

---

#### 11.4

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, LEGNINI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «condannati ammessi a misure alternative di detenzione» aggiungere le seguenti: «disoccupati di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regolamento CE n. 2204/2002 e stranieri cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato nel territorio nazionale, ai sensi della normativa vigente.».*

---

#### 11.5

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, LEGNINI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le competenze professionali acquisite devono essere certificate da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali e secondo le procedure definite dalle stesse.».*

---

#### 11.6

BALDASSARRI, CONTINI, GERMONTANI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. È ammessa la gratuità del tirocinio solo quando la durata dello stesso è pari o inferiore a due mesi. Negli altri casi il soggetto promotore corrisponde una retribuzione appropriata al progetto di tirocinio, esente da contribuzione.

1-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto ministeriale del Ministero del Lavoro sono fissati il limite numerico di tirocinanti impiegabili annualmente dalle aziende, sulla base di requisiti dimensionali delle stesse, e i criteri per la determinazione della retribuzione dei tirocinanti.

1-quater. I tirocini attivati in violazione delle disposizioni del seguente articolo sono automaticamente convertiti in contratti di apprendistato».

---

**11.7**

MORRA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nel caso di tirocini formativi e di orientamento non curriculari per i quali siano già state attivate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposite procedure di evidenza pubblica rivolte ai lavoratori, alle imprese e/o alle Amministrazioni e aziende pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001. Alla scadenza delle suddette procedure di evidenza pubblica non potranno, in nessun caso, essere attivate proroghe delle stesse che prevedano un ulteriore slittamento dei tempi di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo».

---

**11.8**

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

*Alla fine del secondo comma, è aggiunto il seguente periodo:* «3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2013».

---

**11.9**

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2013».

---

**11.0.1**

DE ANGELIS, CONTINI, BALDASSARRI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Disposizioni riguardanti le graduatorie ad esaurimento del personale docente)*

1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "per il biennio 2009/2010" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014";

2) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

b) al comma 2:

1) le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo, il secondo e il terzo"

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

c) al comma 3:

1) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria";

2) le parole: "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011/2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008,

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. L'abilitazione conseguita all'estero consente l'inserimento nelle suddette soltanto dopo il superamento di una sessione riservata di esami di stato che è disposta ogni tre anni senza alcun onere per la finanza pubblica con regolamento adottato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. È abrogato il comma 4-*quater* dell'articolo 1 introdotto in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 dalla legge 24 novembre 2009, n. 167».

---

## 11.0.2

PARDI, GIAMBRONE

*Dopo l'articolo 11, introdurre il seguente:*

### «Art. 11-bis.

*(Disposizioni riguardanti le graduatorie  
ad esaurimento del personale docente)*

1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "per il biennio 2009/2010" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014";

2) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

b) al comma 2:

1) le parole: "Il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo, il secondo e il terzo corso";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

c) al comma 3:

1) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria";

2) le parole: "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011/2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. L'abilitazione conseguita all'estero consente l'inserimento nelle suddette soltanto dopo il superamento di una sessione riservata di esami di stato che è disposta ogni tre anni senza alcun onere per la finanza pubblica con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. È abrogato il comma 4-*quater* dell'articolo 1 introdotto in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 dalla legge 24 novembre 2009, n. 167».

---



**11.0.3**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo l'articolo 11, introdurre il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni riguardanti le graduatorie  
ad esaurimento del personale docente)*

1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "per il biennio 2009/2010" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014";

2) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

b) al comma 2:

1) le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo, il secondo e il terzo corso";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

c) al comma 3:

1) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria";

2) le parole: "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011/2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008,

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. L'abilitazione conseguita all'estero consente l'inserimento nelle suddette soltanto dopo il superamento di una sessione riservata di esami di stato che è disposta ogni tre anni senza alcun onere per la finanza pubblica con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. È abrogato il comma 4-*quater* dell'articolo 1 introdotto in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 dalla legge 24 novembre 2009, n. 167».

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «21 per cento».*

#### **11.0.4**

RUSCONI, SANNA, BASTICO, MERCATALI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni riguardanti le graduatorie ad esaurimento del personale docente)*

1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "per il biennio 2009/2010" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014";

2) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009»;

b) al comma 2:

1) le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo, il secondo e il terzo corso";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

c) al comma 3:

1) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria";

2) le parole: "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011/2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. L'abilitazione conseguita all'estero consente l'inserimento nelle suddette soltanto dopo il superamento di una sessione riservata di esami di stato che è disposta ogni tre anni senza alcun onere per la finanza pubblica con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. È abrogato il comma 4-*quater* dell'articolo 1 introdotto in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 dalla legge 24 novembre 2009, n. 167».

**11.0.5**

ZANETTA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni riguardanti le graduatorie ad esaurimento del personale docente)*

1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "per il biennio 2009/2010" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014";

2) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

b) al comma 2:

1) le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo, il secondo e il terzo corso";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

c) al comma 3:

1) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria";

2) le parole: "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2011/2012 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008,

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. L'abilitazione conseguita all'estero consente l'inserimento nelle suddette soltanto dopo il superamento di una sessione riservata di esami di stato che è disposta ogni tre anni senza alcun onere per la finanza pubblica con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, afferiscono a procedura concorsuale. La risoluzione delle eventuali controversie è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. È abrogato il comma 4-*quater* dell'articolo 1 introdotto in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 dalla legge 24 novembre 2009, n. 167».

---

### 11.0.6

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, SANTINI, ZANOLETTI, DI STEFANO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Ulteriori disposizioni a favore dello sviluppo  
e dell'occupazione nel settore ittico)*

Al fine di favorire le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'ambito delle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché le somme non utilizzate derivanti dal completamento delle procedure di spesa, nel limite di 5 milioni di euro, relative alle misure di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 giugno 2010, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo di spesa 7095 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che, per tali importi, non vengono utilizzate per le finalità di cui al medesimo decreto 10 giugno 2010, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, così come di-

sposto dall'articolo 2, comma 5-undecies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10».

---

### 11.0.7

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **Art. 11-bis.**

*(Disposizioni a favore dello sviluppo e dell'occupazione nel settore ittico)*

1. Al fine di favorire le azioni a sostegno dello sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, le somme non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 35, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'ambito delle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché le somme non utilizzate derivanti dal completamento delle procedure di spesa, nel limite di 5 milioni di euro, relative alle misure di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 giugno 2010, a valere sulle disponibilità di cui al capitolo di spesa 7095 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che, per tali importi, non vengono utilizzate per le finalità di cui al medesimo decreto 10 giugno 2010, sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, così come disposto dall'articolo 2, comma 5-undecies, decreto legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

---

**11.0.8**

GIAMBRONE

*Dopo l'articolo 11, introdurre il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Albo dei ricercatori dalla comprovata esperienza)*

1. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero, hanno espletato almeno tre Insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all'approvazione della presente legge, hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto della stessa durata presso università o enti di ricerca, possono iscriversi in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza.

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 non dà diritto alla docenza e rimane valida per un triennio, previa valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti.

3. Ferme restando le procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università, con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono assumere a tempo Indeterminato soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1».

**11.0.9**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Albo dei ricercatori dalla comprovata esperienza)*

1. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all'approvazione della presente

legge, hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «21 per cento».*

---

#### **11.0.10**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Personale della protezione civile)*

1. Il comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche al personale di protezione civile assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni*



*di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

## Art. 12.

### 12.1

DELLA MONICA, BARBOLINI, CARLONI, MONGIELLO, LEGNINI, ROILO, PIGNEDOLI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, PERTOLDI, RANDAZZO, GARRAFFA, VITA, ADAMO, DE SENA, INCOSTANTE, CECCANTI

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

«Art. 12. – 1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 603-bis. - (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assume, impiega o comunque utilizza una persona o ne organizza l'attività lavorativa con violenza, minaccia inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità ovvero mediante la dazione o la promessa a chi ha autorità sulla persona di denaro o altri vantaggi, costringendola a prestazioni lavorative che ne comportano grave sfruttamento, è punito con la reclusione da tre a otto anni e la multa da 2.000 a 8.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque svolge attività di intermediazione al lavoro o comunque recluta, avvia o destina al lavoro presso altri manodopera, da utilizzare ed effettivamente impiegata nelle condizioni di sfruttamento di cui al comma 1.

Costituiscono indice di grave sfruttamento, anche separatamente valutabili, ai fini dei commi 1 e 2 una o più delle seguenti circostanze:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

b) la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo giornaliero e settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

e) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto riguarda più di tre persone ovvero minori in età non lavorativa ovvero stranieri irregolarmente presenti nel territorio dello Stato ovvero se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Art. 603-ter - (*Pene accessorie*). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i medesimi delitti importa altresì l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento per un periodo di due anni, aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)".

2. All'articolo 416, comma 6, del codice penale sostituire le parole: "e 602" con le seguenti: ", 602 e 603-bis".

3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602," sono inserite le seguenti: "603-bis,"».

---

## 12.2

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «salvo che il fatto» fino a «necessità dei lavoratori» con le seguenti: «salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, svolgendo un'attività organizzata di intermediazione, recluta manodopera e ne organizza l'attività lavorativa mediante violenza, minaccia o intimidazione, in modo tale da configurare lo sfruttamento dei prestatori d'opera».*

---

## 12.3

LI GOTTI

*All'articolo 12, capoverso «603-bis» le parole da: «chiunque» a «lavorativa», sono sostituite dalla seguenti: «chiunque svolge un'attività di*

organizzazione lavorativa, anche mediante intermediazione o reclutamento di manodopera».

---

#### 12.4

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», dopo la parola: «intimidazione» inserire le seguenti: «, anche non continuative,».*

---

#### 12.5

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», dopo le parole: «o intimidazione» inserire la seguente: «o».*

---

#### 12.6

CARUSO, MUGNAI, VALENTINO, BERSELLI

*Al comma 1, all'articolo 603-bis ivi richiamato, le parole: «da 1.000 a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 20.000 euro» ed è aggiunto, al termine del primo capoverso il seguente periodo: «Alla stessa pena soggiace chi si avvale della prestazioni del lavoratore essendo consapevole delle modalità del suo reclutamento e della sua condizione».*

---

#### 12.7

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis» sostituire le parole: «e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore» con le seguenti: «e con la multa da 3.000 a 8.000 euro per ogni lavoratore».*

---

**12.8**

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis» secondo comma, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) al numero 1) sopprimere la parola: «palesemente»
  - b) al numero 4) sopprimere la parola: «particolarmente».
- 

**12.9**

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», secondo comma, al numero 4) sopprimere la parola: «particolarmente».*

---

**12.10**

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», secondo comma, al numero 1) sopprimere la parola: «palesemente».*

---

**12.11**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», al n. 4) del secondo comma sopprimere la parola: «particolarmente».*

---

**12.12**

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, al numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato».*

---

**12.13**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 1, capoverso «Art. 603-ter, sostituire nel secondo e nel terzo periodo la parola: «comma» con la parola: «periodo».*

---

**12.14**

BARBOLINI, CARLONI, MONGIELLO, LEGNINI, ROILO, PIGNEDOLI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, PERTOLDI, RANDAZZO, GARRAFFA, VITA, ADAMO, DE SENA, INCOSTANTE, CECCANTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. 1. Dopo l'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente articolo:

«Art. 25-duodecies. – (*Delitti in materia di tutela del lavoro e della leale concorrenza tra imprese*). – 1. In relazione ai delitti di intermediazione illecita sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis del codice penale, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale si applicano le

sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

---

**12.15**

DELLA MONICA, BARBOLINI, CARLONI, MONGIELLO, LEGNINI, ROILO, PIGNEDOLI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, PERTOLDI, RANDAZZO, GARRAFFA, VITA, DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifica-

zioni, è apportata la seguente modifica: "Al comma 12 in fine aggiungere il seguente periodo: "Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori"».

---

### 12.16

DELLA MONICA, BARBOLINI, CARLONI, MONGIELLO, LEGNINI, ROILO, PIGNEDOLI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONACO, PERTOLDI, RANDAZZO, GARRAFFA, VITA, DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, VITALI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n. 75," sono inserite le seguenti: "603-bis, terzo comma, del codice penale"».

---

### 12.17

DI STEFANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1, dell'art. 25, del D.P.R. n. 380/2001, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della manodopera utilizzata, sulla base di quanto previsto nell'Avviso Comune delle parti sociali dell'edilizia del 28 ottobre 2010."».

---

### 12.18

DI STEFANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 9, dell'art. 90, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire, della denuncia di inizio attività di cui all'art. 22 del DPR n. 380/2001, della segnalazione certificata inizio attività, della comunicazione di inizio dei lavori di cui all'art. 6 comma 2, lett. a) e c) del DPR n. 380/2001, copia della notifica preliminare di cui all'art. 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 2/2009 e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lett. a) e b)»;

---

## 12.19

DI STEFANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'art. 54 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 54. - (*Comunicazioni e trasmissione della documentazione*) – 1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche comunque previste dal presente decreto legislativo devono avvenire tramite sistemi informatizzati nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.

2. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le imprese e le amministrazioni competenti dovranno richiedere, inviare o archiviare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per via telematica".».

---

## 12.20

DI STEFANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 99, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: "alla direzione provinciale del lavoro" aggiungere le seguenti parole: "e alla cassa edile"».

---

**12.21**

DI STEFANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'allegato XII, di cui l'articolo 99, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Allegato XII

*Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99*

1. Data della comunicazione e data del successivo aggiornamento.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) pubblico o privato; (i) persona fisica [Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo]; (i) nonché persona giuridica se esistente [Denominazione Ente/Società, Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo].
4. Natura dell'opera, descrizione dei lavori; per lavori privati: indicazione della tipologia del titolo abilitativo, numero protocollo pratica edilizia di riferimento e Amministrazione concedente; per lavori pubblici: codice identificativo della gara o dell'appalto.
5. Responsabile dei lavori Nome (i) Cognome (i) codice fiscale Indirizzo(i).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
12. Identificazione dell'impresa affidataria già selezionata [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, affidataria/esecutrice: descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità]. Identificazione delle imprese esecutrici già selezionate [Ragione sociale, Partita IVA/Codice Fiscale, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, importo dei lavori di competenza, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, CCNL applicato, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, numero di iscrizione in Cassa Edile e indicazione della Provincia, CIP e numero



di protocollo del DURC in corso di validità, indicazione dell'impresa appaltante].

12-bis. Identificazione dei lavoratori autonomi già selezionati [Codice Fiscale o partita IVA, indirizzo, numero iscrizione CCIAA, descrizione dei lavori, codice Ateco relativo all'attività prevalente svolta in cantiere, importo dei lavori di competenza, data presunta d'inizio delle proprie lavorazioni, indicazione dell'impresa che ha affidato i lavori, codice ditta INAIL, numero iscrizione INPS, CIP e numero di protocollo del DURC in corso di validità].

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (euro).».

---

## 12.22

DI STEFANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 157, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole "lettera c)," aggiungere le seguenti: "99, comma 1,"».

---

## 12.32

SAIA, FLERES

*All'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A partire dal 2012 è introdotta la deducibilità del 30% delle spese per prestazioni effettuate dalle categorie di lavoratori autonomi a maggiore probabilità di sommerso, individuate dall'Istat nell'indagine più recente».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**12.0.1**

BASTICO, Vittoria FRANCO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. Le ordinanze-ingiunzioni emesse per indebita riscossione a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti aventi un reddito netto annuo non superiore a euro 50.000 e in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per la riscossione del previsto assegno, sono inefficaci.».

*Conseguentemente dopo l'articolo 19 inserire il seguente:***«Art. 19-bis. (Informatizzazione della pubblica amministrazione).**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1. in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 10 milioni di euro a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

9. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 12.0.2

Vittoria FRANCO, BASTICO

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti aventi un reddito netto annuo non superiore a euro 50.000 e in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per la riscossione del previsto assegno, non sono ripetibili».

*Conseguentemente dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

«Art. 19-bis. (Informatizzazione della pubblica amministrazione).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 10 milioni di euro a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

9. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

**12.0.3**

Vittoria FRANCO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Fondo nazionale per il sostegno dei Centri antiviolenza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dell'attività dei Centri antiviolenza con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Informatizzazione della pubblica amministrazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

9. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

#### 12.0.4

POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Contributo aggiuntivo speciale)*

1. Agli appartenenti, ed ex appartenenti, alle Forze Armate e di Polizia, nonché al personale della Croce Rossa italiana e delle Ong nazionali, che hanno operato all'Estero nell'ambito di missioni internazionali svoltesi a partire dal 1990, o nei poligoni, nei depositi, e nelle officine militari, presenti sul territorio nazionale, lo Stato riconosce un contributo speciale di euro 20.000 in tutti quei casi in cui durante o dopo la missione o il servizio siano insorte gravi patologie, di carattere neoplastico, neurologico o genetico, e di euro 40.000 per i casi in cui le patologie in questione abbiano portato alla morte.

2. Un elenco dettagliato delle patologie sarà contenuto in un Regolamento che sarà emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri entro

sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il contributo speciale è da ritenersi aggiuntivo ai benefici, risarcimenti, indennizzi, o altre forme di assistenza, già previsti da altre leggi. Il contributo viene inoltre riconosciuto ai civili residenti in un raggio di 5 Km dai poligoni militari presenti sul territorio nazionale, nonché agli allevatori che hanno operato nelle aree circostanti ai poligoni presenti in Sardegna».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

## 12.0.5

CARLINO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni per l'emersione di materia imponible e contributiva con riferimento agli immigrati privi di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)*

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno CE previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che dal 1° aprile 2011 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono dichiarare, dal 1° settembre al 3 novembre 2011, la sussistenza del rapporto di lavoro, continuativo rispetto al termine del 1° aprile 2011, nelle forme e con le modalità indicate dalle disposizioni dell'articolo 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: ", adibendoli" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) al comma 4:

1. la lettera d) è abrogata;

2. alla lettera *f*), le parole da: "e che, in caso" fino alla fine della lettera, sono soppresse;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 7, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 130 milioni di euro e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo comma 1».

---

### 12.0.6

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Modifiche alle disposizioni penali in materia di società e consorzi)*

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e" e le parole: "previste dalla legge" sono soppresse;

2) le parole: "con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a cinque anni";

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati";

b) il primo comma è sostituito dal seguente: "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali. dirette ai soci o al pub-



blico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni";

c) al sesto comma, le parole: "per i fatti previsti dal primo e terzo comma" sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2622-bis. - (*Circostanza aggravante*). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate".

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: "con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni," e le parole: ", se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale," sono soppresse;

2) dopo le parole: "od occultano" è inserita la seguente: "consapevolmente";

3) le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a quattro anni":

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata"».

---

**12.0.7**

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,  
DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche al codice penale)*

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis. - *(Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*. – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

2. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 379, primo comma, le parole: "articoli 648, 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-bis";

b) all'articolo 648-quater, al primo comma le parole: "dagli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-bis" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-bis"».

**12.0.8**

GALIOTO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Alle università che hanno bandito nell'anno 2008 procedure di valutazione comparativa di prima e di seconda fascia, già espletate, non si applica il divieto di assunzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10

novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, nei confronti dei vincitori dichiarati idonei che sono già in servizio presso il medesimo ateneo e la cui presa di servizio nella fascia di docenza superiore non comporta alcun aggravio di spesa.

2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

---

### 12.0.9

MUSSO

*Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente*

**«Art. 12-bis.**

*(Riduzione del finanziamento pubblico ai partiti)*

Il finanziamento pubblico ai partiti è ridotto del 20 per cento per gli anni 2012, 2013 e 2014, salvo che entro il 31 dicembre 2011 siano adottati provvedimenti aventi ad oggetto il riordino e la riduzione dei costi della politica e dei suoi apparati, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1 miliardo di euro all'anno».

---

### 12.0.10

LATRONICO

*Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente*

**«Art. 12-bis.**

1. Il "Centro studi e ricerche e museo storico della Fisica Enrico Fermi", sito in Roma, Via Panisperna è riassegnato con il relativo personale di ruolo all'Università di Roma La Sapienza e viene integrato nella rete museale dell'Università».

---

**12.0.11**

GALIOTO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati";

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) condizioni di lavoro del personale"».

---

**Art. 13.****13.1**

MALAN

*Al comma 1, dopo le parole: «A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai membri degli organi costituzionali» aggiungere le seguenti: «, fermi restando gli ambiti di autonomia della Presidenza della Repubblica e della Corte Costituzionale».*

**13.2**

CARUSO, MUGNAI, VALENTINO

*Al comma 1, le parole: «una riduzione delle» è sostituito dalle seguenti: «il contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 1 sulle», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano altresì tutte le altre disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1 e 2.».*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, le parole: «assoggettate alla riduzione prevista dall'» sono sostituite dalle parole: «di cui all'».*

---

**13.3**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 1 è aggiunto:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle retribuzioni e ai corrispettivi nonché alle premialità, comunque denominati, corrisposti agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n.91. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente né indirettamente sul datore di lavoro, che provvede al versamento».

---

**13.4**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui al/a Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**13.5 (testo 2)**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «15» con la seguente: «50».*

---

**13.5**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Il comma 2 è soppresso.*

---

**13.6**

BATTAGLIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**13.7**

MUGNAI, BALBONI, CARUSO, BERSELLI, GALLONE, DELOGU, ALLEGRI, LONGO, BENEDETTI VALENTINI, CARDIELLO, CENTARO, VALENTINO

*Il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto della irrinunciabilità del principio di parità fra i cittadini e di quanto stabilito dall'articolo 51 della Costituzione, nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 53, 54 e 69 della Costituzione medesima, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni, oltre che ai lavori di ogni altra Istituzione nazionale od internazionale cui siano incaricati di partecipare, nonché all'adempimento dei compiti e degli incarichi a lui assegnati dalla Camera di appartenenza. Le Camere adottano i provvedimenti previsti nel primo periodo del presente comma anche disponendo, se del caso, una riduzione percentuale dell'indennità parlamentare.

Per il parlamentare che abbia, oltre alla indennità, un reddito ulteriore non inferiore alla indennità medesima, la riduzione è proporzionale all'entità del maggiore reddito conseguito, in misura tuttavia non superiore al 50 per cento dell'indennità, e si applica a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, sulla base della dichiarazione dei redditi annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo nel corso dell'anno precedente».

**13.8**

BALBONI, CARUSO, MUGNAI, VALENTINO, BERSELLI, GALLONE, ALLEGRI, DELOGU, LONGO, BENEDETTI VALENTINI, CENTARO, CARDIELLO

*Il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto della irrinunciabilità del principio di parità fra i cittadini e di quanto stabilito dall'articolo 51 della Costituzione, nel . rispetto dei principi enunciati dagli articoli 53, 54 e 69 della Costituzione medesima, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni, oltre che ai lavori di ogni altra Istituzione nazionale od internazionale cui siano incaricati di partecipare, nonché all'adempimento dei compiti e degli incarichi a lui assegnati dalla Camera di appartenenza. Le Camere adot-

tano i provvedimenti previsti nel primo periodo del presente comma anche disponendo, se del caso, una riduzione percentuale dell'indennità parlamentare.

Per il parlamentare che abbia, oltre alla indennità, un reddito ulteriore non inferiore alla indennità medesima, la riduzione è proporzionale all'entità del maggiore reddito conseguito, in misura tuttavia non superiore al 150 per cento dell'indennità, e si applica a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, sulla base della dichiarazione dei redditi annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo nel corso dell'anno di riferimento».

---

### 13.9

CARUSO, BALBONI, MUGNAI, VALENTINO, GALLONE, ALLEGRINI, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, CARDIELLO, CENTARO

*Al comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti tenendo conto della irrinunciabilità del principio di parità fra i cittadini e di quanto stabilito dall'articolo 51 della Costituzione nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 53, 54 e 69 della Costituzione medesima, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni, oltre che ai lavori di ogni altra Istituzione nazionale od internazionale cui siano incaricati di partecipare, nonché all'adempimento dei compiti e degli incarichi a lui assegnati dalla Camera di appartenenza. Le Camere adottano i provvedimenti previsti nel primo periodo del presente comma anche disponendo, se del caso, una riduzione percentuale dell'indennità parlamentare.

Per il parlamentare che abbia, oltre alla indennità, un reddito ulteriore non inferiore alla indennità medesima, la riduzione è proporzionale all'entità del maggiore reddito conseguito, in misura tuttavia non superiore al 50 per cento dell'indennità, e si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo».

---

**13.10**

CARUSO, MUGNAI, VALENTINO, BALBONI

*All'articolo 13, il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto della irrinunciabilità del principio di parità fra i cittadini e di quanto stabilito dall'articolo 51 della Costituzione, nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 53, 54 e 69 della Costituzione medesima, entro sessanta giorni dalla data, di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni, oltre che ai lavori di ogni altra istituzione nazionale o internazionale cui siano incaricati di partecipare, nonché all'adempimento dei compiti e degli incarichi a lui assegnati dalla Camera di appartenenza. Le Camere adottano i provvedimenti previsti nel primo periodo del presente comma anche disponendo, se del caso, una riduzione percentuale dell'indennità parlamentare per il parlamentare che abbia, oltre alla stessa, un reddito ulteriore non inferiore all'indennità medesima. La riduzione è proporzionale all'entità del maggiore reddito conseguito, in misura tuttavia non superiore al 50 per cento dell'indennità, e si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo.».

---

**13.11**

BENEDETTI VALENTINI, MUGNAI, CARDIELLO, LONGO, BALBONI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni, ovvero, allo stesso fine, sanzionare le assenze ingiustificate con opportune decurtazioni dell'indennità stessa».

---



**13.12**

FERRARA, FLERES, CENTARO

*Al comma 2, sopprimere il seguente periodo: «In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:».*

---

**13.13**

BASTICO, SANNA, CECCANTI

*Al comma 2, dopo le parole: «In attesa» sopprimere le seguenti: «della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e».*

---

**13.14**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 2 sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**13.15**

BALDINI, PISCITELLI

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**13.16**

D'ALÌ

*Al comma 2: sopprimere la lettera a).*

---

**13.17**

MUGNAI, BERSELLI, BUTTI, SAIA

*All'articolo 13, comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**13.18**

BOSCETTO

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**13.19**

BENEDETTI VALENTINI, MUGNAI, CARDIELLO, LONGO, BALBONI

*Al comma 2, è soppressa la lettera a).*

---

**13.20**

LI GOTTI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'indennità parlamentare è ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito imponibile pari al 50 per cento dell'indennità medesima. L'indennità parlamentare per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito imponibile superiore al 50 per cento dell'indennità medesima è decurtata ulteriormente per la parte eccedente il predetto limite sulla base dei seguenti scaglioni:

- a) del 23 per cento per redditi imponibili fino a 15.000 euro;
- b) del 27 per cento per redditi imponibili da 15.000,01 a 28.000 euro;
- c) del 38 per cento per redditi imponibili da 28.000,01 a 55.000 euro;
- d) del 41 per cento per redditi imponibili da 55.000,01 a 75.000 euro;
- e) del 43 per cento per redditi imponibili oltre i 75.000 euro.

La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo».

---

**13.21 (testo 2)**

ESPOSITO, BONFRISCO

*Al comma 2, lettera a), le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 50 per cento con apposita deliberazione degli organi interni delle due Camere, in maniera proporzionale alla mancata partecipazione ai lavori di Assemblea, Giunte e Commissioni, conformemente alla lettera b) del presente comma,».*

---

**13.21**

ESPOSITO, BONFRISCO

*Al comma 2, lettera a), le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, con apposita deliberazione degli organi interni delle due Camere, in maniera proporzionale alla mancata partecipazione ai lavori di Assemblea, Giunte e Commissioni, conformemente alla lettera b) del presente comma,».*

---

**13.22**

VACCARI

*Al comma 2 lettera a) sono abrogate le parole da: «per i parlamentari...» fino a: «... Di cui al primo periodo».*

---

**13.23**

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO, BUTTI, SAIA

*Al comma 2, lettera a), le parole da: «uguale» fino a: «indennità medesima» sono sostituite da: «che superi del 15 per cento l'indennità medesima».*

---

**13.24**

LUSI, SANNA, MORANDO, MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «La riduzione» aggiungere le seguenti: «, senza effetti a fini previdenziali.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professio-

nale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 13.25

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 2 sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

### 13.26

BENEDETTI VALENTINI, BALBONI, MUGNAI

*Al comma 2 la lettera b) diventa lettera a).*

*La lettera a), diventando lettera b), e viene così modificata:*

«b) le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dispongono altresì una proporzionata riduzione dell'indennità parlamentare, comunque non superiore al 50 per cento dell'indennità stessa, per i parlamentari che svolgano qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito superiore all'importo annuo dell'indennità medesima. Le riduzioni si applicano a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441,

dalla quale emerga il superamento del reddito rispetto all'indennità di cui al primo periodo».

---

**13.27**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 20 per cento».

---

**13.28**

CARUSO, MUGNAI, BALBONI, VALENTINO, BERSELLI, BUTTI, SAIA

*Il comma 3, è sostituito dai seguenti:*

«3. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953 n. 60 è sostituito dai seguenti:

"1. I membri del Parlamento nazionale ed europeo non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.

2. L'ufficio di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva".

3-bis. L'incompatibilità di cui all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, si applica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

---

**13.29**

D'ALÌ

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La carica di parlamentare è compatibile con altre cariche ricoperte in istituzioni elettive locali a condizione che non vengano cumulate le indennità previste dalle cariche ricoperte. Tale divieto di cumulo si applica con l'entrata in vigore del presente decreto. Di conseguenza soppri-

mere il comma 1, lettere *b*) e *c*) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche».

---

**13.30**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, LEONI

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica ad elezione diretta, ad esclusione delle cariche relative agli organi di governo dei Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, nonché con qualsiasi altra carica pubblica elettiva per la quale sia previsto un emolumento».*

---

**13.31**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 3, sostituire la parola: «elettiva» con la seguente: «politica».*

---

**13.32**

INCOSTANTE, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, DELLA SETA, FERRANTE, LEGNINI

*Al comma 3, dopo le parole: «carica pubblica elettiva» inserire le seguenti: «, nonché con l'incarico di assessore nelle giunte regionali, provinciali e comunali, e con gli incarichi di vertice o la posizione di componente, comunque denominato, degli organismi, enti e istituzioni di cui all'allegato A del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».*

---

**13.33**

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 3, al primo periodo, dopo la parola: «elettiva» aggiungere le seguenti: «, nonché con lo svolgimento delle funzioni di governo dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni».*

---

**13.34**

LUMIA, MERCATALI

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «elettiva» aggiungere le seguenti parole: «e con incarichi conferiti, a titolo oneroso e non, dalle pubbliche amministrazioni e da enti o aziende statali, regionali e locali».*

---

**13.35**

TANCREDI, LATRONICO

*Al comma 3 dopo la parola: «... elettiva» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle che non prevedono emolumenti».*

---

**13.36**

TANCREDI, LATRONICO

*Al comma 3 dopo la parola: «... elettiva» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle conferite in enti culturali e sportive che non prevedono emolumenti».*

---

**13.37**

TANCREDI, LATRONICO

*Al comma 3 dopo la parola: «... elettiva» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle relative ad enti culturali e sportivi».*

---

**13.38**

FERRARA, FLERES, CENTARO

*Al comma 3, dopo la parola: «elettiva» aggiungere le seguenti: «e lavorativa».*

---



**13.39**

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

---

**13.40**

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI

*Sostituire il comma 3 con il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2012, i seguenti incarichi elettivi o di nomina sono mutuamente incompatibili:*

1. parlamentare nazionale;
2. parlamentare europeo;
3. consigliere e assessore regionale;
4. consigliere e assessore provinciale;
5. consigliere e assessore comunale;
6. sindaco, presidente di provincia e presidente di regione;
7. membro di comunità montane o di organi di controllo di qualsiasi ordine e grado di enti sovra-comunali;
8. membro di consiglio d'amministrazione, collegio dei revisori dei conti, organo di controllo, di società a partecipazione o controllo interamente o parzialmente pubblico».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a nonna dell'articolo 3, comma

26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 13.41

LUMIA, MERCATALI

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali incompatibilità si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**13.42**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Nessuna retribuzione, nessun compenso, nessuna indennità a qualsiasi titolo erogati da società, enti, associazioni, amministrazioni pubbliche o private che fruiscono di contributi, finanziamenti, agevolazioni a qualsiasi titolo ottenuti a carico della finanza pubblica, esclusa la cassa integrazione, potrà superare, su base annua, la retribuzione percepita dai presidenti di sezione della Corte di cassazione all'inizio della carriera, a pena di decadenza dei benefici citati e della impossibilità di ottenere altri per i quinquennio successivo a quello della eventuale violazione».

---

**13.43**

CORONELLA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui al comma 3 non si applica nei confronti dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia in carica alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero, che alla medesima data sono membri del Parlamento italiano. I membri del Parlamento italiano possono ricoprire le loro cariche nei rispettivi Enti Locali sino all'attuazione del comma 2 dell'articolo 51 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**13.44**

VACCARI

*Dopo il comma 3 é aggiunto:*

«3-bis. Sono incompatibili tra loro qualsiasi carica pubblica elettiva. Tale incompatibilità si applica a decorrere dalla prima relativa elezione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto».

*Conseguentemente sono abrogate e nulle tutte le norme in contrasto.*

---

**13.45**

Ignazio MARINO, CECCANTI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, PERDUCA, PORETTI, SANNA, VITALI

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "della Camera dei deputati" sono inserite le seguenti: "e per le consultazioni elettorali per i *referendum* abrogativi,";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.

4-*bis*. All'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Qualora la data di svolgimento delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sia fissata nell'intervallo temporale di cui al primo comma, la data di convocazione degli elettori coincide con la data indicata nel decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati"».

---

**13.46**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – 1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché quelle referendarie si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data».

---

**13.47**

RUTELLI, GERMONTANI, MILANA, CONTINI

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'importo di 1 euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 è ridotto a 0,70 euro ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

4-ter. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: "il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "i voti validi".

4-quater. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter euro destinati alla riduzione del *deficit* pubblico».

---

**13.48**

ALLEGRI, GRAMAZIO, CALIGIURI, TOTARO, SACCOMANNO, CIARRAPICO, PARAVIA, RIZZOTTI, SPADONI URBANI, DE ECCHER, MUGNAI, CARUSO, BERSELLI, BORNACIN, BUTTI, BARELLI, NANIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. È stabilito un tetto massimo retributivo per i dipendenti dell'Amministrazione e delle Aziende pubbliche che non deve in alcun caso superare quanto percepito dal presidente di Corte di Cassazione. In caso di concomitanza di più incarichi pubblici il cumulo delle retribuzioni non dovrà comunque superare il tetto stabilito».

---

**13.49**

BORNACIN

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La retribuzione massima di coloro che percepiscono emolumenti o compensi a qualsiasi titolo erogati dalle pubbliche amministrazioni, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore

al trattamento economico complessivo lordo spettante ai membri del Parlamento nazionale».

---

**13.50**

FIRRARELLO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridotti del 20 per cento gli stanziamenti previsti in favore della RAI».

---

**13.51**

FIRRARELLO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridotti del 50 per cento i finanziamenti destinati ai mezzi di informazione».

---

**13.52**

FIRRARELLO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50 per cento il numero complessivo di distacchi e permessi sindacali».

---

**13.53**

ADAMO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 8, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali" sono soppresse».

---

**13.54**

CORONELLA

*Sopprimere il comma 13.*

---

**13.0.1**

LAURO

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. Ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità per i membri del Parlamento comprende ogni altro beneficio o vantaggio connesso all'esercizio del mandato elettivo e non può produrre effetti, neppure indiretti, dopo la cessazione del mandato, salva l'erogazione delle prestazioni di natura previdenziale.

2. I Ministri, i Sottosegretari di Stato, i titolari di qualsiasi carica di governo nelle province, nei comuni, nelle città metropolitane e in ogni altro ente locale, nonché qualsiasi altra carica pubblica, regolata da leggi e da regolamenti statali, dal giorno successivo alla cessazione della carica, non possono godere di alcun beneficio o vantaggio connesso all'esercizio della carica stessa.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti dei titolari di qualsiasi incarico pubblico con responsabilità di direzione o di gestione nelle amministrazioni, negli enti pubblici e nelle società a prevalente partecipazione pubblica.

4. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applica la pena di cui all'articolo 323 del codice penale. In ogni caso, i benefici e i vantaggi indebitamente fruiti costituiscono titolo per le corrispondenti restituzioni e per il risarcimento del danno erariale alle competenti amministrazioni, sia da parte dei concedenti che dei beneficiari.

5. Le disposizioni della presente legge sono da intendere come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

---

**13.0.2**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Indennità, rimborsi e riduzione dei Ministri)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale o europeo, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento.

2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale o europeo non è riconosciuto nessun trattamento economico né alcun rimborso per le spese di trasporto, di viaggio in aggiunta a quanto loro spettante in quanto componenti della rispettiva assemblea parlamentare.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, con il disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un Ministro e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso».

**13.0.3**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Abolizione del vitalizio  
e introduzione del sistema contributivo per parlamentari nazionali)*

1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema



pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. I parlamentari cessati dall'incarico o in carica indicano agli uffici competenti della Camera di appartenenza gli enti o gli istituti previdenziali ove intendono far confluire i contributi versati ai fini dell'erogazione dell'assegno vitalizio, senza oneri aggiuntivi per gli enti e istituti suddetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con re modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano in ogni caso la riduzione immediata di ogni forma di assegno vitalizio per i membri del Parlamento cessati dal mandato pari al dieci per cento».

---

#### 13.0.4

ESPOSITO, BONFRISCO, PISCITELLI, SARRO

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Norme intese alla moralizzazione degli stipendi degli assegni vitalizi e dei compensi)*

1. Tutte le aziende partecipate dalle pubbliche amministrazioni in misura pari ad almeno il 51 per cento del capitale sociale, tutti gli enti senza finalità di lucro i quali traggono i mezzi per il loro funzionamento in prevalenza dalla ricezione di contributi annuali da parte di Amministrazioni pubbliche, in misura pari ad almeno il 50 per cento del proprio bilancio, ovvero tutte le aziende che fruiscono di contributi o finanziamenti, a qualsiasi titolo, a carico dei bilanci pubblici o dell'Unione europea per importi superiori ai 500.000 euro – anche sotto forma di agevolazioni fiscali, sgravi contributivi, esenzioni o incentivi comunque denominati, ivi compresi i programmi di intervento di cui all'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 – nonché i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e coloro che facciano richiesta di accesso agli strumenti di tutela del reddito, in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione e di ammortizzatori sociali in deroga per gli addetti alle attività produttive, adottano pratiche di remunerazione del personale posto alle proprie dipendenze e degli amministratori, tali da garantire che, in ogni caso, non siano riconosciuti o comunque erogati compensi, sotto qualsiasi forma e comunque denominati, anche differiti,

in misura superiore al trattamento economico complessivo lordo del primo Presidente della COIIE di Cassazione, con effetti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Il limite di cui al comma 1 trova altresì applicazione nei confronti di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di tutte le Autorità indipendenti. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al presente articolo. Nel rispetto della loro sfera di autonomia costituzionale, le Amministrazioni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti interni ai limiti della presente norma.

3. Dall'applicazione di quanto previsto ai sensi del comma 1 resta escluso esclusivamente quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto, per il cui computo restano ferme le disposizioni vigenti. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico dei medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai contratti di diritto privato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Se il superamento dei limiti di cui al presente articolo deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al medesimo comma. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito. '.

5. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti commi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Ferme restando le conseguenze di cui al precedente periodo, la mancata osservanza di quanto previsto ai sensi del presente articolo comporta la revoca degli incentivi, contributi o benefici, comunque denominati, fruiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Le indennità corrisposte per lo svolgimento di incarichi di qualsiasi tipo da parte delle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, le agenzie, gli enti pubblici anche economici, le società a partecipazione pubblica, ai titolari di cariche elettive, e gli assegni vitalizi, se cumulabili, non possono superare il limite di cui al comma 1.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo termini e modalità per la comunicazione, anche in via telematica, da parte degli interessati dei dati occorrenti a consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti ai sensi del comma 1, anche avvalendosi della Guardia di finanza che, a tal fine, procede, sia con i poteri riconosciuti dalle disposizioni in tema di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto che attraverso le prerogative riconosciute al medesimo Corpo ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del codice di procedura penale.

8. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 5, è abrogato l'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Il risparmio derivante dall'attuazione della presente legge è riversato al Fondo ammortamento Titoli di Stato per la successiva riduzione del debito pubblico».

---

### 13.0.5

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

*(Economie negli Organi costituzionali, di governo  
e negli apparati politici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, sono autonomamente deliberate, entro il 31 dicembre 2011, riduzioni di spesa, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale. Le Regioni delibereranno riduzioni di spesa con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i compensi spettanti ai componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare, e ai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 20 per cento ri-

spetto all'importo complessivo erogato nel corso dell'anno 2011. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.

3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta».

### 13.0.6

#### BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali)*

1. L'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - *(Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi collegiali)*. – 1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a decorrere dall'anno 2012 le dotazioni degli organi costituzionali sono ridotte del 10 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, nonché delle autorità indipendenti, compresa la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente, ivi compresi gli oneri per la formazione e l'aggiornamento.

3. Le minori spese derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti destinati alla prima infanzia. A tal fine alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è aggiunto, in fine il seguente numero: «41-*quinquies*) pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene,

carrozine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati alla prima infanzia"».

---

### **13.0.7**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati.

2. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: "per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 2.000 euro"».

---

### **13.0.8**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Modifiche alla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di riduzione dei rimborsi elettorali)*

1. All'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento", con le seguenti: "è ridotto di un ulteriore 30 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 50 per cento";

b) sostituire il comma 3, con il seguente: "le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore all'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto"».

### **13.0.9**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Dotazione massima di autovetture di servizio  
per la pubblica amministrazione)*

1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita nelle seguenti misure:

a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 e sono poste in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

5. La lettera *e*) dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.

6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture a quanto previsto dal comma 6.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e della protezione civile.

9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esubero in seguito all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli autisti in esubero anche verso altre pubbliche amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

### **Art. 13-ter.**

*(Voli blu)*

1. L'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *(Voli blu)*. – 1. I voli di Stato sono limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Corte costituzionale."».

---

**13.0.10**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. I consiglieri di Stato, della Corte dei Conti e gli avvocati dello Stato non possono espletare attività diverse dai propri compiti istituzionali».

---

**13.0.11**

GERMONTANI, MOLINARI, CONTINI, MILANA, VALDITARA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. I magistrati del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e i magistrati ordinari non possono ricoprire incarichi extragiudiziali, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa non retribuita, per un periodo complessivo superiore a sette anni al termine del quale decadono automaticamente dall'incarico assunto».

---

**13.0.12**

VALDITARA, MOLINARI, CONTINI, MILANA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le indennità percepite dai presidenti e dai componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Consob sono ridotte del trenta per cento».

---



**13.0.13**

BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. L'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Obblighi di trasparenza per le società a Partecipazione pubblica e la diligenza pubblica*). - 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli enti, gli organismi pubblici e le società con partecipazione pubblica superiore allo 0 per cento, ivi compresi enti, organismi e società delle regioni, delle province e dei comuni, inseriscono sul proprio sito istituzionale o in assenza, sul sito istituzionale dell'amministrazione di riferimento, gli stipendi ed ogni altra tipologia di beneficio economico dei propri amministratori e dei soggetti le cui funzioni possano essere ricondotte a quella dirigenziale, curandone altresì il periodico aggiornamento.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti, gli organismi pubblici e le società con partecipazione pubblica superiore al 10 per cento, ivi compresi enti, organismi e società delle regioni, delle province e dei comuni l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

3. Con riferimento alle figure di amministratore, componente del collegio sindacale e di revisore, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è disposto il divieto di ricoprire tali cariche in più di un ente, organismo pubblico e società con partecipazione pubblica superiore al 10 per cento, ivi compresi quelli facenti capo a regioni, province o comuni. Il divieto non si applica qualora, per motivi di riduzione degli oneri, le cariche plurime siano rivestite nell'ambito di una società e delle sue controllate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione"».

---

**13.0.14**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. Entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia ed il Ministro delle regioni, sentite l'ANCI, l'UPI, la Conferenza delle Regioni individua, con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti le sanzioni amministrative per i soggetti pubblici o che fluiscono di contributi, finanziamenti o agevolazioni a qualsiasi titolo ottenuti che dovessero violare le disposizioni di cui alla presente legge, ove già non previste da altre disposizioni».

---

**Art. 14.****14.1**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, DI NARDO, CARLINO

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «La disposizione di cui alla presente lettera si applica a partire dalle elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del Molise da svolgersi nell'anno 2011».

---

**14.2**

ASTORE

*Al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «Per le Regioni che entro il termine previsto al periodo precedente, abbiano già indetto ovvero indicano i comizi elettorali per il rinnovo dei rispettivi consigli, sospendono, ovvero non avviano, il procedimento elettorale e fissano alla prima data utile le elezioni per il rinnovo della legislatura regionale, trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

**14.3**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «entro il limite», inserire le seguenti: «dell'80 per cento».*

---

**14.4**

ASTORE

*Al comma 1, lettera d), aggiungere i seguenti:*

«d-bis) previsione di una rendicontazione completa, sulla base di fatture e certificazione legalmente valida, delle spese sostenute e di una informazione trasparente e pubblica dell'utilizzo delle risorse dei Gruppi consiliari;

d-ter) previsione della proibizione assoluta della costituzione di Gruppi consiliari formati da un unico consigliere. Il numero minimo di consiglieri per la formazione di ciascun gruppo non può essere inferiore al 10 per cento dei consiglieri delle Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti e al 5 per cento dei consiglieri per le altre Regioni».

---

**14.5**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**14.6**

BIANCONI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; i componenti tale Collegio sono eletti dal Consiglio regionale attingendo da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma;».

---

#### 14.7

PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, alla lettera e), sostituire il secondo periodo con il seguente: «; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti».*

---

#### 14.8

TONINI, MERCATALI, SANNA, PEGORER, CECCANTI, MORANDO, FINOCCHIARO, ZANDA, PERTOLDI, BLAZINA, CABRAS, LUMIA, SCANU

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

#### 14.9

SANNA, FINOCCHIARO, ZANDA, MORANDO, MERCATALI, BLAZINA, CABRAS, CECCANTI, LUMIA, PEGORER, PERTOLDI, TONINI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale

dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a

pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione dei commi da 4 a 4-quater devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."».

---

#### 14.10

THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Sopprimere il comma 2.*

---

#### 14.11

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

*Al comma 2, aggiungere i seguenti:*

«I parametri di cui al comma 1 lettera a), non si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, che nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, si adeguano nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla presente Legge.

Il comma 1, lettera *a*) della manovra correttiva, prevede che il numero massimo dei consiglieri regionali per le regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti sia di trenta Consiglieri e che il numero massimo degli Assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei Consiglieri regionali.

Al proposito la regione Sardegna si è già impegnatandosi come priorità programmatica della Giunta, la riduzione dei costi della politica attraverso uno specifico disegno di legge oggi in fase di avanzata definizione, che prevede la riduzione da 80 a 60 consiglieri regionali.

Al comma 2 la norma stabilisce che «l'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente».

A tal riguardo occorre evidenziare che le RSS all'indomani della precedente manovra finanziaria di luglio, avevano già elaborato un documento condiviso che con riferimento all'applicazione della manovra finanziaria nelle Regioni a Statuto Speciale e province Autonome rilevavano:

– che per gli Enti ad autonomia differenziata i meccanismi di perequazione dovessero trovare attuazione attraverso le particolari procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42/2009 e s.m.;

– che si dovesse tener conto degli Accordi finanziari previsti (stipulati o in corso di definizione) ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 42/2009 tra le singole autonomie differenziate e lo Stato;

– che si dovesse dare piena e corretta applicazione ai regimi finanziari delle Regioni a Statuto Speciale e delle province autonome, previsti dai rispettivi Statuti;

– che i sacrifici in termini di miglioramento dell'indebitamento netto da ripartire fra i vari livelli di Governo con il Patto di Stabilità venissero quantificati in proporzione ai volumi di bilancio di ciascun soggetto;

– che l'attuazione del federalismo fiscale non potesse prescindere dall'attuazione dei meccanismi di perequazione infrastrutturale previsti dall'articolo 22 della legge n. 42/2009 ad oggi privi di qualsiasi determinazione.

L'attuazione dei punti sopracitati, alla luce del nuovo disposto correttivo, viene vincolato all'applicazione del comma 1 articolo 14, violando in tal modo la potestà legislativa primaria delle RSS».



**14.12**

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I parametri di cui al comma 1 lettera *a*), non si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, che nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, si adeguano nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla presente legge».

---

**14.13**

SANCIU, SARO, SANTINI, PISANU, LENNA, DE ECCHER, DELOGU, CAMBER, MASSIDDA

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano avviene nel rispetto delle prerogative costituzionali e delle disposizioni dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione nel rispetto delle previsioni contenute nell'Articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---

**14.14**

OLIVA

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Anche le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguarsi ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui al precedente comma».

---

**14.15**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 punto *a*) da parte delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia deve tener conto dell'esigenza di favorire la rappresentanza della minoranza linguistica slovena nel Consiglio regionale del FVG».

---

**14.16**

SARO, LENNA, CAMBER, PITTONI, SANCIU

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---

**14.17**

CABRAS, PEGORER, TONINI, SANNA, PERTOLDI, BLAZINA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo Stato, d'intesa con le Regioni a statuto speciale, promuove le modifiche statutarie per l'adeguamento dell'ordinamento interno di ciascuna Regione ai principi del presente provvedimento. Le Regioni a statuto speciale, entro la medesima scadenza, adeguano con legge regionale il numero, le funzioni e i compiti degli enti locali territoriali operanti nelle medesime Regioni ai principi stabiliti dal presente decreto-legge».

---

**14.18**

VALENTINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 23, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, per la istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni».

---

**14.0.1**

BASTICO, BIANCO, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Accorpamento o soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

**14.0.2**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Ricognizione a fini soppressivi degli enti strumentali delle Regioni)*

1. Entro due mesi dalla data in vigore della presente legge in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti strumentali e di quelli dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare

difformità tra gli enti costituzionalmente previsti e quelli esistenti ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle Regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti ne) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre del 50 per cento i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni».

---

### 14.0.3

GERMONTANI, MOLINARI, CONTINI, VALDITARA

*Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Tale divieto non si applica nel limite di sette anni nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: otto unità; magistrati contabili: sette unità; magistrati ordinari: cinque unità. La presente disposizione prevale su ogni altra norma anche di natura speciale e si applica a decorrere dalla prossima legislatura».

---

**14.0.4**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Accorpamento delle cerimonie celebrative delle Forze Armate)*

1. Allo scopo di ridurre le spese di rappresentanza delle Forze Armate, le cerimonie celebrative di ricorrenze d'importanza istituzionale o storica che usualmente implicino l'effettuazione di parate con l'impiego di truppe appartenenti ai colpi armati dello Stato sono ridotte ad una, in occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno di ogni anno. A partire dal 2012, la parata militare commemorativa della Festa della Repubblica si effettua in una città capoluogo di Regione differente, seguendo l'ordine alfabetico dei comuni interessati».

---

**Art. 15.****15.1**

VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, MENARDI, PISCITELLI, POLI BORTONE, SAIA

*Sopprimere l'articolo 15.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**15.2**

IZZO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di*

*spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**15.3**

ZANETTA

*Sopprimere l'articolo 15.*

---

**15.4**

CICOLANI, BUTTI, SAIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.5**

BOSCETTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**15.6**

VALDITARA

*Sostituire l'articolo 15, con il seguente:*

«Art. 15. – 1. A decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale incorso alla data di entrata in vigore del presente decreto le province sono soppresse.

2. Le funzioni esercitate dalle province sono trasferite alle regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai comuni già facenti parte delle predette province. Con decreto del Ministro dell'interno sono trasferite alle regioni personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati allo svolgimento delle funzioni trasferite.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono soppressi gli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province.

4. Con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche sul territorio nazionale».

---

**15.7**

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES, CENTARO, FERRARA, CARRARA, MENARDI, PISCITELLI, SAIA

*Sostituire l'articolo 15, con il seguente:*

«Art. 15. - (*Soppressione di province*) – 1. Un attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le province che coincidono con le aree metropolitane».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**15.8**

ORSI, LAURO

*Sostituire l'articolo 15, con il seguente:*

«Art. 15. – 1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale e dei confini delle regioni, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le province aventi sede nelle Aree Metropolitane individuate dal decreto legislativo n. 267/2000 e dalla legge n. 42/2009.

2. Il comma 1 si applica anche alle aree metropolitane individuate, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle regioni a statuto speciale.

3. Entro il termine di cui al comma 1 per la soppressione delle province i comuni del territorio delle province soppresse non ricompresi nell'Area metropolitana esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della costituzione al fine di essere aggregati ad un'altra provincia all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale.

4. Esperita l'iniziativa di cui sopra o in assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1 ovvero qualora, l'applicazione del principio di continuità territoriale non consenta ai comuni alternative rispetto all'aggregazione ad una circoscrizione provinciale, le funzioni esercitate dalle province soppresse vengono trasferite:

a) alle province limitrofe per i comuni non compresi nell'area metropolitana;

b) alle Aree metropolitane per i comuni già individuati nel loro ambito.

5. Fino alla approvazione della disciplina costituzionale di cui al comma 1 non possono essere istituite nuove province ferma restando la possibilità che, attraverso iniziative dei comuni di cui all'articolo 133 della costituzione, a seguito della nuova definizione delle circoscrizioni provinciali venga disposta attraverso legge regionale la modifica delle circoscrizioni o dei comuni ricadenti nelle aree metropolitane finalizzata al riequilibrio, da realizzarsi per ambiti territoriali limitrofi ed omogenei, della complessiva organizzazione dei territori all'interno delle circoscrizioni provinciali conseguente alla soppressione delle province.

6. All'interno delle aree metropolitane continuano ad operare le sedi delle amministrazioni periferiche dello Stato in particolare quelle facenti capo all'organizzazione della giurisdizione e della sicurezza pubblica. Il Governo è delegato ad emanare entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del presente decreto la definizione degli ambiti territoriali delle prefetture, delle questure dei tribunali e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato che si rende necessaria per garantire il più razionale funzionamento delle funzioni statali conseguente al riassetto delle circoscrizioni provinciali ed alla soppressione delle province. Con decreto del Ministro competente per materia sono disposti, sentite le rappresentanze sindacali, i trasferimenti del personale che si rendono opportuni per l'attuazione del presente articolo.

7. Le regioni con propria legge entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di conferenza unificata finalizzata su un quadro di indirizzi e principi comuni da realizzare, disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alle aree metropolitane conseguenti alla soppressione delle province e la partecipazione dei comuni agli atti pianificatori e programmatori di nuova attribuzione alle aree metropolitane».

---

## 15.9

IZZO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. – 1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale e dei confini delle Regioni, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le province aventi sede nelle aree metropolitane individuate dal decreto legislativo 267/2000 e dalla legge 42/2009.

2. Il comma 1 si applica anche alle aree metropolitane individuate, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle regioni a statuto speciale.

3. Entro il termine di cui al comma 1 per la soppressione delle Province i Comuni del territorio delle Province soppresse non ricompresi nel-



l'area metropolitana esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione al fine di essere aggregati ad un'altra provincia all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale.

4. Esperita l'iniziativa di cui sopra o in assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1 ovvero qualora, l'applicazione dei principi di continuità territoriale non consenta ai comuni alternative rispetto all'aggregazione ad una circoscrizione provinciale, le funzioni esercitate dalle province soppresse vengono trasferite:

a) alle province limitrofe per i comuni non compresi nell'area metropolitana;

b) alle aree metropolitane per i comuni già individuati nel loro ambito.

5. Fino alla approvazione della disciplina costituzionale di cui al comma 1 non possono essere sostituite nuove Province ferma restando la possibilità che, attraverso iniziative dei comuni di cui all'articolo 133 della Costituzione, a seguito della nuova definizione delle circoscrizioni provinciali venga disposta attraverso legge regionale la modifica delle circoscrizioni o dei comuni ricadenti nelle aree metropolitane finalizzata al riequilibrio, da realizzarsi per ambiti territoriali limitrofi ed omogenei, della complessiva organizzazione dei territori all'interno delle circoscrizioni provinciali conseguente alla soppressione delle Province.

6. All'interno delle aree metropolitane continuano ad operare le sedi delle Amministrazioni periferiche dello Stato in particolare quelle facenti capo all'organizzazione della giurisdizione e della sicurezza pubblica. Il Governo è delegato ad emanare entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del presente decreto la definizione degli ambiti territoriali delle Prefetture, delle Questure dei Tribunali e degli Uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato che si rende necessaria per garantire il più razionale funzionamento delle funzioni statali conseguente al riassetto delle circoscrizioni provinciali ed alla soppressione delle province. Con decreto del Ministro competente per materia sono disposti, sentite le rappresentanze sindacali, i trasferimenti del personale che si rendono opportuni per l'attuazione del presente articolo.

7. Le Regioni con propria legge entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata finalizzata su un quadro di indirizzi e principi comuni da realizzare, disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alle aree metropolitane conseguenti alla soppressione delle Province e la partecipazione dei Comuni agli atti pianificatori e programmatori di nuova attribuzione alle aree metropolitane».

**15.10**

Nicola Rossi

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (*Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori*). – 1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 2.000.000 abitanti.

2. Le funzioni esercitate dalle Province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse. Con decreto del Ministro dell'Interno sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 2.000.000 abitanti.

4. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento alla unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse; con decreto del Ministro dell'Interno sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse».

---

**15.11**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (*Riduzione ed accorpamento delle Province*). – 1. In attesa della revisione costituzionale concernente l'abrogazione delle province, sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio 2009, inferiore a un milione di abitanti.

2. Non possono, in ogni caso, essere istituite nuove Province.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse possono assumere, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una delle Province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

4. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 3 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei Comuni di cui al comma 2 e sentita la Regione interessata.

6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura prevista al comma 5 con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia di aggregazione.

7. Nel caso in cui dall'applicazione del presente articolo consegue la soppressione di tutte le province nel territorio regionale le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse.

8. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore.

9. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro sei mesi dalla data in vigore della

presente legge le regioni a statuto speciale non provvedano all'adeguamento interno, in armonia con quanto previsto dal presente articolo».

---

### 15.12

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (*Soppressione di Province e dimezzamento dei consiglieri e assessori*). – 1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le Province la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia inferiore a 500.000 abitanti.

2. Le funzioni esercitate dalle Province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse. Con decreto del Ministro dell'interno sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 2.000.000 abitanti.

4. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento alla unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse».

---

### 15.13

LAURO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (*Nuove disposizioni in materia di organi delle province con popolazione pari od inferiore a 300.000 abitanti e dimezzamento dei consiglieri e degli assessori provinciali nelle altre province*). – 1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello

di governo provinciale, nelle province con popolazione pari o inferiore a 300.000 abitanti, rilevata al censimento generale della popolazione del 2011, alla scadenza del mandato dei consigli provinciali in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si provvede al rinnovo degli organi elettivi.

2. Nelle province di cui al comma 1 il consiglio è composto dai sindaci dei comuni del territorio della provincia. Il Consiglio, nella prima seduta, elegge il suo presidente e, subito dopo, procede ad eleggere tra i consiglieri, a maggioranza, il presidente della provincia il quale comunica al Consiglio nella successiva seduta, la composizione della giunta i cui membri sono scelti, in numero non superiore a quattro, tra gli stessi consiglieri. Il mandato del presidente è di cinque anni, rinnovabile consecutivamente per una sola volta; nel caso di durata inferiore di uno dei mandati, non è consentito un terzo mandato consecutivo. Si decade dalla carica di amministratore locale provinciale al momento della cessazione della carica di sindaco. Non è consentita la costituzione di gruppi consiliari con oneri di personale a carico delle amministrazioni provinciali.

3. Nelle province di cui al comma 1 le dimissioni contestuali, previste dall'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei consiglieri equivalgono alla approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della provincia e comportano la elezione, entro venti giorni, del nuovo presidente. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, il decesso del presidente non determinano lo scioglimento del consiglio, ma la elezione, entro venti giorni, del nuovo presidente. Per ogni altra ipotesi, trovano applicazione le disposizioni in materia di controllo degli organi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compreso il termine di conclusione delle gestioni commissariali.

4. In coerenza alle disposizioni in materia di divieto di cumulo dei compensi degli amministratori locali di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i presidenti delle province e gli assessori provinciali, indicati al comma 2 del presente articolo, possono optare per il trattamento riconosciuto agli amministratori locali provinciali dal citato decreto legislativo n. 267 del 2000 senza ulteriori riconoscimenti economici. Per i consiglieri provinciali, indicati al comma 2 del presente articolo, le attività dei consigli provinciali costituiscono esercizio delle proprie funzioni pubbliche e non comportano alcun riconoscimento economico.

5. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli provinciali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali, è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore».

*Conseguentemente all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, le parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto,» sono soppresse.*

---

**15.14**

FIRRARELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (*Soppressione di Province e riduzione dei consiglieri e assessori*). – 1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale successivo al 1° gennaio 2013, sono soppresse le Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati.

2. Entro il termine fissato al comma 1 per la soppressione delle Province, i Comuni del territorio della circoscrizione delle Province soppresse esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione al fine di essere aggregati ad un'altra provincia all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale. Le Regioni a statuto ordinario, nel fornire il parere previsto dall'articolo 133 della Costituzione, possono proporre ulteriori soluzioni di modificazione o accorpamento delle circoscrizioni provinciali sulla base delle proposte avanzate dai Comuni. Le Regioni a Statuto speciale ridefiniscono, con propria legge, le circoscrizioni provinciali del loro territorio sulla base delle proposte avanzate in base all'iniziativa esercitata dai Comuni, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dal comma 1.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro 18 mesi dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali delle regioni a statuto ordinario secondo le proposte avanzate dalle Regioni in base all'iniziativa esercitata dai Comuni del loro territorio, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

4. In ogni regione è comunque garantita l'istituzione di una Provincia.

5. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Il Consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e: a) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; b) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; c) da 20 membri nelle altre province.";

b) all'articolo 47, al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 28 consiglieri.";

6. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse e gli altri uffici periferici dell'amministrazione statale che hanno sede nella provincia.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6 e la ripartizione degli uffici statali periferici nelle circoscrizioni provinciali come ridefinite ai commi 2 e 3 del presente articolo».

---

### 15.15

OLIVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. – 1. A decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso, gli organi di governo delle Province sono costituiti da sindaci dei comuni appartenenti alla circoscrizione provinciale. Gli amministratori delle Province, per le loro funzioni, non percepiscono alcuna indennità o compenso, sotto nessuna forma, salvo un rimborso spese nella misura minima prevista dalla legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un decreto per il riordino delle norme in materia di elezione di secondo livello degli organi provinciali».

---

### 15.16

BEVILACQUA, BIANCHI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**15.17**

VIESPOLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le province diverse da quelle di cui all'articolo 21, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**15.18**

BEVILACQUA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse tutte le province».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**15.19**

SANNA, BASTICO, CECCANTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale,».*

---



**15.20**

BIANCHI

*Al comma 1, dopo le parole: «sono soppresse», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione della provincia di Crotone,».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**15.21**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «al censimento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dall'Istituto Nazionale di Statistica al 1° gennaio 2009 sia superiore a un milione di abitanti».*

---

**15.22**

SARBATI, DEL PENNINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3000 chilometri quadrati» con le seguenti: «500.000 abitanti».*

---

**15.23**

ASTORE

*Al comma 1, sostituire la parola: «300.000» con la parola: «500.000», e sopprimere le parole: «o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati».*

*Al comma 4 sostituire la parola: «500.000» con la parola: «1.000.000».*

---

**15.24**

CABRAS

*Al comma 1, sostituire le parole: «superiore a 300.000» con le parole: «superiore a 500.000» e le parole: «superiore a 3000 chilometri quadrati» con le parole: «superiore a 4500 chilometri quadrati».*

---

**15.25**

Izzo

*Al comma 1, sostituire la parola: «300.000» con la seguente: «250.000».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**15.26**

Izzo

*Al comma 1, sostituire la parola: «300.000» con la seguente: «200.000, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**15.27**

CASOLI

*Al comma 1, le parole: «o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati» sono soppresse.*

*Allo stesso comma è, in fine, aggiunto il seguente inciso: «sono altresì soppresse le province nella cui circoscrizione amministrativa siano state istituite città metropolitane».*

---

**15.28**

GALIOTO

*Al comma 1, sono soppresse le parole: «o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati».*

---

**15.29**

IZZO

*Al comma 1, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «2.000».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**15.30**

ZANETTA

*Al comma 1, sostituire la parola: «3.000», con la seguente: «2.000».*

---

**15.31**

SANCIU, SARO, SANTINI, PISANU, LENNA, DE ECCHER, DELOGU, CAMBER, MASSIDDA

*Al comma 1, dopo le parole: «chilometri quadrati» aggiungere le seguenti: «Relativamente alle Regioni a statuto speciale, sono fatte salve le*

prerogative e le competenze costituzionali, le disposizioni e le norme di attuazione».

---

**15.32**

ZANETTA

*Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «, ovvero con almeno il 90 per cento di comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri».*

---

**15.33**

DI GIACOMO

*Al comma 1, quinto rigo, dopo le parole: «superiore a 3.000 chilometri quadrati» aggiungere le seguenti: «Sono fatte salve le regioni che hanno due sole province che insistono nel proprio territorio».*

---

**15.34**

MUGNAI

*Al comma 1, dopo le parole: «sono soppresse le province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri quadrati» aggiungere le seguenti: «o il cui comune capoluogo abbia una popolazione superiore a 150.000 abitanti».*

---

**15.35**

VIESPOLI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o che abbiano un sito riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizza-*

zioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

---

**15.36**

PICCIONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È ammessa la fusione di province soppresse con creazione di nuova provincia nel rispetto dei limiti demografici e territoriali di cui al comma 1».

---

**15.37**

D'ALÌ

*Al comma 2, dopo la parola: «provincia», sostituire le parole: «all'interno del territorio regionale», con le seguenti: «anche oltre il territorio regionale».*

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso in cui il trasferimento oltre le funzioni riguardi anche risorse finanziarie, di personale e beni mobili e immobili, gli stessi possono essere assegnati ai Comuni ricadenti nei territori e nelle circoscrizioni delle Province soppresse».*

---

**15.38**

PICCIONI

*Al comma 2, dopo le parole: «territorio regionale», aggiungere le seguenti: «o al fine della fusione di province soppresse con creazione di nuova provincia nel rispetto dei limiti demografici e Territoriali di cui al comma 1».*

---

**15.39**

ZANETTA

*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Qualora attraverso le procedure di cui al citato articolo 133 della Costituzione, alle pro-*

vince soppresse aderiscano comuni contermini facenti parte di una provincia non soppressa, purché connessi da almeno un collegamento definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i., fino al raggiungimento dei parametri di cui comma 1, le stesse Province non saranno soppresse».

---

**15.40**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Il comma 4 è soppresso.*

---

**15.41**

CABRAS

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio provinciale è composto dai sindaci dei comuni ricompresi nell'ambito della Provincia, il numero degli assessori è ridotto della metà rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente alla data del presente decreto, e sono abrogate le norme della legge elettorale provinciale in contrasto con il presente comma».

---

**15.42**

SERRA, GALIOTO

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, alla copertura del relativo onere si provvede a decorrere dal 2011 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**15.43**

CABRAS

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La soppressione delle province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse. Nelle province che mantengono le loro funzioni sono altresì soppressi gli uffici territoriali del governo, ad eccezione di quelli ubicati nella provincia in cui ha sede il capoluogo di regione; in quest'ultima è istituito l'ufficio regionale della prefettura regionale, nel quale si concentra l'esercizio di tutte le funzioni del governo nell'ambito della regione. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

---

**15.44**

FERRARA, FLERES, CENTARO, VIESPOLI

*Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire la seguente: «non».*

---

**15.45**

MUGNAI

*Al comma 6, dopo le parole: «La soppressione delle province di cui al comma 1 determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse», aggiungere le seguenti: «salvo in quelle i cui comuni capoluogo abbiano una popolazione superiore a 150.000 abitanti».*

---

**15.46**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 7, dopo le parole: «si procede» inserire le seguenti: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».*

---

**15.47**

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«8. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione nelle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, che nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, si adeguano nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla presente legge».

*Conseguentemente all'articolo 16 dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«15. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione nelle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, che nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, si adeguano nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla presente legge».

---

**15.48**

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione nelle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, che nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, si adeguano nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla presente legge».

---

**15.49**

SARO, LENNA, CAMBER, PITTONI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---



**15.50**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«8. La previsione di cui al comma 1 del presente articolo non viene applicata nelle province di Trieste, Gorizia e Udine della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero nel territorio in cui la minoranza linguistica slovena è tradizionalmente presente».

---

**15.51**

FISTAROL

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«8. Sono soppresse le province il cui territorio insiste nelle aree metropolitane di Milano, Torino, Genova, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria, nonché di Roma capitale.

9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione al comune capoluogo delle province di cui al comma 8 nell'ambito della medesima regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

10. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per le Riforme per il federalismo, con il Ministro per la Semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al trasferimento delle funzioni delle province soppresse ai comuni capoluogo delle stesse, sentiti i comuni e la regione interessata.

11. Entro due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura prevista al medesimo comma 10, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della provincia soppressa al comune capoluogo delle province di cui al comma 8.

12. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 10 e 11 producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle province soppresse ai sensi del comma 8».

### 15.0.1

FISTAROL

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Soppressione delle province che insistono nel territorio delle aree metropolitane di Milano, Torino, Genova, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria, nonché di Roma capitale)*

1. Sono soppresse le province il cui territorio insiste nelle aree metropolitane di Milano, Torino, Genova, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria, nonché di Roma capitale.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione al comune capoluogo delle province di cui al comma 1 nell'ambito della medesima regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per le Riforme per il federalismo, con il Ministro per la Semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al trasferimento delle funzioni delle province soppresse ai comuni capoluogo delle stesse, sentiti i comuni e la regione interessata.

4. Entro due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura prevista al medesimo comma 3, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della provincia soppressa al comune capoluogo delle province di cui al comma 1.

5. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 3 e 4 producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle province soppresse».

### 15.0.2

BIANCO, MORANDO, ADAMO, MERCATALI, BARBOLINI, INCOSTANTE, LEGNINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Costituzione delle città metropolitane  
e organi e sistema elettorale delle città metropolitane)*

1. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) le funzioni delle province;
- b) le funzioni dei comuni ove, nell'ambito della città metropolitana, non siano esistenti enti come tali riconosciuti;
- c) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- d) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni;
- e) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- f) la mobilità e la viabilità metropolitane;
- g) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- h) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, o esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

3. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

4. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il si-

stema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto.

6. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui al comma 5, può prevedere che il sindaco metropolitano sia scelto tra i sindaci dei comuni che ne fanno parte, e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni stessi, garantendo nel consiglio la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili».

---

### 15.0.3

VITALI, BIANCO, ADAMO, MERCATALI, BARBOLINI, INCOSTANTE, LEGNINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Organi e sistema elettorale delle città metropolitane)*

1. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano, nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

2. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 4 del presente articolo, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono determinati dalla legge, salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto.

4. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui al comma 2, può prevedere che il sindaco metropolitano sia scelto tra i sindaci dei comuni che ne fanno parte, e che gli altri organi siano formati da componenti degli organi dei comuni stessi, garantendo nel consiglio la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per am-

ministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili».

#### 15.0.4

MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, Marco FILIPPI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche e obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 1, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 2.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 2.

5. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati re-

golamentati alla data di entrata di vigore della legge di conversione del presente decreto».

### 15.0.5

LUSI, MORANDO, MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

1. I comuni montani che, entro il 30 maggio 2011, hanno deliberato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2010 registrando, a norma degli articoli 227 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un avanzo di amministrazione pari o superiore al 10 per cento del consuntivo della spesa corrente per lo stesso esercizio finanziario, possono derogare ai vincoli stabiliti dalle norme vigenti in materia di patto di stabilità per un importo complessivo non superiore al cinquanta per cento del suddetto avanzo di amministrazione solo per spese in conto capitale».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 15.0.6

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modalità di scioglimento di comuni e province)*

1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia ed il Ministro delle Regioni, su conforme parere dell'ANCI, dell'UPI, della Conferenza delle regioni, individua con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, le modalità di scioglimento di co-

muni e province rientranti nella tipologia di soppressione di cui al presente articolo, tenendo conto dei seguenti criteri: numero di abitanti, estensione territoriale, densità di popolazione, tradizioni e condizioni socio-economiche, distanza e collegamenti viari e ferroviari dai comuni e dalle province più vicine.

2. Il Ministero dell'interno, con le stesse modalità di cui al comma 1, fissa le modalità di trasferimento, finanziamento e funzionamento, delle competenze già attribuite ai comuni ed alle province che saranno sciolte e degli uffici pubblici di rilevanza locale, regionale o nazionale che in essi svolgono la loro attività, assicurando la stabilità del personale, la continuità e la funzionalità dei compiti da essi svolti, le necessarie dotazioni finanziarie strutturali, infrastrutturali e di personale».

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «21 per cento».*

---

## Art. 16.

### 16.1

BIANCO, MORANDO, LEGNINI, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, ANDRIA, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, DELLA SETA, DE SENA, INCOSTANTE, FERRANTE, GIARETTA, LUMIA, LUSI, Mauro Maria MARINO, MARCUCCI, SANNA, VITALI, BERTUZZI, BLAZINA, STRADIOTTO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

### «Art. 19-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu, disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale



dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a

pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ‘ Misure di contenimento e razionalizzazione nella spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche ’, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione dei commi da 4 a *4-quater* devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."

10. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 10 gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

11. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

12. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovrapregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo. o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

14. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali. l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

15. Le disposizioni dei commi da 10 a 14 non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

16. Dall'attuazione dei commi da 10 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

17. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse. le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

18. Ai fini di cui al comma 17, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

19. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 18 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

20. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

21. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

22. Al fine di far valere i diritti di cui ai commi 20 e 21 è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

23. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

24. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. 25. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato"».

---

## 16.2

IZZO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, a partire dal 2011, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

## 16.3

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FLERES, CENTARO, FERRARA, CARRARA, MENARDI, PISCITELLI, SAIA

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizza-*

*zioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**16.4**

ZANETTA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.5**

CICOLANI, BUTTI, SAIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.6**

MALAN

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

«Art. 16. - (*Riduzione dei costi dei piccoli comuni*). – 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, entro il 31 dicembre 2012 nei comuni con popolazione pari od inferiore a 1.000 abitanti tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri comuni contermini con popolazione pari od inferiore a 1.000 abitanti mediante la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia, dell'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. L'unione di comuni è costituita dai comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti collegati da strade carrozzabili che non passino per altri comuni al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione residente nel territorio dell'unione municipale è pari almeno a 5.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale. Le unioni di comuni di superficie superiore a 100 chilometri quadrati in cui la distanza stradale, fra i centri dei due comuni più distanti superi i 25 chilometri, possono derogare dal limite minimo di 5000 abitanti.

3. Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con popolazione inferiore a 1000 abitanti, i comuni di cui al primo periodo costitui-

scono, con i comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive. Le unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono mantenere il limite demografico di 5.000 abitanti complessivi.

4. Gli organi dell'unione dei comuni sono il Presidente, l'assemblea, composta dai sindaci dei comuni aderenti, da due consiglieri eletti per comune, con diritto di rappresentanza delle minoranze, e la giunta, composta da un numero di assessori non superiore a quelli previsti per i comuni dalla popolazione complessiva dell'unione dei comuni. I Consigli dei Comuni aderenti approvano ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione.

5. Lo statuto dell'unione di comuni individua le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 5 e ne disciplina i rapporti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.

7. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

8. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. L'organo di revisione finanziaria di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 svolge le funzioni di cui all'articolo n. 239 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 a favore dell'Unione dei Comuni e dei comuni aderenti, senza compensi aggiuntivi nel rispetto dei limiti massimi per popolazione di cui al decreto ministeriale del Ministro dell'Interno del 20 maggio 2005. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

9. Le funzioni di segretario dell'unione sono svolte dal segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione ovvero da un Vice segretario comunale, qualora fosse presente tale figura in uno dei Comuni

facenti parte dell'Unione già prima della costituzione dell'Unione stessa. A tal fine sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i Vice segretari comunali che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa. Le funzioni di cui al comma 2. dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a favore dei comuni aderenti all'Unione, possono essere svolte dal Segretario dell'Unione con il compenso disciplinato ai sensi del comma 6. dello stesso articolo.»

10. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, le seguenti norme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si applicano con le seguenti modificazioni:

a) il termine per l'assenza dal lavoro all'articolo 79, comma 1 va applicato solo per l'effettiva durata delle riunioni degli organi di cui fanno parte, oltre al tempo necessario agli spostamenti da e per il luogo di lavoro;

b) le ore di assenza dal lavoro di cui all'articolo 79, comma 4 sono limitate a 12;

c) non si applica il comma 5 dell'articolo 79 sopprimere il comma 5, il comma 1 dell'articolo 81;

d) il dimezzamento di cui all'articolo 82, comma 1 si applica anche a chi gode di pensione superiore a 2000 euro mensili».

---

## 16.7

VIESPOLI, FLERES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 16. - (*Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni*). - 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti per i Consiglieri Comunali e gli assessori, sono soppresse tutte le indennità di carica e i gettoni di presenza previsti, per la partecipazione alle riunioni degli organi di cui si fa parte, ad eccezione di quella del Sindaco. Tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti mediante la costituzione dell'unione municipale.

2. L'unione municipale è costituita dai comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di spet-

tanza comunale. La complessiva popolazione residente nel territorio dell'unione municipale è pari almeno a 5.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale.

3. Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con popolazione inferiore a 5000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le norme previste per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui al comma 8, lettera a). I comuni di cui al primo periodo costituiscono, con i comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive.

4. Gli organi dell'unione municipale sono l'assemblea municipale, il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale. L'assemblea municipale è costituita dai sindaci dei comuni costituenti l'unione municipale ed esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale elegge, nel suo seno, il Presidente dell'unione municipale, al quale spettano, sul territorio dell'unione municipale, le competenze del Sindaco stabilite dall'articolo 50 del citato Testo unico. Spettano ai Sindaci dei comuni facenti parte dell'unione municipale le attribuzioni di cui all'articolo 54 del citato Testo unico. Il Presidente dell'unione municipale nomina, fra i componenti l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell'unione municipale. La Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze di cui all'articolo 48 del citato Testo unico.

5. Lo statuto dell'unione municipale individua le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 5 e ne disciplina i rapporti.

6. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, è disciplinato il procedimento di prima costituzione dell'unione municipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso in cui siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni di cui al comma 1 e la costituzione dell'unione municipale non sia avvenuta, il Prefetto stabilisca per i Comuni interessati un termine per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario *ad acta* al fine di provvedere alla convocazione dell'Assemblea municipale per gli adempimenti previsti. 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.

8. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti la carica di Consigliere Comunale è totalmente gratuita.

b) per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da 7 consi-



glieri di cui due di minoranza ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri di cui tre di minoranza, ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro;

c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da dieci consiglieri di cui tre di minoranza ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

9. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,"; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: "b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009".

10. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

11. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del Testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale.

Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

12. All'articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera *a*), del medesimo comma 32, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: *31 dicembre 2012*".

13. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera *e*) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere.

Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti necessari.».

---

## 16.8

SBARBATI, DEL PENNINO

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

«Art. 16. - (*Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni*). – 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, il Sindaco è il solo organo di governo e sono soppressi la Giunta ed il Consiglio comunale. Tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti mediante la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia, salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, dell'unione municipale.

2. Nel Comuni di cui al comma 1, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o il nominativo sulla scheda elettorale. È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si applica l'articolo 71 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano ferme le norme vigenti in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità e per la presentazione della candidatura previste per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3. L'unione municipale è costituita dai comuni contermini con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti al fine dell'esercizio in forma as-

sociata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione residente nel territorio dell'unione municipale è pari almeno a 25.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con popolazione inferiore a 5000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai fini della composizione degli organi di governo, le norme previste per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti di cui al comma 9, lettera a). I comuni di cui al primo periodo costituiscono, con i comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive.

5. Gli organi dell'unione municipale sono l'assemblea municipale, il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale. L'assemblea municipale è costituita dai sindaci dei comuni costituenti l'unione municipale ed esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale elegge, nel suo seno, il Presidente dell'unione municipale, al quale spettano, sul territorio dell'unione municipale, le competenze del Sindaco stabilite dall'articolo 50 del citato Testo unico. Spettano ai sindaci dei comuni facenti parte dell'unione municipale le attribuzioni di cui all'articolo 54 del citato Testo unico. Il Presidente dell'unione municipale nomina, fra i componenti l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell'unione municipale. La giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze di cui all'articolo 48 del citato Testo unico.

6. Lo statuto dell'unione municipale individua le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 5 e ne disciplina i rapporti.

7. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, è disciplinato il procedimento di prima costituzione dell'unione municipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso in cui siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni di cui al comma 1 e la costituzione dell'unione municipale non sia avvenuta, il Prefetto stabilisca per i Comuni interessati un termine per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario *ad acta* al fine di provvedere alla convocazione dell'Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento e funzionamento dei Comuni.

9. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione superiore a 5000 e fino a 15000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 15000 e fino a 25000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

c) per i comuni con popolazione superiore a 25.000 e fino a 50.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

10. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati", sono sostituite dalle seguenti: "50.000 abitanti, salvo diverso limite demografico Individuato con delibera della Giunta regionale,"; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: "b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009".

11. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

12. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del Testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito Internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

13. All'articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a), del medesimo comma 32, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

14. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il Prefetto ac-

certa che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, del citato decretollegge n. 78 del 2010. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti necessari».

---

## 16.9

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Sostituire l'articolo 16, con il seguente:*

«Art.16. - (*Disposizioni in materia di comuni*). – 1. I comuni, a prescindere dalla loro dimensione territoriale e dalla loro popolazione, il cui abitato urbano è limitrofo a quello di altri comuni e forma un unico agglomerato di insediamento residenziale ed imprenditoriale, costituiscono un unico ente locale.

2. Con uno o più decreti delegati, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana le norme attuative riguardanti lo scioglimento e l'accorpamento degli enti di cui al comma 1.

3. Il Governo è altresì delegato a modificare la normativa elettorale assicurando la rappresentanza proporzionale degli abitanti residenti nei territori degli enti locali disciolti ed accorpati e la definizione dei rapporti finanziari, patrimoniali e con il personale, scaturenti dallo scioglimento ed accorpamento».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».*

---

## 16.9-bis

MASCITELLI

*Sostituire i commi da 1 a 10, con i seguenti:*

«1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni

con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, all'unione di comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:

a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

l) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

m) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

n) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

o) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte tramite l'unione. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

4. La regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei comuni, nonché lo Statuto adottato dalle costituende unioni. L'adesione all'unione ha una validità pari ad almeno Cinque anni.

5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'Interno nomina un commissario *ad hoc* che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro centottanta giorni dalla sua nomina.

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

«2. l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione possono essere modificati con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse e stabilisce la sede dell'unione da situare presso uno dei comuni della medesima unione.

3. Lo statuto prevede che il consiglio dell'unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni dell'unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il consiglio elegge il presidente tra i sindaci dei comuni dell'unione. Il consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione. Le giunte dei singoli comuni che aderiscono all'unione sono soppresse».

7. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dall'adozione del piano regionale. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto nomina un commissario *ad hoc* che provvede a quanto disposto entro 180 giorni dalla sua nomina».

---

**16.10**

FERRANTE, DELLA SETA, VITALI, BERTUZZI, STRADIOTTO

*Sopprimere i commi da 1 a 8 ed al comma 9, lettera a), sopprimere le parole: «per i comuni con popolazione superiore a 1000 e».*

*Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Lo Stato e le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere iniziative per favorire l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti è possibile:

a) al fine di favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) istituire centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'esplicitamento dei predetti servizi;

c) al fine di ottenere finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di *e-government*, presentati in forma singola o associata, attraverso la realizzazione di progetti informatici conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di servizio territoriali (CST). Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata».



Conseguentemente, dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu, disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un l'apporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012".

10. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regione ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

11. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

12. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

14. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

16. Dall'attuazione dei commi da 10 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

17. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;

c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

18. Ai fini di cui al comma 17, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

19. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 18 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

20. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

21. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

22. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

23. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

24. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

25. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**16.11**

INCOSTANTE, LEGNINI, BIANCO, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, ANDRIA, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, DELLA SETA, DE SENA, FERRANTE, GIARETTA, LUMIA, LUSI, Mauro Maria MARINO, MARCUCCI, SANNA, VITALI, BERTUZZI, BLAZINA, STRADIOTTO

*Sopprimere i commi da 1 a 8.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu, disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione

della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012".

10. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dallo gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

11. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

12. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

14. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

16. Dall'attuazione dei commi da 10 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

17. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

18. Ai fini di cui al comma 17, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

19. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 18 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

20. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

21. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

22. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

23. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

24. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. 25. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

25. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio rela-



tive a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**16.12**

BOSCETTO

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.*

*Conseguentemente, al comma 9, lettera a), sopprimere le parole: «superiore a 1000 e».*

---

**16.13**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Sopprimere i commi da 1 a 8.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**16.14**

ASTORE

*Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:*

«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, a decorrere dal 1° gennaio 2012 nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 267/2000, in materia di unione municipale.

2. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

3. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concerta-

zione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

4. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale. I comuni assicurano il completamento dell'attuazione di tali disposizioni:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009.

5. Gli organi dell'unione municipale sono individuati dallo Statuto dell'Unione ai sensi dell'articolo 32 comma 2 e comma 3 del decreto legislativo 267/2000».

*Conseguentemente sopprimere i commi da 7 a 10 ed infine sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Al fine di una migliore e puntuale applicazione della normativa prevista dal presente articolo, la Regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, un efficace sistema di incentivazione e premialità a favore dei comuni che si associano in unione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

---

## 16.15

ZANETTA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abi-

tanti, tutte le funzioni amministrative sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni contermini, purché connessi da almeno un collegamento definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i., con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia, salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, dell'unione municipale».

### 16.16

LEGNINI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, ANDRIA, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, DELLA SETA, DE SENA, INCOSTANTE, FERRANTE, GIARETTA, LUMIA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BERTUZZI, BLAZINA, STRADIOTTO

*Sostituire i commi da 1 a 8 con il seguente:*

«1. All'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Alle unioni dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata sono trasferite le risorse di personale dei comuni stessi al fine dell'utilizzo in forma associata delle stesse"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle c.d. auto blu, disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma

26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza per-

sonale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti 'Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle auto vetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012".

10. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dallo gennaio 2012 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

11. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività svolta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

12. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovragregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza fun-

zionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

14. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

16. Dall'attuazione dei commi da 10 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

17. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

18. Ai fini di cui al comma 17, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

19. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 18 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

20. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

21. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

22. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

23. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

24. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. 25. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

#### 16.17

LEGNINI, MORANDO, MERCATALI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, ANDRIA, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, DELLA SETA, DE SENA, INCOSTANTE, FERRANTE, GIARETTA, LUMIA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BERTUZZI, BLAZINA, STRADIOTTO

*Sostituire i commi da 1 a 8 con il seguente:*

«1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente: »3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari a ciò destinando una quota delle risorse del Fondo perequativo di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 19-bis.

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu, disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di "conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza" e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.



9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 612010 e n. 612011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012".

10. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al completo mento del trasferimento di funzioni statali regioni ed enti locali di cui alla medesima carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

11. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed age-

volare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

12. Al termine del processo di trasferimento di funzioni salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.

13. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

14. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

16. Dall'attuazione dei commi da 10 a 14 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

17. A decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

18. Ai fini di cui al comma 17, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

19. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 18 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pub-

blica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

20. Le informazioni pubbliche sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

21. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

22. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

23. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

24. Dall'attuazione dei commi da 18 a 23 devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

25. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

## 16.18

D'Alì

*Al comma 1, sostituire le parole: «1.000 abitanti» con le parole: «3.000 abitanti» di conseguenza sopprimere il comma 4 e il comma 9, lettera a).*

*A comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «Le previsioni di cui al presente comma non si applicano in assenza di continuità territoriale e per le isole minori che costituiscono già unico comune».*

---

**16.19**

D'ALÌ

*Al comma 1 sostituire le parole: «1.000 abitanti» con le parole: «5.000 abitanti» di conseguenza sopprimere il comma 4 e il comma 9, lettera a) e lettera b).*

*Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «Le previsioni di cui al presente comma non si applicano in assenza di continuità territoriale e per le isole minori che costituiscono già unico comune».*

---

**16.20**

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatte salve le prerogative delle Regioni a Statuto Speciale, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni della regione Friuli Venezia Giulia compresi nella tabella di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001 n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti, norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu, disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici dello Stato e norme in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Con deferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle auto vetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle auto vetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6120 Il recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."».

---

## 16.21

RANUCCI, MERCATALI, LEGNINI, FERRANTE, DELLA SETA, VITALI, BERTUZZI, STRADIOTTO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizione di cui al presente articolo non si applicano ai comuni delle isole minori».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti e norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità

e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti all'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT,

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

*4-bis.* L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

*4-ter.* Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

*4-quater.* Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

*4-quinquies.* Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."»

---

## 16.22

FIRRARELLO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono sospese le iniziative relative alla istituzione e costituzione di nuovi comuni».

---

## 16.22-bis

GALIOTO

*Al comma 1, infine, aggiungere:* «Sono sospese le iniziative relative alla istituzione dei nuovi comuni».

---



**16.23**

FLUTTERO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I Comuni di cui al comma 1 mantengono le caratteristiche di ente locale, ricevono i trasferimenti dallo Stato centrale e li trasferiscono all'Unione municipale per la gestione in un unico bilancio. I dipendenti dei singoli Comuni sono trasferiti all'atto della costituzione all'Unione municipale.

1-ter. Nella riorganizzazione dei servizi gestiti dall'Unione municipale, presso i Comuni di cui al comma 1 viene comunque mantenuta una sede con l'ufficio del Sindaco ed uno sportello di URP avanzato collegato *on line* con gli uffici centrali ed in grado di rilasciare i principali certificati di competenza comunale.

1-quater. I Comuni di cui al comma 1 non possono partecipare a bandi pubblici, stipulare convenzioni o assumere obbligazioni con soggetti pubblici e privati e richiedere finanziamenti pubblici».

---

**16.24**

ZANETTA

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente:*

*a) sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Gli organi dell'unione municipale sono l'assemblea municipale, il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale. L'assemblea municipale è costituita dai sindaci e dai consiglieri dei comuni costituenti l'unione municipale ed esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze attribuite dal citato Testo unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale elegge, fra i Sindaci che ne fanno parte, il Presidente dell'unione municipale, al quale spettano, sul territorio dell'unione municipale, le competenze del Sindaco stabilite dall'articolo 50 del citato Testo unico. Spettano ai Sindaci dei comuni facenti parte dell'unione municipale le attribuzioni di cui all'articolo 54 del citato Testo unico. Il Presidente dell'unione municipale nomina, fra i componenti l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione uguale a quella complessiva dell'unione municipale. La Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze di cui all'articolo 48 del citato Testo unico.»;

*b) al comma 9, prima della lettera a), aggiungere la seguente:*

«01a) per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da tre Consiglieri ed il nu-

mero massimo degli assessori è stabilito in uno, con funzioni di vicesindaco.».

---

**16.25**

ZANETTA

*Al comma 3, dopo le parole: «con termini», aggiungere le seguenti: «, purché connessi da almeno un collegamento definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.».*

---

**16.26**

ZANETTA

*Al comma 3, sostituire le parole: «5.000», con le seguenti: «3.000».*

---

**16.27**

ZANETTA

*Al comma 3, infine, aggiungere il seguente periodo: «All'unione municipale possono aderire anche i comuni con termini con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti».*

---

**16.28**

ZANETTA

*Al comma 4, dopo la parola: «contermini», aggiungere le seguenti: «, purché connessi da almeno un collegamento definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.»*

---

**16.29**

LEGNINI, ANDRIA, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, DELLA SETA, DE SENA, INCOSTANTE, FERRANTE, GIARETTA, LUMIA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BERTUZZI, BLAZINA, STRADIOTTO

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «a tali Comuni» fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «I Comuni di cui al primo periodo» con le seguenti: «tali Comuni».*

---

**16.30**

GALIOTO

*Al comma 4, dopo le parole: «a tali Comuni» aggiungere: «ovvero ai comuni che insistono nei territori delle isole minori.».*

---

**16.31**

ZANETTA

*Dopo comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Le unioni municipali formate da comuni montani sono definite unioni municipali montane, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"».*

---

**16.32**

ANDRIA, LEGNINI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, DELLA SETA, DE SENA, INCOSTANTE, FERRANTE, GIARETTA, LUMIA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BERTUZZI, BLAZINA, STRADIOTTO

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche e norme in materia di utilizzo delle cosiddette auto blu)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professio-

nale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui ai commi da 1 a 7, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 30 settembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti ' Misure di contenimento e razionalizzazione nella spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche ', ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi da 4 a 4-*quater* devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012."».

---

**16.33**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 9, premettere alla lettera a) la lettera 0a):*

«0a) per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da tre consiglieri ed è soppressa la Giunta, i cui poteri sono attribuiti al Sindaco;»

---

**16.34**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 9, lettera a), sopprimere le parole: «superiore a 1000 e».*

---

**16.35**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 9, aggiungere, dopo la lettera c), la seguente:*

«c-bis) per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti il numero dei componenti del consiglio comunale è ridotto di un terzo arrotondato, se necessario, all'unità superiore».

---

**16.36**

CENTARO, FLERES, FERRARA

*Al comma 9, aggiungere, dopo la lettera c), la seguente:*

«c-bis) sono soppresse le circoscrizioni ed i relativi organismi rappresentativi, fatta eccezione per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti».

---

**16.37**

ADAMO, BUTTI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Ai fini della determinazione della popolazione di cui al presente comma, per il comune di Campione d'Italia, in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune, si considerano abitanti anche le persone le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica».

---

**16.38**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole; "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati", sono sostituite dalle seguenti: "20.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,"; le lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: "*b)* entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009"».

---

**16.39**

ZANETTA

*Al comma 10, sostituire le parole: «10.000», con le seguenti: «5.000».*

---

**16.40**

BASTICO, LEGNINI, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, CECCANTI, DELLA SETA, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BERTUZZI, STRADIOTTO

«Al comma 10, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «30 giugno 2012».

---

**16.41**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo il comma 10, aggiungere:*

«10-bis. All'articolo 11 del testo unico, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Lo statuto provinciale prevede l'istituzione di un difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, prevedendo che esso, eletto dal Consiglio provinciale, possa stipulare convenzioni con i singoli comuni della provincia, per i quali eserciterà le funzioni di difesa civica; in tal caso assume la denominazione di difensore civico territoriale.

3. Il difensore civico provinciale svolge altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127".

*All'articolo 127 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:*

al comma 1, sono soppresse le parole da: "quando le deliberazioni" a: "personale";

al comma 2, le parole: "dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito," sono soppresse e le parole: "comunale o provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "provinciale, territoriale ovvero da quello regionale"; dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di delibere esecutive, di vizi insanabili o della presenza di pericolo di danno grave e irreparabile i consiglieri comunali ricorrenti possono chiedere al difensore civico di adire il Tribunale amministrativo regionale per ottenere un provvedimento sospensivo degli effetti del provvedimento, con oneri a carico del soccombente"».

---



**16.42**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 47, comma 1, del testo unico, dopo le parole: "consiglieri comunali e provinciali," è inserita la seguente: "non". La disposizione di cui all'articolo 47, comma 1, come modificata dal periodo che precede si applica agli organi costituiti a seguito delle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto».

---

**16.43**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

"all'articolo 82, comma 2, primo periodo dopo le parole: "a consigli e commissioni" sono aggiunte le seguenti: "purchè sia accertata la partecipazione ad almeno la metà delle votazioni finali in commissione e delle delibere in consiglio"».

---

**16.44**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, al comma 1, lettera a), le parole: "di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" sono soppresse».

---

**16.45**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. 1. All'articolo 38 del testo unico, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il regolamento contiene disposizioni dirette a garantire che:

a) il presidente del consiglio disponga dei poteri occorrenti per regolare l'ordine delle discussioni e delle deliberazioni;

b) il sindaco e il presidente della provincia possano chiedere che una proposta o deliberazione, anche parziale, sia votata con priorità sulle altre".

2. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali non abbiano provveduto all'adeguamento dei rispettivi statuti e regolamenti, il Ministro dell'interno nomina un Commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 8 della legge n.131 del 2003».

---

**16.46**

MERCATALI

*Sopprimere il comma 11.*

---

**16.47**

PICHETTO FRATIN

*Sopprimere il comma 11.*

---

**16.48**

VITALI

*Sopprimere il comma 11.*

---

**16.49**

LEGNINI, FERRANTE, DELLA SETA, VITALI, BERTUZZI, STRADIOTTO

*Sopprimere il comma 11.*

---

**16.50**

VACCARI

*Sopprimere il comma 11.*

---

**16.51**

BIANCONI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane sono eletti dal Consiglio dell'Ente con le modalità di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, attingendo da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. È abrogato il comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

---

**16.52**

MERCATALI

*Al comma 11 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola: «collegio», con le seguenti: «organo di revisione»;*

b) *sostituire la parola: «Comuni», con le seguenti: «Enti locali»;*

c) *sostituire le parole: «a livello provinciale» con le seguenti: «a livello regionale».*

---

**16.53**

MERCATALI

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale,» con le seguenti: «sono nominati, su richiesta dell'ente, dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla base di un elenco tenuto dalla stessa, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale».*

---

**16.54**

MERCATALI

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale,» con le seguenti: «sono nominati dall'organo consiliare con la maggioranza del 75 per cento, sulla base di un elenco di tre nominativi nel caso di revisore unico e di nove nominativi nel caso di Collegio fornito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale».*

---

**16.55**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Uno o più revisori dei conti possono essere revocati, trascorso un anno dalla loro nomina, mediante deliberazione motivata del Consiglio comunale approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati».

---

**16.56**

MERCATALI, MORRI

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge 98 del 2011, sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1; comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza per-

sonale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

---

## 16.57

ZANETTA

*Sopprimere il comma 13.*

---

## 16.58

MORRI, MERCATALI

*Al comma 13 sostituire ove ricorrono le parole: «31 dicembre 2012», con le seguenti: «30 aprile 2013».*

*Consequentemente dopo l'articolo 19, inserire il seguente*

**«Art. 19-bis.**

*(Informatizzazione della pubblica amministrazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati

a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali, sono accessibili ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del software utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dal 10 gennaio 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

9. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio rela-

tive a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

---

**16.59**

INCOSTANTE, LEGNINI, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, DE SENA, GIARETTA, LUMIA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SANNA, BERTUZZI, BLAZINA, STRADIOTTO

*Al comma 14, sostituire le parole: «e dell'articolo 14, comma 32», con le seguenti: «e dall'articolo 14, comma 31, lettere b) e c), come modificate dal comma 10 del presente articolo e comma 32,».*

---

**16.60**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. La previsione di cui al comma 1 del presente articolo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non viene applicata per i comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 della legge n. 38 del 23 febbraio 2001 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione FVG)».

---

**16.61**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. A decorrere dalla tornata elettorale successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consigli circoscrizionali di municipalità dei Comuni avente meno di 500.000 abitanti.

I Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti provvederanno a riperimetrare il territorio dei consigli circoscrizionali o di municipalità in ragione di uno per, almeno, 100.000 abitanti».

---

**16.62**

SANCIU, SARO, SANTINI, PISANU, LENNA, DE ECCHER, DELOGU, CAMBER, MASSIDDA

*Dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:*

«14-bis. Sono fatte salve le competenze e le prerogative delle Regioni a Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali».

---

**16.63**

D'ALÌ

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Al fine di favorire ulteriormente il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, mediante i risparmi di spesa previsti dai commi 1, 9 e 10 del presente articolo, il fondo ordinario in dotazione del Ministero dell'Interno per la fusione e l'unione dei comuni di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato per il prossimo triennio di euro 50.000.000 con particolare riferimento alle fusioni volontarie tra comuni limitrofi di popolazione superiore ai 5.000 abitanti».

---

**16.64**

D'ALÌ

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Al fine di favorire ulteriormente il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali è consentita per i Comuni l'associazione di funzioni su base telematica con particolare riferimento ai servizi riguardanti i settori del turismo, dei beni culturali e ambientali, della tutela e valorizzazione dei territori insulari».

---

**16.65**

D'ALÌ

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Al fine di favorire ulteriormente il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti



locali, anche mediante i risparmi di spesa previsti dai commi 1, 9 e 10 del presente articolo, il fondo ordinario in dotazione del Ministero dell'Interno per la fusione e l'unione dei comuni di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato per il prossimo triennio di euro 80.000.000 con particolare riferimento alle fusioni volontarie tra comuni limitrofi di popolazione superiore ai 5.000 abitanti».

*Conseguentemente a copertura dei maggiori oneri previsti dal presente comma, all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».*

---

#### **16.66**

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione nelle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, che nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, si adeguano nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla presente legge».

---

#### **16.67**

SARO, LENNA, CAMBER, PITTONI, SANCIU

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---

**16.0.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Disposizioni in materia di rifiuti)*

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 182-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "in ogni caso, dal 1° gennaio 2012, una quantità pari ad almeno il 30 per cento dei rifiuti urbani indifferenziati, ovvero di quelli residuati a seguito della raccolta differenziata, è destinata ad impianti di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica o termica;"».

---

**16.0.2**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Il comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è sostituito dai seguenti:

"5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

5-bis. A decorrere dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed Istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche non può superare di una volta e mezzo il valore del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento".».

---

### 16.0.3

DE ANGELIS, CONTINI, BALDASSARRI

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Suppressione dell'obbligo di versamento all'IFEL del contributo annuale a carico del gettito ICI)*

1. Ai fini della riduzione degli oneri impropri a carico della fiscalità locale, sono abrogati:

a) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti parole: "prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione";

b) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 251;

c) all'articolo 3 del decreto del 22 novembre 2005 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, il comma 1;

d) all'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 32 il comma 9».

---

**16.0.4**

DE ANGELIS, CONTINI, BALDASSARRI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 98 del testo unico sostituire le parole: Ain sezioni regionali con le seguenti: "in cinque sezioni pluriregionali: Nord occidentale (Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte); Nord-orientale (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto); Centrale (Lazio, Marche, Toscana, Umbria); Meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia); Isole (Sardegna, Sicilia)".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 98 del testo unico è inserito il seguente:

"1-bis. L'albo nazionale, articolato in sezioni pluriregionali ai sensi del comma 1, è tenuto da un unico consiglio di amministrazione nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un Presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente"».

**16.0.5**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)*

1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "50.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 abitanti";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: "Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni";

d) è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti; nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente della circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità".».

---

### 16.0.6

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. in materia di composizione dei consigli)*

1. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 37. – *(Composizione dei consigli)*. - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) da 35 membri nei comuni con popolazione compresa 250.001 e 500.000 abitanti;

c) da 30 membri nei comuni con popolazione compresa 100.001 e 250.000 abitanti o che pur avendo popolazione inferiore sono capoluoghi di provincia;

d) da 15 membri nei comuni con popolazione compresa 30.001 e 100.000 abitanti;

e) da 10 membri nei comuni con popolazione compresa 10.001 e 30.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 1.000.000 e 1.400.000 abitanti.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.».

---

### 16.0.7

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Unioni di comuni)*

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, all'unione di comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:

a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale:

g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

l) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

m) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

n) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

o) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte tramite l'unione. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

4. La regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei comuni, nonché lo Statuto adottato dalle costituende unioni. L'adesione all'unione ha una validità pari ad almeno cinque anni.

5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'Interno nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro centottanta giorni dalla sua nomina.

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione possono essere modificati con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse e stabi-

lisce la sede dell'unione da situare presso uno dei comuni della medesima unione.

3. Lo statuto prevede che il consiglio dell'unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni dell'unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il consiglio elegge il presidente tra i sindaci dei comuni dell'unione. Il consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione. Le giunte dei singoli comuni che aderiscono all'unione sono soppresse.

7. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dall'adozione del piano regionale. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto entro 180 giorni dalla sua nomina"».

---

#### **16.0.8**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Soppressione delle comunità montane e dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).*

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.



4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati Aconsorzi BIM, sono soppressi.

6. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 5 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

7. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.

8. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 5 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

## 16.0.9

### CURSI

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

Gli immobili ceduti allo Stato e agli enti territoriali in pagamento di debiti di imposta sono computati al valore di stima effettuata dal creditore e non generano plusvalenze imponibili.

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **16.0.10**

CURSI

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

Il debito d'imposta degli enti pubblici confluito nelle Gestioni commissariali del debito degli Enti locali è ammesso a transazione. L'accordo transattivo può prevedere il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori».

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **16.0.11**

TANCREDI, PICCONE

*Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni a favore degli Enti Locali  
nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)*

1. è autorizzato un trasferimento straordinario annuo di Euro 2.000.000,00 a favore della Provincia dell'Aquila per far fronte ai maggiori costi per il reperimento in locazione e/o leasing dei locali necessarie all'espletamento della attività istituzionale.

2. Al fine di assicurare la ripresa socio economico della città di L'Aquila è autorizzato per il corrente anno un trasferimento straordinario, a favore del comune di L'Aquila di Euro 13.000.000,00 di Euro per la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo del bacino sciistico del Gran Sasso.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con i fondi, già stanziati, di cui all'articolo 14 del disegno di legge n. 39 del 28 aprile 2009 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009».

---

### 16.0.12

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

1. I dipendenti pubblici, che fanno parte di commissioni consiliari, provinciali o di enti pubblici e privati e che godono di autorizzazioni con permessi retribuiti, non hanno diritto ad altre forme di indennità».

---

### 16.0.13

VACCARI, STIFFONI

*Dopo l'articolo 16, è aggiunto l'articolo:*

#### «Art. 16-bis.

1. All'articolo 1 comma 18 del decreto legislativo n. 15 del 2010 al punto 1 aggiungere: "i componenti del collegio dei revisori dei conti devono risiedere nella Regione ove è ubicata la Camera di Commercio". Al medesimo punto togliere: "con funzioni di presidente", e aggiungere al medesimo punto: "Il collegio dei revisori dei conti nomina il componente che svolge le persone di presidente".

2. Al punto 4 togliere comma 3 e aggiungere ai commi 1 e 3».

---

**16.0.14**

VACCARI, STIFFONI

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. All'articolo 2 della legge n. 434 del 28 marzo 1968, casi come modificata dalla legge n. 54 del 21 febbraio 1991, sono aboliti tutti i riferimenti alle piccole e/o medie aziende».

---

**Art. 17.****17.1**

CASOLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*). – 1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di settantuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) sette esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali cinque nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) cinquantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventisei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, dieci rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e ventidue rappresentanti delle imprese;

c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato";

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", che rispondono ai requisiti di rappresentatività di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 43, all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 ed agli altri accordi interconfederali in materia.";

2) al comma 9 sono soppresse le parole da: "ai rappresentanti dell'IRI" alla parola: "nonché";

c) al comma 1 dell'articolo 5, sono aggiunte le seguenti parole: "sentite le categorie produttive presenti nel CNEL all'atto della proposta";

d) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"2. Il Regolamento del CNEL individua le modalità più adeguate per correlare l'indennità dei consiglieri al tasso di partecipazione ai lavori delle Assemblee e degli altri organismi.";

e) all'articolo 10 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) entro tre mesi con l'insediamento approva il proprio programma sulla base di un Atto di indirizzo del Governo della Repubblica, definito in un apposito Accordo di Programma, stipulato con le Parti Sociali rappresentate nel CNEL e con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, sentite le Commissioni parlamentari aventi competenza nelle materie economiche e sociali. Nell'Atto sono indicate le priorità dell'azione di governo richiedenti una attività istruttoria da parte del Consiglio. Il programma di lavoro è aggiornato con cadenza almeno biennale.";

f) all'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

"2. I pareri di cui alla lettera b) del precedente comma nonché quelli sulle leggi organiche di riforma in materia di politiche industriali, fiscali, del lavoro e dello stato sociale sono obbligatori e sono espressi entro 15 giorni dalla trasmissione formale al CNEL della richiesta e della relativa documentazione.";

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - 1. Le Pronunce del CNEL sono assunte dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Qualora vengano espresse posizioni discordanti, se richiesto, sono allegate alla pronuncia";

h) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - 1. Per l'attuazione del Programma di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), l'Assemblea, su proposta dell'ufficio di Presidenza, può istituire sino a quattro commissioni permanenti istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, indicati, proporzionalmente, dalle varie rappresentanze.

2. Per far fronte a specifici impegni, previsti anche da leggi o da accordi di programma con pubbliche amministrazioni, l'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può istituire comitati ed osservatori, senza oneri aggiuntivi per il bilancio del CNEL.";

i) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: "quindici" aggiungere le seguenti: "indicati, proporzionalmente, dalle varie rappresentanze,";

I) all'articolo 19:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il CNEL, ai fini dell'attività di cui all'articolo 10, comma 1, si avvale di ogni utile collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici e di ricerca, che sono tenuti, laddove richiesti, a fornire al CNEL dati, documenti e elaborazioni, prodotti nell'esercizio delle proprie funzioni, utili a consentire al Consiglio di adempiere ai compiti d'istituto. Il CNEL può stipulare convenzioni onerose per il proprio bilancio prioritariamente per gli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) (rapporto sul mercato del lavoro) e lettera d) mentre per gli altri adempimenti di cui al richiamato articolo 10, in assenza delle collaborazioni con le altre Istituzioni, può farlo solo compatibilmente con le disponibilità di bilancio,";

2) al comma 4, le parole: "sentito l'ufficio di presidenza e» sono inserite le parole: «previa deliberazione del Comitato di presidenza,";

m) all'articolo 22 le parole: "sentito il Presidente del CNEL" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'Assemblea";

n) all'articolo 23, comma 6, le parole: "due posti" sono sostituite dalle seguenti: "un posto".

2. In sede di prima applicazione le nomine di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificato dalla presente legge, e all'articolo 5, dovranno essere effettuate entro il 1° gennaio 2012, intendendosi conclusa la consiliatura in corso il giorno precedente a quello della prima Assemblea del nuovo Consiglio».

---

### **17.1-bis**

GALIOTO

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17. - (*Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*). – 1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di settantuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) sette esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali cinque nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) cinquantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventisei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, dieci rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e ventidue rappresentanti delle imprese;

c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato";

b) all'articolo 4, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "che rispondono ai requisiti di rappresentatività di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 43, all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 ed agli altri accordi interconfederali in materia.";

c) all'articolo 4, al comma 9, sono soppresse le parole da: "ai rappresentanti dell'IRI" a: "nonché";

d) all'articolo 5, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "sentite le categorie produttive presenti nel CNEL all'atto della proposta";

e) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Il Regolamento del CNEL individua le modalità più adeguate per correlare l'indennità dei consiglieri al tasso di partecipazione ai lavori delle Assemblee e degli altri organismi.";

f) all'articolo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) entro tre mesi con l'insediamento approva il proprio programma sulla base di un Atto di indirizzo del Governo della Repubblica, definito in un apposito Accordo di Programma, stipulato con le Parti Sociali rappresentate nel CNEL e con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, sentite le Commissioni parlamentari aventi competenza nelle materie economiche e sociali. Nell'Atto sono indicate le priorità dell'azione di governo richiedenti una attività istruttoria da parte del Consiglio. Il programma di lavoro è aggiornato con cadenza almeno biennale.";

g) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I pareri di cui alla lettera b) del precedente comma nonché quelli sulle leggi organiche di riforma in materia di politiche industriali, fiscali, del lavoro e dello stato sociale sono obbligatori e sono espressi entro 15 giorni dalla trasmissione formale al CNEL della richiesta e della relativa documentazione.";

h) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. Le Pronunce del CNEL sono assunte dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Qualora vengano espresse posizioni discordanti, se richiesto, sono allegate alla pronuncia.";

*i)* l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. – 1. Per l'attuazione del Programma di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, l'Assemblea, su proposta dell'ufficio di Presidenza, può istituire sino a quattro commissioni permanenti istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, indicati, proporzionalmente, dalle varie rappresentanze.

2. Per far fronte a specifici impegni, previsti anche da leggi o da accordi di programma con pubbliche amministrazioni, l'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può istituire comitati ed osservatori, senza oneri aggiuntivi per il bilancio del CNEL.";

*l)* all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: "quindici" aggiungere le seguenti: "indicati, proporzionalmente, dalle varie rappresentanze,";

*m)* all'articolo 19, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il CNEL, ai fini dell'attività di cui all'articolo 10, comma 1, si avvale di ogni utile collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici e di ricerca, che sono tenuti, laddove richiesti, a fornire al CNEL dati, documenti e elaborazioni, prodotti nell'esercizio delle proprie funzioni, utili a consentire al Consiglio di adempiere ai compiti d'istituto. Il CNEL può stipulare convenzioni onerose per il proprio bilancio prioritariamente per gli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)* (rapporto sul mercato del lavoro) e lettera *d)* mentre per gli altri adempimenti di cui al richiamato articolo 10, in assenza delle collaborazioni con le altre Istituzioni, può farlo solo compatibilmente con le disponibilità di bilancio";

*n)* all'articolo 19, al comma 4, dopo le parole: "sentito l'ufficio di presidenza e" sono inserite le seguenti: ", previa deliberazione del Comitato di presidenza,";

*o)* all'articolo 22 le parole: "sentito il Presidente del CNEL" sono sostituite dalle parole: "previo parere dell'Assemblea";

*p)* all'articolo 23, comma 6, le parole: "due posti" sono sostituite dalle seguenti: "un posto".

2. In sede di prima applicazione le nomine di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificato dalla presente legge, e all'articolo 5, dovranno essere effettuate entro il 1° gennaio 2012 intendendosi conclusa la consiliatura in corso il giorno precedente a quello della prima Assemblea del nuovo Consiglio».



**17.2**

ADRAGNA, CASTRO, PAPANIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*). - 1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di settantuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) sette esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali cinque nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) cinquantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventisei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, dieci rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e ventidue rappresentanti delle imprese;

c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato";

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", che rispondono ai requisiti di rappresentatività di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 43, all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 ed agli altri accordi interconfederali in materia.";

2) al comma 9 sono soppresse le parole da: "ai rappresentanti dell'IRI" alla parola: "nonché";

c) al comma 1 dell'articolo 5, sono aggiunte le seguenti parole: "sentite le categorie produttive presenti nel CNEL all'atto della proposta";

d) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"2. Il Regolamento del CNEL individua le modalità più adeguate per correlare l'indennità dei consiglieri al tasso di partecipazione ai lavori delle Assemblee e degli altri organismi.";

e) all'articolo 10 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) entro tre mesi con l'insediamento approva il proprio programma sulla base di un Atto di indirizzo del Governo della Repubblica, definito in un apposito Accordo di Programma, stipulato con le Parti Sociali rappresentate nel CNEL e con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, sentite le Commissioni parlamentari aventi competenza nelle materie economiche e sociali. Nell'Atto sono indicate le priorità dell'azione di go-

verno richiedenti una attività istruttoria da parte del Consiglio. Il programma di lavoro è aggiornato con cadenza almeno biennale.";

f) all'articolo 10 aggiungere Il seguente comma:

"2. I pareri di cui alla lettera b) del precedente comma nonché quelli sulle leggi organiche di riforma in materia di politiche industriali, fiscali, del lavoro e dello stato sociale sono obbligatori e sono espressi entro 15 giorni dalla trasmissione formale al CNEL della richiesta e della relativa documentazione.";

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. Le Pronunce del CNEL sono assunte dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Qualora vengano espresse posizioni discordanti, se richiesto, sono allegate alla pronuncia";

h) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. – 1. Per l'attuazione del Programma di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), l'Assemblea, su proposta dell'ufficio di Presidenza, può istituire sino a quattro commissioni permanenti istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, indicati, proporzionalmente, dalle varie rappresentanze.

2. Per far fronte a specifici impegni, previsti anche da leggi o da accordi di programma con pubbliche amministrazioni, l'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può istituire comitati ed osservatori, senza oneri aggiuntivi per il bilancio del CNEL.";

i) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: "quindici" aggiungere le seguenti: "indicati, proporzionalmente, dalle varie rappresentanze,";

l) all'articolo 19:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il CNEL, ai fini dell'attività di cui all'articolo 10, comma 1, si avvale di ogni utile collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici e di ricerca, che sono tenuti, laddove richiesti, a fornire al CNEL dati, documenti e elaborazioni, prodotti nell'esercizio delle proprie funzioni, utili a consentire al Consiglio di adempiere ai compiti d'istituto. Il CNEL può stipulare convenzioni onerose per il proprio bilancio prioritariamente per gli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) (rapporto sul mercato del lavoro) e lettera d) mentre per gli altri adempimenti di cui al richiamato articolo 10, in assenza delle collaborazioni con le altre Istituzioni, può farlo solo compatibilmente con le disponibilità di bilancio,";

2) al comma 4, le parole: "sentito l'ufficio di presidenza e» sono inserite le parole: «previa deliberazione del Comitato di presidenza,";

m) all'articolo 22 le parole: "sentito il Presidente del CNEL" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'Assemblea";

n) all'articolo 23, comma 6, le parole: "due posti" sono sostituite dalle seguenti: "un posto".

2. In sede di prima applicazione le nomine di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificato dalla presente legge, e all'articolo 5, dovranno essere effettuate entro il 1° gennaio 2012, intendendosi conclusa la consiliatura in corso il giorno precedente a quello della prima Assemblea del nuovo Consiglio».

### 17.3

LAURO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*). - 1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di settantuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) sette esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali cinque nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) cinquantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventisei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, dieci rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e ventidue rappresentanti delle imprese;

c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato";

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", che rispondono ai requisiti di rappresentatività di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 43, all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 ed agli altri accordi interconfederali in materia.";

2) al comma 9 sono soppresse le parole da: "ai rappresentanti dell'IRI" alla parola: "nonché";

c) al comma 1 dell'articolo 5, sono aggiunte le seguenti parole: "sentite le categorie produttive presenti nel CNEL all'atto della proposta";

d) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"2. Il Regolamento del CNEL individua le modalità più adeguate per correlare l'indennità dei consiglieri al tasso di partecipazione ai lavori delle Assemblee e degli altri organismi.";

e) all'articolo 10 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) entro tre mesi con l'insediamento approva il proprio programma sulla base di un Atto di indirizzo del Governo della Repubblica, definito in un apposito Accordo di Programma, stipulato con le Parti Sociali rappresentate nel CNEL e con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, sentite le Commissioni parlamentari aventi competenza nelle materie economiche e sociali. Nell'Atto sono indicate le priorità dell'azione di governo richiedenti una attività istruttoria da parte del Consiglio. Il programma di lavoro è aggiornato con cadenza almeno biennale.";

f) all'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

"2. I pareri di cui alla lettera b) del precedente comma nonché quelli sulle leggi organiche di riforma in materia di politiche industriali, fiscali, del lavoro e dello stato sociale sono obbligatori e sono espressi entro 15 giorni dalla trasmissione formale al CNEL della richiesta e della relativa documentazione.";

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. Le Pronunce del CNEL sono assunte dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Qualora vengano espresse posizioni discordanti, se richiesto, sono allegate alla pronuncia";

h) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. – 1. Per l'attuazione del Programma di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), l'Assemblea, su proposta dell'ufficio di Presidenza, può istituire sino a quattro commissioni permanenti istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, indicati, proporzionalmente, dalle varie rappresentanze.

2. Per far fronte a specifici impegni, previsti anche da leggi o da accordi di programma con pubbliche amministrazioni, l'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può istituire comitati ed osservatori, senza oneri aggiuntivi per il bilancio del CNEL.";

i) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: "quindici" aggiungere le seguenti: "indicati, proporzionalmente, dalle varie rappresentanze,";

l) all'articolo 19:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il CNEL, ai fini dell'attività di cui all'articolo 10, comma 1, si avvale di ogni utile collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici e di ricerca, che sono tenuti, laddove richiesti, a fornire al CNEL dati, documenti e elen-

borazioni, prodotti nell'esercizio delle proprie funzioni, utili a consentire al Consiglio di adempiere ai compiti d'istituto. Il CNEL può stipulare convenzioni onerose per il proprio bilancio prioritariamente per gli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) (rapporto sul mercato del lavoro) e lettera d) mentre per gli altri adempimenti di cui al richiamato articolo 10, in assenza delle collaborazioni con le altre Istituzioni, può farlo solo compatibilmente con le disponibilità di bilancio,";

2) al comma 4, le parole: "sentito l'ufficio di presidenza e» sono inserite le parole: «previa deliberazione del Comitato di presidenza,";

m) all'articolo 22 le parole: "sentito il Presidente del CNEL" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'Assemblea";

n) all'articolo 23, comma 6, le parole: "due posti" sono sostituite dalle seguenti: "un posto".

2. In sede di prima applicazione le nomine di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificato dalla presente legge, e all'articolo 5, dovranno essere effettuate entro il 1° gennaio 2012, intendendosi conclusa la consiliatura in corso Il giorno precedente a quello della prima Assemblea del nuovo Consiglio».

## 17.4

SANNA, INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, LEGNINI, DE SENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*). – 1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di settantuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) sette esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali cinque nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) cinquantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventisei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, dieci rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e ventidue rappresentanti delle imprese;

c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali tre designati dall'Osservato-

rio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato";

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", che rispondono ai requisiti di rappresentatività di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 43, all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 ed agli altri accordi interconfederali in materia.";

2) al comma 9 sono soppresse le parole da: "ai rappresentanti dell'IRI" alla parola: "nonché";

c) all'articolo 5, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sentite le categorie produttive presenti nel CNEL all'atto della proposta";

d) all'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis.. Il Regolamento del CNEL, individua le modalità più adeguate per correlare l'indennità dei consiglieri al tasso di partecipazione ai lavori delle Assemblee e degli altri organismi.";

e) all'articolo 10, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) entro tre mesi con l'insediamento approva il proprio programma sulla base di un Atto di indirizzo del Governo della Repubblica, definito in un apposito Accordo di Programma, stipulato con le Parti Sociali rappresentate nel CNEL e con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, sentite le Commissioni parlamentari aventi competenza nelle materie economiche e sociali. Nell'Atto sono indicate le priorità dell'azione di governo richiedenti una attività istruttoria da parte del Consiglio. Il programma di lavoro è aggiornato con cadenza almeno biennale.";

f) all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere Il seguente:

"1-bis.. I pareri di cui alla lettera b) del precedente comma nonché quelli sulle leggi organiche di riforma in materia di politiche industriali, fiscali, del lavoro e dello stato sociale sono obbligatori e sono espressi entro 15 giorni dalla trasmissione formale al CNEL della richiesta e della relativa documentazione.";

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. Le Pronunce del CNEL sono assunte dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Qualora vengano espresse posizioni discordanti, se richiesto, sono allegate alla pronuncia";

h) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. – 1. Per l'attuazione del Programma di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), l'Assemblea, su proposta dell'ufficio di Presidenza, può istituire sino a quattro commissioni permanenti istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, indicati, proporzionalmente, dalle varie rappresentanze.

2. Per far fronte a specifici impegni, previsti anche da leggi o da accordi di programma con pubbliche amministrazioni, l'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può istituire comitati ed osservatori, senza oneri aggiuntivi per il bilancio del CNEL.";

*i)* all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: "quindici" inserire le seguenti: "indicati, proporzionalmente, dalle varie rappresentanze,";

*I)* all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il CNEL, ai fini dell'attività di cui all'articolo 10, comma 1, si avvale di ogni utile collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici e di ricerca, che sono tenuti, laddove richiesti, a fornire al CNEL dati, documenti e elaborazioni, prodotti nell'esercizio delle proprie funzioni, utili a consentire al Consiglio di adempiere ai compiti d'istituto. Il CNEL può stipulare convenzioni onerose per il proprio bilancio prioritariamente per gli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)* (rapporto sul mercato del lavoro) e lettera *d)* mentre per gli altri adempimenti di cui al richiamato articolo 10, in assenza delle collaborazioni con le altre Istituzioni, può farlo solo compatibilmente con le disponibilità di bilancio,";

2) al comma 4, le parole: "sentito l'ufficio di presidenza e» sono inserite le parole: «previa deliberazione del Comitato di presidenza,";

*m)* all'articolo 22 le parole: "sentito il Presidente del CNEL" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'Assemblea";

*n)* all'articolo 23, comma 6, le parole: "due posti" sono sostituite dalle seguenti: "un posto".

2. In sede di prima applicazione le nomine di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificato dalla presente legge, e all'articolo 5, dovranno essere effettuate entro il 1° gennaio 2012, intendendosi conclusa la consiliatura in corso Il giorno precedente a quello della prima Assemblea del nuovo Consiglio».

---

## 17.5

MALAN

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17. - (*Disposizioni relative al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*). – 1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive integrazioni e modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai sensi dell'art. 99 della Costituzione, è composto esclusivamente di esperti e di rap-

presentanti delle categorie produttive, in numero di settantuno, oltre il Presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) sette esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali cinque nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) cinquantanove rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventisei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dieci rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni, ventidue rappresentanti delle imprese;

c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali tre designati dall'osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre dall'osservatorio nazionale del volontariato.

2. La rappresentanza dei lavoratori dipendenti è articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito, delle assicurazioni della pubblica amministrazione nonché dei dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi.

3. La rappresentanza dei lavoratori autonomi è articolata in modo da garantire quella delle imprese coltivatrici, degli artigiani, dei liberi professionisti, delle cooperative di produzione e di consumo.

4. La rappresentanza delle imprese è articolata in modo da garantire quella dei rappresentanti dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e del turismo, dei servizi con particolare riguardo a quelli del trasporto del credito e delle assicurazioni.

5. Fermo restando le procedure di nomina di cui all'articolo 4, la Previdenza del Consiglio dei Ministri attribuisce il numero dei seggi alle diverse categorie produttive ciascuna nel rispettivo ambito, in relazione al numero dei loro iscritti, all'incidenza sul PIL ed all'importanza qualitativa delle stesse, avendo riguardo ad assicurare il massimo pluralismo possibile".

b) al comma 2 dell'4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "che rispondono ai requisiti di rappresentatività di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, articolo 43";

c) il comma 9 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi ordini e collegi nazionali scelti, di volta in volta, dal Ministro di giustizia d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri".

d) il comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte le seguenti parole: "sentite le categorie produttive presenti al CNEL all'atto della proposta";

e) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"2. Le pronunce del CNEL sono assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica; qualora vengano espresse



posizioni discordanti, se richiesto, esse sono allegate alla pronuncia, che ne da atto indicando il gruppo o la categoria di appartenenza dei Consiglieri che l'hanno espressa".

f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: "quindici" sono aggiunte le parole: "indicati proporzionalmente dalle varie rappresentanze.»

g) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Il CNEL, ai fini dell'attività di cui all'articolo 10, comma 1, si avvale di ogni utile collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici e di ricerca, che sono tenuti, laddove richiesti, a fornire al CNEL dati, documenti e elaborazioni, prodotti nell'esercizio delle proprie funzioni, utili a consentire al Consiglio di adempiere ai compiti d'istituto";

h) all'articolo 21 è aggiunto il seguente comma:

"5. Gli incarichi e le convenzioni di ricerche decise dal CNEL sono affidate a soggetti esterni nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque secondo i principi di trasparenza, imparzialità e rotazione.

I risultati degli studi delle ricerche sono resi pubblici".

i) all'articolo 23, comma 6, le parole: "due posti" sono sostituite dalle parole: "un posto".

2. È abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra nonna incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. La riduzione del numero dei componenti del CNEL e la nuova ripartizione dei seggi decorre dal primo rinnovo della consiliatura successivo all'entrata in vigore del presente decreto».

---

## 17.6

BOSCETTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Disposizioni relative al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*). – 1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 a successive integrazioni e modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai sensi dell'articolo 99 della costituzione, è composto esclusivamente di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in numero di settantuno, oltre al Presidente ed al segretario generale secondo la seguente ripartizione:

a) sette esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali cinque nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Cinquantanove rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventisei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dieci rappresentanti dei lavoratori autonomi e, delle professioni, ventidue rappresentanti delle imprese;

c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali tre designati dall'osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre dall'osservatorio nazionale del volontariato.

2. La rappresentanza dei lavoratori dipendenti è articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito, delle assicurazioni della pubblica amministrazione nonché dei dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi.

3. La rappresentanza dei lavoratori autonomi è articolata in modo da garantire quella delle imprese coltivatrici, degli artigiani, dei liberi professionisti, delle cooperative di produzione e di consumo.

4. La rappresentanza delle imprese è articolata in modo da garantire quella dei rappresentanti dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e del turismo, dei servizi con particolare riguardo a quelli del trasporto del credito e delle assicurazioni.

5. Fermo restando le procedure di nomina di cui all'articolo 4, la Previdenza del Consiglio dei Ministri attribuisce il numero dei seggi alle diverse categorie produttive ciascuno nel rispettivo ambito, in relazione al numero dei loro iscritti, all'incidenza sul PIL ed all'importanza qualitativa delle stesse, avendo riguardo ad assicurare il massimo pluralismo possibile".

b) al comma 2 dell'4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "che rispondono ai requisiti di rappresentatività di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. articolo 43».

c) il comma 9 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dei liberi professionisti le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi ordini e collegi nazionali scelti, di volta in volta, dal Ministro di giustizia d'Intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri";

d) il comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte le seguenti parole: "sentite le categorie produttive presenti al CNEL all'atto della proposta";

e) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"2. Le pronunce del CNEL sono assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica; qualora vengano espresse posizioni discordanti, se richiesto, esse sono allegate alla pronuncia, che ne da atto indicando il gruppo o la categoria di appartenenza dei Consiglieri che l'hanno espressa";

f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: "quindici" sono aggiunte le parole: "indicati proporzionalmente dalle varie rappresentanze";

g) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Il CNEL, ai fini dell'attività di cui all'articolo 10, comma 1, si avvale di ogni utile collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici e di ricerca, che sono tenuti, laddove richiesti, a fornire al CNEL dati, documenti e elaborazioni, prodotti nell'esercizio delle proprie funzioni, utili a consentire al Consiglio di adempiere ai compiti d'istituto";

h) all'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"5. Gli incarichi e le convenzioni di ricerche decise dal CNEL sono affidate (a soggetti esterni nel rispetto dalle norme di cui al Decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque secondo i principi di trasparenza, imparzialità e rotazione.

I risultati degli studi delle ricerche sono resi pubblici";

i) all'articolo 23, comma 6, le parole: "due posti" sono sostituite dalle parole: "un posto".

2. È abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. La riduzione del numero dei componenti del CNEL e la nuova ripartizione dei seggi decorre dal primo rinnovo della consiliatura successivo all'entrata in vigore del presente decreto».

---

## 17.7

DE TONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Disposizioni relative al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*). - 1. Alla legge 30 dicembre 1986. n. 936 e successive integrazioni e modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ai sensi dell'articolo 99 della Costituzione, è composto esclusivamente di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in numero di settantuno, oltre il Presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) sette esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali cinque nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) cinquantanove rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventisei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dieci rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni, ventidue rappresentanti delle imprese;

c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali tre designati dall'osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre dall'osservatorio nazionale del volontariato.

2. la rappresentanza dei lavoratori dipendenti è articolata in modo da garantire quella dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi, con particolare riguardo ai settori del trasporto, del credito, delle assicurazioni della pubblica amministrazione nonché dei dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi.

3. la rappresentanza dei lavoratori autonomi è articolata in modo da garantire quella delle imprese coltivatrici degli artigiani, dei liberi professionisti, delle cooperative di produzione e di consumo.

4. La rappresentanza delle imprese è articolata in modo da garantire quella dei rappresentanti dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e del turismo, dei servizi con particolare riguardo a quelli del trasporto del credito e delle assicurazioni.

5. Fermo restando le procedure di nomina di cui all'articolo 4, la Previdenza del Consiglio dei Ministri attribuisce il numero dei seggi alle diverse categorie produttive ciascuna nel rispettivo ambito, in relazione al numero dei loro iscritti, all'incidenza sul PIL ed all'importanza qualitativa delle stesse, avendo riguardo ad assicurare il massimo pluralismo possibile".

b) al comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "che rispondono ai requisiti di rappresentatività di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. articolo 43";

c) il comma 9 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi ordini e collegi nazionali scelti, di volta in volta, dal Ministro di giustizia d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri".

d) al comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", sentite le categorie produttive presenti al CNEL all'atto della proposta";

a) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"2. Le pronunce del CNEL sono assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica; qualora vengano espresse posizioni discordanti, se richiesto, esse sono allegate alla pronuncia, che ne dà atto indicando il gruppo o la categoria di appartenenza dei Consiglieri che l'hanno espressa".

f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: "quindici" inserire le seguenti parole: ", indicati proporzionalmente dalle varie rappresentanze,";

g) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"3. Il CNEL, ai fini dell'attività di cui all'articolo 10, comma 1, si avvale di ogni utile collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici e di ricerca, che sono tenuti, laddove richiesti, a fornire al CNEL dati, documenti e elaborazioni, prodotti nell'esercizio delle proprie funzioni, utili a consentire al Consiglio di adempiere ai compiti d'istituto".

h) all'articolo 21 aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Gli incarichi e le convenzioni di ricerche decise dal CNEL sono affidate a soggetti esterni nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni e comunque secondo i principi di trasparenza, imparzialità e rotazione. I risultati degli studi delle ricerche sono resi pubblici».

i) all'articolo 23, comma 6, le parole: "due posti" sono sostituite dalle seguenti: "un posto".

2. È abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. La riduzione del numero dei componenti del CNEL e la nuova ripartizione dei seggi decorre dal primo rinnovo della consiliatura successivo all'entrata in vigore del presente decreto».

---

## 17.8

Nicola Rossi

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17. - (*Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro*). – 1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di quindici, oltre il presidente, nominati dal Presidente della Repubblica, sentite le categorie produttive",

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"I membri del CNEL di cui al precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica".

c) l'articolo 4 è soppresso.

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere confermati. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organo che lo ha nominato. La nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito".

e) all'articolo 16, comma 1, la parola: "quindici" è sostituita con la parola: "tre".

2. È abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente della Repubblica provvede alla nomina dei nuovi membri del Consiglio».

---

## 17.9

BONFRISCO, ESPOSITO

*Al comma 1, capoverso «a)», lettera b), dopo le parole: «lavoratori autonomi attivi», inserire le seguenti: «di cui due in rappresentanza dei quadri e uno in rappresentanza dei dirigenti».*

---

## 17.10

BONFRISCO, ESPOSITO

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. L'organizzazione e il funzionamento del CNEL, ferme restando la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e la dotazione finanziaria annualmente fissata nella legge di bilancio su richiesta motivata del presidente, sono disciplinati con regolamenti indipendenti di autonomia, approvati dall'assemblea e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111; conseguentemente, all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole "legge 30 dicembre 1986, n. 936" sono soppresse.

1-ter. Oltre a quanto previsto dagli articoli 10 e 10-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il CNEL:

a) presenta alle Camere, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, disegni di legge per promuovere modelli di progresso della

società da realizzare non solo attraverso le funzioni pubbliche, ma anche riconoscendo, in sussidiarietà, il valore della famiglia, della impresa non profittevole, di tutti i corpi sociali intermedi che concorrono a fare comunità;

b) garantisce la coerenza e l'unicità dell'ordinamento nei confronti dell'intera contrattazione collettiva di prossimità di cui all'articolo 8 del presente decreto, asseverando, entro e non oltre quindici giorni dalla loro ricezione, la congruità dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale;

c) certifica in ultima istanza il grado di rappresentatività nazionale delle varie organizzazioni delle categorie produttive, nei settori pubblico e privato.

1-*quater*. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

## 17.11

LAURO

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-*bis*. L'organizzazione e il funzionamento del CNEL, ferme restando la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e la dotazione finanziaria annualmente fissata nella legge di bilancio su richiesta motivata del presidente, sono disciplinati con regolamenti indipendenti di autonomia, approvati dall'Assemblea e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111».

*Conseguentemente, all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «Legge 30dicembre 1986, n. 936», sono soppresse.*

"1-*ter*. Oltre a quanto previsto dagli articoli 10 e 10-*bis* della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il CNEL:

a) presenta alle Camere, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, disegni di legge per promuovere modelli di progresso della società da realizzate non solo attraverso le funzioni pubbliche, ma anche riconoscendo, in sussidiarietà, il valore della famiglia, della impresa non profittevole, di tutti i corpi sociali intermedi che concorrono a fare comunità;

b) garantisce la coerenza e l'unicità dell'ordinamento nei confronti dell'intera contrattazione collettiva di prossimità di cui all'articolo 8 del presente decreto, asseverando, entro e non oltre quindici giorni dalla

loro ricezione, la congruità dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale;

c) certifica in ultima istanza il grado di rappresentatività nazionale delle varie organizzazioni delle categorie produttive, nei settori pubblico e privato.

1-*quater*. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato"».

---

## 17.12

LEGNINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. L'organizzazione e il funzionamento del CNEL, ferme restando la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e la dotazione finanziaria annualmente fissata nella legge di bilancio su richiesta motivata del presidente, sono disciplinati con regolamenti indipendenti di autonomia, approvati dall'Assemblea e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

1-*ter*. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "legge 30 dicembre 1986, n. 936" sono soppresse.

1-*quater*. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* e 1-*ter* non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

## 17.13

PICHETTO FRATIN

*Al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:* «In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Repubblica provvede, ove non abbia già disposto in tal senso, a ridurre proporzionalmente il numero dei rappresentanti già nominati delle categorie produttive di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dal precedente comma 1. Resta salva la facoltà delle associazioni di categoria di sostituire i propri rappresentanti confermati nell'incarico».

---



**17.0.1**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici "Promo-Italia")*

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: "decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "decreti legislativi di cui al comma 1", e le parole: "dai medesimi commi", sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo comma.

2. Dopo l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. – *(Delega al governo in materia di promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero, nonché di istituzione degli sportelli unici «PromoItalia»)* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia di cui alla lettera a), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni esercitate dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottato ai sensi del presente comma:

1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);

2) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa);

3) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);

4) FIN EST Spa;

5) camere di commercio italiane all'estero:

*b)* rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

*c)* adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera *a)* nell'ambito del quadro delineato dal decreto legislativo istitutivo del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero adottato ai sensi del presente articolo;

*d)* riunificazione organizzativa e funzionare nell'ambito del Dipartimento di cui alla lettera *a)* degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:

1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero;

3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;

4) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia", quali strutture in grado di consentire una più efficace azione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero. Previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" subentrano, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, della INFORMEST, della FINEST Spa e delle camere di commercio italiane all'estero, soppressi ai sensi della lettera *a)*;

5) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali;

6) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera *a)* nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica e commerciale dell'Italia all'estero, in relazione alle

rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" di cui al numero 4).

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma.

3. I commi da 17 a 27 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati».

---

## 17.0.2

LUMIA, CARLONI

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

### «Art. 17-bis.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 61, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:

"23-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è Istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

23-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 23-bis. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012".

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

---

**17.0.3**

ZANDA

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. L'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato».

---

**17.0.4**

LANNUTTI

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di incompatibilità funzionali dei magistrati, con particolare riferimento all'assunzione degli incarichi arbitrali)*

1. I magistrati ordinari; contabili, amministrativi e militari, nonché gli avvocati dello Stato non possono esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione, né possono assumere incarichi arbitrali al fine di non limitarne i rispettivi impegni istituzionali e impedire qualsiasi loro condizionamento.

2. L'eventuale partecipazione dei magistrati di cui al comma 1 a incarichi arbitrali determina la nullità dei lodi arbitrali nonché la decadenza dei magistrati medesimi dal ruolo ricoperto».

---

**17.0.5**

LANNUTTI

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Soppressione di ulteriori enti)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:

1) Cassa, mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;

- 2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;
- 3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;
- 4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;
- 5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;
- 6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;
- 7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;
- 8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;
- 9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;
- 10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;
- 11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;
- 12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;
- 13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;
- 14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;
- 15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
- 16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
- 17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
- 18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;
- 19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;
- 20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
- 21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
- 22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
- 23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;
- 24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
- 25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
- 26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;

- 27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
- 28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);
- 29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);
- 30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano (Salerno);
- 31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;
- 32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
- 33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce (Novara);
- 34) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;
- 35) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Mella» di Brescia;
- 36) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;
- 37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);
- 38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (Perugia);
- 39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano (MO);
- 40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (PD);
- 41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria.»
- 

#### **17.0.6**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Istituto di previdenza generale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto».
2. L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
  - a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per I dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2012. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, é nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.

5. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

6. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

7. Alla costituzione degli organi di cui al comma 6 si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012.

8. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali.

9. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

---

#### 17.0.7

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Ufficio per il processo)*

1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzate denominate: «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio del processo sono previste unità operative assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, compatibilmente con le risorse disponibili per l'ufficio per il processo, dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento di funzioni generali, con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali; di prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione; di col-



laborare all'espletamento degli incumbenti strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale.

2. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i Presidenti di sezione o i Procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura o i provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 sono inseriti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e indicati nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal dirigente titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.

3. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia Amministrazione giudiziaria è autorizzato:

a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva FI, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2011 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2012 e le restanti unità da assumere negli anni 2011 e 2012;

b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, ad attivare nel medesimo triennio procedure di progressione professionale tra le aree del personale di ruolo appartenente all'ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva FI, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2011;

c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine e nei termini di cui alla precedente lettera b), ad attivare procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente all'ex area A nell'area seconda, fascia retributiva FI, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2011.

4. In via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree secondo l'ordinamento previgente consentite ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immedia-

tamente Inferiore, già programmate o concordate, sono svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate».

All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-*bis* e seguenti si provvede con la quota residua del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nonché con le seguenti misure:

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

a) «3-*bis*. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento»;

b) all'articolo 268 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

*«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica (CIT) istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto.»*

---

### **17.0.8**

CONTINI, PISTORIO, BIANCO, BALDASSARRI, BONINO, CANTONI, D'ALIA, DE ANGELIS, DINI, RUTELLI, TONINI, VIESPOLI

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-*bis*.**

1. Dopo l'ultimo periodo del comma 31 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte le seguenti parole: "e, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, ai funzionari diplomatici con il grado di Ambasciatore

permettendo ad essi di usufruire della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica sul trattenimento in servizio per altri due anni"».

---

**17.0.9**

VALDITARA, MOLINARI, GERMONTANI, MILANA, CONTINI

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Le funzioni di segretario generale e di direttore generale della Consob sono incompatibili con l'esercizio di qualsiasi altro incarico pubblico.

2. All'atto della nomina, i soggetti di cui al comma 1 decadono automaticamente da tutti gli incarichi pubblici e se dipendenti pubblici sono posti in aspettativa non retribuita dalle loro amministrazioni di appartenenza.

3. Entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 optano per il mantenimento degli incarichi presso la Consob o per il mantenimento degli altri incarichi pubblici in godimento. In caso di mancata opzione, da rendere per iscritto al Consiglio della Consob, i soggetti di cui al comma 1 decadono dalla carica di segretario generale e di direttore generale della Consob».

---

**17.0.10**

MOLINARI, GERMONTANI, CONTINI, MILANA, VALDITARA

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Le funzioni di Capo di Gabinetto e di Capo dell'Ufficio legislativo di tutte le amministrazioni centrali dello Stato sono incompatibili con qualsiasi altro incarico pubblico.

2. All'atto della nomina, i soggetti di cui al comma 1, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita e decadono da qualsiasi altro incarico pubblico.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i soggetti di cui al comma 1 devono esercitare l'opzione tra il conferimento dell'incarico di Capo di gabinetto e di Capo dell'Ufficio legislativo o il mantenimento degli altri incarichi pubblici e di

insegnamento. Qualora l'opzione non venga esercitata entro il termine previsto, si intende che vi sia stata rinuncia a tutti gli altri incarichi e impieghi pubblici».

---

### 17.0.11

Nicola Rossi

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni relative alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)*

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, comma 2, lettera a), è sostituito dal seguente: "tenuta dei registri e degli albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge";

b) all'articolo 2, comma 3, la parola: "40.000" è sostituita dalla seguente: "100.000";

c) l'articolo g) è abrogato;

d) l'articolo 18, è sostituito dal seguente:

Art. 18, - (*Finanziamento delle camere di commercio*). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

b) le entrate e i contributi derivanti da convenzioni;

c) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

e) altre entrate e altre contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in corrispondenza dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

2. L'ufficio del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile è istituito presso i Comuni attuali capoluoghi di provincia. Al fine di garantire condizioni di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale

e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia , nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, emana direttive sulla tenuta del Registro. Con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro per lo sviluppo economico, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

---

## Art. 18

### 18.1

LUSI, MORANDO, MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'Unione europea», con le seguenti: «dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa».*

---

### 18.0.1

PINOTTI, LUSI, MERCATALI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

1. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

"14-bis. Restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

**«Art. 19-bis.**

*(Informatizzazione della pubblica amministrazione)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 allo scopo di:

- a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese;
- b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico;
- c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su *software* aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

3. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 2 per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

4. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali, sono accessibili ai cittadini, alle imprese, alle associazioni e agli altri soggetti interessati, in modo del tutto gratuito.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.

6. Al fine di far valere i diritti di cui al presente articolo è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

7. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

8. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

9. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

## 18.0.2

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

### «Art. 18-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 7 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato il trasferimento ai comuni interessati della somma di 96 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 104 milioni di euro per l'anno 2013, finalizzata al pagamento dei contributi previsti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle percentuali già determinate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 2 agosto 2007.

2. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui al comma 1 possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività al sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380; alla dichiarazione di inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120 per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle Infrastrutture, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

4. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. Il contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultima-

zione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione.

5. Ai maggiori oneri previsti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse già assegnate dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla regione Siciliana con riferimento all'articolo 16 della legge n. 42 del 2009 ovvero modificando le voci di spesa della Tabella D della legge 220 del 201».

---

### 18.0.3

VITALI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Alienazione di alloggi di enti previdenziali pubblici)*

1. Le procedure di alienazione a favore dei conduttori degli alloggi di enti previdenziali pubblici attualmente di proprietà dell'INPS sono concluse entro il 31 dicembre 2012 sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 410 del 2001 secondo i patti e le condizioni di cui alla medesima legge.».

---

### 18.0.4

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

All'articolo 10, comma 8, secondo periodo del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, dopo le parole: "ad esclusione", aggiungere le seguenti: "degli stanziamenti destinati al finanziamento di contratti pubblici a fronte dei quali sia stato pubblicato il relativo bando di gara e"».

---



**18.0.5**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 17, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del riconoscimento delle esenzioni totali e parziali delle misure di compartecipazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998. Conseguentemente la lettera a) del comma 2 dell'articolo 84 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 è soppressa"».

*Conseguentemente, all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. L'aliquota di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificata secondo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, si applica anche ai soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni e della gestione di reti informatiche».

*b) al comma 3, le parole: «4 punti percentuali», sono sostituite con le seguenti: «5 punti percentuali».*

**18.0.6**

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Disposizioni per favorire l'occupazione femminile)*

1. Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Il secondo periodo del comma 539 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2,

lettera *f*) punto XI del regolamento (CE) n. 2204 del 2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2013, nella misura di euro 800 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.

*1-ter.* Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

"Art. 56-bis. - (*Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro*). - 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice".

*1-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-ter* pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

*a)* l'aliquota dell'addizionale, di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. All'aumento dell'aliquota di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo. Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, del presente decreto-legge le parole: "4 punti percentuali", sono sostituite con le seguenti: "5 punti percentuali";

*b)* all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

*c)* al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.».

---

### 18.0.7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Tetto massimo degli emolumenti corrisposti dagli enti ed organismi di diritto pubblico)*

1. L'ammontare complessivo degli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti dagli amministratori pubblici, dai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, dagli amministratori, dai dipendenti e dai componenti degli enti e organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle aziende autonome e speciali, di aziende a partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici, dai commissari straordinari o dalle persone fisiche comunque titolari di contratti di prestazione di lavoro, anche a tempo determinato o occasionali, nei confronti dei predetti enti ed organismi non può superare quello dell'indennità parlamentare. Sono fatti salvi i diritti quesiti ed i corrispettivi concordati nell'ambito dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**18.0.8**

GALIO TO

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Fondo per le crisi del mercato agricolo)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato in atto e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al sostegno delle imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da un apposito tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto delle intese raggiunte nel tavolo istituzionale di cui al comma 2.

4. Alla copertura del relativo onere, pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**18.0.9**

GALIO TO

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Fondo di solidarietà nazionale)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 200 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. Alla copertura del relativo onere, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 18.0.10

GALIOTO

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Misure per favorire l'accesso al credito e la dilazione dei debiti a favore delle imprese del settore agroalimentare)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le modalità ed i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore delle imprese del settore agroalimentare, dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 concernono tutti i tipi di contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso euribor da applicare nei periodi di validità del certificato.

3. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un apposito fondo di garanzia, con dotazione pari a 50 milioni di euro. Alla copertura del relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **18.0.11**

GALIOTO

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

4. Alla copertura del relativo onere, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**18.0.12**

GALIOTO

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Garanzie creditizie in agricoltura)*

1. Al fine di rafforzare il rilascio di garanzie creditizie nel settore dell'agricoltura, a decorrere dall'anno 2012, il contributo previsto dall'articolo 1-*quinqüies*, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 100 milioni di euro. Alla copertura del relativo onere, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**Art. 19.****19.1**

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e di quanto disposto dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In adesione alla proposta emendativa già avanzata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e condivisa dalla Regione Valle D'Aosta, al fine di assicurare con idonea clausola di salvaguardia le competenze statutarie costituzionalmente tutelate della nostra Regione, si propone l'inserimento di un apposito emendamento nel disegno di legge correttivo con la formulazione di seguito indicata:

In assenza di tale emendamento, l'intera manovra potrà essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale».

---

**19.2**

DELOGU, MASSIDDA, SANCIU

*Prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e di quanto disposto dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---

**19.3**

THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, SARO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---

**19.4**

SANTINI, DE ECCHER

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---

**19.5**

TONINI, MERCATALI, MORANDO, FINOCCHIARO, ZANDA, CECCANTI, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, CABRAS, SANNA, LUMIA, SCANU

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---



**19.0.1**

CENTARO

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli».

---

**19.0.2**

ZANETTA

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«19-bis.**

*(Proroga di disposizioni regolamentari in materia di misure di sostegno previste dalla legge 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Interpretazione autentica di disposizioni vigenti)*

1. L'articolo 2, comma 1 del regolamento approvato con decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292 in attuazione dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 nonché l'articolo 2, comma 36 della legge 23 dicembre 1995 n. 549 vanno interpretati nel senso che la cosiddetta regolarità contributiva deve sussistere all'atto dell'erogazione dei contributi e non al momento precedente della presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande di partecipazione alla procedura di formazione delle graduatorie. La presente disposizione si applica a tutte le procedure espletate a decorrere dalla data di approvazione delle disposizioni di legge sopra richiamate e fino all'emanazione di un nuovo regolamento».

---

**19.0.3**

MORRA

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. L'articolo 2, comma 1 del regolamento approvato con decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292 in attuazione dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 nonché l'articolo 2, comma 36 della legge 23 dicembre 1995 n. 549 vanno interpretati nel senso che la cosiddetta regolarità contributiva deve sussistere all'atto dell'erogazione dei contributi e non al momento precedente della presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande di partecipazione alla procedura di formazione delle graduatorie.

2. La presente disposizione si applica a tutte le procedure espletate a decorrere dalla data di approvazione delle disposizioni di legge sopra richiamate e fino all'emanazione di un nuovo regolamento».

---

**19.0.4**

ZANETTA

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Opere di urbanizzazione primaria)*

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".».

---

**19.0.5**

SCARPA BONAZZA BUORA

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Interpretazione autentica)*

1. All'articolo 23, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: "iscrivibili nel catasto dei fabbricati" sono aggiunte le seguenti: "e indipendentemente dalla categoria catastale a cui risultino iscritte,".».

---

**19.0.6**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. L'articolo 8-*bis* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, è sostituito dal seguente:

"Art. 8-*bis*. - *(Regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a rimborso rateale)*. – 1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti di finanziamenti a rimborso rateale di persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere aggiornate entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di registrazione entro e non oltre la rilevazione dei dati immediatamente successiva al giorno dell'avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente.

3. La Banca d'Italia e l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali provvedono a modificare le normative di competenza per l'attuazione del presente articolo"».

---

**19.0.7**

CICOLANI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 3, comma II, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: "La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.";

2. All'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni dopo le parole: "gestione funzionale ed economica" sono aggiunte le seguenti parole: "eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa";

3. All'articolo 143, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "anche un prezzo" sono inserite le seguenti parole: "nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate".».

**19.0.8**

BONFRISCO, ESPOSITO

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Riduzione del debito degli enti locali)*

1. I comuni, le province e le regioni che abbiano contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali o locato a terzi, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 30 giugno 2012, trasferendo alla Cassa Depositi e Prestiti unità immobiliari appartenenti al patrimonio degli stessi Comuni, delle Province e delle Regioni.

2. Il trasferimento avverrà previa perizia redatta da società specializzata indicata dalla Cassa Depositi e Prestiti.

3. In assenza di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali o locato a terzi, i Comuni, le Province e le Regioni che dispongano di partecipazioni di controllo di società di capitali

che gestiscano servizi di pubblica utilità provvederanno all'estinzione dei mutui attraverso il trasferimento alla Cassa Depositi e Prestiti di dette partecipazioni di controllo.

4. Nei casi previsti dal precedente comma 3, il trasferimento avverrà previa valutazione redatta da società specializzata indicata dalla Cassa Depositi e Prestiti.

5. Le risorse che si rendano disponibili a seguito delle operazioni di ristrutturazione del debito adottate in conformità al presente articolo possono essere utilizzate, esclusivamente per investimenti, dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni in deroga alle regole ordinarie sul patto di stabilità e non concorrono a determinare, agli stessi fini, l'obiettivo di finanza pubblica individuato dal predetto patto».

---

### 19.0.9

VIESPOLI, FLERES

*Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

#### **Art. 19-bis.**

*(Riduzione del debito degli enti locali)*

1. I Comuni, le Province e le Regioni che abbiano contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e che dispongano di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali o locato a terzi, sono tenuti ad estinguerlo, in tutto o in parte, entro il 30 giugno 2012, trasferendo alla Cassa Depositi e Prestiti unità immobiliari appartenenti al patrimonio degli stessi Comuni, delle Province e delle Regioni.

2. Il trasferimento avverrà previa perizia redatta da società specializzata indicata dalla Cassa Depositi e Prestiti.

3. In assenza di un patrimonio immobiliare non utilizzato per fini strettamente istituzionali o locato a terzi, i Comuni, le Province e le Regioni che dispongano di partecipazioni di controllo di società di capitali che gestiscano servizi di pubblica utilità provvederanno all'estinzione dei mutui attraverso il trasferimento alla Cassa Depositi e Prestiti di dette partecipazioni di controllo.

4. Nei casi previsti dal precedente comma 3, il trasferimento avverrà previa valutazione redatta da società specializzata indicata dalla Cassa Depositi e Prestiti».

---

**19.0.10 (testo 2)**

FLERES, DE ANGELIS, D'UBALDO, BALDASSARRI, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Disposizioni in materia di evasione del canone radiotelevisivo speciale)*

1. All'art. 24 del regio decreto legislativo 21 febbraio 1938; n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni dell'articolo 27 è altresì competente l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino I – Sportello Abbonamenti alla Televisione, cui sono conferiti, in materia di canone radiotelevisivo speciale, i poteri di cui all'art. 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Gli inviti e le richieste possono essere notificati anche a mezzo posta. Si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per l'espletamento delle relative attività operative, l'Agenzia delle Entrate si può avvalere di addetti della Rai Radiotelevisione Italiana appositamente incaricati."

2. All'articolo 66 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3. Ai fini della lotta all'evasione del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, l'Agenzia delle Entrate comunica periodicamente alla Rai Radiotelevisione italiana, a titolo gratuito e per via telematica, i dati necessari – comprensivi, ove disponibili, della categoria merceologica di riferimento, titolare, denominazione, tipologia del locale o della struttura, stelle e numero di camere relativamente alle strutture ricettive, indirizzo della sede legale, indirizzo e denominazione di eventuali sedi decentrate e unità locali, codice fiscale, partita iva – relativi a imprese individuali e collettive, anche artigiane, persone giuridiche e, in generale, soggetti collettivi. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti, pubblici e privati, tenuti a fornire periodicamente alla Rai Radiotelevisione Italiana, con le medesime modalità e alle medesime condizioni, i dati non nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate e necessarie per il perseguimento della suddetta finalità. L'Automobil Club d'Italia è tenuto a trasmettere, a titolo gratuito e per via telematica, i dati relativi alle targhe dei veicoli intestati ai medesimi soggetti, richiesti dalla Rai Radiotelevisione Italiana, al fine di informare gli abbonati non in regola con il pagamento del canone di abbonamento speciale sulla possibile effettuazione del fermo amministrativo.

4. I fabbricanti, gli importatori, i rivenditori ed i riparatori di apparecchi idonei a ricevere il segnale radiotelevisivo e le imprese che, a qualsiasi titolo, sono a conoscenza dei dati personali riportati sui certificati di ga-

ranzia dei suddetti apparecchi, i videonoleggiatori, gli installatori di impianti di ricezione, le imprese che stipulano contratti per la fruizione di programmi radiotelevisivi a pagamento, la Società Italiana Autori ed Editori, devono trasmettere mensilmente alla Rai Radiotelevisione Italiana i dati identificativi dei soggetti di cui al precedente comma, loro clienti, utenti o iscritti, sotto pena della sanzione amministrativa di 250 euro per ogni omessa, tardiva o incompleta segnalazione di ciascun nominativo o indirizzo.

5. Per la comunicazione dei dati personali di cui ai precedenti due commi non è necessaria l'acquisizione del consenso degli interessati. La Rai Radiotelevisione Italiana provvede all'informativa nei confronti degli interessati contestualmente all'utilizzazione dei relativi dati personali».

3. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale».

---

#### 19.0.10

FLERES, DE ANGELIS, D'UBALDO, BALDASSARRI

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni in materia di evasione del canone radiotelevisivo speciale)*

1. All'art. 24 del regio decreto legislativo 21 febbraio 1938; n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni dell'articolo 27 è altresì competente l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino I – Sportello Abbonamenti alla Televisione, cui sono conferiti; in materia di canone radiotelevisivo speciale, i poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli inviti e le richieste possono essere notificati anche a mezzo posta. Si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per l'espletamento delle relative attività operative, l'Agenzia delle Entrate si può avvalere di addetti della Rai Radiotelevisione Italiana appositamente incaricati".

2. All'articolo 66 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"3. Ai fini della lotta all'evasione del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, l'Agenzia delle Entrate comunica periodicamente alla Rai Radiotelevisione italiana, a titolo gratuito e per via telematica, i dati necessari – comprensivi, ove disponibili, della categoria merceologica di riferimento, titolare, denominazione, tipologia del locale o della struttura, stelle e numero di camere relativamente alle strutture ricettive, indirizzo della sede legale, indirizzo e denominazione di eventuali sedi decentrate e unità locali, codice fiscale, partita iva – relativi a imprese individuali e collettive, anche artigiane, persone giuridiche e, in generale, soggetti collettivi. Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti, pubblici e privati; tenuti a fornire periodicamente alla Rai Radiotelevisione Italiana, con le medesime modalità e alle medesime condizioni, i dati non nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate e necessarie per il perseguimento della suddetta finalità. L'Automobil Club d'Italia è tenuto a trasmettere, a titolo gratuito e per via telematica, i dati relativi alle targhe dei veicoli intestati ai medesimi soggetti, richiesti dalla Rai Radiotelevisione Italiana, al fine di informare gli abbonati non in regola con il pagamento del canone di abbonamento speciale sulla possibile effettuazione del fermo amministrativo.

4. I fabbricanti, gli importatori, i rivenditori ed i riparatori di apparecchi idonei a ricevere il segnale radiotelevisivo e le imprese che, a qualsiasi titolo, sono a conoscenza dei dati personali riportati sui certificati di garanzia dei suddetti apparecchi, i videonoleggiatori, gli installatori di impianti di ricezione, le imprese che stipulano contratti per la fruizione di programmi radiotelevisivi a pagamento, la Società Italiana Autori ed Editori, devono trasmettere mensilmente alla Rai Radiotelevisione Italiana i dati identificativi dei soggetti di cui al precedente comma, loro clienti, utenti o iscritti, sotto pena della sanzione amministrativa di 250 euro per ogni omessa, tardiva o incompleta segnalazione di ciascun nominativo o indirizzo.

5. Per la comunicazione dei dati personali di cui ai precedenti due commi non è necessaria l'acquisizione del consenso degli interessati. La Rai Radiotelevisione Italiana provvede all'informativa nei confronti degli interessati contestualmente all'utilizzazione dei relativi dati personali".

3. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai



fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale».

---

**G/2887/1/5**

LATRONICO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2887 di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 1 comma 1 del decreto-legge in esame incrementa l'importo delle riduzioni che sono operate nei confronti delle dotazioni finanziarie dei singoli Ministeri;

il citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà alla ripartizione delle riduzioni con la determinazione del corrispondente importo;

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto legge in esame che qualora dovessero essere escluse dalla riduzione ivi stabilita le dotazioni finanziarie delle Forze dell'Ordine e/o delle Forze di Polizia, anche l'esclusione dalle relative riduzioni per le dotazioni finanziarie del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

---

**G/2887/2/5**

DI NARDO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge n. 138 del 2011,

considerato che:

al comma 6 dell'articolo 1 del decreto in esame, risulta anticipare al 2012 il taglio del 5 per cento e al 2013 il taglio del 20 per cento, previsto dall'articolo 40, comma 1-*quater* del decreto-legge n. 98 del 2011, delle detrazioni del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e del 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie, pur essendo tali agevolazioni temporanee in scadenza;

la misura in questione, oltre a determinare una riduzione degli interventi agevolati e, quindi, delle entrate, rischierebbero di colpire uno dei pochi settori che ha reagito positivamente alle politiche di sostegno, seppure in un quadro di incertezza delle prospettive e discontinuità;

impegna il Governo:

a valutare l'applicazione della disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 esclusivamente nel quadro di una stabilizzazione normativa delle detrazioni per fini energetici, di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia, anche al fine di attuare quanto previsto dal piano per l'efficienza energetica che il Governo ha presentato in sede europea, in cui vengono considerata ampiamente gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

---

### **G/2887/3/5**

LATRONICO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2887 di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto legge in esame prevede, nell'ambito di interventi per le liberalizzazioni, le privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo, l'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche;

il comma 1 del citato articolo 3 stabilisce che Comuni, Province, Regioni e Stato debbano adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica;

i commi 7, 8, 9, 10 e 11 del citato articolo 3, prevedono, nel complesso, che si debba attribuire una interpretazione restrittiva alle disposizioni che limitano l'accesso e l'esercizio di attività economiche;

l'ambito applicativo di tali commi 7, 8, 9, 10 e 11 del citato articolo 3 deve essere evidentemente coerente ed effettivo con i principi indicati nel comma 1 dello stesso articolo 3 secondo cui, in ogni caso, la libertà dell'iniziativa e dell'attività economica privata incontra un limite, tra l'altro, nella intangibilità delle entrate erariali, nella tutela della salute umana, e nella sicurezza. Ne consegue quindi che il quadro regolatorio emergente ai sensi dei citati commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 3 del presente decreto sia comunque omogeneo con i principi generali sanciti ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3 anche quanto, in particolare, all'attività delle rivendite di generi di monopolio e all'attività di concessione del gioco, in considerazione delle primarie esigenze di una tutela rafforzata in particolare per la sicurezza pubblica, la salute umana e le entrate erariali, interessi prioritari e fondamentali, sanciti tra i principi generali di cui al comma 1 dell'articolo 3, che diversamente sarebbero pregiudicati.

impegna il Governo:

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà della disposizione normativa in esame, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che il quadro regolatorio emergente ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 3 del presente decreto sia comunque omogeneo con i principi generali sanciti ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3 anche quanto, in particolare, all'attività delle rivendite di generi di monopolio e all'attività di concessione del gioco, in considerazione delle primarie esigenze di una tutela rafforzata per la sicurezza pubblica, la salute umana e le entrate erariali, interessi prioritari e fondamentali, sanciti tra i principi generali di cui al comma 1 dell'articolo 3, che diversamente sarebbero pregiudicati.

---

**G/2887/4/5**

LATRONICO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2887 di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede disposizioni in materia di entrate;

il comma 3 del citato articolo 2 stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, possa, tra l'altro, variare la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita;

un qualsiasi intervento operato sulla base di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 2, in quanto incidente su concessioni conseguite a seguito della partecipazione a procedura concorsuale, non può evidentemente modificare le condizioni del relativo bando ed in particolare le condizioni afferenti al quadro finanziario della concessione medesima;

ove si volesse incidere sulle condizioni relative al quadro finanziario relativamente agli affidamenti conseguiti a seguito di procedure di gara già bandita ed espletata, è necessario, onde tutelare l'attività economica, prevedere apposite misure compensative, tra le quali il corrispondente adeguamento della durata della concessione medesima al fine di ammortizzare gli effetti negativi di carattere economico derivanti dalla eventuale variazione operata ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del decreto legge in esame;

impegna il Governo:

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà della disposizione normativa in esame, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non può procedere, ai sensi dell'articolo 2 comma 3, a variare la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita relativamente agli affidamenti conseguiti a seguito di procedure di gara già bandita ed espletata e, qualora l'Amministrazione intenda variare anche le condizioni del quadro finanziario relative alle predette concessioni, la stessa amministrazione dovrà prevedere, in ogni caso, concrete misure compensative che consentano di non alterare il quadro finanziario della relativa concessione stabilendo, in particolare, un corrispondente adeguamento della durata temporale della stessa concessione che permetta di ammortizzare i conseguenti effetti negativi sotto il profilo economico.

---

**G/2887/5/5**

LATRONICO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2887 di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, recante ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge in esame prevede, al comma 28, che la Commissione Istituita ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, al fine di provvedere alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro, sia integrata da un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

il comma 33 dell'articolo 1 del presente decreto legge, modificando l'articolo 1 comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, prevede l'applicazione della disposizione relativa al livellamento remunerativo dei trattamenti economici Italia - Europa, oltre che per le cariche e gli incarichi negli organismi, enti e istituzioni anche collegiali di cui all'allegato A del medesimo comma 1, anche per i segretari generali, i capi dei dipartimenti, i dirigenti di prima fascia i direttori generali degli enti e i titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato;

le citate disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ed in particolare quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della medesima legge, relativi al trattamento economico omnicomprensivo, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico omnicomprensivo effettivamente a carico delle finanze pubbliche e quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilità finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della Pubblica Amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realtà a carico delle finanze pubbliche. Ciò al fine di assicurare rigorosa corrispondenza con la volontà della legge;

tale intervento interpretativo è di assoluto rilievo al fine di consentire il corretto svolgimento dell'azione di ogni amministrazione/ente cui si applicano le disposizioni sopra richiamate di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, le quali, in considerazione del fatto che possono contare anche su finanziamenti che non gravano interamente a carico delle finanze pubbliche, in quanto oggetto di contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, vedrebbero diversamente penalizzato il loro impegno istituzionale per effetto di una legge che andrebbe a comprimere, qualora diversamente applicata, anche i compensi retributivi la cui erogazione non grava a carico delle finanze pubbliche ovvero vi grava in misura del tutto marginale. Di talché sarebbe del tutto iniquo un assoggettamento indiscriminato alla disposizione relativa al livellamento europeo delle remunerazioni, senza che venga preso in considerazione quanto

effettivamente il trattamento economico da corrispondere incide, in misura percentuale, sul bilancio dello Stato;

impegna il Governo,

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà della disposizione normativa come riconosciuta da questo stesso Corpo legislativo, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico omnicomprensivo effettivamente a carico delle finanze pubbliche e quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilità finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della Pubblica Amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realtà a carico delle finanze pubbliche. Ciò al fine di assicurare la rigorosa corrispondenza con la volontà della legge.

---

**G/2887/6/5**

OLIVA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento legislativo in esame prevede, tra l'altro, all'articolo 2, «disposizioni in materia di entrate» e in particolare al comma 6 la tassazione delle rendite finanziarie nella misura del 20 per cento;

al fine di favorire la stabilizzazione finanziaria e garantire al Bilancio dello Stato maggiori entrate, si rende necessaria una più rigorosa lotta all'evasione fiscale e l'adozione di misure tese a far emergere l'economia sommersa,

impegna il Governo:

a porre in essere una tassazione sugli spostamenti valutari all'estero effettuati, tramite Posta o banche, da soggetti privi di un contratto di lavoro disciplinato in base alla normativa vigente e da imprenditori il cui reddito dichiarato sia «irrisorio» rispetto alla media del settore produttivo di riferimento.

---

**G/2887/7/5**

BONINO, PORETTI, PERDUCA, DELLA SETA

Il Senato,

considerato che:

la manovra economica prevede tagli lineari, riduzioni di spese e soppressioni di enti nell'ottica di un risparmio e di una razionalizzazione delle spese;

con la legge n. 222 del 20 maggio 1985 «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», e in particolare gli articoli 47, 48 e 49, si istituisce il meccanismo dell'otto per mille dell'Irpef. La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse, la destinazione si stabilisce proporzionalmente alle scelte espresse e secondo gli accordi sottoscritti con le Confessioni religiose;

sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF è a diretta gestione statale;

in particolare l'articolo 47, secondo comma, dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica. Al terzo comma si istituisce il meccanismo della ripartizione delle quote non espresse che vengono ridistribuite proporzionalmente in base alle scelte espresse. Al successivo articolo 49 si prevede che: «Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche»;

dal 1990 ad oggi il gettito dell'otto per mille si è moltiplicato: la cifra incassata ad esempio dalla CEI è passata dai 210 milioni di euro del 1990 al miliardo di euro del 2002, cioè cinque volte la somma originaria, mentre nello stesso periodo le spese per il sostentamento del clero sono passate dai 145 milioni di euro del 1990 ai 358 milioni di euro del 2010, cioè poco più che il doppio;

dal 1985 si sono realizzate Intese anche con altre confessioni religiose che si ripartiscono insieme allo Stato la quota dell'otto per mille dell'Irpef, altre sono al vaglio. Attualmente sono sei: 1) Chiesa cattolica; 2) Chiesa evangelica valdese – Unione delle chiese metodiste e valdesi (Valdesi); 3) Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI); 4) Chiesa evangelica luterana in Italia (Luterani); 5) Unione italiana delle chiese cri-

stiane avventiste del 7° giorno (Avventisti); 6) Assemblee di Dio in Italia (ADI);

i contribuenti che annualmente in sede di dichiarazione dei redditi esprimono la loro preferenza sono circa il 40 per cento del totale;

un esempio pratico. Nel 2008 l'ammontare dell'otto per mille è stato di euro 948.583.048,73. le scelte espresse sono state pari al 41,83 per cento del totale dei contribuenti;

dato il meccanismo attuale dettato dal terzo comma dell'articolo 47, tutta la cifra a disposizione è stata distribuita in due battute: prima il 41,83 per cento (pari a euro 396.792.289,28) a tutti i beneficiari secondo l'indice di gradimento dei firmatari, e poi il restante 58,17 per cento (pari a euro 551.790.759,45), sempre secondo l'indice di gradimento dei firmatari, ma questa volta solo a coloro che hanno accettato la quota non espressa (tutti meno le ADI e i Valdesi);

se venisse rivista la formula del terzo comma dell'articolo 47, la ripartizione delle scelte non espresse, lo Stato avrebbe reintroitato quei quasi 552 milioni di euro (il 51,87 per cento pari alle preferenze non espresse);

in oltre venti anni di applicazione della legge sull'otto per mille, non è mai stata fatta una campagna informativa che spieghi ai contribuenti il meccanismo di ripartizione e le conseguenze della mancata indicazione del destinatario preferito, così come non è mai stata data attraverso quotidiani e televisioni pubblicità alle modalità di spesa della quota dell'otto per mille a gestione statale ne tantomeno sono mai state fatte campagne per stimolare l'indicazione dello Stato tra i destinatari dell'otto per mille,

impegna il Governo:

a pubblicizzare i lavori della Commissione paritetica istituita dall'articolo 49 della legge 222 del 1985, ivi comprese le sue relazioni e le eventuali proposte di modifiche avanzate dal momento della sua istituzione, nonché a rendere pubblici i compensi percepiti dai componenti;

attivare le procedure necessarie, anche d'intesa con la CEI, per una riduzione dell'aliquota, indicativamente nella misura del 4 per mille;

attivare le procedure necessarie, anche d'intesa con la CEI, per rivedere il meccanismo della ripartizione delle scelte non espresse in modo che l'otto per mille di chi non indica una destinazione rimanga nel bilancio generale dello Stato anziché essere ripartito tra i destinatari;

porre in essere da subito una campagna informativa per spiegare a tutti i contribuenti il meccanismo dell'otto per mille, con particolare riferimento alle conseguenze della mancata espressione di una scelta per alcuno dei destinatari dei fondi;

predisporre una campagna sui media nazionali per pubblicizzare l'utilizzo della quota statale dell'otto per mille e per invitare i contribuenti a scegliere lo Stato quale destinatario, annunciando l'intenzione che le cifre raccolte saranno destinate in particolare per la ricostruzione de L'Aquila;



promuova un tavolo con la CEI per modificare l'attuale meccanismo in modo che l'otto per mille di chi non esprime una scelta non contribuisca alla formazione del gettito che sarà poi ripartito tra i diversi destinatari.

---

**G/2887/8/5 (testo 2)**

BARBOLINI, VITALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, concernente ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (A.S. 2887),

premesso che,

la complessa e sostanzialmente insostenibile situazione di difficoltà, per l'effetto dei tagli introdotti dai provvedimenti del luglio 2010 e dalle successive manovre di contenimento e riequilibrio dei conti pubblici, sta minando la stessa operatività delle Regioni e delle amministrazioni locali, con grave pregiudizio dei servizi e degli investimenti che tali Istituzioni devono garantire ai cittadini e alle economie dei rispettivi territori;

numerose mozioni e ordini del giorno sono stati assunti dal Parlamento e accolti dal Governo in sede di attuazione del federalismo fiscale e di approvazione dei ripetute manovre per la stabilizzazione finanziaria, con la raccomandazione di rivedere il patto di stabilità in termini premiali per i Comuni capaci di rispettare l'equilibrio finanziario, e di assicurare l'erogazione di prestazioni allineate con i parametri di efficienza ed efficacia definiti nel processo di elaborazione e validazione dei costi/fabbisogni standard riferiti alle funzioni fondamentali,

considerato che:

le limitazioni e vincoli determinati dalle esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono tali da inficiare il disegno di riforma prefigurato dalla legge n. 42 del 2009, e soprattutto condizionano i presupposti di autonomia tributaria, flessibilità decisionale, impostazione programmatica di medio periodo che dovrebbero rappresentare i caratteri fondamentali dell'azione di governo in ambito locale;

l'autonomia e la responsabilità dei Comuni, più specificamente, può essere pienamente garantita solo da un sistema di imposizione che introduca, a fianco delle tariffe da corrispondere per i servizi a domanda individuale, il principio di beneficio, e cioè che i cittadini contribuiscano al finanziamento dei servizi di prossimità erogati dal Comune quando essi hanno la caratteristica di essere indivisibili e quindi non tariffabili, e

che tale principio è rimasto del tutto assente nell'impianto della fiscalità comunale basata sull'IMU e sulle altre forme di imposizione attribuite;

l'anticipo dell'entrata in vigore dell'IMU può ulteriormente comportare un aggravamento della situazione, con effetti di penalizzazione sul sistema delle imprese del territorio, contraddicendo l'esigenza di alleggerire il carico di pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, specie perché l'IMU non è inquadrata in un più generale ripensamento dei criteri di tassazione degli immobili, in linea con quanto avviene nei maggiori paesi europei;

rilevato che:

in questo quadro continua a mancare un intervento, invero assolutamente urgente, di revisione delle norme di prelievo sui rifiuti, al fine principale di superare attraverso l'introduzione di un regime organico le difformità attualmente vigenti in quanto sono oggi di fatto vigenti ben tre regimi alternativi: la Tarsu (ex decreto legislativo n. 507 del 1993), la Tia (ex decreto legislativo n. 22 del 1997, articolo 49) e la «Tia integrata» (ex decreto legislativo 152 del 2006, articolo 238), con gravi ricadute negative per i Comuni, le aziende di servizio, i cittadini, le imprese ed i consumatori in genere;

a dar corso, nella sede della competente Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, ad una revisione complessiva del disegno di autonomia impositiva come prefigurato per i Comuni, in grado di recuperare pienamente il principio di «beneficio» sopra richiamato, che permetta di realizzare, con le necessarie modulazioni, quel modello di rapporto cittadini – amministratori basato sul principio «vedo, pago, voto»;

a procedere ad una revisione delle competenze tributarie assegnate, per conseguire una migliore coerenza rispetto ai contenuti che caratterizzeranno la definizione della delega per la riforma fiscale.

---

### **G/2887/8/5**

BARBOLINI, VITALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, concernente ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (A.S. 2887),

premesso che,

la complessa e sostanzialmente insostenibile situazione di difficoltà, per l'effetto dei tagli introdotti dai provvedimenti del luglio 2010 e dalle successive manovre di contenimento e riequilibrio dei conti pubblici, sta minando la stessa operatività delle Regioni e delle amministrazioni locali, con grave pregiudizio dei servizi e degli investimenti che

tali Istituzioni devono garantire ai cittadini e alle economie dei rispettivi territori;

numerose mozioni e ordini del giorno sono stati assunti dal Parlamento e accolti dal Governo in sede di attuazione del federalismo fiscale e di approvazione dei ripetute manovre per la stabilizzazione finanziarie, con la raccomandazione di rivedere il patto di stabilità in termini premiali per i Comuni capaci di rispettare l'equilibrio finanziario, e di assicurare l'erogazione di prestazioni allineate con i parametri di efficienza ed efficacia definiti nel processo di elaborazione e validazione dei costi/fabbisogni standard riferiti alle funzioni fondamentali,

considerato che:

le limitazioni e vincoli determinati dalle esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono tali da inficiare il disegno di riforma prefigurato dalla legge n. 42 del 2009, e soprattutto condizionano i presupposti di autonomia tributaria, flessibilità decisionale, impostazione programmatica di medio periodo che dovrebbero rappresentare i caratteri fondamentali dell'azione di governo in ambito locale;

l'autonomia e la responsabilità dei Comuni, più specificamente, può essere pienamente garantita solo da un sistema di imposizione che introduca, a fianco delle tariffe da corrispondere per i servizi a domanda individuale, il principio di beneficio, e cioè che i cittadini contribuiscano al finanziamento dei servizi di prossimità erogati dal Comune quando essi hanno la caratteristica di essere indivisibili e quindi non tariffabili, e che tale principio è rimasto del tutto assente nell'impianto della fiscalità comunale basata sull'IMU e sulle altre forme di imposizione attribuite;

l'anticipo dell'entrata in vigore dell'IMU può ulteriormente comportare un aggravamento della situazione, con effetti di penalizzazione sul sistema delle Imprese del territorio, contraddicendo l'esigenza di alleggerire il carico di pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese per sostenere la crescita,

rilevato che:

in questo quadro continua a mancare un intervento, invero assolutamente urgente, di revisione delle norme di prelievo sui rifiuti, al fine principale di superare attraverso l'introduzione di un regime organico le difformità attualmente vigenti in quanto sono oggi di fatto vigenti ben tre regimi alternativi: la Tarsu (ex decreto legislativo n. 507 del 1993), la Tia (ex decreto legislativo n. 22 del 1997, articolo 49) e la «Tia integrata» (ex decreto legislativo 152 del 2006, articolo 238), con gravi ricadute negative per i Comuni, le aziende di servizio, i cittadini, le imprese ed i consumatori in genere;

a dar corso, nella sede della competente Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, ad una revisione complessiva del disegno di autonomia impositiva come prefigurato per i Comuni, in grado di recuperare pienamente il principio di «beneficio» sopra richiamato, che permetta

di realizzare, con le necessarie modulazioni, quel modello di rapporto cittadini – amministratori basato sul principio «vedo, pago, voto»;

a procedere ad una revisione delle competenze tributarie assegnate, per conseguire una migliore coerenza rispetto ai contenuti che caratterizzeranno la definizione della delega per la riforma fiscale.

---

### **G/2887/9/5**

OLIVA

Il Senato,

premessi che:

i candidati che hanno superato le prime due prove del concorso dell’Agenzia delle Entrate per 825 funzionari, bandito con la *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008, risultano iscritti nelle graduatorie regionali in ordine di merito pubblicate in data 16 ottobre 2009 e sono stati già stati esaminati e selezionati dall’Agenzia delle Entrate e ritenuti in possesso delle attitudini e delle capacità necessarie ad acquisire le professionalità richieste;

in considerazione della crisi economica generale che impone il contenimento della spesa pubblica ed in ossequio ai principi tipici di economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, l’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia del Territorio e l’azienda Autonoma dei Monopoli di Stato, senza necessità di sostenere costi per bandire nuove procedure concorsuali per il reclutamento di personale, possono tenere in dovuta considerazione tali candidati, che già selezionati per concorso, rappresentano una risorsa a disposizione, che con notevole risparmio di spesa pubblica costituiscono un’immediata provvista di personale utilizzabile con la formula del tirocinio, idoneo per essere impiegato nell’azione di contrasto della lotta all’evasione e all’elusione fiscale,

impegna il Governo:

a prevedere che, in funzione delle finalità di potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, senza necessità di sostenere ulteriori costi per avviare nuove procedure concorsuali, l’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia del Territorio e l’azienda Autonoma dei Monopoli di Stato attingano, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell’Agenzia delle Entrate di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (*Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008).

---

**G/2887/10/5**

FLERES, CENTARO, FERRARA

Il Senato,

premessi che:

le attuali disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 28 settembre 2007, n. 137 possono determinare problemi in fase di esecuzione, anche a seguito dell'elevato contenzioso che hanno già prodotto;

è opportuno prevenire ulteriori complicazioni che rischierebbero di ingenerare ingiuste differenze di trattamento;

nel 2008, un'analoga fattispecie è stata affrontata e risolta con apposito provvedimento ministeriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mantenere valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione indetti dal Ministero dell'Università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. numero 137 del 2007 e successive modificazioni, che abbiano superato l'esame di Stato e abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, prima dell'inizio del corso per il conseguimento del titolo abilitante.

---

**G/2887/11/5**

RUTELLI, MILANA, CONTINI, GERMONTANI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto 13 agosto 2011, n. 138,

impegna il Governo ad attivarsi in sede di Commissione unificata Stato Regioni per una ridefinizione dei calendari scolastici utile a favorire la destagionalizzazione turistica e il conseguente incremento dell'occupazione in coerenza con quanto accade nei maggiori Paesi europei.

---

**G/28887/12/5**

CARLINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo».

premessi che:

il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 comporta l'ennesimo pesante intervento sul sistema pensionistico italiano posto in essere in questa legislatura,

considerato che:

sono indispensabili, misure di riforma del *welfare* e della previdenza in grado di eliminare contestualmente le condizioni che sono all'origine della differenza di età pensionabile, al fine di evitare il rischio di aggiungere ingiustizia a disuguaglianza;

è noto che in Italia le donne svolgono molto lavoro non pagato, a fronte di una vita lavorativa remunerata più corta, che ha come conseguenza una ricchezza pensionistica più ridotta. È indispensabile prendere atto che quelle di loro che si fanno carico di responsabilità familiari, di cura e della maternità hanno una vita lavorativa complessivamente più lunga e pesante di quella degli uomini, con periodi di concentrazione spesso insostenibili e per cui pagano prezzi economici e professionali elevati;

è necessario dunque destinare a misure sia di sostituzione (tramite i servizi) che di riconoscimento del lavoro di cura (tramite congedi remunerati e contributi figurativi) i risparmi ottenuti con l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne. Ciò consentirebbe anche di non distinguere genericamente tra «donne» e «uomini», ma tra chi – donna o uomo – si prende cura dei figli o svolge attività di cura per persone non autosufficienti per età o malattia e chi no;

l'Italia è, in Europa, tra i Paesi con i risultati peggiori in termini di differenziali di genere, in particolare con riferimento a lavoro e politica; l'occupazione femminile è molto lontana dagli obiettivi di Lisbona. Questo evidenzia, specialmente per il nostro Paese, un potenziale di crescita che un maggiore e migliore impiego delle capacità femminili consentirebbe di mettere a frutto. Chiudere il gap tra presenza maschile e femminile nel mondo del lavoro contribuirebbe anche ad alleviare il problema pressante della sostenibilità delle pensioni: l'aumento del numero degli occupati fra le persone in età lavorativa, infatti, ridurrebbe il cosiddetto «rapporto di dipendenza», ossia quello fra pensionati e lavoratori;

vanno ridotte ed eliminate le condizioni che producono il gap reddituale e contributivo tra donne e uomini, eliminando le discriminazioni di genere che ancora esistono nel mercato del lavoro ad ogni livello: dall'accesso alle forme contrattuali alle possibilità di carriera, rafforzando le politiche di conciliazione, per donne e uomini, dai servizi di cura per la prima infanzia e per le persone non autosufficienti ai tempi scolastici, che tengano conto del fatto che oramai nella maggioranza delle famiglie entrambi i genitori – o l'unico genitore presente – sono occupati;

per quanto riguarda l'aspetto più direttamente legato all'età pensionabile, una contestuale riforma del *welfare* deve contenere il riconoscimento di un adeguato valore economico al lavoro di cura e alla maternità,

soprattutto sotto forma di contributi figurativi più sostanziosi di quelli attualmente vigenti, sulla scia di quanto già avviene in altri Paesi europei;

potrebbe essere valutato. per esempio, il riconoscimento della figura del «caregiver universale» (senza distinzione tra donne e uomini) figura già riconosciuta in molti Paesi europei come Olanda, Germania, Francia, Austria e Paesi scandinavi, cui sono attribuiti benefici in termini pensionistici e in alcuni casi anche in termini di remunerazione e di ferie;

potrebbe essere, altresì, valutato quanto avviene in Germania, e in forme analoghe anche in altri Paesi. dove è adottato un sistema di crediti ai fini pensionistici per la cura dei figli, attraverso il conferimento ai genitori (da dividersi tra loro, a loro discrezione, se c'è accordo; in caso contrario in modo da riequilibrare le rispettive pensioni) di contributi figurativi, pari a tre anni per il primo figlio e due per ogni successivo. Questi contributi sono riconosciuti indipendentemente dallo *status* lavorativo e non sono comunque cumulabili ai periodi maturati durante il congedo parentale e a quelli per maternità,

impegna il Governo:

a provvedere, contestualmente alla parificazione dell'età pensionabile maschile e femminile nel pubblico impiego, all'adozione di misure concrete di sostegno alle madri lavoratrici e per la cura dei non autosufficienti ed al riconoscimento di contributi figurativi o di crediti pensionistici per chi abbia avuto figli e svolga compiti di cura e familiari;

destinare agli interventi sopra citati le maggiori risorse derivanti dalla implementazione dei provvedimenti di parificazione dell'età pensionistica per uomini e donne nel pubblico impiego.

---

## **G/2887/13/5**

ARMATO

Il Senato,

premessi che:

la legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007), all'articolo 1, commi da 340 a 343, nel testo modificato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), aveva disposto l'istituzione delle zone franche urbane (ZFU) e strumenti di agevolazione fiscale da attivare per conseguire l'obiettivo di contrastare i fenomeni di esclusione sociale e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni nelle circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale;

a tal fine era stato istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per il finanziamento di incentivi e agevolazioni fiscali e previdenziali a favore delle nuove at-

tività economiche, insediate a partire dal 1° gennaio 2008, delle piccole e micro imprese delle ZFU;

le regole e i criteri per l'individuazione delle ZFU e per l'elaborazione e presentazione delle proposte progettuali sono stati stabiliti con delibera CIPE n. 5 del 2008 e, a seguito dell'Istruttoria tecnica, con delibera n. 14 del 2009 è stata approvata dal CIPE la lista delle 22 città beneficiarie;

con decisione C(2009)8126 del 28 ottobre 2009, la Commissione europea ha approvato, su richiesta del Governo italiano, il relativo regime di aiuto sotto forma di esenzione totale di imposta per i primi 5 esercizi del redditi derivanti dalle nuove attività avviate nelle ZFU; per i successivi 5, limitato al 60 per cento; per il 20 per cento per altri due periodi e per il 20 per cento per gli ultimi due periodi di imposta;

in data 28 ottobre 2009 tutte le 22 città beneficiarie hanno sottoscritto il «contratto di ZFU», con il quale, oltre all'assegnazione delle risorse, sono stati previsti specifici impegni tra le parti per assicurare l'avvio efficace delle ZFU e per il conseguimento degli obiettivi di crescita dell'occupazione previsti;

con l'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono state istituite le zone a burocrazia zero e si è previsto che, ove tali zone coincidessero con le ZFU, le risorse previste per le zone franche sarebbero state utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;

considerato il rilevante ruolo che le città e aree urbane possono svolgere per la costruzione di una credibile strategia di sviluppo e coesione nazionale, migliorando la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese nonché individuando appropriati strumenti di interventi da dedicare specificatamente alle zone periferiche e ai quartieri più gravemente interessati da fenomeni di degrado sociale ed economico,

impegna il Governo a:

sbloccare l'attuazione della procedura ZFU e mettere nelle condizioni le città interessate di sperimentare l'istituto in questione, al fine di assicurare, nei rispettivi sistemi economici locali, la realizzazione degli obiettivi previsti in termini di riduzione del disagio sociale, di nascita e sviluppo di nuove imprese e di creazione di occupazione;

attivare immediatamente le ZFU, al fine di superare il grave stato di disagio sociale e occupazionale in cui versano i territori urbani interessati dalle ZFU, in gran parte delle città, in particolare quelle del Mezzogiorno.

---



**G/2887/14/5**

ARMATO

Il Senato,

premessi che:

il 26 novembre 2010 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto interministeriale in materia di perequazione infrastrutturale, che disciplina la ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali individuati come necessari al recupero del *deficit* strutturale del Paese;

di fatto, l'applicazione di quanto previsto dal suindicato decreto risulta anticipata con la riprogrammazione, stabilita con la delibera CIPE 26 novembre 2010, delle risorse dei fondi strutturali e dei fondi FAS relativi ai periodi 2000-2006 e 2007-2013;

la legge di stabilità per il 2011 ha fissato l'importo delle risorse disponibili in circa 30,6 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture e costruzioni di cui, 16,5 miliardi di euro dei Fondi strutturali e 14,1 miliardi di euro del FAS 2007-2013, e di circa 11 miliardi di euro relativi al periodo 2000-2006;

con delibera CIPE dell'11 gennaio 2011, il Governo ha dettato nuovi «obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sotto utilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013», prevedendo in particolare la concentrazione delle risorse su poche priorità di intervento, tra cui la realizzazione di grandi progetti infrastrutturali;

il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio del 2009, n. 42, dispone la riforma della politica di sviluppo e coesione territoriale finanziata con le risorse dei fondi strutturali e FAS, in previsione dell'attuazione del federalismo fiscale a partire dal periodo 2014-2020; a norma del decreto, gli interventi sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale;

il CIPE ha poi approvato, in data 3 agosto 2011, il documento programmatico relativo al «Piano nazionale per il Sud», assegnando circa 7,3 miliardi di euro per gli interventi strategici previsti al punto 4 della delibera 11 gennaio 2011,

tenuto conto che:

in tante regioni, esistono diversi progetti infrastrutturali pronti e che risolverebbero molti problemi legati al collegamento tra territori e alla sistemazione degli stessi, che non possono partire perché il trasferimento delle risorse risulta bloccato da circa due anni;

il ripetuto taglio dei fondi FAS per finalità diverse ha determinato, negli ultimi anni, un indebolimento fortissimo delle risorse disponibili per le politiche regionali di sviluppo; infatti, i tagli al FAS sono stati effettuati quasi esclusivamente a danno del sud, senza rispettare la chiave di ripar-

tizione dei fondi (85 per cento Mezzogiorno, 15 per cento Centro-Nord). I tagli sono stati per circa il 91 per cento a carico del Sud;

il 16 dicembre 2010, la Conferenza delle regioni ha espresso la sua contrarietà ad una riprogrammazione generalizzata delle risorse del FAS e dei fondi strutturali 2007-2013, chiedendo al Governo di approvare i programmi regionali e sbloccare le risorse senza ulteriori riprogrammazioni. In questa sede, la Conferenza ha però indicato che ogni regione può decidere autonomamente di procedere alla riprogrammazione così come proposti dal Governo;

la riprogrammazione totale di queste risorse potrebbe comportare la conseguenza di non tener conto dello stato di programmazione attuale e dei tanti progetti infrastrutturali già pronti a partire – e contenuti nei programmi 2007-2013 approvati dalle regioni, provocando il definanziamento di numerose opere medio-piccole, con gravi ripercussioni anche sull'economia locale;

i fondi strutturali e FAS rappresentano in molte regioni, soprattutto nel Mezzogiorno e nel centro, gli unici fondi (circa il 41 per cento delle risorse statali) che gli enti locali possono investire in infrastrutture, poiché la capacità autonoma di investimento degli enti locali è fortemente limitata dall'irrigidimento del Patto di stabilità interno e dai tagli lineari ai trasferimenti statali, che colpiscono più pesantemente gli enti locali del Sud i quali dipendono maggiormente dai contributi statali;

in assenza dei finanziamenti dei fondi strutturali e FAS, gli enti locali del Sud, che costituiscono i principali attori del mercato delle opere pubbliche, soprattutto di media e piccola dimensione, rischiano di ridurre drasticamente i loro investimenti in infrastrutture, con gravi conseguenze per l'attività delle imprese di costruzioni del Mezzogiorno;

il rilancio della politica infrastrutturale per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, e del Sud in particolare, richiede il rapido utilizzo dei fondi disponibili e la tempestiva realizzazione delle opere previste;

in molte regioni del sud le costruzioni sono il settore economico di riferimento; il settore delle costruzioni incide per il 33 per cento sul valore aggiunto del Mezzogiorno,

rilevato che:

appare fondamentale attivare rapidamente le risorse destinate ad infrastrutture e costruzioni nell'ambito dei programmi regionali dei fondi strutturali e FAS 2007-2013 delle Regioni del Sud (14,3 miliardi di euro dai fondi strutturali e circa 10,7 miliardi di euro dal FAS);

appare altresì necessario tener conto dell'effettivo stato di avanzamento dei programmi e di avviare immediatamente i progetti pronti a partire,

impegna il Governo:

a prevedere l'accelerazione delle procedure burocratiche che consentano una rapida allocazione ed utilizzazione delle risorse dei fondi infrastrutturali e FAS stanziati, garantendo in tal modo una tempestiva rea-

lizzazione delle opere che risultano già contenute nei programmi 2007-2013 approvati dalle regioni e per le quali sono state già avviate le relative progettazioni e l'iter autorizzativo, evitando una riprogrammazione generalizzata dei 30,6 miliardi di euro di investimenti previsti in infrastrutture e costruzioni.

---

### G/2887/15/5

LEGNINI

Il Senato,

premessi che:

il decreto ministeriale 5 maggio 2011, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici», all'articolo 3, comma 1, lettera *u*), dà la definizione di «piccoli impianti», ed in particolare assimila a tale tipologia «gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;

dalla definizione recata nel suddetto articolo, sembrerebbe che gli edifici e le aree debbano essere di proprietà delle Amministrazioni ovvero, seguendo per analogia il dettato delle norme autorizzative vigenti, in particolare dell'articolo 12, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che possano anche essere nella disponibilità giuridica delle Amministrazioni attraverso altri diritti di proprietà (diritto di superficie) o di godimento (ad esempio, affitto, comodato, ecc.);

le «Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 5 maggio 2011», pubblicate dal GSE in data 11 luglio 2011, hanno sancito invece che «gli edifici e le aree devono intendersi di proprietà della PA, che direttamente li utilizza per l'installazione di un impianto fotovoltaico o li mette a disposizione di altro soggetto»;

ciò genera disparità di trattamento fra le Amministrazioni dotate dal punto di vista immobiliare e quelle che invece non hanno immobili nel proprio patrimonio, ed in particolare i Comuni di piccole e medie dimensioni;

la precisazione effettuata dal G8E, inoltre, lede i diritti acquisiti dalle Amministrazioni che hanno in corso la realizzazione di impianti ma che non riusciranno a portare gli impianti all'allaccio alla rete ENEL entro il 31 agosto 2011. Infatti dopo tale data gli impianti non potranno più godere della tariffa incentivante se non dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro di cui all'art. 8 del suddetto decreto ministeriale 5 maggio 2011,

impegna il Governo:

a chiarire in via interpretativa l'equiparazione, per i fini di cui in premessa, tra la proprietà di edifici ed aree delle Pubbliche amministrazioni e altro titolo di disponibilità giuridica dei beni medesimi, ovvero a garantire una opportuna proroga a quei Comuni con popolazione al di sotto dei Simula abitanti che hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni ma non sono riusciti a realizzare gli impianti e ad allacciarsi alla rete entro il 31 agosto 2011 per cause non dipendenti dalla loro volontà, ma dall'incertezza interpretativa che il decreto ministeriale 5 maggio 2011 ha generato.

---

**G/2887/16/5**

VITALI, BIANCO, LEGNINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, SANNA, GHEDINI, VIMERCATI

Il Senato,

premessi che:

le città sono i sistemi propulsivi del Paese, nelle quali si coagulano popolazione, attività, strutture formative, Università e centri di ricerca, e dove si concentrano le sfide dell'esclusione sociale, dell'immigrazione, delle discriminazioni di genere, della disoccupazione, dell'ambiente e dell'innovazione;

esse costituiscono un forte potenziale del tutto inutilizzato per lo sviluppo qualitativo e la crescita economica dell'Italia, a differenza di quanto avviene in altri Paesi europei.

investire sulle città è necessario proprio in questo momento di drammatica crisi finanziaria, se si vuole puntare con decisione sullo sviluppo e sul recupero di competitività del Paese, anche al fine di rendere efficace il risanamento dei conti pubblici per conseguire il fondamentale obiettivo della riduzione strutturale del debito;

le città e le loro comunità vanno perché coinvolte a pieno titolo nell'impegno collettivo per uscire dalla crisi, mentre oggi sono del tutto escluse dalle grandi scelte nazionali e ne subiscono tutti gli effetti;

per evitare una ricaduta ulteriormente recessiva sull'economia e gravi ripercussioni sul welfare è necessaria un'inversione di tendenza rispetto alle diverse manovre di finanza pubblica che hanno penalizzato regioni ed enti locali, producendo una forte riduzione degli investimenti e della spesa sociale;

dalla crisi si può uscire solo rafforzando l'unità politica europea, dotando l'Unione di istituzioni in grado di sostenere la moneta unica;

la strategia Europa 2020, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, prevede il raggiungimento di obiettivi occupazionali, ambientali,

di contrasto alla povertà, di formazione e di sviluppo della ricerca che richiedono un ruolo attivo delle città;

la Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale della Commissione europea del novembre 2010 propone di sviluppare, per il prossimo periodo 2013-2020, una «ambiziosa agenda urbana» che permetta alle amministrazioni cittadine di essere direttamente coinvolte nell'elaborazione delle strategie di sviluppo;

quasi tutti i Paesi europei hanno politiche urbane nazionali e specifiche strutture di governo ad esse dedicate, mentre in Italia non vi è alcuna politica specifica per le città ed esiste una grande frammentazione delle iniziative pubbliche;

la dimensione urbana nella programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013 fa perno sul ruolo delle regioni. mentre a livello centrale vi sono diverse strutture ministeriali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, CIPE, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Conferenza Stato-città e autonomie locali e Conferenza unificata, solo per citare i principali) che hanno competenze relative alle città senza alcun coordinamento tra di loro;

tutto ciò premesso, ai fini di dotare anche il nostro Paese di una politica nazionale per le città, si impegna il Governo a:

1. predisporre un'Agenda urbana nazionale, in coerenza con quella proposta dalla Commissione europea per la politica di coesione 2013-2020, aggiornata periodicamente nel suo stato di attuazione attraverso gli strumenti annuali della programmazione e del bilancio (Documento di economia e finanza, Programma nazionale di riforma, Legge di stabilità);

2. costituire un Comitato interministeriale per le politiche urbane, affidando una delega specifica ad un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3. favorire e promuovere l'adozione di specifici provvedimenti normativi e programmi di azione specificatamente rivolti alle città nei seguenti campi: istituzioni e democrazia urbana; autonomia finanziaria locale; politiche per l'eguaglianza di genere; lavoro e sviluppo locale; welfare, immigrazione e sicurezza urbana; governo del territorio; economia verde; infrastrutture e mobilità; sviluppo digitale ed economia della conoscenza; cultura.

---

**G/2887/17/5**

FIORONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, concernente ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (A.S. 2887),

premessi che:

il 10 giugno scorso, il viceministro per le infrastrutture, Roberto Castelli, ha espresso parere negativo in Commissione Ambiente della Camera ad una risoluzione del Pd che prevedeva un ripensamento complessivo sul tema dei pedaggi per le strade a gestione Anas sottolineando che il governo è intenzionato ad andare avanti;

l'accelerazione impressa dal governo smentisce gli impegni precedentemente assunti attraverso l'accoglimento in più occasioni di ordini del giorno che lo impegnavano a comportamenti diversi da quello prospettato dal viceministro Castelli;

in particolare in data 29 luglio 2010 il Governo ha accolto alla Camera un ordine del giorno (atto n. 9/03638/166) alla legge n. 122 del 2010 che lo impegnava tra l'altro a «valutare l'opportunità di introdurre ulteriori iniziative normative volte a rivedere il sistema tariffario autostradale in modo da ridurre il costo dei pedaggi e da razionalizzarne le entrate»; «a prevedere l'esclusione dal pedaggio, sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa per i cittadini residenti nei comuni in cui insistono le rispettive autostrade e i raccordi autostradali»; «a prevedere che l'Anas spa debba destinare le maggiori entrate, provenienti dai singoli pedaggi introdotti per la fruizione delle autostrade e dei raccordi autostradali, ai rispettivi compartimenti regionali per consentire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi tratti stradali»;

in seguito, in data 25 febbraio 2011, il Governo ha accolto un odg (atto n. 9/4086/165) al cosiddetto decreto (Milleproroghe) (di 225/2010) che lo impegnava a considerare l'eventualità di prorogare, attraverso il primo provvedimento utile, il termine per l'introduzione del pedaggiamento dal 30 aprile 2011 al 30 aprile 2013; a prevedere l'esclusione di ogni forma di pedaggio per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, a stanziare le risorse provenienti dal pedaggio per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti dei quali sia necessario l'adeguamento e l'ammodernamento e a valutare l'opportunità di escludere dalle tratte soggette a pedaggiamento il raccordo Perugia-Bettolle, in considerazione del parere negativo espresso dalla regione Umbria in ordine a tale evento»;

nonostante gli impegni presi con i suddetti odg, alcuni esponenti del Governo continuano a dichiarare in senso contrario che i pedaggi verranno comunque introdotti, creando confusione sulle reali intenzioni del Governo circa le deroghe e con particolare riferimento al raccordo Perugia-Bettolle;

impegna il Governo:

a dare piena attuazione agli ordini del giorno suddetti, in particolare per quanto riguarda l'esclusione del raccordo Perugia-Bettolle dalle tratte previste per l'introduzione del pedaggio.

---

**G/2887/18/5**

FIORONI, FERRANTE, AGOSTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 13 . agosto 2011, n. 138, concernente ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (A.S. 2887),

premesso che,

il 15 dicembre 2009 l'area della media valle del Tevere, corrispondente all'intero territorio del Comune di Marsciano, in provincia di Perugia, e sette frazioni limitrofe sono stati colpiti da un sisma che non ha causato vittime ma ha prodotto gravi danni alle abitazioni, a opere e infrastrutture pubbliche, alle attività produttive e al patrimonio storico-artistico;

l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010 ha messo a disposizione del Fondo della Protezione Civile 15 milioni di euro al fine di garantire la copertura finanziaria nella fase di prima emergenza, dare avvio alla ricostruzione per consentire il più rapidamente possibile il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate e favorire la ripresa delle attività produttive;

la stima dei danni, concordata tra la Protezione Civile e la Regione Umbria, ammonta a circa 350 milioni di euro;

con l'approvazione della legge di stabilità lo stanziamento effettivo ammonta a 3 milioni di euro per il 2011 e 3 milioni di euro per il 2012: risorse evidentemente insufficienti per consentire alla Regione di accendere un mutuo e iniziare le opere di ricostruzione pesante;

il decreto n. 225 del 29 dicembre 2010, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» ha introdotto l'obbligo prioritario delle Regioni di intervenire con proprie risorse, o, in difetto, con il mezzo di prelievi fiscali aggiuntivi, sulle azioni da intraprendere in caso di calamità naturali;

tenuto conto che il sisma in questione si è verificato molto prima della norma suddetta e che la Regione Umbria ha provveduto a comunicare al Dipartimento nazionale di Protezione Civile e al Governo, la propria disponibilità allo stanziamento di 15 milioni di euro da destinare alla ricostruzione post-terremoto;

considerato che i parlamentari eletti in Umbria hanno inviato in data 10 agosto 2011 una lettera indirizzata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, On. Giulio Tremonti, e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Dott. Gianni Letta per chiedere la convocazione presso il Ministero dell'Economia, di un incontro con la Presidente della Regione Umbria, i Sindaci del Comune di Marsciano e degli altri comuni colpiti dal terremoto per illustrare i problemi suddetti e instaurare un confronto volto a individuare il miglior percorso per reperire le risorse necessarie a completare rapidamente la ricostruzione,

impegna il Governo:

a reperire ulteriori risorse per i comuni umbri colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009, al fine di garantire in tempi rapidi l'avvio dei lavori di ricostruzione.

---

#### **G/2887/19/5**

DE ECCHER

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2887 recante «Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»,

premesso che:

la realtà geopolitica internazionale ha subito negli ultimi anni delle trasformazioni secondo modalità e tempistica che difficilmente potevano essere previste e di conseguenza in qualche modo governate;

la presenza di tradizioni, culture e dinamiche sociali molto diverse tra loro ha determinato, in particolare nell'ambito economico e finanziario, un confronto su basi oggettivamente poco omogenee con discriminazioni e penalizzazioni direttamente proporzionali ai livelli di tutela raggiunti nei settori del lavoro e dell'ambiente;

sembra essere in atto una sorta di progressiva colonizzazione da parte della Repubblica popolare cinese che interessa, sia pure con strategie differenziate, da un lato il continente africano e dall'altro quello che veniva chiamato un tempo l'occidente;

altre nazioni, a partire dall'India e dal Brasile, si stanno affacciando prepotentemente nel quadro economico e politico internazionale modificando gli equilibri del passato e marginalizzando sempre più il ruolo dell'Unione europea;

le contromisure assunte sino ad oggi dall'Italia e dall'Europa si sono manifestate del tutto inadeguate e, presumibilmente anche per un generale processo degenerativo sul piano dei valori spirituali ed identitari, non si intravedono al momento soluzioni realisticamente proponibili;



lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso più volte le sue preoccupazioni promuovendo, per il poco che può rappresentare, uno specifico ruolo di tutela delle nostre aziende strategiche per la cassa depositi e prestiti;

per il medio e lungo periodo gli interventi per fronteggiare il problema devono essere di altra natura e dimensione;

Europa nella sua attuale composizione non appare in grado di reagire in modo appropriato ed evidenzia una decadenza che non può non preoccupare chi si sente responsabile anche per le future generazioni, in sostanza i propri figli e nipoti;

la Russia, liberatasi peraltro in via definitiva di quella terribile ideologia comunista che aveva temporaneamente allontanata, può e deve ritornare in questo contesto europeo nel quale geograficamente, storicamente, culturalmente e religiosamente si è formata,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di svolgere, secondo i percorsi politici e diplomatici che si riterranno più opportuni, un'azione concreta e sistematica indirizzata a favorire le condizioni per l'ingresso della Russia negli organismi economici e politici dell'Europa.

---

#### **G/2887/20/5**

MICHELONI, TONINI, LEGNINI, PEGORER, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, concernente ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (atto Senato n.2887),

premessi che,

il 24 agosto scorso i negoziatori della Svizzera e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno concluso a Zurigo le trattative concernenti questioni fiscali pendenti e hanno parafato una convenzione fiscale che, per le persone residenti nel Regno Unito, prevede il pagamento a posteriori di un'imposta sulle loro attuali relazioni bancarie in Svizzera. Al riguardo esse possono effettuare un pagamento unico d'imposta oppure dichiarare i loro conti. I futuri redditi e utili dei capitali di clienti bancari britannici in Svizzera saranno assoggettati a un'imposta liberatoria, il cui provento sarà trasferito dalla Svizzera alle autorità britanniche. La convenzione dovrebbe essere firmata nelle prossime settimane da entrambi i Governi e potrebbe entrare in vigore all'inizio del 2013;

la Svizzera e il Regno Unito hanno quindi deciso di adottare un approccio comune per ottenere, in primo luogo, che le pretese fiscali bri-

tanniche siano soddisfatte in occasione di futuri investimenti effettuati in Svizzera da contribuenti del Regno Unito e, secondariamente, che una regolamentazione accettabile per tutte le parti interessate sia proposta per il passato attraverso il pagamento a posteriori di un'imposta forfettaria. La soluzione negoziata unisce due elementi, ovvero, la tutela della sfera privata dei clienti bancari, da una parte, e la garanzia della riscossione di pretese fiscali giustificate, dall'altra;

pochi giorni prima Svizzera e Germania hanno sottoscritto un accordo preliminare ad una nuova convenzione che i due Stati, dovrebbero siglare entro settembre, che dovrebbe portare nelle casse tedesche un incasso pari a 4 miliardi circa ogni 100 finora non dichiarati al fisco e toccati da questo accordo. In aggiunta, le banche elvetiche anticiperanno allo Stato tedesco 2 miliardi di franchi svizzeri entro 30 giorni dalla stipula della convenzione - circa 1,5 miliardi di euro - per garantire un gettito minimo a titolo di recupero d'imposta e soprattutto dare corpo alla volontà di attuare la convenzione;

l'offerta svizzera, si basa su due elementi: da un lato le banche elvetiche conservano il segreto bancario e quindi continuano a garantire l'anonimato ai clienti che lo richiedono; in cambio sono disposte a diventare sostituti d'imposta perché si impegnano ad applicare sui patrimoni una sorta di maxi-ritenuta, salvo nei casi in cui il cliente dimostri di aver pagato le tasse in casa propria;

la Germania a questo proposito ha previsto un ventaglio di aliquote da applicare come liberatoria per sanare il passato, dal 19% al 34%, perché intende tener conto del tempo di detenzione del patrimonio in Svizzera e del reddito accumulato negli anni durante i quali non sono state pagate le imposte. Dopo la liberatoria, scatta il regime per il futuro. Il 1° gennaio 2013, i cittadini tedeschi con patrimoni accumulati clandestinamente in Svizzera si troveranno di fronte a un bivio: dichiarare i capitali e pagare le tasse in Germania oppure mantenere l'anonimato accettando il prelievo alla fonte per persone fisiche e persone giuridiche applicato automaticamente dalle banche svizzere. Le banche elvetiche gestiranno patrimoni solo per conto di clienti che pagano le tasse. La clientela che non accetta queste condizioni sarà costretta a trasferire i conti presso altre banche non elvetiche entro il primo gennaio 2013;

se anche l'Italia siglasse con la Svizzera un accordo come quello che il Regno Unito e la Germania si apprestano a siglare, potrebbe risolvere infine la questione della ricorrente fuga dei capitali in Svizzera: una fuoriuscita di risorse finanziarie che potrebbe aver ripreso vigore in queste ultimissime settimane, a causa dell'acuirsi della crisi del debito sovrano europeo e per timore di patrimoniali o altre misure adottate dal Governo per ridurre deficit e debito pubblico;

impegna il Governo,

a intraprendere i necessari passi diplomatici per riallacciare il dialogo con il Governo svizzero nell'intento di promuovere e tutelare gli interessi dell'Italia su questi temi;

a convocare un tavolo di concertazione con il Governo svizzero per definire al più presto un percorso negoziale per giungere entro i prossimi sei mesi alla stesura di un accordo sul modello di quello che si sta concretizzando tra la Svizzera e la Germania e che preveda per il passato una liberatoria attraverso il pagamento a posteriori di un'imposta forfettaria.

---

**G/2887/21/5**

CASTIGLIONE, FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

premessi che:

l'agricoltura italiana vive un momento di crisi drammatica che necessita di un impegno più deciso rispetto a quello che si è fatto in questa metà di legislatura;

la crisi ha prodotto alcuni effetti deleteri: una diminuzione dei prezzi agricoli, del fatturato e dei redditi delle imprese; un peggioramento sensibile del margine di filiera dovuto all'aumento dei costi; un allargamento della forbice tra prezzi al consumo e prezzi agricoli alla produzione;

i dati Eurostat certificano che il reddito agricolo reale per ogni singolo lavoratore nel 2009 ha subito una diminuzione del 25 per cento rispetto al 2008. La contrazione dei redditi in Europa è stata del 12 per cento, quindi l'Italia ha un record negativo, superiore del doppio rispetto alla media europea;

anche la situazione del credito in agricoltura è notevolmente peggiorata: il tasso di crescita tendenziale del credito nel settore agricolo si è più che dimezzato, passando dal 6 per cento del 2007 al 2,7 per cento dei primi nove mesi del 2009;

a fronte dello scenario delineato, le questioni poste dagli agricoltori rimangono senza risposta e le misure per il settore contenute nel decreto legge sulla manovra finanziaria appaiono del tutto parziali e insufficienti rispetto alle necessità;

in questo scenario gli altri paesi europei hanno adottato provvedimenti a favore del settore: la Francia ha già messo in atto un piano da un miliardo e 800 milioni di euro e la Germania da 700 milioni. Si tratta di interventi che cercano di dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi;

in particolare continua ad essere rimandata una soluzione per la situazione, ormai disperata, della finanza delle imprese agricole, abbandonate senza nessuna prospettiva di rilancio, che vede oltre 11 miliardi di esposizione verso Equitalia e circa 40 miliardi di esposizione verso le banche;

il decreto legge in esame potrebbe rappresentare, invece, lo strumento per fornire risposte concrete ai problemi dei comparti dell'agricoltura che attendono una soluzione;

al contrario ci sembra che questa occasione non sia stata utilizzata dal Governo per definire le opportune politiche economiche di sostegno per il settore primario ormai in crisi strutturale;

il settore agricolo è stato duramente penalizzato dai tagli operati in passato e non intravede benefici dalla misura di esdebitazione, così come è stata concepita e illustrata dal Governo;

il tentativo di estendere l'istituto della esdebitazione alle aziende agricole è un'azione lodevole da parte del Ministro, ma non è ancora ben chiaro a favore di quali aziende agricole possa produrre benefici effetti;

stante l'attuale legislazione solo le aziende agricole in procedura concorsuale potrebbero beneficiare. Infatti, l'attuale legge fallimentare, all'articolo 1, dice espressamente che l'imprenditore agricolo non è soggetto al fallimento e alle procedure concorsuali;

se ciò è vero dell'estensione del predetto istituto beneficerebbero solo le società di capitali agricole ovvero le grosse imprese che hanno natura agro industriale, non di certo gli agricoltori e gli allevatori, verso cui si rende urgente un provvedimento,

impegna il Governo:

a prevedere la ristrutturazione delle passività, nel lungo termine verso il fisco, degli istituti previdenziali e assicurativi, INPS e INAIL, eliminando tutte le sanzioni, le more e altri oneri vari;

a prevedere la ristrutturazione delle passività verso le banche, nel lungo termine, favorendo il riaccorpamento dei vari mutui con la garanzia fidejussoria obbligatoria da parte di Ismea;

ad equiparare il trattamento delle aziende agricole del mezzogiorno a quello ricevuto dagli allevatori delle quote latte del nord e a quello ricevuto dagli altri colleghi europei in Francia e Germania, al fine di evitare disparità;

a sospendere le riscossioni e le vendite all'asta dei tribunali.

---

**G/2887/22/5**

FLERES, CENTARO, FERRARA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere l'estensione, limitatamente alle imprese agricole, titolari di diritti reali sul suolo agrario e svolgenti prevalente attività agricola, della possibilità di installare, sulle coperture delle serre, sulle tettoie e sulle pensiline, impianti di produzione di energia fotovoltaica, fino alla potenza massima di 1 megawatt; classificando dette strutture come piccoli impianti ed equiparando li a quelli su edificio;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad estendere la possibilità di installare impianti per la produzione di energia fotovoltaica su tettoie e pergole che siano pertinenze di unità immobiliari residenziali nel rispetto dei diritti dei terzi ed equiparandoli a quelli su edificio;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad applicare, agli impianti menzionati, anche le disposizioni previste per le tecnologie innovative.

---

#### **G/2887/23/5**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

premesso che:

il settore agroalimentare, riflettendo la situazione economica generale italiana, ma a differenza di quanto si sta verificando nelle principali economie dell'Unione Europea, non riesce ad uscire dalla fase di crisi che lo ha investito, e che dura da oltre due anni;

nell'ultimo anno, a fronte di una crescita media UE dei redditi reali per unità di addetto nel settore agricolo del 12,5% (con punte del 32% in Francia, del 23% in Germania e del 7% in Spagna), l'Italia ha invece visto prodursi una contrazione del 3,3% rispetto al 2009, anno in cui lo stesso indice aveva fatto registrare un calo del 25,5%;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi che ha caratterizzato il settore negli ultimi tre anni continua inesorabilmente a manifestare i propri segnali;

l'indice dei prezzi agricoli ha ripreso a salire, dopo una fase di forte contrazione del 2009, ma ad un ritmo inferiore se paragonato all'incremento dei costi produttivi aziendali;

le misure previste nelle ultime manovre economiche del Governo risultano inequivocabilmente insufficienti, anche in considerazione dello scenario socio-economico delineato in premessa e della necessità di realizzare i necessari interventi a favore della crescita, come necessario e come richiesto al nostro Paese dalle maggiori istituzioni europee;

il decreto-legge in esame non presenta alcun intervento finalizzato al rilancio e alla crescita competitiva del settore agroalimentare;

impegna il governo:

ad adottare, per il prossimo triennio, compatibilmente con il vincolo di bilancio, un piano di rilancio competitivo per il settore agro alimentare e della pesca, che ne valorizzi le enormi potenzialità produttive e che faccia dell'agricoltura un fattore di opportunità ed un elemento di sviluppo dell'economia rurale e, più in generale, del sistema economico nazionale, caratterizzato da:

a) misure a sostegno dell'aggregazione dell'offerta agricola e dello sviluppo dell'agricoltura contrattualizzata mediante il rafforzamento del ruolo, delle attività e della crescita dimensionale delle organizzazioni di produttori e dell'interprofessionalità, nonché attraverso la razionalizzazione e il rafforzamento dell'efficacia degli strumenti esistenti nel quadro normativo nazionale (intese di filiera e contratti quadro);

b) azioni per lo sviluppo e la competitività delle imprese agricole, agroalimentari e della pesca orientate ad incentivare e sostenere investimenti innovativi; a favorire la crescita occupazionale e dimensionale, anche mediante l'incentivo del credito d'imposta; a rafforzare il ruolo delle giovani generazioni e a sviluppare e a consolidare i processi d'internazionalizzazione.

c) misure di difesa del reddito e gestione dei rischi di mercato e azioni di favorimento dell'accesso al credito, in grado di assicurare maggiore certezza nel prossimo futuro alle imprese agricole, agroalimentari e della pesca e orientate a contrastare i rischi collegati all'instabilità dei mercati e al fenomeno della volatilità dei prezzi agricoli.

---

### **G/2887/24/5**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

premessi che:

l'orientamento dell'Unione europea in materia agricola è volto a sostenere e rafforzare il modello basato sulla multifunzionalità, la compatibilità ambientale, la sostenibilità economica e la sicurezza alimentare: un modello culturale prima che tecnico, economico e sociale;

i fenomeni di esodo e abbandono del settore in vaste aree dell'Unione europea sono, spesso, causa di degrado delle aree rurali e dell'ambiente naturale;

la Pac prevede da decenni misure specifiche di sostegno volte ad incentivare la costituzione di nuove aziende e l'avvicendamento generazionale a favore dei giovani aspiranti agricoltori;

la presenza in Italia degli ultra-sessantenni attivi nel settore primario è tra le più alte dell'area europea (oltre il 20% analogamente solo a Portogallo, Romania, Bulgaria);

muovendo da tali considerazioni nel 2007 è stato istituito un apposito Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura con una dotazione di 50 milioni di euro per il quinquennio 2007-2011;

tale dotazione rappresentava, nelle intenzioni del legislatore, un primo passo per porre come centrale la questione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura;

per il 2009 e il 2010, la dotazione del Fondo è stata dimezzata passando dai previsti 10 milioni di euro a 5 milioni di euro per ciascun anno;

il capitolo di riferimento del Fondo presenta dei rilevanti residui e una ancor più ampia disponibilità di cassa e questo indurrebbe ad ipotizzare che in questi anni non sono stati emanati i bandi per l'assegnazione delle risorse,

impegna il Governo:

a porre in essere interventi efficaci che siano finalizzati a favorire sia l'insediamento che la permanenza dei giovani in agricoltura, predisponendo una serie di nonne volte ad intervenire a sostegno delle imprese, facilitare l'accesso al credito e l'acquisto dei terreni, ridurre i costi sostenuti dalle aziende, tutte coerenti rispetto alle linee guida della nuova politica di sviluppo rurale e, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad emanare i bandi per l'assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e nella pesca per l'anno 2012 e a reintegrare le risorse del Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura al fine di rendere operativo uno strumento fondamentale per il ricambio generazionale del comparto agroalimentare.

---

### **G/2887/25/5**

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

premesso che:

le aziende agricole italiane, in molti casi veri e propri esempi di eccellenza, con produzioni di qualità riconosciuta, sono esposte ad una forte competizione internazionale, e al fine di una competizione equa sul mercato devono potersi confrontare a parità di condizioni con le imprese estere, senza pesi burocratici ingiustificati che ne stressano pesantemente le *performance*;

il comparto agricolo nazionale, per fare sistema, necessita di una profonda azione di snellimento e razionalizzazione della legislazione statale che fissa obblighi e oneri a carico delle imprese. Altrettanto spesso, è la macchina amministrativa il vero collo di bottiglia che ostacola lo sviluppo delle imprese agricole. L'Istat evidenzia infatti che l'onere del rapporto azienda-macchina pubblica pesa per il 30 per cento sul costo complessivo del lavoro per i piccoli e medi imprenditori,

impegna il Governo:

a procedere ad una efficace ricognizione della legislazione vigente in materia di agricoltura, provvedendo a raccogliere in un apposito testo unico la normativa esistente al fine di procedere al riordino e alla semplificazione della stessa;

a prevedere la razionalizzazione della legislazione statale che fissi obblighi e oneri a carico delle imprese agricole, finalizzandola allo snellimento delle procedure, con particolare attenzione a ch  il modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa sia ispirato a criteri di massima semplificazione; lo stesso principio dovrebbe ispirare le comunicazioni relative alle assunzioni a carico delle imprese agricole;

a semplificare le procedure relative al conferimento dei rifiuti per le aziende agricole nonch  a promuovere la stipula di accordi e convenzioni tese a favorire il riutilizzo, il recupero dei rifiuti;

ad assicurare l'esercizio unitario dell'attivit  ispettiva;

a procedere alla revisione dei decreti ministeriali che interessano la concreta attivit  delle imprese agricole, anche sulla base dell'evoluzione subita dalla normativa europea.

---

#### **G/2887/26/5**

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, LUSI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Il Senato,

premesso che:

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza impone – oltre all'efficienza dell'azione delle Forze dell'ordine cui vanno assicurati i mezzi indispensabili per il loro operato – un sistema giudiziario efficiente, a favore del quale siano stanziati risorse adeguate e idonee;

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia   una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perch    elemento di garanzia della sua competitivit  e della capacit  di attrarre investimenti internazionali;

i tagli prospettati nella manovra, che si aggiungono a quelli gi  operati con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, colpiranno indiscriminatamente tutti i Ministeri. Particolarmente gravi appaiono quelli relativi al Ministero della Giustizia, perch  operanti su una spesa complessiva gi  fortemente ridotta dalla manovra economica del dicembre 2010. Le riduzioni sono significative, e suscettibili di determinare un ulteriore forte decremento dello standard qualitativo dell'amministrazione della giustizia, rischiando di provocarne addirittura la paralisi;



rilevato che:

nel gennaio 2010 il Ministro della Giustizia aveva comunicato all'Assemblea del Senato che per affrontare la drammatica situazione del nostro sistema carcerario il Consiglio dei Ministri aveva disposto la dichiarazione dello stato di emergenza per tutto il 2010: uno «strumento fondamentale» a parere del Ministro – per provvedere alla realizzazione di quegli interventi che avrebbero consentito di rispettare il precetto dell'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Non è tuttavia stata sufficiente la dichiarazione dello Stato di emergenza per impedire che lo stanziamento complessivo per il programma «Amministrazione penitenziaria» diminuisse nell'ultima manovra di bilancio di ben 77,4 milioni di euro e che i tagli previsti all'attuale manovra interesseranno con ogni eventualità anche questo settore;

sono state tagliate risorse destinate proprio al mantenimento, l'assistenza e la rieducazione dei detenuti: attività che invece sarebbe necessario rafforzare e promuovere, non solo perché indispensabili ad un'effettiva attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, ma anche in quanto particolarmente rilevanti ai fini della efficacia special-preventiva della pena e quindi della riduzione delle probabilità di recidiva;

non sono state colmate alcune gravi lacune normative che contribuiscono ad alimentare a livello internazionale il discredito e la diffidenza verso il nostro sistema carcerario e che dovrebbero rappresentare delle priorità se si volesse davvero rispettare il dettato dell'articolo 27 della Costituzione: non è stata ancora data attuazione della sentenza n. 26 del 1999 della Corte Costituzionale sulla necessaria tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale; non è stato ancora introdotto nel nostro ordinamento il crimine di tortura secondo quanto previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, né sono stati istituiti organismi indipendenti di controllo e monitoraggio di tutti i luoghi di privazione della libertà come imposto dal Protocollo opzionale alla stessa Convenzione Onu;

la condizione di vita delle persone detenute e costrette a subire gli effetti di un sovraffollamento mai visto nella storia d'Italia non è migliorata ed è sempre più intollerabile. Anche nell'ultimo anno si è registrato un numero significativo di morti in carcere. Ne sono certamente causa le condizioni di estremo degrado delle strutture e la assoluta carenza di percorsi rieducativi e di reinserimento sociale. Negli istituti di pena italiani si registra un incremento preoccupante del sovraffollamento, in ragione del quale l'Italia – è bene ricordarlo – è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell'articolo 3 CEDU;

il problema del sovraffollamento e delle condizioni delle carceri non può certo trovare una risposta adeguata nelle politiche criminogene portate avanti finora da questo Governo, i cui risultati sono stati proprio

– contrariamente a quanto dichiarato – il sovraffollamento delle carceri e l'assenza di ogni politica di prevenzione;

il cosiddetto Piano carceri per il 2010, tanto propagandato dal Ministro, rimane in gran parte inattuato: il primo pilastro del piano, relativo agli interventi di edilizia penitenziaria per la costruzione di nuovi padiglioni e di istituti necessari ad aggiungere oltre 20.000 posti alla dotazione disponibile, è molto lontano dall'essere realizzato: come ammesso dalla stessa amministrazione penitenziaria solamente per la creazione di 10.806 nuovi posti ci sarebbe una adeguata copertura finanziaria, senza però considerare i costi per il personale da assumere per le nuove strutture, la gestione quotidiana delle carceri, per non parlare dell'eventuale costo del lavoro dei detenuti. Si punta tutto sulla realizzazione di nuovi padiglioni da costruirsi all'interno delle mura di cinta di istituti penitenziari già esistenti occupando, quindi, spazi oggi a disposizione del personale penitenziario o della popolazione detenuta per attività sportive o ricreative che si tengono all'aperto, attività essenziali ad assicurare quel minimo di vivibilità delle attuali strutture;

non si è ancora proceduto alle duemila assunzioni di nuovi agenti di polizia penitenziaria che avrebbero dovuto costituire il terzo pilastro del piano: l'articolo 4 della legge 26 novembre 2010, n. 199, che avrebbe dovuto permetterle, non ha ancora una copertura finanziaria e l'amministrazione non può dunque procedere. Infine, riguardo agli interventi normativi annunciati – il secondo pilastro del piano del Ministro – la legge sull'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori un anno avrà effetti trascurabili sulla popolazione penitenziaria, mentre ancora non è stato proposto dal Governo alcun provvedimento sulla messa alla prova delle persone imputabili per reati fino a tre anni;

di fronte alle drammatiche condizioni di vita dei detenuti, il «piano carceri» fornisce inoltre risposte del tutto inadeguate innanzitutto dal punto di vista dell'indirizzo politico: non si possono ridurre a una sola questione di edilizia penitenziaria i più grandi e complessi temi della funzione rieducativa della pena, delle modalità di esecuzione della condanna, della funzionalità dei programmi trattamentali, dell'effettiva applicazione delle misure alternative, della predisposizione di programmi di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

di fronte alla palese inadeguatezza degli indirizzi adottati dal Ministro ed alla pochezza delle effettive realizzazioni, la situazione nelle carceri italiane resta drammatica per il sovraffollamento (con il numero dei detenuti che aumenta di oltre 1000 unità al mese), per la carenza di personale di sorveglianza e per l'insufficienza di personale in grado di fornire assistenza sociale e psicologica in carcere. Questa situazione porta al numero incredibile di suicidi che ogni anno si susseguono e vanifica completamente la previsione costituzionale della finalità rieducativa della pena;

in questo quadro desolante è indispensabile ampliare la tipologia delle misure alternative alla pena detentiva in favore di quelle specificamente supportate da progetti professionalmente strutturati volti al reinserimento sociale, fondati su attività di giustizia riparativa a favore delle vit-

time dei reati o da programmi di istruzione, di formazione professionale e di inserimento lavorativo. Per fare ciò non si può prescindere dall'adeguare le piante organiche riferite al personale di Polizia penitenziaria e alle figure degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, avviando un nuovo ed effettivo piano di assunzioni, che garantisca le risorse umane e professionali necessarie all'attivazione delle strutture penitenziarie;

sarebbe altresì necessario procedere alla revisione delle norme sulla custodia precautelare e sulla custodia cautelare in carcere, anche al fine di eliminare quei meccanismi che concorrono al sovraffollamento con detenzioni in attesa di giudizio. Per garantire il rispetto della dignità dei detenuti proponiamo l'istituzione a livello nazionale del Garante dei diritti dei detenuti, un soggetto che possa coordinarsi con i garanti regionali e comunali e con la magistratura di sorveglianza, nonché l'introduzione del reato di tortura nel codice penale;

impegna il Governo:

ad indicare chiaramente le riforme possibili, le priorità ed i tempi di realizzazione con riferimento alle problematiche di cui in premessa;

a reperire le necessarie risorse finanziarie per salvaguardare i livelli retributivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, nonché – soprattutto – per l'edilizia penitenziaria, prevedendo l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture esistenti con piena trasparenza e nel rispetto delle normative comunitarie, assicurando l'attuazione dei piani e dei programmi a tal fine previsti da precedenti leggi finanziarie, anziché a fare ricorso soltanto a procedure straordinarie in deroga alla normativa sugli appalti di lavori pubblici;

a riavviare il confronto con le rappresentanze sindacali del personale amministrativo e dirigenziale al fine di un confronto concreto e costruttivo sulle problematiche del settore e degli operatori; a convocare, parimenti, i sindacati di polizia penitenziaria e le rappresentanze di tutto il personale penitenziario ed a reperire adeguate risorse per consentire di colmare la grave e perdurante scopertura di organico del personale;

ad informare il Parlamento sui lavori e i risultati del gruppo istituito con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre il sovraffollamento carcerario.

---

**G/2887/27/5**

DELLA MONICA, SERRA, CAROFIGLIO, CASSON, LUSI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Il Senato,

premessi che,

il decreto-legge in conversione rappresenta l'ultimo provvedimento del Governo in materia di stabilizzazione finanziaria, reso necessario dalle

forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese, che il Governo non ha saputo affrontare nonostante i richiami e le sollecitazioni più volte avanzate dalla Commissione europea e dai Consigli europei dei Ministri;

la manovra correttiva in esame, di importo pari a 3.1 milioni di euro per l'anno 2011, a 18.335,4 milioni di euro per l'anno 2012, a 25.460 milioni di euro per il 2013 e a 7.433 milioni di euro per l'anno 2014, integra e corregge le disposizioni del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, a sua volta di importo pari a 2.108,3 milioni di euro per l'anno 2011, di 5.577,5 milioni di euro per l'anno 2012, di 24.405,7 milioni di euro per l'anno 2013 e di 47.972,6 milioni di euro per l'anno 2014;

nel complesso, l'impatto delle due manovre correttive è pari a 2.139,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 23.932,9 milioni di euro per l'anno 2012, a 49.865,7 milioni di euro per l'anno 2013 e a 55.405,6 milioni di euro per l'anno 2014;

per una corretta valutazione economica e politica, dunque, il decreto del Governo va collocato nella scia delle manovre precedenti, in particolare della manovra di metà luglio scorso e della manovra dell'autunno 2010, e solo in questa maniera è possibile cogliere la portata insostenibile degli interventi prospettati;

anche con l'attuale manovra, le scelte adottate dal Governo, nel complesso, pur considerando necessario il raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio – confermato negli atti predisposti in sede comunitaria e nella lettera riservata della BCE al Governo, più volte citata e di cui il Parlamento non ha potuto prendere visione – sono ampiamente inadeguate, non rispondono alle reali esigenze del Paese e alle specifiche indicazioni e raccomandazioni espresse dall'VE in tema di stabilità e sviluppo, prefigurano un andamento recessivo per la nostra economia e soprattutto sono del tutto inique sul piano sociale;

perdura in questa manovra l'assenza di una visione e strategia per la crescita, con pregiudizio della credibilità dell'insieme delle azioni preventive, proprio a causa di questo evidente limite e debolezza dell'impianto, basato fondamentalmente su maggiori entrate, tagli e nessuna riforma strutturale;

occorre tenere conto che l'evasione fiscale costa all'Italia ogni anno circa 300 miliardi di euro di imponibile sottratte all'erario: di queste, l'evasione di imposte dirette è 115 miliardi di euro, l'economia sommersa sottrae 105 miliardi, la criminalità organizzata 40 miliardi e 25 miliardi chi ha il secondo e terzo lavoro; a questo si aggiunge il costo della corruzione: altri 70 miliardi (dati della Corte dei Conti). Sommando tutte le voci si giunge ad oltre 350 miliardi di euro, sottratti ogni anno dalle casse dello Stato, che attinge quasi unicamente dai dipendenti a reddito fisso e dai pensionati (gli unici rimasti a pagare veramente le tasse in Italia); occorre, inoltre, considerare i costi che derivano dalla inefficienza della PA e della (voluta) inefficienza del sistema giudiziario e in particolare della giustizia civile;

per l'effettivo rilancio del Paese e il superamento della difficile congiuntura in cui esso si trova sarebbero, quindi, necessari interventi di largo respiro, in grado di superare le strutturali debolezze del sistema italiano procedendo verso una riforma di quegli istituti che rallentano o rendono difficoltosa la ripresa;

uno degli elementi che possono favorirla è senza dubbio il buon funzionamento del sistema giudiziario che, oltre ad essere la risposta primaria alla domanda di giustizia dei cittadini, costituisce indispensabile condizione di promozione e garanzia del funzionamento del sistema economico e sociale nel suo complesso. La scarsa efficienza della giustizia civile impedisce lo sviluppo dei mercati finanziari, distorce il mercato del credito e dei prodotti, inibisce la nascita di imprese o ne compromette la crescita, rende poco attrattivi gli investimenti esteri. Più in generale l'inefficienza della giustizia civile, indebolendo la minaccia dell'applicazione di sanzioni tempestive, costituisce un incentivo a porre in essere comportamenti opportunistici da parte dei debitori, e finisce per influenzare la qualità del credito in termini di rigidità nei prodotti bancari, aumento dei costi di intermediazione, minore redditività degli intermediari finanziari, richiesta di maggiori garanzie ai debitori;

rilevato che:

i tagli prospettati nella manovra, che si aggiungono a quelli operati con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, colpiranno indiscriminatamente tutti i Ministeri. Particolarmente gravi appaiono quelli relativi al Ministero della Giustizia, perché operanti su una spesa complessiva già fortemente ridotta dalla manovra economica del dicembre 2010. Le riduzioni sono significative, e suscettibili di determinare un ulteriore forte decremento dello standard qualitativo dell'amministrazione della giustizia, rischiando di provocarne addirittura la paralisi;

la manovra del luglio 2011 (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111) ha introdotto disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, che avrebbero dovuto essere approfondite e completate con il decreto-legge in esame;

il decreto-legge in esame, nonostante rappresentasse una utile occasione, così come appare altresì dai richiami della Banca d'Italia sulla necessità di definire un sistema giustizia efficiente (tanto più che i ritardi della giustizia civile frenano l'economia, facendo perdere al paese fino a un punto di Pil all'anno), non prevede misure specifiche per l'amministrazione della giustizia, Manca una proposta, seppure parziale, che faccia intravedere ai cittadini così come al personale del comparto giustizia che il Governo ha un concreto indirizzo politico per la risoluzione delle gravi inefficienze che ancora caratterizzano l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese;

impegna il Governo:

a procedere, a compensazione dei drastici tagli subiti dal comparto giustizia negli ultimi tre anni e come promesso dal Governo in più sedi, all'incremento e alla finalizzazione delle risorse che confluiscono nel Fondo Unico Giustizia (FUG) per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari;

ad impegnarsi verso la definizione e l'implementazione di una politica vera contro l'evasione fiscale, attraverso:

– misure sulla tracciabilità, a fini anti-riciclaggio, dei pagamenti superiori a 1.000 euro e, a fini anti-evasione, dei pagamenti superiori a 300 euro;

– norme contro il falso in bilancio e l'autoriciclaggio;

– norme più cogenti di quelle previste nel decreto in materia di caporalato, prevedendo sanzioni adeguate anche per chi opera in forma non organizzata e l'estensione della concessione delle misure di protezione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche ai lavoratori stranieri sfruttati, escludendo la pena detentiva per il datore di lavoro domestico non organizzato in forma d'impresa;

a predisporre i necessari interventi volti a:

– colmare le carenze strutturali e di risorse umane del settore, anche in considerazione della drammatica riduzione degli organici del personale giustizia, in particolare attraverso un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, anche attivando un sistema di mobilità;

– garantire una maggiore efficienza della Giustizia, a cominciare dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, dall'istituzione dell'ufficio per il processo (unità operativa in grado di svolgere tutti i compiti, e di fornire quindi un valido supporto all'attività giurisdizionale per moltiplicare qualità e produttività) e dalla semplificazione ed unificazione dei riti nella giustizia civile;

– prevedere un Piano straordinario triennale di programmazione del lavoro giudiziario per la gestione del contenzioso civile;

– configurare una road map, che partendo dall'estensione a tutta Italia del decreto ingiuntivo telematico e dalla diffusione delle notifiche telematiche in tutti gli uffici, arrivi nel giro di tre quattro anni all'obbligatorietà del passaggio al processo telematico;

a prevedere, al fine di garantire il recupero di risorse pubbliche e la riduzione dei costi, la trasparenza dell'attività amministrativa e giudiziaria nonché la tutela della concorrenza, misure quali:

– il divieto di accordo bonario e il divieto di arbitrato per i contratti relativi a concessioni ed appalti pubblici di opere servizi e forniture;

- l'esclusione dei grandi eventi e degli eventi prevedibili dall'applicazione delle ordinanze di protezione civile, nonché il ripristino del controllo della Corte dei Conti sulle medesime ordinanze;
- il divieto di assumere incarichi di arbitrato ed altri incarichi extra-istituzionali per i magistrati ordinari (già peraltro esclusi per legge dagli arbitrati), amministrativi, contabili e militari, nonché avvocati e procuratori dello Stato;
- il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari di percepire compensi qualora assumano incarichi extra-istituzionali. I compensi dovuti devono essere versati al bilancio dell'amministrazione della giustizia al fine di finanziare il piano straordinario di copertura degli organici del personale amministrativo;
- il divieto per i dirigenti pubblici di ricoprire altri incarichi di natura gestionale o funzione di revisione, di controllo e consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, con limiti per l'incremento della retribuzione;
- la soppressione delle norme introdotte nel decreto-legge 98 del 2011 sulla partecipazione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dei procuratori e avvocati dello Stato (anche in servizio) alle commissioni tributarie e sull'esclusione dell'apporto di liberi professionisti qualificati;
- la soppressione delle norme introdotte nel decreto-legge 98 del 2011 sull'innalzamento delle soglie relative alle procedure di evidenza pubblica in materia di appalti.

---

**G/2887/28/5**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, LUSI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Il Senato.

premessi che:

per l'effettivo rilancio del Paese e il superamento della difficile congiuntura in cui esso si trova sarebbero necessari interventi di largo respiro. In grado di superare le strutturali debolezze del sistema italiano procedendo verso una riforma di quegli istituti che rallentano o rendono difficoltosa la ripresa;

uno degli elementi che possono favorirla è senza dubbio il buon funzionamento del sistema giudiziario che, oltre ad essere la risposta primaria alla domanda di giustizia dei cittadini, costituisce indispensabile condizione di promozione e garanzia del funzionamento del sistema economico e sociale nel suo complesso. In particolare la scarsa efficienza della giustizia civile impedisce lo sviluppo dei mercati finanziari, distorce il mercato del credito e dei prodotti, inibisce la nascita di imprese o ne

compromette la crescita. rende poco attrattivi gli investimenti esteri. Più in generale l'inefficienza della giustizia civile, indebolendo la minaccia dell'applicazione di sanzioni tempestive, costituisce un incentivo a porre in essere comportamenti opportunistici da parte dei debitori, e finisce per influenzare la qualità del credito in termini di rigidità nei prodotti bancari, aumento dei costi di intermediazione. minore redditività degli intermediari finanziari, richiesta di maggiori garanzie ai debitori;

la manovra del luglio 2011 (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111) ha introdotto disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, che avrebbero dovuto essere approfondite e completate con il decreto legge in esame;

il decreto-legge in esame, invece. nonostante rappresentasse una utile occasione, così come appare altresì dai richiami della Banca d'Italia sulla necessità di definire un sistema giustizia efficiente, non prevede misure specifiche per l'amministrazione della giustizia. Manca una proposta, seppure parziale, che faccia intravedere ai cittadini così come al personale del comparto giustizia che il Governo ha un concreto indirizzo politico per la risoluzione delle gravi inefficienze che ancora caratterizzano l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese;

nel decreto-legge non sono presenti, in particolare. interventi per garantire maggiore efficienza, a cominciare dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, dall'istituzione dell'ufficio per il processo (unità operativa in grado di svolgere tutti i compiti. e di fornire quindi un valido supporto all'attività giurisdizionale per moltiplicare qualità e produttività) e dalla semplificazione ed unificazione dei riti nella giustizia civile, nonostante i ripetuti richiami. effettuati dalla stessa maggioranza, sulla necessità di una complessiva riorganizzazione degli uffici e della ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie, che è stata più volte sollecitata anche da parte del Capo dello Stato, dal CSM, dalla magistratura e dall'avvocatura e dal personale dell'amministrazione giudiziaria;

rilevato che:

la Commissione giustizia, in data 2 agosto 2011, ha concluso l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (A.G. n. 376);

in tale sede, è stato rilevato che i membri della Commissione giustizia del Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1082, divenuto legge n. 69 del 2009, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, si espressero favorevolmente all'introduzione nell'ordinamento del giudizio sommario di cognizione soltanto a condizione che la previsione del nuovo istituto fosse accompagnato da una generale semplificazione e riunificazione dei numerosi riti;

nella stessa relazione di accompagnamento allo schema di decreto, si osservava come la presenza di numerosi riti, disciplinati in modo diffe-



rente ed autonomo da singole leggi speciali, sia un importante fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario, nonché una delle cause della lunga durata dei giudizi civili, anche per le difficoltà interpretative che si pongono agli operatori giuridici;

l'obiettivo di semplificazione e riunificazione dei riti, tuttavia, non è stato raggiunto, nonostante lo schema di decreto presentato all'esame delle Camere dovesse rappresentare l'atto conclusivo di una complessiva riforma del processo civile, riconducendo gli attuali riti speciali in materia civile a tre modelli unitari: il rito del lavoro, il rito sommario di cognizione e il rito ordinario di cognizione, allo scopo di ridurre e semplificare i procedimenti civili regolati dalla legislazione speciale e restituire centralità al codice di procedura civile, fornendo agli operatori del diritto un unico testo legislativo in grado di razionalizzare e riassumere le regole processuali attualmente sparse in decine di leggi diverse;

restano in ogni caso esclusi dalla riforma, a causa dei limiti già contenuti nella delega che pregiudicano la stessa potenzialità tecnica di assolvere allo scopo assegnato di ridurre o semplificare la molteplicità dei riti speciali nel processo civile, le procedure fallimentari, i procedimenti in materia di famiglia e minori e infine i procedimenti in materia di titoli di credito, diritto del lavoro, codice della proprietà industriale, codice del consumo. Come notato dallo stesso Presidente della Commissione Giustizia del Senato, appunto tale esclusione rende problematico affermare che si sia realizzato un soddisfacente livello di semplificazione del sistema, mentre resta inevasa l'annosa questione del tribunale della famiglia;

il gruppo PD, in sede di discussione sulla legge delega, aveva già evidenziato la difficoltà di pervenire ad una effettiva riduzione e semplificazione in presenza di limiti assai stringenti che impediscono un reale processo di riduzione ed unificazione: si è voluto lasciar «fermi i criteri di competenza» e «di composizione dell'organo giudicante»; si è inteso considerare solo i procedimenti civili regolati dalla legislazione speciale (rimangono fuori i procedimenti speciali del IV libro; l'articolo 2409 codice civile); si sono lasciate ferme le diverse discipline del processo civile di cognizione a seconda della data di notifica della citazione; non si interviene sulle discipline transitorie; si sono lasciate ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, di assegno e cambiale, dello statuto dei lavoratori; del codice della proprietà industriale, del codice del consumo; non si è chiarita la sorte del procedimento camerale ex articolo 737 codice di procedura civile e soprattutto la sua applicazione alle controversie contenziose; si è elevato a modello il procedimento sommario di cognizione ancor prima di verificare sul campo la validità di questo procedimento, e nonostante lo scarso successo ottenuto da questo strumento nei primi due anni di applicazione; si sono individuati i criteri cui fare riferimento per riportare i numerosi procedimenti speciali ad uno dei tre modelli generali non sulla base della natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, sulla natura degli interessi in gioco, bensì su aspetti formali del procedimento da ricondurre in uno dei tre modelli, aspetti che ben potrebbero convivere: la concentra-

zione processuale, la semplificazione della trattazione o dell'istruzione, l'officiosità dell'istruzione; inoltre, con l'ulteriore limite previsto dall'articolo 54, comma 4, lettera c), della legge n. 69 del 2009 che non consente di intervenire sulle disposizioni previste dalla legislazione speciale «finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile», interpretata assai rigidamente dal legislatore delegato. Conseguentemente, è stato prodotto uno schema di decreto che risente molto degli anzidetti limiti;

tuttavia, era possibile una interpretazione della delega che nel rispetto di essa riuscisse a non vanificarne lo scopo quantomeno privilegiando: a) l'adozione di un criterio di scelta tra i tre riti di destinazione in riferimento al diritto e quindi all'esigenza di tutela giurisdizionale differenziata, con riferimento quindi alla specialità del contenuto delle tutele piuttosto che alla disciplina speciale dei singoli aspetti del procedimento; b) la conservazione delle disposizioni esistenti previste dalle leggi speciali che attribuiscono al giudice poteri officiosi «ovvero che sono finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le misure contenute nel codice di procedura civile» in senso meno letterale; questa norma infatti è stata intesa nel senso che ogni norma processuale speciale produce un effetto processuale da conservare; una interpretazione più ampia e meno asfittica della norma di delega avrebbe consentito, invece, di salvaguardare soltanto quelle norme processuali che prevedono tutele sostanziali speciali così attribuendo al provvedimento una maggiore efficacia nella semplificazione dei riti speciali;

se si fosse seguita la seconda lettura – che è quella più aderente alla volontà di ridurre e semplificare e alla *ratio* della tutela giurisdizionale differenziata – si sarebbe potuto conservare soltanto le disposizioni particolari che prevedono specifiche tutele (ad esempio, in materia di inversione dell'onere della prova fra le parti oppure in materia di sospensione dell'atto impugnato) e quindi si realizza una concreta unificazione dei riti e, conseguentemente, un'effettiva riduzione degli stessi;

l'adozione di una interpretazione rigida di questi due criteri ha di fatto impedito da un lato un processo di unificazione e riduzione dei riti che mantenesse una tutela giurisdizionale differenziata in relazione alla situazione giuridica soggettiva, e quindi collegata al tipo di diritti piuttosto che alla struttura del rito speciale da semplificare, e dall'altro un intervento di riduzione e semplificazione efficace posto che ha imposto il mantenimento *in toto* della singola disciplina processuale speciale;

questi due gravi limiti hanno, quindi, impedito il compito assegnato limitando gli effetti del decreto legislativo ad una specie di testo unico dei vari riti processuali speciali esistenti ad oggi e regolamentati al di fuori del codice di procedura civile;

impegna il Governo:

al fine di garantire il buon funzionamento del sistema giudiziario e contribuire in tal modo alla ripresa economica e sociale nel suo complesso, ad emanare il decreto legislativo di attuazione della delega conte-

nuta nella legge n. 69 del 2009, tenendo conto non solo delle osservazioni formulate dalle commissioni giustizia di Camera e Senato in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (A.G. n. 376), ma anche di quelle formulate nei pareri di minoranza espressi dal Gruppo del PD di Camera e Senato in Commissione giustizia;

a procedere, in ogni caso, ad una revisione complessiva delle disposizioni relative al processo civile, provvedendo effettivamente alla semplificazione ed unificazione dei riti nella giustizia civile, così da adeguare il sistema alle necessità di accelerazione del processo civile e da garantirne la effettiva funzionalità, attraverso modifiche tese ad introdurre in particolare seguenti principi:

– l'effettuazione della scelta del rito o del procedimento di volta in volta applicabile in relazione alla natura dei diritti di volta in volta tutelati e alla tipologia di controversie di volta in volta richiamate, in funzione di una razionale «riduzione e semplificazione dei procedimenti civili»;

– l'unificazione dei termini per proporre i ricorsi introduttivi dei procedimenti contemplati nonché i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria.

---

### **G/2887/29/5**

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, concernente ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (A.S. 2887),

impegna il Governo:

a prevedere un complessivo progetto di revisione degli uffici giudiziari, anche sotto il profilo della definizione delle circoscrizioni giudiziarie, previa consultazione delle categorie professionali e degli enti territoriali coinvolti, che appare necessario per una effettiva razionalizzazione del sistema giudiziario, stanziando le risorse adeguate per la piena realizzazione del processo telematico, quale strumento indispensabile ai fini della riduzione dei tempi del processo e del complessivo miglioramento della qualità dell'amministrazione della giustizia, non solo in sede civile ma anche in sede penale.

---

**G/2887/30/5**

OLIVA

Il Senato, premesso che:

un significativo risparmio di costi in ordine al funzionamento delle Province sul territorio nazionale potrebbe essere realizzato modificando le attuali norme sull'elezione del Presidente e del Consiglio e prevedendo un sistema di elezione di secondo livello tra i Sindaci dei comuni che ricadono nel territorio provinciale;

una tale modifica potrebbe consentire di eliminare le spese previste per le indennità degli organi provinciali;

impegna il Governo:

a presentare, in tempo utile per la prossima tornata elettorale, un disegno di legge che modifichi l'attuale sistema elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale, prevedendo per gli organi provinciali, un sistema di elezione di secondo livello.

---

**G/2887/31/5 (testo 2)**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, CECCANTI, PEGORER, MORANDO, LUSI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA

Il Senato,

premessi che:

l'obbligo di risanamento della finanza pubblica impone che il Parlamento, insieme alle misure legislative urgenti proposte con il D.L. 138 del 2011, affronti alcune questioni di rilevanza costituzionale che non sono più rinviabili;

in particolare, è ormai necessario che il Parlamento proceda all'esame e all'approvazione di testi di riforma in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riformulazione dell'articolo 81 per il perseguimento del pareggio di bilancio nonché di revisione degli articoli 114, 132 e 133 relativi ai Comuni e alle Province;

considerato, inoltre, che:

ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento del Senato può essere costituita una commissione speciale che potrebbe, proficuamente, lavorare sui testi di riforma, anche con il coinvolgimento dei presidenti di tutti i gruppi parlamentari del Senato;

l'impegno parlamentare ad approvare le riforme costituzionali attese dovrà compiersi in tempi rapidi e certi, facendo sì che, in particolare, l'Aula del Senato deliberi in merito alla riduzione del numero dei parlamentari entro il prossimo mese di settembre e concluda entro la fine dell'anno il primo esame di tutti i testi;

impegna il Governo:

a favorire e sostenere ogni iniziativa parlamentare che, in conformità all'articolo 24 del Regolamento del Senato, sia volta alla costituzione di una commissione speciale avente il compito di elaborare testi di riforma per la riduzione del numero dei parlamentari la riformulazione dell'articolo 81 al fine di perseguire il pareggio di bilancio, la revisione degli articoli 114, 132 e 133 relativi ai Comuni e alle Province.

---

**G/2887/31/5**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BIANCO, MERCATALI, LEGNINI, CECCANTI, PEGORER, MORANDO, LUSI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA

Il Senato,

premesso che:

l'obbligo di risanamento della finanza pubblica impone che il Parlamento, insieme alle misure legislative urgenti proposte con il decreto-legge n. 138 del 2011, affronti alcune questioni di rilevanza costituzionale che non sono più rinviabili;

in particolare, è ormai necessario che il Parlamento proceda all'esame e all'approvazione di testi di riforma in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riformulazione dell'articolo 81 per il perseguimento del pareggio di bilancio nonché di revisione degli articoli 114, 132 e 133 relativi ai Comuni e alle Province;

considerato, inoltre, che:

l'urgenza di definire le questioni indicate richiede di contenere al massimo i tempi della discussione parlamentare, facendo sì che, in particolare, l'Aula del Senato deliberi in merito alla riduzione del numero dei parlamentari entro il prossimo mese di settembre;

ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento del Senato può essere costituita una commissione speciale che potrebbe, proficuamente, lavorare sui testi di riforma, anche con il coinvolgimento dei presidenti di tutti i gruppi parlamentari del Senato;

impegna il Governo:

a favorire e sostenere ogni iniziativa parlamentare che, in conformità all'articolo 24 del Regolamento del Senato, sia volta alla costituzione di una commissione speciale avente il compito di elaborare testi di riforma in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riformulazione dell'articolo 81 per il perseguimento del pareggio di bilancio nonché di revisione degli articoli 114, 132 e 133 relativi ai Comuni e alle Province.

---

## Emendamenti

### 1.1000 (testo corretto)

IL GOVERNO

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;

al comma 12, le parole: «al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «alla totalità»;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.

12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione di comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, all'articolo 44 del d. P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: “dei comuni”, sono inserite le seguenti: “e dei Consigli tributari” e dopo le parole: “soggetti passivi”, sono inserite le seguenti: “nonché ai relativi Consigli tributari”;

b) al comma terzo, la parola: “segnala”, è sostituita dalla seguente: “ed il Consiglio tributario segnalano”;

c) al comma quarto, la parole: “comunica” è sostituita dalle seguenti: “ed il Consiglio tributario comunicano”;

d) al quinto comma, la parola “può”, è sostituita dalle seguenti: “ed il Consiglio tributario possono”;

e) in fine, è aggiunto il seguente comma: “Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, sono stabili criteri e modalità per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, anche con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresì individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni e dei Consigli tributari per favorire la partecipazione all'attività di accertamento, nonché le modalità di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza”.

12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei Comuni, dei Consigli tributari».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:*

«1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014».

*in fine, sono aggiunti i seguenti commi:*

*36-bis.* All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *b)*, le parole «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

*b)* alla lettera *b-bis)*, le parole «per la quota del 55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 65 per cento».

*36-ter.* Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge del 15 aprile 2002 n. 63, le parole «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali».

*36-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione delle presente legge si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.

*36-quinquies.* L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società trova comunque applicazione detta maggiorazione.

*36-sexies.* I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.

*36-septies.* Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una società o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.

*36-octies.* I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 4 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

*36-novies.* Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della legge di conversione del presente decreto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.

*36-decies.* Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

*36-undecies.* Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora nell'arco temporale di cui al precedente comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.

*36-duodecies.* Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione del presente decreto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.



*36-terdecies.* All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente: «h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore».

*36-quaterdecies.* I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

*36-quinquiesdecies.* La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

*36-sexiesdecies.* Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al trenta per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

*36-septiesdecies.* L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società .

*36-duodevicies.* Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione della legge di conversione del presente decreto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.

*36-undevicies.* Nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto sono obbligatoriamente indicati gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo d'imposta.

*36-vicies.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle Entrate può procedere, sulla base dei dati di cui al comma 36-undevicies, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire, alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.

*36-vicies semel.* Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, è abrogata la lettera rr).

*36-vicies bis.* Al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2 è soppresso il comma 3;
- b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro trentamila»;
- c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «a lire tre miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»;
- d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro cinquantamila»;
- e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «a lire quattro miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro due milioni»;
- f) all'articolo 5, comma 1, le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro trentamila»;
- g) all'articolo 8 è soppresso il comma 3;
- h) all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10-quater del presente decreto, qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a tre milioni di euro, non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale»;
- i) all'articolo 13, le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti «ad un terzo»;
- l) all'articolo 17, in fine, è aggiunto il seguente comma: «1-bis I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo.»;
- m) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai precedenti commi 1 e 2.».

*36-vicies ter.* Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le

operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, le sanzioni amministrative previste degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

---

### **13.1000/1**

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, BARBOLINI, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI

*All'emendamento 13.1000, al capoverso «3», sostituire le parole da: «sono incompatibili con qualsiasi altra carica» fino a: «legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni» con le seguenti: «, a decorrere dallo gennaio 2012, sono incompatibili con i seguenti incarichi elettivi o di nomina:*

1. parlamentare europeo;
  2. consigliere e assessore regionale;
  3. consigliere e assessore provinciale;
  4. consigliere e assessore comunale;
  5. sindaco, presidente di provincia e presidente di regione;
  6. membro di comunità montane o di organi di controllo di qualsiasi ordine e grado di enti sovra-comunali;
  7. membro di consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti, organo di controllo, di società a partecipazione o controllo interamente o parzialmente pubblico».
- 

### **13.1000/2**

FERRARA

*All'emendamento n. 13.1000, al comma 3, terzo rigo, dopo la parola: «qualsiasi» aggiungere le seguenti: «attività lavorativa e/o».*

---

### **13.1000/3**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*All'emendamento 13.1000, primo periodo, sostituire le parole da: «di natura monocratica» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «nonché con lo svolgimento delle funzioni di governo dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. In ogni caso i membri del Parla-*

mento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati».

---

**13.1000/4**

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*All'emendamento 13.1000, al comma 3 sostituire le parole: «elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti» con le seguenti: «relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali».*

---

**13.1000/5**

LUSI, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA

*All'emendamento 13.1000, al capoverso «3», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di natura monocratica».*

---

**13.1000/6**

D'AMBROSIO LETTIERI

*All'emendamento 13.100, primo periodo, sostituire le parole da: «enti pubblici territoriali» a «decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» con le seguenti: «enti pubblici territoriali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 dello stesso testo unico».*

---

**13.1000/7**

INCOSTANTE, MORANDO, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, DELLA SETA, FERRANTE, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA

*All'emendamento 13.1000, al capoverso «3», primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole «, nonché con l'incarico di assessore nelle giunte regionali, provinciali e comunali, e con gli incarichi di vertice o la*

posizione di componente, comunque denominato, degli organismi, enti e istituzioni di cui all'allegato A del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

---

**13.1000/8**

LUMIA, MERCATALI, BARBOLINI

*All'emendamento 13.1000, al capoverso «3», primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e con incarichi conferiti, a titolo oneroso e non, dalle pubbliche amministrazioni e da enti o aziende statali, regionali e locali».*

---

**13.1000/9**

LEGNINI, MORANDO, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, DELLA SETA, FERRANTE, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA

*All'emendamento 13.1000, al capoverso «3», sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: «Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro di Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Le incompatibilità di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012».*

---

**13.1000/10**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*All'emendamento 13.1000, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole da: «A decorrere» fino a: «presente decreto.».*

---

**13.1000/11**

MORANDO, MERCATALI, LEGNINI, BIANCO, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, DELLA SETA, FERRANTE, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA

*All'emendamento 13.1000, al capoverso «3», dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Le cause di incompatibilità di cui al presente comma devono essere rimosse entro trenta giorni dalla loro insorgenza, a pena di decadenza dalle cariche di deputato e di senatore».*

---

**13.1000/12**

D'AMBROSIO LETTIERI

*All'emendamento 13.100, ultimo periodo, sostituire l'espressione: «e in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento» con la parola: «che».*

---

**13.1000**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizio ne delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta».

---

**Art. 15.****15.1000/1**

BIANCO, MORANDO, ADAMO, MERCATALI, BARBOLINI, INCOSTANTE, LEGNINI, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, VIMERCATI

*All'emendamento 15.1000 sostituire le parole: «Sopprimere i commi 1,2,3,4,6 e 7» con le seguenti: «Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4» con i seguenti:*

«1. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) le funzioni delle province;
- b) le funzioni dei comuni ove, nell'ambito della città metropolitana, non siano esistenti enti come tali riconosciuti;
- c) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- d) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei comuni;
- e) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- f) la mobilità e la viabilità metropolitane;
- g) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- h) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

2. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, o esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

3. Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, la giunta e il consiglio della città metropolitana, così come previsti dal comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il sindaco metropolitano nomina e revoca i componenti della giunta secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del medesimo decreto legislativo.

4. Il sindaco e il consiglio della città metropolitana, salvo che lo statuto metropolitano non disponga diversamente sulla base del comma 3 del presente articolo, sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi uninominali previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono determinati dalla legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo statuto. Lo statuto della città metropolitana, in alternativa al sistema di cui al periodo precedente, può prevedere che il sindaco metropolitano sia scelto tra i sindaci dei comuni che ne fanno parte, e che gli altri organi

siano formati da componenti degli organi dei comuni stessi, garantendo nel consiglio la rappresentanza delle minoranze. Le indennità di funzione previste per amministratori delle città metropolitane e amministratori comunali non sono tra loro cumulabili».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 6 e 7.*

---

### **15.1000/2**

FLERES, FERRARA

*All'emendamento 15.1000 sopprimere il comma 5.*

---

### **15.1000/3**

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*All'emendamento 15.1000 sostituire le parole: «Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5» con le seguenti: «sostituire il comma 5 con i seguenti:*

"1. In attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le Province la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia inferiore a 500.000 abitanti.

2. Le funzioni esercitate dalle Province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse. Con decreto del Ministro dell'Interno sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 2.000.000 abitanti.

4. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento alla unità superiore. Resta fermo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'econo-



mia e delle finanze, si procede alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province"»

---

**15.1000**

IL RELATORE

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5.*

---

**Art. 16.****16.1000/1**

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*All'emendamento 16.1000 apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

*b)* al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

*c)* al comma 7, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

*d)* al comma 9, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

*e)* al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del periodo. Indi sopprimere il secondo periodo;

*f)* sostituire il comma 16, con il seguente: «16. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni»;

*g)* al comma 17, sostituire le lettere *a)* e *b)*, con la seguente: «*a)* per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, il Sindaco è il solo organo di governo e sono soppressi la Giunta ed il Consiglio comunale»;

*h)* al comma 17, lettera *c)*, sostituire le parole «sette consiglieri» con le seguenti: «tre consiglieri» e sostituire le parole «ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre», con le seguenti: «ed è consentita la nomina di due assessori»;

*i)* al comma 17, lettera *d)*, sostituire le parole «dieci consiglieri» con le seguenti: «cinque consiglieri» e sostituire le parole «ed il numero

massimo degli assessori è stabilito in quattro», con le seguenti: «ed è consentita la nomina di due assessori»;

*j)* al comma 18, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

*k)* al comma 19, sostituire le parole «15.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

*l)* al comma 20, sostituire le parole «15.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

*m)* al comma 22, le parole «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, », con le seguenti: «fino a 20.000 abitanti»;

*n)* sostituire il comma 24 con il seguente: «24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «20.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,»; le lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: «*b)* entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009»;

*o)* sopprimere il comma 31.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «conformemente alle disposizioni di cui al comma 6».*

## **16.1000/2**

MASCITELLI

*All'emendamento 16.1000 apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

*b)* al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

*c)* al comma 7, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

*d)* al comma 9, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

*e)* al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del periodo. Indi sopprimere il secondo periodo;

*f)* sostituire il comma 16, con il seguente: «16. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni»;

g) al comma 17, lettera a), sostituire le parole «sei consiglieri» con le seguenti: «due consiglieri, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni»;

h) al comma 18, primo periodo, sostituire le parole «1.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

i) al comma 19, sostituire le parole «15.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

j) al comma 20, sostituire le parole «15.000 abitanti», con le seguenti: «20.000 abitanti»;

k) al comma 22, le parole «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, », con le seguenti: «fino a 20.000 abitanti»;

l) sostituire il comma 24 con il seguente: «24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «20.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009»;

m) sopprimere il comma 31.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «conformemente alle disposizioni di cui al comma 6».*

---

### **16.1000/3**

DE ANGELIS, GALIOTO, Nicola ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

*All'emendamento 16.1000 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 sostituire le parole: «fino a 1.000 abitanti» con le seguenti: «fino a 5.000 abitanti»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «superiore a 1.000 abitanti» con le seguenti: «superiore a 5.000 abitanti»;

c) al comma 7 sostituire le parole «fino a 1.000 abitanti» con le seguenti: «fino a 5.000 abitanti»;

d) al comma 9 sostituire le parole «fino a 1.000 abitanti» con le seguenti: «fino a 5.000 abitanti».

---

**16.1000/4**

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO

*All'emendamento 16.1000, al comma 1, dopo le parole: «tutte le funzioni amministrative» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle funzioni del Sindaco di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e delle funzioni a lui attribuite come organo monocratico dell'ente».*

*Conseguentemente, al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle funzioni ad esso attribuite quale organo monocratico dell'ente».*

---

**16.1000/5**

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO

*All'emendamento 16.1000, al comma 2, sostituire le parole: «in alternativa» con le seguenti:« inoltre».*

---

**16.1000/6**

D'ALÌ

*All'emendamento 16.1000, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche su base telematica con particolare riferimento ai servizi riguardanti i settori del turismo, dei beni culturali e ambientali, della tutela e valorizzazione dei territori insulari».*

---

**16.1000/7**

D'ALÌ

*All'emendamento 16.1000, al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di favorire l'armonizzazione dei predetti rapporti amministrativo-contabili e per le finalità di cui al comma 1, a valere sui risparmi di spesa previsti dal presente articolo, il fondo ordinario in dotazione del Ministero dell'Interno per la fusione e l'unione dei comuni di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato per il prossimo triennio di euro 50.000.000 con particolare riferimento alle fusioni volontarie tra comuni limitrofi di popolazione superiore ai 5.000 abitanti».*

---

**16.1000/8**

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO

*All'emendamento 16.1000, al comma 5, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 2014» con il seguente: «Decorsi cinque anni dalla loro istituzione.».*

---

**16.1000/9**

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO

*All'emendamento 16.1000, al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché il potere regolamentare e di pianificazione urbanistica.».*

---

**16.1000/10**

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO

*All'emendamento 16.1000, al comma 11, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*

---

**16.1000/11**

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO

*All'emendamento 16.1000, al comma 13, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «garantendo la rotazione di tutti i Sindaci dell'Unione durante l'arco della legislatura.».*

---

**16.1000/12**

FLERES, FERRARA

*All'emendamento 16.1000, al comma, 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione dello Statuto dell'Unione è utilizzato, per quanto compatibile, lo Statuto del Comune maggiore per abitanti.».*

---

**16.1000/13**

FLERES, FERRARA

*All'emendamento 16.1000, al comma 17, lettera a), la parola: «sei» è modificata con la seguente: «quattro»; lettera c) la parola: «sette» è modificata con l'altra: «otto.».*

---

**16.1000/14**

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO

*All'emendamento 16.1000, al comma 17, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da 9 consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;».

*Conseguentemente:*

*sopprimere la lettera c);*

*alla lettera d), sostituire le parole: «dieci consiglieri» con le seguenti: «dodici consiglieri».*

---

**16.1000/15**

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO

*All'emendamento 16.1000, sopprimere il comma 18.*

---

**16.1000/16**

STRADIOTTO, LEGNINI, GIARETTA, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, LUSI

*All'emendamento 16.1000, sopprimere i commi 19 e 20.*

---

**16.1000/17**

GIARETTA, STRADIOTTO, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, LUSI

*All'emendamento 16.1000, al comma 19, sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine del comma con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'orario di convocazione delle sedute del consiglio e delle commissioni è stabilito tenendo conto, ove possibile, delle esigenze di contenimento della spesa"».*

*Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole da: «Nei comuni» fino alla fine del comma con le seguenti: «L'orario di convocazione delle riunioni della giunta è stabilito tenendo conto, ove possibile, delle esigenze di contenimento di contenimento della spesa».*

---

**16.1000/18**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*All'emendamento 16.1000, ai commi 19 e 20 le parole da: « si tengono» a: «gravità» sono sostituite con le seguenti parole: «si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».*

---

**16.1000/19**

MASCITELLI

*All'emendamento 16.1000, al comma 19, sostituire la parola: «serale», con la seguente: «notturno».*

*Conseguentemente, al comma 20, sostituire la parola: «serale», con la seguente: «notturno».*

---

**16.1000/20**

MASCITELLI

*All'emendamento 16.1000, sopprimere il comma 21.*

---

**16.1000/21**

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO

*All'emendamento 16.1000, sopprimere il comma 25.*

---

**16.1000/22**

MASCITELLI

*All'emendamento 16.1000, al comma 25, dopo le parole: «i revisori dei conti degli enti locali» aggiungere le seguenti: «, stabiliti nel numero massimo di uno per ciascuna unione di comuni,».*

---

**16.1000/23**

FLERES, FERRARA

*All'emendamento 16.1000, al comma 25, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) precedente esperienza nella funzione di Revisore contabile».*

---

**16.1000/24**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*All'emendamento 16.1000, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Uno o più revisori dei conti possono essere revocati, trascorso un anno dalla loro nomina, mediante deliberazione motivata del Consiglio comunale approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati».

---

**16.1000/25**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*All'emendamento 16.1000, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 47, comma 1, del testo unico, dopo le parole: "consiglieri comunali e provinciali," è inserita la seguente: "non". La disposizione di cui all'articolo 47, comma 1, come modificata dal periodo che precede si applica agli organi costituiti a seguito delle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto».

---

**16.1000/26**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*All'emendamento 16.1000, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: "all'articolo 82, comma 2, primo periodo dopo le parole: 'a consigli e commissioni' sono aggiunte le seguenti: 'purchè sia accertata la partecipazione ad almeno la metà delle votazioni finali in commissione e delle delibere in consiglio'».

---

**16.1000/27**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

*All'emendamento 16.1000, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, al comma 1, lettera a), le parole: "di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" sono soppresse».

---



**16.1000/28**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

All'emendamento 16.1000, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. – 1. All'articolo 38 del testo unico, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il regolamento contiene disposizioni dirette a garantire che:

a) il presidente del consiglio disponga dei poteri occorrenti per regolare l'ordine delle discussioni e delle deliberazioni;

b) il sindaco e il presidente della provincia possano chiedere che una proposta o deliberazione, anche parziale, sia votata con priorità sulle altre".

2. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali non abbiano provveduto all'adeguamento dei rispettivi statuti e regolamenti, il Ministro dell'interno nomina un Commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003».

**16.1000/29**

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

All'emendamento 16.1000, dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. All'articolo 11 del testo unico, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Lo statuto provinciale prevede l'istituzione di un difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, prevedendo che esso, eletto dal Consiglio provinciale, possa stipulare convenzioni con i singoli comuni della provincia, per i quali eserciterà le funzioni di difesa civica; in tal caso assume la denominazione di difensore civico territoriale.

3. Il difensore civico provinciale svolge altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127".

All'articolo 127 del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, sono soppresse le parole da: "quando le deliberazioni" a: "personale";

al comma 2, le parole: "dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito," sono soppresse e le parole: "comunale o provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "provinciale, territoriale ovvero da quello regionale";

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. In caso di delibere esecutive, di vizi insanabili o della presenza di pericolo di danno grave e irreparabile i consiglieri comunali ricorrenti possono chiedere al difensore civico di adire il Tribunale amministrativo regionale per ottenere un provvedimento sospensivo degli effetti del provvedimento, con oneri a carico del soccombente"».

---

**16.1000/30**

MASCITELLI

*All'emendamento 16.1000, al comma 26, dopo le parole: «Le spese di rappresentanza» aggiungere le seguenti: «e le spese di consulenza» indi, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e sono pubblicate sui siti istituzionali degli enti stessi in attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza della pubblica amministrazione».*

---

**16.1000/31**

D'Alì

*All'emendamento 16.1000, dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di indennità e gettoni di presenza dei consiglieri comunali e provinciali. La presente disposizione produce effetti su tutte le norme in vigore nell'ambito delle assemblee elettive locali all'interno del territorio nazionale».

---

**16.1000/32**

FLERES, FERRARA

*All'emendamento 16.1000, dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche alle Unioni di Comuni a prescindere dalla loro dimensione territoriale e dalla loro popolazione il cui abitato urbano formi un unico agglomerato residenziale ed imprenditoriale».

---

**16.1000**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 16, con il seguente:***«Art. 16.***(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)*

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al Comune di Campione d'Italia.

2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui dell'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dalla legge di conversione del presente decreto. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.

3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla Parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottarsi annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento, da adottarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di

formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.

7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di far parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.

8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni norma-

tive che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.

10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.

12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui al successivo articolo 54, e successive modificazioni.

13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino

percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sovrappiùta.

16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 30 novembre 2012 sul proprio sito *internet*, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, dopo le parole: "previsti dal regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione".

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione".

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, le parole: "per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune", sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: "le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati", sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"; le lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: "*b*) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009."

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

*a*) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

*b*) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

*c*) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 10 giugno 2003, n. 131.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle Regioni medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.».